

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/07/2011 - 31/12/2011



Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia - Milano

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria



© copyright 2013

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Web-master e grafica a cura dei Sigg. Mauro Gliatta e Vincenzo Carollo

Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

Periodo:

01/07/2011 - 31/12/2011

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**



DIPARTIMENTO DELLE *Finanze*
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria





**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- MILANO -**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE
dott. Massimo Scuffi

COMPONENTI
prof. Filippo Insinga
avv. Giovanni Izzi
dott. Roberto Longaretti
avv. Fausto Maniàci
dott. Maurizio Sacchi
rag. Giancarlo Tattoli
dott.ssa Luisella Ventura

SEGRETARIO
sig. Mauro Gliatta

L'Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nel CD predisposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013:

l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Pre-Presidente dott. Alessandro Solidoro e del delegato dott. Cesare Zafarana con il Presidente Commissione Contenzioso dott. Luigi Dragone per la collaborazione prestata nella redazione del Massimario, la Camera Tributaria di Milano, i centri universitari, gli studi legali di riferimento ed i gruppi di lavoro (studio prof.ssa Giorgetti, studio tributario Doglio Palumbo, studio prof. Tundo, studio Ernst & Young, studio Bonelli Erede Pappalardo, gruppo di lavoro prof. Greggi/Università di Ferrara, gruppo di lavoro prof. Tesauro, gruppo di lavoro avv. Monti/Camera Tributaria, avv. Del Torchio/OIDA, studio prof. V. E. Falsitta, gruppo di lavoro prof. Bizioli, studio SLTC, Studio prof. Marino) con i singoli massimatori di seguito elencati;

la dott.ssa Luisella Ventura per l'opera di editing e formazione degli indici;

il sig. Mauro Gliatta per la gestione informatica della redazione telematica del flusso dati dagli archivi digitali M.E.F.

Il Presidente
dott. Antonio Simone

Il Direttore del Massimario
dott. Massimo Scuffi

Il Dirigente
dott. Salvatore Labruna

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Nel presentare questa iniziativa editoriale che, giunta alla sua II edizione, mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di oltre 1.600 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2011 e nella I metà del 2012, voglio sottolineare la grande utilità che il volume, da quest'anno corredato da un CD contenente anche copia delle sentenze disponibili fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

Ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità), l'opera, redatta con grande cura ed attenzione dall'Ufficio regionale del Massimario, consente di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo contributo per l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza anche a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime, dalle quali l'utente può direttamente collegarsi, tramite l'allegato CD, ai provvedimenti in versione integrale.

Il materiale è pubblicato anche presso le banche dati di giurisprudenza del Centro di documentazione economica e finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le relative sentenze.


Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati nelle prime pagine che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.

Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI

Legenda delle abbreviazioni:

| | |
|-----------------------|--|
| c.c. - c.p. - c.d. | <i>Codice Civile - Codice Penale - Codice Doganale</i> |
| c.p.c. - c.p.p. | <i>Codice di Procedura Civile - Codice di Procedura Penale</i> |
| c.d.c. | <i>Codice Doganale Comunitario</i> |
| Cost. | <i>Costituzione</i> |
| C.E. | <i>Comunità Europea</i> |
| d.l. | <i>Decreto Legge</i> |
| d.lgs. | <i>Decreto Legislativo</i> |
| d.P.R. | <i>Decreto del Presidente della Repubblica</i> |
| d.m. | <i>Decreto Ministeriale</i> |
| d.P.C.M. | <i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i> |
| l. | <i>Legge</i> |
| l.r. | <i>Legge Regionale</i> |
| l.f. | <i>Legge Fallimentare</i> |
| r.d. | <i>Regio Decreto</i> |
| r.d.l. | <i>Regio Decreto Legge</i> |
| reg. | <i>Regolamento</i> |
| Ctr | <i>Commissione Tributaria Regionale</i> |
| Ctp | <i>Commissione Tributaria Provinciale</i> |
| Ctc | <i>Commissione Tributaria Centrale</i> |
| Coll. | <i>Collegio</i> |
| Sez. | <i>Sezione</i> |
| Sez. stacc. o Sez.st. | <i>Sezione staccata</i> |
| Conf. | <i>Conforme</i> |
| Cass. | <i>Corte di Cassazione</i> |

Guida breve per la navigazione dell'e-book:

Sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito. Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a destra il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermacarte (questa funzione non è abilitata per l'e-book on-line, le cui sentenze sono già disponibili nel sito: "www.cerdef.it" usando la relativa funzione di ricerca) ed a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su: 

N.B.: Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: <http://get.adobe.com/it/reader/>).

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Accertamento in genere | pag. 001 |
| Accertamento su base presuntiva | pag. 117 |

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Agevolazioni ed esenzioni | pag. 185 |
| Aiuti di Stato | pag. 211 |
| Condono ed amnistia | pag. 213 |

CATASTO

pag. 224

COMUNITARIO

pag. 230

CONTENZIOSO

| | |
|------------------------|----------|
| Giurisdizione | pag. 234 |
| Atti impugnabili | pag. 239 |
| Notificazioni | pag. 251 |
| Processo | pag. 257 |

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

pag. 324

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

pag. 343

FALLIMENTO (RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORDATARIE)

pag. 370

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

| | |
|---|----------|
| Contributi consortili | pag. 372 |
| ICI | pag. 374 |
| IRAP | pag. 393 |
| Pubblicità e pubbliche affissioni | pag. 423 |
| TARSU – TIA | pag. 429 |

IMPOSTE DIRETTE

| | |
|--------------------|----------|
| IRPEF | pag. 435 |
| IRPEG – IRES | pag. 469 |

IMPOSTE INDIRETTE

| | |
|--|----------|
| Accise, imposte di fabbricazione e di consumo | pag. 506 |
| Dazi ,diritti doganali e misure ad effetto equivalente | pag. 511 |
| Imposta di Bollo | pag. 520 |
| Imposte ipotecarie e catastali | pag. 522 |
| IVA | pag. 524 |
| Registro | pag. 576 |
| Successioni e donazioni | pag. 616 |
| Tassa sulle concessioni governative | pag. 618 |

RISCOSSIONE

pag. 625

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA).....

pag. 673

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

pag. 689

VARIA

pag. 703

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO IN GENERE

| | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Garanzia fideiussoria Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 259 del 4 luglio 2011 | pag. 002 |
| 2. | Società estinta Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 155 del 5 luglio 2011 | pag. 003 |
| 3. | Reddito da plusvalenza Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 236 del 8 luglio 2011 | pag. 004 |
| 4. | Imputazione costi per competenza Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 234 del 11 luglio 2011 | pag. 005 |
| 5. | Errore in sede di dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 242 del 11 luglio 2011 | pag. 006 |
| 6. | Riserva sinistri Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 247 del 12 luglio 2011 | pag. 007 |
| 7. | Evasione d'imposta Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 220 del 13 luglio 2011 | pag. 008 |
| 8. | Immodificabilità dell'accertamento con adesione Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 142 del 13 luglio 2011 | pag. 009 |
| 9. | Dichiarazione dei redditi, esonero Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 153 del 13 luglio 2011 | pag. 010 |
| 10. | Sanatoria della notifica Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 188 del 13 luglio 2011 | pag. 011 |
| 11. | Competenza dell'Ufficio Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 197 del 13 luglio 2011 | pag. 012 |
| 12. | Dichiarazione di terzi Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 184 del 13 luglio 2011 | pag. 013 |
| 13. | Motivazioni Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 246 del 14 luglio 2011 | pag. 014 |
| 14. | Redditi prodotti all'estero Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 254 del 18 luglio 2011 | pag. 015 |
| 15. | Avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 229 del 25 luglio 2011 | pag. 016 |
| 16. | Indagini bancarie Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 276 del 27 luglio 2011 | pag. 017 |
| 17. | Cessione del credito infragruppo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 262 del 27 luglio 2011 | pag. 018 |
| 18. | Redditi di locazione Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 265 del 28 luglio 2011 | pag. 019 |
| 19. | Invio questionario Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 210 del 1 agosto 2011 | pag. 020 |
| 20. | Sconti finanziari Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 170 del 30 agosto 2011 | pag. 021 |
| 21. | Inerenza Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 178 del 30 agosto 2011 | pag. 022 |
| 22. | Controlli bancari Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 201 del 30 agosto 2011 | pag. 023 |
| 23. | Termini notifica Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 165 del 31 agosto 2011 | pag. 024 |
| 24. | Valore ai fini dell'imposta di registro Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 193 del 15 settembre 2011 | pag. 025 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 25. | Avviamento Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 198 del 15 settembre 2011 | pag. 026 |
| 26. | Mancata esibizione della documentazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 308 del 21 settembre 2011 | pag. 027 |
| 27. | Ritrattabilità della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 221 del 23 settembre 2011 | pag. 028 |
| 28. | Dichiarazione CNM tardiva Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 173 del 26 settembre 2011 | pag. 029 |
| 29. | Raddoppio dei termini dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 231 del 26 settembre 2011 | pag. 030 |
| 30. | Competenza territoriale - Elusione e richiesta di chiarimenti Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 247 del 26 settembre 2011 | pag. 031 |
| 31. | Scostamento tra dichiarato ed accertato Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 335 del 28 settembre 2011 | pag. 032 |
| 32. | Fatturazione simulata Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 275 del 28 settembre 2011 | pag. 033 |
| 33. | Nozione di "nucleo familiare" Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 270 del 6 ottobre 2011 | pag. 034 |
| 34. | Avviamento negativo Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 228 del 7 ottobre 2011 | pag. 035 |
| 35. | Intimazioni di pagamento Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 265 del 14 ottobre 2011 | pag. 036 |
| 36. | Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 231 del 18 ottobre 2011 | pag. 037 |
| 37. | Accertamento parziale Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 374 del 19 ottobre 2011 | pag. 038 |
| 38. | Società estinta Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 266 del 19 ottobre 2011 | pag. 039 |
| 39. | Notificazione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 267 del 19 ottobre 2011 | pag. 040 |
| 40. | Sottoscrizione dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 284 del 19 ottobre 2011 | pag. 041 |
| 41. | Mancato invito al contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 249 del 24 ottobre 2011 | pag. 042 |
| 42. | Frode "carosello", valore probatorio Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 278 del 27 ottobre 2011 | pag. 043 |
| 43. | Relatività probatoria degli studi di settore Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 277 del 8 novembre 2011 | pag. 044 |
| 44. | Valore di avviamento e dell'azienda ceduta Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 287 del 11 novembre 2011 | pag. 045 |
| 45. | Determinazione dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 328 del 23 novembre 2011 | pag. 046 |
| 46. | Raddoppio dei termini sul presupposto della denuncia penale Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 315 del 25 novembre 2011 | pag. 047 |
| 47. | Obbligo esibizione autorizzazione Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 248 del 5 dicembre 2011 | pag. 048 |
| 48. | Omessa o invalida notificazione di un atto presupposto Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 349 del 6 dicembre 2011 | pag. 049 |
| 49. | Termini per l'accertamento e accertamento integrativo Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 372 del 12 dicembre 2011 | pag. 050 |
| 50. | Nullità della notifica dell'atto presupposto Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 292 del 15 dicembre 2011 | pag. 051 |
| 51. | Comunicazione di irregolarità Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 293 del 15 dicembre 2011 | pag. 052 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 52. | Onere della prova Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 153 del 5 settembre 2011 | pag. 053 |
| 53. | Accertamento integrativo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 130 del 4 ottobre 2011 | pag. 054 |
| 54. | Notifica ad irreperibile Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 121 del 10 ottobre 2011 | pag. 055 |
| 55. | Condotta antieconomica Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 126 del 14 ottobre 2011 | pag. 056 |
| 56. | Indagini bancarie Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 200 del 10 novembre 2011 | pag. 057 |
| 57. | Notifica, agente postale Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 241 del 21 dicembre 2011 | pag. 058 |
| 58. | Percentuali di ricarico Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 4 luglio 2011 | pag. 059 |
| 59. | Notizia di reato Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 89 del 11 luglio 2011 | pag. 060 |
| 60. | Obbligo motivazionale Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 71 del 14 luglio 2011 | pag. 061 |
| 61. | Notifica a società estinta Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 91 del 14 luglio 2011 | pag. 062 |
| 62. | Termine per l'accertamento, art. 331 cpp Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 85 del 19 luglio 2011 | pag. 063 |
| 63. | Percentuali di ricarico Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 105 del 5 agosto 2011 | pag. 064 |
| 64. | Valori O.M.I. e mutuo Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 147 del 26 settembre 2011 | pag. 065 |
| 65. | Documentazione non esibita Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 121 del 5 ottobre 2011 | pag. 066 |
| 66. | Valori O.M.I. e mutuo Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 158 del 21 novembre 2011 | pag. 067 |
| 67. | Accertamento con adesione Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 137 del 20 dicembre 2011 | pag. 068 |
| 68. | Accertamenti bancari Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 148 del 22 dicembre 2011 | pag. 069 |
| 69. | Illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r. Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 158 del 22 dicembre 2011 | pag. 070 |
| 70. | Consulenze infragruppo, antieconomicità Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 160 del 6 settembre 2011 | pag. 071 |
| 71. | Sanatoria della notifica viziata Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 189 del 24 ottobre 2011 | pag. 072 |
| 72. | Indagini penali Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 188 del 15 novembre 2011 | pag. 073 |
| 73. | Valori OMI Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 154 del 19 ottobre 2011 | pag. 074 |
| 74. | Mancato superamento del test di operatività Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 92 del 27 ottobre 2011 | pag. 075 |
| 75. | Accertamento del maggior avviamento Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 77 del 4 luglio 2011 | pag. 076 |
| 76. | Operazioni di verifica Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 140 del 12 luglio 2011 | pag. 077 |
| 77. | Contestazione effettività operazioni fatturate Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 65 del 15 luglio 2011 | pag. 078 |
| 78. | Indagini bancarie Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 119 del 23 settembre 2011 | pag. 079 |

| | | |
|------|--|----------|
| 79. | Indagini bancarie Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 128 del 5 ottobre 2011 | pag. 080 |
| 80. | Società fiduciaria, notifica Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 124 del 17 ottobre 2011 | pag. 081 |
| 81. | Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 82 del 18 ottobre 2011 | pag. 082 |
| 82. | P.V.C. della Direzione Regionale Entrate Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 137 del 29 novembre 2011 | pag. 083 |
| 83. | Plusvalenza relativa a terreno edificabile Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 138 del 1 dicembre 2011 | pag. 084 |
| 84. | Fatture per operazioni inesistenti, buona fede Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 104 del 7 dicembre 2011 | pag. 085 |
| 85. | Indagine finanziaria e rapporti familiari Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 65 del 4 luglio 2011 | pag. 086 |
| 86. | Certificazione del sostituto Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 4 luglio 2011 | pag. 088 |
| 87. | Verifiche presso terzi Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 102 del 5 luglio 2011 | pag. 089 |
| 88. | Funzioni della D.R.E. Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113 del 5 luglio 2011 | pag. 090 |
| 89. | Notifica dell'accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 93 del 13 luglio 2011 | pag. 091 |
| 90. | Presunzione semplice Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 101 del 13 luglio 2011 | pag. 092 |
| 91. | Valori OMI Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 133 del 14 luglio 2011 | pag. 093 |
| 92. | Raddoppio dei termini Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 124 del 14 luglio 2011 | pag. 094 |
| 93. | Onere probatorio Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 87 del 18 luglio 2011 | pag. 095 |
| 94. | Obbligo di motivazione Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 109 del 25 luglio 2011 | pag. 096 |
| 95. | Mancato perfezionamento di accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 105 del 26 luglio 2011 | pag. 097 |
| 96. | Notifica a società in liquidazione Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 84 del 28 luglio 2011 | pag. 098 |
| 97. | Notifica a società cancellate dal registro delle imprese Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 88 del 28 luglio 2011 | pag. 099 |
| 98. | Proventi illeciti Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 98 del 13 settembre 2011 | pag. 100 |
| 99. | Produzione documentale Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 124 del 28 settembre 2011 | pag. 101 |
| 100. | Contabilità inattendibile Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 125 del 30 settembre 2011 | pag. 102 |
| 101. | Verifica – accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 105 del 10 ottobre 2011 | pag. 103 |
| 102. | Utilizzabilità risultanze penali Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 120 del 14 ottobre 2011 | pag. 104 |
| 103. | Cancellazione società Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 123 del 14 ottobre 2011 | pag. 105 |
| 104. | Società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 239 del 18 ottobre 2011 | pag. 106 |
| 105. | Contraddittorio e motivazione Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 113 del 31 ottobre 2011 | pag. 107 |

| | | |
|------|---|----------|
| 106. | Omessa dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 122 del 18 novembre 2011 | pag. 108 |
| 107. | Motivazione per relationem – oneri deducibili Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 115 del 21 novembre 2011 | pag. 109 |
| 108. | Obbligo di allegazione listini di borsa Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 122 del 29 novembre 2011 | pag. 110 |
| 109. | Plusvalenza e registro Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 159 del 2 dicembre 2011 | pag. 111 |
| 110. | Società interposta Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 154 del 13 dicembre 2011 | pag. 112 |
| 111. | Controllo automatizzato e diritti del contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 149 del 22 dicembre 2011 | pag. 113 |
| 112. | Omessa comunicazione di irregolarità Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 195 del 23 dicembre 2011 | pag. 114 |
| 113. | Prova della pretesa tributaria Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 100 del 27 dicembre 2011 | pag. 115 |
| 114. | Onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 128 del 29 dicembre 2011 | pag. 116 |

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

| | | |
|------|--|----------|
| 115. | Redditometro Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 304 del 1 luglio 2011 | pag. 118 |
| 116. | Studi di settore, valutazione del giudice Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 236 del 1 luglio 2011 | pag. 119 |
| 117. | Accertamento sintetico, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 230 del 8 luglio 2011 | pag. 120 |
| 118. | Studi di settore, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 185 del 13 luglio 2011 | pag. 121 |
| 119. | Redditometro Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 206 del 25 luglio 2011 | pag. 122 |
| 120. | Studio di settore inidoneo Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 209 del 1 agosto 2011 | pag. 123 |
| 121. | Studi di settore, scostamento Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 208 del 5 agosto 2011 | pag. 124 |
| 122. | Contabilità regolare Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 182 del 30 agosto 2011 | pag. 125 |
| 123. | Studi di settore, presunzioni semplici Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 240 del 8 settembre 2011 | pag. 126 |
| 124. | Scostamento di valore e studi di settore Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 209 del 21 settembre 2011 | pag. 127 |
| 125. | Accertamento analitico Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 176 del 26 settembre 2011 | pag. 128 |
| 126. | Incongruità per tre anni consecutivi Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 224 del 29 settembre 2011 | pag. 129 |
| 127. | Studi di settore e contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011 | pag. 130 |
| 128. | Onere della prova Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 271 del 14 ottobre 2011 | pag. 131 |
| 129. | Perdite d'esercizio Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 329 del 18 ottobre 2011 | pag. 132 |
| 130. | Studi di settore e contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 376 del 19 ottobre 2011 | pag. 133 |

| | | |
|------|---|----------|
| 131. | Non rappresentatività dello studio di settore Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 243 del 24 ottobre 2011 | pag. 134 |
| 132. | Studi di settore, gravi incongruenze Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 277 del 27 ottobre 2011 | pag. 135 |
| 133. | Studi di settore, valore probatorio Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 139 del 11 luglio 2011 | pag. 136 |
| 134. | Studi di settore, incoerenza Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 134 del 18 luglio 2011 | pag. 137 |
| 135. | Reddito del coniuge Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 147 del 22 settembre 2011 | pag. 138 |
| 136. | Redditometro, onere della prova Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 188 del 26 settembre 2011 | pag. 139 |
| 137. | Percentuale media di ricarico Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 195 del 4 novembre 2011 | pag. 140 |
| 138. | Studi di settore, valore indiziario Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 75 del 14 luglio 2011 | pag. 141 |
| 139. | Redditometro Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 99 del 5 agosto 2011 | pag. 142 |
| 140. | Studi di settore Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 114 del 5 agosto 2011 | pag. 143 |
| 141. | Studi di settore Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 142 del 24 ottobre 2011 | pag. 144 |
| 142. | Perdite anomale Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 166 del 1 settembre 2011 | pag. 145 |
| 143. | Studi di settore, presunzioni semplici Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 173 del 1 settembre 2011 | pag. 146 |
| 144. | Metodo induttivo Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 174 del 1 settembre 2011 | pag. 147 |
| 145. | Anormalità economica Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 159 del 6 settembre 2011 | pag. 148 |
| 146. | Cessione d'azienda Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 44 del 22 settembre 2011 | pag. 149 |
| 147. | Presunzione semplice Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 134 del 5 ottobre 2011 | pag. 150 |
| 148. | Motivazione per relationem Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 198 del 24 ottobre 2011 | pag. 151 |
| 149. | Necessità di ulteriori riscontri Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 140 del 9 novembre 2011 | pag. 152 |
| 150. | Studi di settore, donazioni di familiari Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 57 del 10 novembre 2011 | pag. 153 |
| 151. | Movimentazioni bancarie Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 61 del 10 novembre 2011 | pag. 154 |
| 152. | Accertamento induttivo Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 211 del 21 novembre 2011 | pag. 155 |
| 153. | Motivazione con rinvio al PVC Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 220 del 2 dicembre 2011 | pag. 156 |
| 154. | Impiego di personale irregolare Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 72 del 29 dicembre 2011 | pag. 157 |
| 155. | Accertamento analitico-induttivo Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 64 del 4 luglio 2011 | pag. 158 |
| 156. | Studi di settore Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 104 del 11 luglio 2011 | pag. 159 |
| 157. | Studi di settore, scostamento Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 107 del 15 novembre 2011 | pag. 160 |

| | | |
|------|--|----------|
| 158. | Accertamento induttivo Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 110 del 11 luglio 2011 | pag. 161 |
| 159. | Scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 91 del 12 luglio 2011 | pag. 162 |
| 160. | Studi di settore, valore presuntivo Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 95 del 13 luglio 2011 | pag. 163 |
| 161. | Congruità dello studio di settore Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 145 del 14 luglio 2011 | pag. 164 |
| 162. | Studi di settore, contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 58 del 14 luglio 2011 | pag. 165 |
| 163. | Accertamento sintetico Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 155 del 21 luglio 2011 | pag. 166 |
| 164. | Studi di settore, onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 135 del 26 luglio 2011 | pag. 167 |
| 165. | Studi di settore, risultanze di ‘Gerico’ Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 92 del 1 agosto 2011 | pag. 168 |
| 166. | Studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 121 del 21 settembre 2011 | pag. 169 |
| 167. | Analitico contabile Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 173 del 28 settembre 2011 | pag. 170 |
| 168. | Situazioni anomale Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 111 del 20 ottobre 2011 | pag. 171 |
| 169. | Plusvalenza e avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 139 del 25 ottobre 2011 | pag. 172 |
| 170. | Scostamento dei ricavi Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 138 del 25 ottobre 2011 | pag. 173 |
| 171. | Studi di settore, elementi indiziari Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 126 del 11 novembre 2011 | pag. 174 |
| 172. | Accertamento induttivo Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 94 del 31 ottobre 2011 | pag. 175 |
| 173. | Accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 144 del 11 novembre 2011 | pag. 176 |
| 174. | Errata applicazione del cluster Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 134 del 14 novembre 2011 | pag. 177 |
| 175. | Operazioni infragruppo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 118 del 23 novembre 2011 | pag. 178 |
| 176. | Accertamento analitico – induttivo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 119 del 23 novembre 2011 | pag. 179 |
| 177. | Natura giuridica degli studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 121 del 29 novembre 2011 | pag. 180 |
| 178. | Studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 134 del 2 dicembre 2011 | pag. 181 |
| 179. | Redditometro, onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 188 del 12 dicembre 2011 | pag. 182 |
| 180. | Studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 146 del 13 dicembre 2011 | pag. 183 |
| 181. | Presunzioni legali Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 166 del 15 dicembre 2011 | pag. 184 |

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

| | | |
|------|--|----------|
| 182. | Decadenza dalle agevolazioni Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 242 del 26 settembre 2011 | pag. 186 |
| 183. | Credito d'imposta per acquisto prima casa Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 314 del 26 ottobre 2011 | pag. 187 |
| 184. | Rivalutazione di quote societarie Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 318 del 25 novembre 2011 | pag. 188 |
| 185. | Decadenza dall'agevolazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 325 del 16 dicembre 2011 | pag. 189 |
| 186. | Agevolazioni prima casa, termine di decadenza Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 350 del 27 dicembre 2011 | pag. 190 |
| 187. | Prima casa Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 168 del 15 settembre 2011 | pag. 191 |
| 188. | Incentivo all'esodo Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 194 del 26 settembre 2011 | pag. 192 |
| 189. | Associazioni sportive Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 129 del 4 ottobre 2011 | pag. 193 |
| 190. | Associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 82 del 7 luglio 2011 | pag. 194 |
| 191. | Rivalutazione terreni Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 83 del 19 luglio 2011 | pag. 195 |
| 192. | Agevolazioni ONLUS Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 134 del 18 ottobre 2011 | pag. 196 |
| 193. | Benefici prima casa Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 117 del 12 novembre 2011 | pag. 197 |
| 194. | Agevolazioni prima casa Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 120 del 18 novembre 2011 | pag. 198 |
| 195. | Mancata iscrizione al registro del CONI Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 157 del 22 dicembre 2011 | pag. 199 |
| 196. | Concordato preventivo Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 223 del 4 novembre 2011 | pag. 200 |
| 197. | Piccola proprietà contadina Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 253 del 14 dicembre 2011 | pag. 201 |
| 198. | Agevolazione prima casa Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 164 del 28 luglio 2011 | pag. 202 |
| 199. | Agevolazioni prima casa Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 120 del 6 luglio 2011 | pag. 203 |
| 200. | Acquisto di terreno agricolo Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 78 del 12 luglio 2011 | pag. 204 |
| 201. | Decadenza agevolazioni prima casa Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 83 del 18 luglio 2011 | pag. 205 |
| 202. | Agevolazioni e ritrattazione della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 129 del 23 settembre 2011 | pag. 206 |
| 203. | Agevolazioni "prima casa" Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 122 del 26 settembre 2011 | pag. 207 |
| 204. | Abitazione principale Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 163 del 17 ottobre 2011 | pag. 208 |
| 205. | Imposta di registro Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 138 del 21 ottobre 2011 | pag. 209 |

206. Lavoro dipendente
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 186 del 22 dicembre 2011 pag. 210

AIUTI DI STATO

207. Esenzione da imposizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 92 del 31 ottobre 2011 pag. 212

CONDONO ED AMNISTIA

208. Irregolarità
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 238 del 12 luglio 2011 pag. 214
209. Definizione ruoli pendenti
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 204 del 15 luglio 2011 pag. 215
210. Dichiarazione telematica
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 253 del 20 luglio 2011 pag. 216
211. Condono ex art. 9 bis L. 289/2002, mancato perfezionamento
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 280 del 3 ottobre 2011 pag. 217
212. Pagamento parziale
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 338 del 16 dicembre 2011 pag. 218
213. Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 243 del 31 agosto 2011 pag. 219
214. Condono, omesso versamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 97 del 13 luglio 2011 pag. 220
215. Versamento rate
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 80 del 14 luglio 2011 pag. 221
216. Definizione agevolata art. 12 Legge 289/2002
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 100 del 26 luglio 2011 pag. 222
217. Insufficiente versamento
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 226 del 26 ottobre 2011 pag. 223

CATASTO

218. Classamento e sopralluogo
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 260 del 12 ottobre 2011 pag. 225
219. Rendita catastale
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 242 del 21 dicembre 2011 pag. 226
220. Atti modificativi della rendita catastale
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 152 del 06 settembre 2011 pag. 227
221. Classamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 82 del 28 giugno 2011 pag. 228
222. Utilizzo di documentazione planimetrica e tecnica
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 147 del 31 ottobre 2011 pag. 229

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO)

223. Incentivo all'esodo
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 258 del 14 novembre 2011 pag. 231
224. Discriminazione uomo-donna
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 75 del 19 luglio 2011 pag. 232
225. Incentivo all'esodo
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 58 del 28 novembre 2011 pag. 233

CONTENZIOSO GIURISDIZIONE

| | | |
|------|---|----------|
| 226. | Credito d'imposta Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 191 del 21 luglio 2011 | pag. 235 |
| 227. | Sanzioni amministrative depenalizzate Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 256 del 25 luglio 2011 | pag. 236 |
| 228. | Contributi IVS Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 49 del 7 settembre 2011 | pag. 237 |
| 229. | Giurisdizione Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 123 del 15 dicembre 2011 | pag. 238 |

ATTI IMPUGNABILI

| | | |
|------|---|----------|
| 230. | Comunicazione di irregolarità Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 240 del 1 luglio 2011 | pag. 240 |
| 231. | Diffida di pagamento Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 158 del 14 luglio 2011 | pag. 241 |
| 232. | Impugnabilità diniego autotutela Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 246 del 20 luglio 2011 | pag. 242 |
| 233. | Atti autonomamente impugnabili Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 256 del 3 ottobre 2011 | pag. 243 |
| 234. | Impugnazione della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 310 del 12 ottobre 2011 | pag. 244 |
| 235. | Fermo amministrativo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 278 del 18 ottobre 2011 | pag. 245 |
| 236. | Estratto del ruolo Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 303 del 3 novembre 2011 | pag. 246 |
| 237. | Preavviso di fermo amministrativo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 314 del 22 novembre 2011 | pag. 247 |
| 238. | Diniego di autotutela Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 366 del 21 dicembre 2011 | pag. 248 |
| 239. | Autotutela Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 232 del 21 novembre 2011 | pag. 249 |
| 240. | Diniego di autotutela Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 88 del 12 luglio 2011 | pag. 250 |

NOTIFICAZIONI

| | | |
|------|---|----------|
| 241. | Notifica per mezzo del servizio postale Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 216 del 13 luglio 2011 | pag. 252 |
| 242. | Notificazione dell'iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 275 del 26 ottobre 2011 | pag. 253 |
| 243. | Avviso di ricevimento Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 352 del 16 dicembre 2011 | pag. 254 |
| 244. | Nullità ed inesistenza della notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 100 del 14 luglio 2011 | pag. 255 |
| 245. | Notifica della cartella a soggetto terzo Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 173 del 28 dicembre 2011 | pag. 256 |

PROCESSO

| | | |
|------|---|----------|
| 246. | Termini Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 184 del 30 agosto 2011 | pag. 258 |
| 247. | Presentazione del ricorso ed effetto sanante di notifica illegittima Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 276 del 14 settembre 2011 | pag. 259 |
| 248. | Riassunzione del processo Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 270 del 15 settembre 2011 | pag. 260 |
| 249. | Legittimazione passiva dell'ESATRI Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 338 del 28 settembre 2011 | pag. 261 |
| 250. | Omessa allegazione del provvedimento impugnato Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 253 del 3 ottobre 2011 | pag. 262 |
| 251. | Principio di non contestazione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 269 del 19 ottobre 2011 | pag. 263 |
| 252. | Condanna alle spese Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 315 del 2 novembre 2011 | pag. 264 |
| 253. | Società estinta Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 355 del 9 novembre 2011 | pag. 265 |
| 254. | Comportamento omissivo di parte Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 304 del 11 novembre 2011 | pag. 266 |
| 255. | Iscrizione di ipoteca Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 337 del 23 novembre 2011 | pag. 267 |
| 256. | Preclusione documentale Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 335 del 1 dicembre 2011 | pag. 268 |
| 257. | Mancata allegazione atto impugnato Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 325 del 2 dicembre 2011 | pag. 269 |
| 258. | Rimessione in termini Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 330 del 2 dicembre 2011 | pag. 270 |
| 259. | Mancata produzione dell'atto impugnato Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 392 del 13 dicembre 2011 | pag. 271 |
| 260. | Atto di recupero crediti Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 117 del 12 luglio 2011 | pag. 272 |
| 261. | Soccombenza virtuale Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 138 del 4 ottobre 2011 | pag. 273 |
| 262. | Attestazione di conformità Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 160 del 9 novembre 2011 | pag. 274 |
| 263. | Firma del difensore Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 163 del 17 novembre 2011 | pag. 275 |
| 264. | Deposito di documenti e memorie Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 92 del 21 luglio 2011 | pag. 276 |
| 265. | Legittimazione a impugnare Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 114 del 4 ottobre 2011 | pag. 277 |
| 266. | Estinzione del processo Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 131 del 18 ottobre 2011 | pag. 278 |
| 267. | Mancata sottoscrizione della procura Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 133 del 25 ottobre 2011 | pag. 279 |
| 268. | Onere dell'Ufficio di controdedurre Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 148 del 22 dicembre 2011 | pag. 280 |
| 269. | Mancata sottoscrizione copia Ctp Como, Sez. 1, sentenza n. 163 del 06 settembre 2011 | pag. 281 |
| 270. | Spese di giudizio Ctp di Varese, Sez. 9, sentenza n. 10 del 19 luglio 2011 | pag. 282 |

| | | |
|------|---|----------|
| 271. | Giudicato esterno Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 144 del 2 agosto 2011 | pag. 283 |
| 272. | Principio di non contestazione Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 146 del 13 settembre 2011 | pag. 284 |
| 273. | Competenza delle Commissioni tributarie Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 212 del 26 ottobre 2011 | pag. 285 |
| 274. | Nuove eccezioni in sede di rinvio da Cassazione Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 71 del 8 luglio 2011 | pag. 286 |
| 275. | Deposito appello in CTP Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 132 del 14 luglio 2011 | pag. 287 |
| 276. | Litisconsorzio necessario Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 52 del 14 luglio 2011 | pag. 288 |
| 277. | Efficacia della sentenza Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 82 del 18 luglio 2011 | pag. 289 |
| 278. | Dichiarazioni di terzi Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 117 del 19 luglio 2011 | pag. 290 |
| 279. | Dichiarazioni rese dalla parte Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 110 del 25 luglio 2011 | pag. 291 |
| 280. | Ricorso per revocazione Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 120 del 25 luglio 2011 | pag. 292 |
| 281. | Contraddittorio irregolarmente costituito Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 121 del 25 luglio 2011 | pag. 293 |
| 282. | Giudicato riflesso Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 129 del 28 luglio 2011 | pag. 294 |
| 283. | Documentazione non esibita in fase pre contenziosa Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 91 del 29 luglio 2011 | pag. 295 |
| 284. | Conciliazione giudiziale – Perfezionamento Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 223 del 29 luglio 2011 | pag. 296 |
| 285. | Documentazione prodotta solo in sede d'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 105 del 2 agosto 2011 | pag. 297 |
| 286. | Motivi specifici Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 107 del 3 agosto 2011 | pag. 298 |
| 287. | Inversione dell'onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 90 del 23 settembre 2011 | pag. 299 |
| 288. | Riassunzione e requisiti del ricorso Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 138 del 30 settembre 2011 | pag. 300 |
| 289. | Incompetenza territoriale dell'Ufficio precedente Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 125 del 20 ottobre 2011 | pag. 301 |
| 290. | Rilevanza di sentenza penale Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 128 del 20 ottobre 2011 | pag. 302 |
| 291. | Costituzione del resistente Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 136 del 21 ottobre 2011 | pag. 303 |
| 292. | Integrazione del contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133 del 25 ottobre 2011 | pag. 304 |
| 293. | Motivazione sentenza Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 93 del 31 ottobre 2011 | pag. 305 |
| 294. | Accertamento con adesione e sospensione dei termini Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 95 del 31 ottobre 2011 | pag. 306 |
| 295. | Deposito di perizia sostitutiva di fatture Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 114 del 8 novembre 2011 | pag. 307 |
| 296. | Giudizio di ottemperanza Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 130 del 9 novembre 2011 | pag. 308 |
| 297. | Nuove domande Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 124 del 11 novembre 2011 | pag. 309 |

| | | |
|------|---|----------|
| 298. | Rapporti tra procedimento penale e processo tributario Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 157 del 16 novembre 2011 | pag. 310 |
| 299. | Giudicato esterno Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 149 del 18 novembre 2011 | pag. 311 |
| 300. | Termine di costituzione dell'Ufficio Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 118 del 21 novembre 2011 | pag. 312 |
| 301. | Perentorietà termini processuali Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 111 del 21 novembre 2011 | pag. 313 |
| 302. | Principio della soccombenza Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 141 del 25 novembre 2011 | pag. 314 |
| 303. | Mancato deposito dei documenti Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 124 del 30 novembre 2011 | pag. 315 |
| 304. | Instaurazione del giudizio Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 130 del 30 novembre 2011 | pag. 316 |
| 305. | Sanatoria dei vizi di notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 133 del 30 novembre 2011 | pag. 317 |
| 306. | Estensione del giudicato Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 152 del 6 dicembre 2011 | pag. 318 |
| 307. | Tardiva produzione della sentenza impugnata Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 154 del 12 dicembre 2011 | pag. 319 |
| 308. | Tardività del ricorso Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 98 del 13 dicembre 2011 | pag. 320 |
| 309. | Procura alle liti Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 138 del 21 dicembre 2011 | pag. 321 |
| 310. | Tardiva produzione di documenti Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 167 del 21 dicembre 2011 | pag. 322 |
| 311. | Litisconsorzio Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 112 del 27 dicembre 2011 | pag. 323 |

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE STATUTO

| | | |
|------|--|----------|
| 312. | Termine di 60 giorni per la notifica dell'atto impositivo Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 244 del 8 settembre 2011 | pag. 325 |
| 313. | Avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 169 del 16 settembre 2011 | pag. 326 |
| 314. | Principio della buona fede Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 320 del 21 settembre 2011 | pag. 327 |
| 315. | Termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 231 del 26 settembre 2011 | pag. 328 |
| 316. | Documenti già posseduti dalla P.A. Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 364 del 10 ottobre 2011 | pag. 329 |
| 317. | Obbligo di allegazione documentale Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 380 del 2 novembre 2011 | pag. 330 |
| 318. | Spatium deliberandi Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 338 del 14 novembre 2011 | pag. 331 |
| 319. | Inadempimento formale Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 311 del 2 dicembre 2011 | pag. 332 |
| 320. | Termini verifica fiscale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 353 del 20 dicembre 2011 | pag. 333 |
| 321. | Termine di 60 giorni Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 147 del 28 ottobre 2011 | pag. 334 |

| | | |
|------|---|----------|
| 322. | Termine di 60 giorni Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 157 del 29 dicembre 2011 | pag. 335 |
| 323. | Osservazioni e richieste Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 36 del 7 luglio 2011 | pag. 336 |
| 324. | Termine per la presentazione di osservazioni Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 216 del 26 ottobre 2011 | pag. 337 |
| 325. | PVC e termine per le osservazioni del contribuente Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 139 del 22 novembre 2011 | pag. 338 |
| 326. | Permanenza dei verificatori Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 71 del 8 luglio 2011 | pag. 339 |
| 327. | Mancata allegazione dell'atto impugnato Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 198 del 21 luglio 2011 | pag. 340 |
| 328. | Art. 12 l. 212/2000, termine di 60 gg Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 90 del 1 agosto 2011 | pag. 341 |
| 329. | Avviso bonario Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 153 del 6 dicembre 2011 | pag. 342 |

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

| | | |
|------|---|----------|
| 330. | Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 154 del 4 luglio 2011 | pag. 344 |
| 331. | Abuso del diritto, nozione Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 180 del 13 luglio 2011 | pag. 345 |
| 332. | Operazioni fittizie Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 190 del 30 agosto 2011 | pag. 346 |
| 333. | Svalutazione di partecipazioni Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 185 del 7 settembre 2011 | pag. 347 |
| 334. | Operazione elusiva, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 8 settembre 2011 | pag. 348 |
| 335. | Onere della prova Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 279 del 14 settembre 2011 | pag. 349 |
| 336. | Abuso del diritto, limiti Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 220 del 23 settembre 2011 | pag. 350 |
| 337. | Registro e abuso del diritto Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 134 del 11 luglio 2011 | pag. 351 |
| 338. | Fatture oggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 171 del 12 ottobre 2011 | pag. 352 |
| 339. | Registro e abuso del diritto Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 227 del 7 novembre 2011 | pag. 353 |
| 340. | Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 315 del 25 novembre 2011 | pag. 354 |
| 341. | Regime di participation exemption Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 174 del 7 dicembre 2011 | pag. 355 |
| 342. | Antieconomicità dell'operazione Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 184 del 12 dicembre 2011 | pag. 356 |
| 343. | Frode carosello Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 162 del 14 dicembre 2011 | pag. 357 |
| 344. | Abuso del diritto Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 95 del 19 luglio 2011 | pag. 358 |
| 345. | Frode IVA Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 108 del 28 ottobre 2011 | pag. 359 |
| 346. | Abuso del diritto, valutazione Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 118 del 14 ottobre 2011 | pag. 360 |

| | | |
|------|--|----------|
| 347. | Cessione indiretta di azienda Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 134 del 28 novembre 2011 | pag. 361 |
| 348. | Conferimento di azienda e successiva cessione quote Ctp di Varese, Sez. 6, sentenza n. 115 del 14 dicembre 2011 | pag. 362 |
| 349. | Condotte abusive Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 97 del 27 luglio 2011 | pag. 363 |
| 350. | Operazioni antieconomiche Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 109 del 24 ottobre 2011 | pag. 364 |
| 351. | Costi ed operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 189 del 26 ottobre 2011 | pag. 365 |
| 352. | Abuso del diritto Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 169 del 28 novembre 2011 | pag. 366 |
| 353. | Società non operative Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 170 del 5 dicembre 2011 | pag. 367 |
| 354. | Frode carousel Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 142 del 15 dicembre 2011 | pag. 368 |
| 355. | Operazioni societarie di fusione Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 199 del 23 dicembre 2011 | pag. 369 |

**FALLIMENTO
(RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORDATARIE)**

| | | |
|------|--|----------|
| 356. | Fallimento Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 112 del 22 luglio 2011 | pag. 371 |
|------|--|----------|

**FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)
CONTRIBUTI CONSORTILI**

| | | |
|------|---|----------|
| 357. | Consorzi di bonifica Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 158 del 03 ottobre 2011 | pag. 373 |
|------|---|----------|

ICI

| | | |
|------|---|----------|
| 358. | Determinazione di maggior valore Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 194 del 13 luglio 2011 | pag. 375 |
| 359. | Pertinenze Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 270 del 27 luglio 2011 | pag. 376 |
| 360. | Terreni edificabili Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 264 del 8 settembre 2011 | pag. 377 |
| 361. | Motivazione dell'atto Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 232 del 20 settembre 2011 | pag. 378 |
| 362. | Agevolazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 263 del 26 ottobre 2011 | pag. 379 |
| 363. | Classificazione dei terreni Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 347 del 25 novembre 2011 | pag. 380 |
| 364. | Applicabilità dell'imposta sul valore venale Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 123 del 14 ottobre 2011 | pag. 381 |
| 365. | Soggettività ICI Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 174 del 25 novembre 2011 | pag. 382 |
| 366. | Agevolazione ICI per abitazione principale Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 76 del 14 luglio 2011 | pag. 383 |

| | | |
|------|--|----------|
| 367. | Vincolo artistico Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 14 ottobre 2011 | pag. 384 |
| 368. | Vincolo di inedificabilità temporaneo Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 154 del 21 novembre 2011 | pag. 385 |
| 369. | Agevolazione ICI per abitazione principale Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 141 del 15 dicembre 2011 | pag. 386 |
| 370. | Esenzione ICI per gli impianti sportivi Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 224 del 12 dicembre 2011 | pag. 387 |
| 371. | Ruralità Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 263 del 29 dicembre 2011 | pag. 388 |
| 372. | ONLUS Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 45 del 31 agosto 2011 | pag. 389 |
| 373. | Uso esclusivo dell'ex coniuge Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 96 del 9 novembre 2011 | pag. 390 |
| 374. | Requisito di ruralità Ctr per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 143 del 14 luglio 2011 | pag. 391 |
| 375. | Area edificabile Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 101 del 27 luglio 2011 | pag. 392 |

IRAP

| | | |
|------|---|----------|
| 376. | Autonoma organizzazione, valutazione caso per caso Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 226 del 7 luglio 2011 | pag. 394 |
| 377. | Spese di lavoro dipendente per emersione Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 195 del 13 luglio 2011 | pag. 395 |
| 378. | Disponibilità di un immobile Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 202 del 13 luglio 2011 | pag. 396 |
| 379. | Presupposto impositivo, dentista Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 203 del 13 luglio 2011 | pag. 397 |
| 380. | Attività di medico del lavoro Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 210 del 25 luglio 2011 | pag. 398 |
| 381. | Agente di commercio Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 256 del 6 settembre 2011 | pag. 399 |
| 382. | Attività ospedaliera Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 245 del 8 settembre 2011 | pag. 400 |
| 383. | Assenza di organizzazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 313 del 21 settembre 2011 | pag. 401 |
| 384. | Imponibilità reddito associazione professionale Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 193 del 27 settembre 2011 | pag. 402 |
| 385. | Attività professionale e struttura organizzativa Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 331 del 28 settembre 2011 | pag. 403 |
| 386. | VAP Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 282 del 18 ottobre 2011 | pag. 404 |
| 387. | Presupposto impositivo Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 214 del 20 ottobre 2011 | pag. 405 |
| 388. | Svalutazione crediti Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 268 del 9 novembre 2011 | pag. 406 |
| 389. | Rimborso Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 306 del 23 novembre 2011 | pag. 407 |
| 390. | Assenza presupposto impositivo Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 198 del 13 dicembre 2011 | pag. 408 |
| 391. | Consulente del lavoro Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 143 del 11 luglio 2011 | pag. 409 |

| | | |
|------|--|----------|
| 392. | Autonoma organizzazione Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 185 del 8 novembre 2011 | pag. 410 |
| 393. | Medico convenzionato Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2011 | pag. 411 |
| 394. | Agente di commercio Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 243 del 7 dicembre 2011 | pag. 412 |
| 395. | Impresa familiare Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 102 del 15 novembre 2011 | pag. 413 |
| 396. | Piccolo imprenditore Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 118 del 16 novembre 2011 | pag. 414 |
| 397. | Decorrenza termine di decadenza Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 113 del 20 dicembre 2011 | pag. 415 |
| 398. | Autonoma organizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 118 del 4 luglio 2011 | pag. 416 |
| 399. | Onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 116 del 14 luglio 2011 | pag. 417 |
| 400. | Soggetti passivi Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 131 del 26 luglio 2011 | pag. 418 |
| 401. | Autonoma organizzazione Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 164 del 7 ottobre 2011 | pag. 419 |
| 402. | Presupposto impositivo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 123 del 23 novembre 2011 | pag. 420 |
| 403. | Cessione di contratto di prestazione sportiva Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 120 del 29 novembre 2011 | pag. 421 |
| 404. | Presupposti applicativi Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 198 del 23 dicembre 2011 | pag. 422 |

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

| | | |
|------|--|----------|
| 405. | Esposizione del marchio Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 223 del 25 luglio 2011 | pag. 424 |
| 406. | Calcolo dell'imposta, messaggio poli – facciale Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 309 del 21 settembre 2011 | pag. 425 |
| 407. | Soggetto passivo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 330 del 24 ottobre 2011 | pag. 426 |
| 408. | Insegne Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 118 del 14 luglio 2011 | pag. 427 |
| 409. | Indicazione della sede di un'impresa Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 66 del 15 luglio 2011 | pag. 428 |

TARSU TIA

| | | |
|------|--|----------|
| 410. | Pagamento dilazionato e fermo amministrativo Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 219 del 13 luglio 2011 | pag. 430 |
| 411. | Omessa denuncia Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 238 del 8 settembre 2011 | pag. 431 |
| 412. | Determinazione della superficie tassabile Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 361 del 21 dicembre 2011 | pag. 432 |
| 413. | Aree tassabili Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 118 del 12 luglio 2011 | pag. 433 |
| 414. | Determinazione della superficie Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 148 del 22 agosto 2011 | pag. 434 |

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

| | | |
|------|---|----------|
| 415. | Società in nome collettivo Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 274 del 14 luglio 2011 | pag. 436 |
| 416. | Ritenute d'acconto Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 200 del 20 luglio 2011 | pag. 437 |
| 417. | Interessi di mora Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 211 del 21 settembre 2011 | pag. 438 |
| 418. | Rettifica del reddito Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 289 del 3 ottobre 2011 | pag. 439 |
| 419. | Plusvalenza Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 300 del 3 novembre 2011 | pag. 440 |
| 420. | Contributi previdenziali versati all'estero Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 233 del 9 novembre 2011 | pag. 441 |
| 421. | Compensi amministratori Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 274 del 10 novembre 2011 | pag. 442 |
| 422. | Canoni di locazione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 334 del 14 novembre 2011 | pag. 443 |
| 423. | Deducibilità accantonamenti Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 296 del 17 novembre 2011 | pag. 444 |
| 424. | Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 333 del 17 novembre 2011 | pag. 445 |
| 425. | Indennità trasferte Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 362 del 30 dicembre 2011 | pag. 446 |
| 426. | Assegni corrisposti al coniuge separato Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 143 del 22 settembre 2011 | pag. 447 |
| 427. | Spese per ristrutturazione Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 87 del 18 luglio 2011 | pag. 448 |
| 428. | Plusvalenza Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 140 del 19 settembre 2011 | pag. 449 |
| 429. | Cessione di terreno edificabile Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 131 del 25 novembre 2011 | pag. 450 |
| 430. | Risarcimento danni Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 153 del 22 dicembre 2011 | pag. 451 |
| 431. | Finanziamento ai soci Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 39 del 7 luglio 2011 | pag. 452 |
| 432. | Omessa dichiarazione Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 158 del 22 novembre 2011 | pag. 453 |
| 433. | Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 188 del 15 novembre 2011 | pag. 454 |
| 434. | Spese detraibili Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 4 luglio 2011 | pag. 455 |
| 435. | Assegno di mantenimento Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 77 del 18 luglio 2011 | pag. 456 |
| 436. | Rimborso delle ritenute Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 95 del 29 luglio 2011 | pag. 457 |
| 437. | Indennità di occupazione del terreno Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 105 del 3 ottobre 2011 | pag. 458 |
| 438. | Impresa agricola individuale Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 116 del 3 ottobre 2011 | pag. 459 |
| 439. | Inerenza Ctr per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 156 del 17 ottobre 2011 | pag. 460 |

| | | |
|------|--|----------|
| 440. | Società di fatto Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 84 del 21 ottobre 2011 | pag. 461 |
| 441. | Ritenute Irpef su indennità di volo Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 142 del 24 ottobre 2011 | pag. 462 |
| 442. | Valore definito ai fini del Registro Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 141 del 25 ottobre 2011 | pag. 463 |
| 443. | Commercio ambulante Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 10 novembre 2011 | pag. 464 |
| 444. | Irpaf a tassazione separata Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 169 del 11 novembre 2011 | pag. 465 |
| 445. | Redditi fondiari Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 123 del 18 novembre 2011 | pag. 466 |
| 446. | Rimborso, termini di decadenza Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 148 del 18 novembre 2011 | pag. 467 |
| 447. | Incentivi all'esodo Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 97 del 29 novembre 2011 | pag. 468 |

IRPEG – IRES

| | | |
|------|---|----------|
| 448. | Autofatturazione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 166 del 4 luglio 2011 | pag. 470 |
| 449. | Riporto delle perdite Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 206 del 21 settembre 2011 | pag. 471 |
| 450. | Consolidato fiscale Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 207 del 21 settembre 2011 | pag. 472 |
| 451. | Inerenza Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 222 del 29 settembre 2011 | pag. 473 |
| 452. | Residenza in Italia, prova Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 238 del 20 ottobre 2011 | pag. 474 |
| 453. | Società “esterovestita” Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 322 del 2 novembre 2011 | pag. 475 |
| 454. | Finanziamenti infragruppo Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 321 del 7 novembre 2011 | pag. 476 |
| 455. | Utilizzo perdite Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 341 del 23 novembre 2011 | pag. 477 |
| 456. | Cessione di ramo di azienda Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 286 del 23 novembre 2011 | pag. 478 |
| 457. | “Spese di regia” Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 322 del 21 dicembre 2011 | pag. 479 |
| 458. | Consolidato nazionale Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 110 del 22 luglio 2011 | pag. 480 |
| 459. | Dichiarazione unica presentata oltre 90 giorni Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 138 del 22 settembre 2011 | pag. 481 |
| 460. | Indeducibilità dei costi da reato Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 226 del 5 dicembre 2011 | pag. 482 |
| 461. | Reddito di immobili storici Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 210 del 19 dicembre 2011 | pag. 483 |
| 462. | Sopravvenienze attive Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 142 del 15 novembre 2011 | pag. 484 |
| 463. | Consolidato nazionale Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 153 del 21 dicembre 2011 | pag. 485 |
| 464. | Associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 128 del 23 dicembre 2011 | pag. 486 |

| | | |
|------|---|----------|
| 465. | Società di comodo - Parametri di determinazione Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 159 del 29 dicembre 2011 | pag. 487 |
| 466. | Deducibilità dei costi Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113 del 5 luglio 2011 | pag. 488 |
| 467. | Presunzione di cessione e acquisto Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 90 del 8 luglio 2011 | pag. 489 |
| 468. | Accertamento valore immobili ai fini del reddito d'impresa Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 13 luglio 2011 | pag. 490 |
| 469. | Costi per provvigioni Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 97 del 20 luglio 2011 | pag. 491 |
| 470. | Credito esposto in dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 95 del 21 luglio 2011 | pag. 492 |
| 471. | Trattamento fine mandato amministratori Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 237 del 18 agosto 2011 | pag. 493 |
| 472. | Spese pubblicitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 123 del 28 settembre 2011 | pag. 494 |
| 473. | Oneri deducibili Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 137 del 21 ottobre 2011 | pag. 495 |
| 474. | Oneri deducibili Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 139 del 21 ottobre 2011 | pag. 496 |
| 475. | Transfer pricing Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 129 del 25 ottobre 2011 | pag. 497 |
| 476. | Inerenza e detraibilità dei costi Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 124 del 28 ottobre 2011 | pag. 498 |
| 477. | Operazioni straordinarie Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 156 del 7 novembre 2011 | pag. 499 |
| 478. | Operazioni fittizie Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 117 del 11 novembre 2011 | pag. 500 |
| 479. | Branch italiana di banca estera, regime fiscale Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 122 del 23 novembre 2011 | pag. 501 |
| 480. | Crediti in compensazione Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 142 del 25 novembre 2011 | pag. 502 |
| 481. | Congruietà compensi professionali Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 126 del 2 dicembre 2011 | pag. 503 |
| 482. | Valutazione dell'antieconomicità Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 144 del 13 dicembre 2011 | pag. 504 |
| 483. | Costi per prestazioni di lavoro Ctr per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 30 del 21 dicembre 2011 | pag. 505 |

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

| | | |
|------|--|----------|
| 484. | Indennità di mora Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 298 del 8 novembre 2011 | pag. 507 |
| 485. | Esenzione accise prodotti energetici Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 334 del 14 dicembre 2011 | pag. 508 |
| 486. | Accise sull'energia elettrica Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 340 del 15 dicembre 2011 | pag. 509 |
| 487. | Fornitura gas Centri Commerciali Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 135 del 18 ottobre 2011 | pag. 510 |

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

| | | |
|------|---|----------|
| 488. | Furto merce Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 193 del 7 luglio 2011 | pag. 512 |
| 489. | Durata della verifica Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 194 del 7 luglio 2011 | pag. 513 |
| 490. | Legittimazione attiva Agenzia delle Dogane Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 194 del 7 luglio 2011 | pag. 514 |
| 491. | Nomenclatura combinata Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 201 del 7 luglio 2011 | pag. 515 |
| 492. | Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 202 del 7 luglio 2011 | pag. 516 |
| 493. | Legittimazione attiva Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011 | pag. 517 |
| 494. | Contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 344 del 28 dicembre 2011 | pag. 518 |
| 495. | Contraddittorio preventivo Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 164 del 7 ottobre 2011 | pag. 519 |

IMPOSTA DI BOLLO

| | | |
|------|---|----------|
| 496. | Decadenza dall'azione di recupero dell'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 199 del 29 dicembre 2011 | pag. 521 |
|------|---|----------|

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

| | | |
|------|---|----------|
| 497. | Contratto di leasing, acquisto di immobili Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 325 del 21 settembre 2011 | pag. 523 |
|------|---|----------|

IVA

| | | |
|------|--|----------|
| 498. | Detrazione del credito Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 227 del 8 luglio 2011 | pag. 525 |
| 499. | Variazione IVA Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011 | pag. 526 |
| 500. | Over Commissions Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 225 del 7 settembre 2011 | pag. 527 |
| 501. | Omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 196 del 15 settembre 2011 | pag. 528 |
| 502. | Credito IVA Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 205 del 21 settembre 2011 | pag. 529 |
| 503. | Omessa dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 277 del 28 settembre 2011 | pag. 530 |
| 504. | Lettere d'intento Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 219 del 29 settembre 2011 | pag. 531 |
| 505. | Mancata compilazione Mod. VR Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 222 del 7 ottobre 2011 | pag. 532 |
| 506. | "Frode carosello" Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 307 del 12 ottobre 2011 | pag. 533 |
| 507. | Cessazione attività Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 277 del 18 ottobre 2011 | pag. 534 |

| | | |
|------|---|----------|
| 508. | Attività di recupero energetico, aliquota Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 295 del 18 ottobre 2011 | pag. 535 |
| 509. | Codice iva del cessionario Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 288 del 19 ottobre 2011 | pag. 536 |
| 510. | Credito di imposta Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 26 ottobre 2011 | pag. 537 |
| 511. | Disconoscimento del credito IVA Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 196 del 17 novembre 2011 | pag. 538 |
| 512. | IVA – Imposta di registro, alter natività Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 308 del 23 novembre 2011 | pag. 539 |
| 513. | Attività di intrattenimento Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 277 del 12 dicembre 2011 | pag. 540 |
| 514. | IVA Dichiarazioni di terzi Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 210 del 15 dicembre 2011 | pag. 541 |
| 515. | Mancata presentazione della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 348 del 16 dicembre 2011 | pag. 542 |
| 516. | Sopravvenienze passive Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 137 del 1 agosto 2011 | pag. 543 |
| 517. | Operazioni inesistenti, onere della prova Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 125 del 14 settembre 2011 | pag. 544 |
| 518. | Apparecchiature per gioco lecito Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 141 del 22 settembre 2011 | pag. 545 |
| 519. | Frode carosello Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 141 del 25 ottobre 2011 | pag. 546 |
| 520. | Frodi carosello, diritto alla detrazione Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 213 del 7 novembre 2011 | pag. 547 |
| 521. | Detrazione IVA Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 93 del 14 luglio 2011 | pag. 548 |
| 522. | Fallimento Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 122 del 6 luglio 2011 | pag. 549 |
| 523. | Cessione Intracomunitaria Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 154 del 6 settembre 2011 | pag. 550 |
| 524. | Omessa dichiarazione Iva Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 163 del 6 settembre 2011 | pag. 551 |
| 525. | Termine di prescrizione Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 155 del 15 novembre 2011 | pag. 552 |
| 526. | Prestazioni sanitarie Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 250 del 16 settembre 2011 | pag. 553 |
| 527. | Cessione credito d'imposta Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 67 del 23 settembre 2011 | pag. 554 |
| 528. | Gratta e vinci Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 123 del 17 ottobre 2011 | pag. 555 |
| 529. | Credito IVA Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 185 del 21 novembre 2011 | pag. 556 |
| 530. | Dichiarazione IVA annuale Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 79 del 8 luglio 2011 | pag. 557 |
| 531. | Determinazione aliquota Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 74 del 12 luglio 2011 | pag. 558 |
| 532. | Rimborso dell'eccedenza d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 110 del 18 luglio 2011 | pag. 559 |
| 533. | Prescrizione credito IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 84 del 18 luglio 2011 | pag. 560 |
| 534. | Contratto di sale and lease back Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 83 del 15 settembre 2011 | pag. 561 |

| | | |
|------|---|----------|
| 535. | Bilancio finale di liquidazione Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 113 del 16 settembre 2011 | pag. 562 |
| 536. | Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 131 del 22 settembre 2011 | pag. 563 |
| 537. | Simulazione e detrazione IVA Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 244 del 27 settembre 2011 | pag. 564 |
| 538. | Credito IVA e condono Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 104 del 28 settembre 2011 | pag. 565 |
| 539. | Cessioni Intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 176 del 28 settembre 2011 | pag. 566 |
| 540. | Buona fede e frode carosello Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 228 del 11 ottobre 2011 | pag. 567 |
| 541. | Falsità soggettiva Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 81 del 26 ottobre 2011 | pag. 568 |
| 542. | Frodi carosello Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 121 del 21 ottobre 2011 | pag. 569 |
| 543. | Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 113 del 8 novembre 2011 | pag. 570 |
| 544. | Plafond, esportatore abituale Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 152 del 21 novembre 2011 | pag. 571 |
| 545. | Detrazione del credito Iva Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 187 del 12 dicembre 2011 | pag. 572 |
| 546. | Regimi opzionali Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 146 del 16 dicembre 2011 | pag. 573 |
| 547. | Rimborso credito IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 148 del 16 dicembre 2011 | pag. 574 |
| 548. | Cessioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 197 del 23 dicembre 2011 | pag. 575 |

REGISTRO

| | | |
|------|---|----------|
| 549. | Cessione del credito Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 277 del 19 marzo 2011 | pag. 577 |
| 550. | Atti giudiziari Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 273 del 27 luglio 2011 | pag. 578 |
| 551. | Rettifica del valore di avviamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 208 del 25 luglio 2011 | pag. 579 |
| 552. | Disconoscimento agevolazioni, proroga dei termini L. 289/2002 Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 222 del 7 settembre 2011 | pag. 580 |
| 553. | Atti giudiziari, sentenza di assoluzione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 223 del 7 settembre 2011 | pag. 581 |
| 554. | Avviamento e canoni di affitto Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 224 del 7 settembre 2011 | pag. 582 |
| 555. | Accertamento con adesione e liquidazione dell'imposta Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 8 settembre 2011 | pag. 583 |
| 556. | Avviamento emittenti radiofoniche Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 217 del 20 settembre 2011 | pag. 584 |
| 557. | Società veicolo, legittimazione Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 202 del 20 settembre 2011 | pag. 585 |
| 558. | Sentenza resa nei confronti del coobbligato Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 209 del 25 settembre 2011 | pag. 586 |
| 559. | Responsabilità solidale Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 238 del 20 settembre 2011 | pag. 587 |

| | | |
|------|--|----------|
| 560. | Imposta di registro complementare Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 224 del 23 settembre 2011 | pag. 588 |
| 561. | Obbligazioni solidali Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 6 ottobre 2011 | pag. 589 |
| 562. | Valore venale del cespite Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 221 del 7 ottobre 2011 | pag. 590 |
| 563. | Locazione di beni immobili strumentali Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 273 del 19 ottobre 2011 | pag. 591 |
| 564. | Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 285 del 19 ottobre 2011 | pag. 592 |
| 565. | Listini OMI Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n.316 del 7 novembre 2011 | pag. 593 |
| 566. | Alternatività con l'IVA Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 236 del 9 novembre 2011 | pag. 594 |
| 567. | Valutazione azienda Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 328 del 14 novembre 2011 | pag. 595 |
| 568. | Agevolazioni prima casa Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 335 del 14 novembre 2011 | pag. 596 |
| 569. | Atto di pubblicazione del testamento olografo Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 332 del 2 dicembre 2011 | pag. 597 |
| 570. | Metodo di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 123 del 18 ottobre 2011 | pag. 598 |
| 571. | Valore di avviamento Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 140 del 24 ottobre 2011 | pag. 599 |
| 572. | Obbligazione solidale Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 142 del 12 luglio 2011 | pag. 600 |
| 573. | Atto con disposizioni plurime Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 113 del 13 luglio 2011 | pag. 601 |
| 574. | Valore dell'azienda Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 145 del 3 agosto 2011 | pag. 602 |
| 575. | Avviamento, listino FIMAA Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 121 del 16 novembre 2011 | pag. 603 |
| 576. | Borsini immobiliari Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 115 del 5 luglio 2011 | pag. 604 |
| 577. | Valutazione d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 112 del 19 luglio 2011 | pag. 605 |
| 578. | Rilevanza delle perdite Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 127 del 29 luglio 2011 | pag. 606 |
| 579. | Valutazione dell'avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 136 del 19 settembre 2011 | pag. 607 |
| 580. | Cessione d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 96 del 20 settembre 2011 | pag. 608 |
| 581. | Cessione di ramo d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 121 del 26 settembre 2011 | pag. 609 |
| 582. | Avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 93 del 31 ottobre 2011 | pag. 610 |
| 583. | Avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 138 del 17 novembre 2011 | pag. 611 |
| 584. | Sanzioni per ritardato versamento Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 185 del 12 dicembre 2011 | pag. 612 |
| 585. | Omessa allegazione del "listino prezzi" FIMAA Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 161 del 15 dicembre 2011 | pag. 613 |
| 586. | Natura atti Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 137 del 16 dicembre 2011 | pag. 614 |

587. Carenza motivazionale
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 131 del 21 dicembre 2011 pag. 615

SUCCESSIONI E DONAZIONI

588. Domanda di restituzione
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 185 del 11 ottobre 2011 pag. 617

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

589. Liberalizzazione mercato servizi comunicazione
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 230 del 12 luglio 2011 pag. 619
590. Pagamento mediante bonifico
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 201 del 20 luglio 2011 pag. 620
591. Telefonia mobile
Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 382 del 2 novembre 2011 pag. 621
592. Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 200 del 19 dicembre 2011 pag. 622
593. Servizio radiomobile
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 147 del 12 luglio 2011 pag. 623
594. Presupposto
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 111 del 25 ottobre 2011 pag. 624

RISCOSSIONE

595. Iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 151 del 1 luglio 2011 pag. 626
596. Notifica a mezzo posta
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 181 del 4 luglio 2011 pag. 627
597. Notificazione cartella per raccomandata
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 166 del 13 luglio 2011 pag. 628
598. Notifica della cartella di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011 pag. 629
599. Notifica della cartella, onere della prova
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 178 del 13 luglio 2011 pag. 630
600. Compensazione
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 187 del 13 luglio 2011 pag. 631
601. Pignoramento presso terzi
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 241 del 14 luglio 2011 pag. 632
602. Giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 190 del 14 luglio 2011 pag. 633
603. Rateazione cartella di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 194 del 18 luglio 2011 pag. 634
604. Responsabile del procedimento
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 222 del 25 luglio 2011 pag. 635
605. Mancata notifica di avviso bonario, conseguenze
Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 270 del 14 settembre 2011 pag. 636
606. Decadenza dal beneficio della rateizzazione
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 223 del 23 settembre 2011 pag. 637
607. Riscossione provvisoria ex art. 37 bis d.P.R. 600/1973
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 245 del 26 settembre 2011 pag. 638

| | | |
|------|--|----------|
| 608. | Compensi della riscossione Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 295 del 3 ottobre 2011 | pag. 639 |
| 609. | Intimazione di pagamento Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 305 del 12 ottobre 2011 | pag. 640 |
| 610. | Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 233 del 18 ottobre 2011 | pag. 641 |
| 611. | Responsabile del procedimento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 289 del 19 ottobre 2011 | pag. 642 |
| 612. | Motivazione della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 312 del 19 ottobre 2011 | pag. 643 |
| 613. | Fermo amministrativo Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 287 del 25 ottobre 2011 | pag. 644 |
| 614. | Vizi della cartella Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 307 del 11 novembre 2011 | pag. 645 |
| 615. | Inesistenza della notifica Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 335 del 23 novembre 2011 | pag. 646 |
| 616. | Pignoramento di crediti presso terzi Ctp di Milano, Sez. 31, sentenza n. 329 del 12 dicembre 2011 | pag. 647 |
| 617. | Notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 290 del 15 dicembre 2011 | pag. 648 |
| 618. | Presupposti dell'iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 365 del 21 dicembre 2011 | pag. 649 |
| 619. | Iscrizione di ipoteca Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 302 del 21 dicembre 2011 | pag. 650 |
| 620. | Iscrizione di ipoteca Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 141 del 1 luglio 2011 | pag. 651 |
| 621. | Omessa sottoscrizione Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 116 del 12 luglio 2011 | pag. 652 |
| 622. | Mancata sottoscrizione cartella Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 109 del 22 luglio 2011 | pag. 653 |
| 623. | Ruolo straordinario Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 161 del 15 settembre 2011 | pag. 654 |
| 624. | Iscrizione d'ipoteca, fumus boni iuris Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 176 del 10 ottobre 2011 | pag. 655 |
| 625. | Spedizione a mezzo posta della cartella di pagamento Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 153 del 22 dicembre 2011 | pag. 656 |
| 626. | Mancata intimazione di pagamento Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 58 del 10 novembre 2011 | pag. 657 |
| 627. | Fermo amministrativo Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 255 del 14 dicembre 2011 | pag. 658 |
| 628. | Responsabilità del legale rappresentante Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 234 del 11 luglio 2011 | pag. 659 |
| 629. | Notifica a mezzo servizio postale Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 54 del 25 luglio 2011 | pag. 660 |
| 630. | Notifica di cartella Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 144 del 16 dicembre 2011 | pag. 661 |
| 631. | Notifica della cartella e ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 102 del 27 luglio 2011 | pag. 662 |
| 632. | Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 115 del 7 settembre 2011 | pag. 663 |
| 633. | Immobili costituiti in fondo patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 247 del 27 settembre 2011 | pag. 664 |
| 634. | Fondo patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 124 del 30 settembre 2011 | pag. 665 |

| | | |
|------|---|----------|
| 635. | Aggio del concessionario Ctr per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 116 del 6 ottobre 2011 | pag. 666 |
| 636. | Sottoscrizione dell'esattore Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 165 del 7 ottobre 2011 | pag. 667 |
| 637. | Preventiva comunicazione al contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 184 del 24 ottobre 2011 | pag. 668 |
| 638. | Notifica cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 81 del 10 ottobre 2011 | pag. 669 |
| 639. | Ipoteca esattoriale Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 140 del 26 ottobre 2011 | pag. 670 |
| 640. | Ipoteca esattoriale Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 139 del 25 novembre 2011 | pag. 671 |
| 641. | Modifica della ragione sociale Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 98 del 13 dicembre 2011 | pag. 672 |

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)

| | | |
|------|--|----------|
| 642. | Notificazione della cartella Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 250 del 20 settembre 2011 | pag. 674 |
| 643. | Ampliamento dei termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 367 del 12 ottobre 2011 | pag. 675 |
| 644. | Rimborso Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 131 del 18 luglio 2011 | pag. 676 |
| 645. | Istanza di rimborso, termine Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 210 del 22 novembre 2011 | pag. 677 |
| 646. | Termine decadenziale per l'accertamento dell'imposta di Registro Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 94 del 22 luglio 2011 | pag. 678 |
| 647. | Denuncia penale e raddoppio dei termini Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 228 del 21 dicembre 2011 | pag. 679 |
| 648. | Rimborso IVA Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 302 del 17 novembre 2011 | pag. 680 |
| 649. | Istanza di rimborso per errore materiale Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 89 del 6 luglio 2011 | pag. 681 |
| 650. | Istanza di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 111 del 11 luglio 2011 | pag. 682 |
| 651. | Rimborso e decadenza Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 98 del 13 luglio 2011 | pag. 683 |
| 652. | Credito di imposta Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 137 del 14 luglio 2011 | pag. 684 |
| 653. | Dichiarazione integrativa Ctr per la Lombardia, Sez. st. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 63 del 25 luglio 2011 | pag. 685 |
| 654. | Agevolazione prima casa Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 114 del 12 ottobre 2011 | pag. 686 |
| 655. | Raddoppio dei termini Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 158 del 17 ottobre 2011 | pag. 687 |
| 656. | Incentivo all'esodo Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 121 del 18 novembre 2011 | pag. 688 |

VIOLAZIONI FINANZIARE E SANZIONI

| | | |
|------|--|----------|
| 657. | Versamento di sanzioni ridotte Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 210 del 13 luglio 2011 | pag. 690 |
|------|--|----------|

| | | |
|------|---|----------|
| 658. | Rapporto fiscale di società Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 353 del 28 settembre 2011 | pag. 691 |
| 659. | Sospensione dell'esercizio dell'attività Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 311 del 2 novembre 2011 | pag. 692 |
| 660. | Infedeltà del professionista Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 281 del 15 novembre 2011 | pag. 693 |
| 661. | Sanzioni Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 138 del 1 agosto 2011 | pag. 694 |
| 662. | Irrogazione delle sanzioni Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 80 del 15 luglio 2011 | pag. 695 |
| 663. | Mancato versamento della seconda rata di acconto Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 189 del 9 novembre 2011 | pag. 696 |
| 664. | Errata compilazione Mod. VR Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 334 del 22 dicembre 2011 | pag. 697 |
| 665. | Invio telematico tardivo Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 77 del 12 luglio 2011 | pag. 698 |
| 666. | Riferibilità della sanzione Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 95 del 18 luglio 2011 | pag. 699 |
| 667. | Responsabilità del consulente Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 95 del 19 settembre 2011 | pag. 700 |
| 668. | Errore materiale involontario Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 119 del 20 settembre 2011 | pag. 701 |
| 669. | Responsabilità del consulente Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 121 del 21 novembre 2011 | pag. 702 |

VARIA

| | | |
|------|---|----------|
| 670. | Collaborazione tra organi della stessa amministrazione Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 260 del 20 settembre 2011 | pag. 704 |
| 671. | Responsabilità professionista Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 261 del 3 ottobre 2011 | pag. 705 |
| 672. | ONLUS – Provvedimento di cancellazione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 289 del 27 ottobre 2011 | pag. 706 |
| 673. | Diritto annuale a favore delle camere di commercio Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 326 del 14 novembre 2011 | pag. 707 |
| 674. | Gioco del Lotto Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 53 del 20 ottobre 2011 | pag. 708 |
| 675. | Cancellazione di società di capitali Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 224 del 12 dicembre 2011 | pag. 709 |
| 676. | Dichiarazione annuale Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 258 del 28 dicembre 2011 | pag. 710 |
| 677. | Mancata produzione dell' avviso di ricevimento Ctp di Varese, Sez. 7, sentenza n. 93 del 4 luglio 2011 | pag. 711 |
| 678. | Valori OMI e mutuo Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 13 luglio 2011 | pag. 712 |
| 679. | Dichiarazione dei redditi, integrazione Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 135 del 2 agosto 2011 | pag. 713 |
| 680. | Cancellazione dal registro delle imprese Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 208 del 21 novembre 2011 | pag. 714 |
| 681. | Diritti camerali Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 114 del 23 novembre 2011 | pag. 715 |
| 682. | Natura dell'iscrizione ipotecaria Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 131 del 25 novembre 2011 | pag. 716 |

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO IN GENERE



Torna all'indice

Garanzia fideiussoria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 259 del 4 luglio 2011

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RATEAZIONE DEL PAGAMENTO – Garanzia fideiussoria – IRPEF – Cartella di pagamento – Accertamento con adesione Rateazione del pagamento – Presentazione della garanzia fideiussoria – Termine 10 giorni ex art. 8 d.lgs. n. 218/1997 – Perentorietà – Non sussiste.

Massima:

Il termine di 10 giorni dalla data del versamento della prima rata previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 per la presentazione della garanzia fideiussoria non è un termine perentorio, pertanto, se il ritardo nell'adempimento del contribuente non è di entità tale da giustificare l'emissione del ruolo, e se l'Ufficio nonostante la presentazione della garanzia provvede a consegnare il ruolo al Concessionario, la relativa cartella di pagamento deve essere annullata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 8 e 9.



Torna all'indice

Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 155 del 5 luglio 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di notifica – Legittimazione ad agire solo nei confronti dei soci o del liquidatore.

Massima:

La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società; tale regola deve applicarsi anche ai rapporti di diritto tributario. I creditori sono legittimati ad agire esclusivamente nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Ogni atto notificato ad altri soggetti è da ritenersi illegittimo e annullabile.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495



Torna all'indice

Reddito da plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 236 del 8 luglio 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – VENDITA DI TERRENO – REDDITO DA PLUSVALENZA
PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA TRA QUANTUM INCASSATO E VALORE DI
MERCATO – Onere della prova contraria – Contribuente – Prova occultamento
parte del corrispettivo – Onere della prova – Amministrazione finanziaria.**

Massima:

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, a seguito della rideterminazione in via induttiva del reddito da plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, incombe sul contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato. Qualora il soggetto accertato fornisca tale prova contraria – i.e. gli estratti conto bancari dai quali emerge che la somma ricevuta a seguito della vendita corrisponde alla cifra dichiarata in atto - l'onere probatorio tornerà a gravare in capo all'Amministrazione finanziaria. In tal caso, pertanto, sarà compito dell'Ufficio avvalorare la presunzione di occultamento di parte del corrispettivo, pena la soccombenza in giudizio.



Torna all'indice

Imputazione costi per competenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 234 del 11 luglio 2011

Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

**IMPUTAZIONE COSTI PER COMPETENZA – Costi per demolizione fabbricato
Correlazione ai ricavi conseguiti dal nuovo fabbricato.**

Massima:

A norma dell'art. 109 comma 1 del d.P.R. 917/1986 i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare reddito nell'esercizio di competenza. I costi sostenuti per la demolizione di un fabbricato devono essere considerati prodromici alla ricostruzione di un nuovo immobile destinato all'esercizio dell'attività produttiva e, pertanto, imputabili per competenza all'anno di messa in funzione dello stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Errore in sede di dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 242 del 11 luglio 2011

Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE – ERRORE DI COMPILAZIONE – ERRORE MATERIALE SENZA
PREGIUDIZIO ALL'ERARIO – Dichiarazione infedele – Non è tale – Sanzioni
Non irrogabili.**

Massima:

In caso di errori materiali commessi in sede di dichiarazione, che non abbiano arrecato alcun danno erariale, non può configurarsi la fattispecie della infedele dichiarazione e pertanto non possono essere irrogate le sanzioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 7; d.lgs. 471/1997, art. 11.



Torna all'indice

Riserva sinistri

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 247 del 12 luglio 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VARIAZIONE RISERVA SINISTRI – Assicurazioni – Riserva obbligatoria – Incremento tabelle – Iscrizione in bilancio.

Massima:

In materia di riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione, il fattore costituito dall'incremento delle tabelle del Tribunale di Milano, se correttamente documentato dalla parte, può senz'altro rientrare nella definizione di "dati storici e prospettici affidabili" indicata dall'art. 33 d.lgs. 173/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 173/1997, art. 33.



Torna all'indice

Evasione d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 220 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – EVASIONE D'IMPOSTA – Contabilità irregolare – Rettifica delle dichiarazioni – Desumibilità.

Massima:

Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi rilevati, ed in tal caso l'Ufficio può intervenire a rettificare le dichiarazioni del contribuente mediante un accertamento nel contempo analitico (in quanto tiene conto dei dati ricavati) e induttivo, in quanto sulla base di tali dati, qualora la contabilità possa essere ritenuta complessivamente ed essenzialmente inattendibile in relazione all'antieconomicità del comportamento del contribuente, perché confliggente con le regole fondamentali della ragionevolezza, e quindi sia fondatamente desumibile l'evasione di imposta, perviene ad accertare le reali imposte dovute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, c. 1, lett. d); d.P.R. 633/1972, art. 54.



Torna all'indice

Immodificabilità dell'accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 142 del 13 luglio 2011

Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Atto – Non impugnabilità – Immodificabilità
Determinazione valore.**

Massima:

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, integrabile o modificabile, perché la determinazione del valore stabilito rispecchia fedelmente il valore della transazione commerciale.



Torna all'indice

Dichiarazione dei redditi, esonero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 153 del 13 luglio 2011

Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

DICHIARAZIONE REDDITI – PRESENTAZIONE – ESONERO – Credito nei confronti dell'erario.

Massima:

Il diritto di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi non può essere invocato qualora si intenda fare valere un credito nei confronti dell'erario, in quanto gli Uffici devono essere messi in condizione di verificare l'effettiva sussistenza del credito.



Torna all'indice

Sanatoria della notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 188 del 13 luglio 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – Impugnazione avviso
Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Sussiste.**

Massima:

Poiché in virtù del rinvio espresso dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, la disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento, compreso il regime delle nullità e delle sanatorie, è demandata alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ne deriva che la proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento produce l'effetto di sanare l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 137 s.s..



Competenza dell'Ufficio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 197 del 13 luglio 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – COMPETENZA – Domicilio fiscale del contribuente nell'anno
oggetto di accertamento – Rileva.**

Massima:

La competenza in materia di accertamento spetta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 218/1997, all'Ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del contribuente nell'anno oggetto di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 31; d.lgs. 218/1997, art. 4.



Dichiarazione di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 184 del 13 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Duré

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE DI TERZO – RILEVANZA PROBATORIA
Collegamento temporale con il periodo di imposta oggetto di accertamento
Necessità – Sussiste.

Massima:

La dichiarazione di un terzo (nella specie dipendente della società) assunto nel 2003 non può essere rilevante per provare la fondatezza di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Torna all'indice

Motivazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 246 del 14 luglio 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione con rinvio a quanto accertato da altro ufficio – Accertamento svolto presso un terzo.

Massima:

L'Ufficio non può utilizzare, a sostegno e motivazione dell'avviso di accertamento, unicamente quanto accertato da altro Ufficio presso una società terza, richiamandone in sintesi i fatti e non effettuando alcuna ulteriore indagine specifica e riferita alle contestazioni fatte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 5.



Torna all'indice

Redditi prodotti all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 254 del 18 luglio 2011

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

**REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – DOPPIA IMPOSIZIONE – CREDITO D'IMPOSTA
DETRAZIONE – Ammissibilità – Modalità di detrazione.**

Massima:

In base all'art. 165 del T.U.I.R., se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta per evitare l'incostituzionale doppia tassazione dello stesso reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 165.



Avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 229 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**IVA - LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA EX ART. 54 BIS D.P.R. N. 633/1972
DISCONOSCIMENTO DI CREDITO DI IMPOSTA – Iscrizione a ruolo
Provvedimento di sgravio in autotutela – Richiesta di riliquidazione del ruolo sulla
base di elementi nuovi – Illegittimità – Sussiste – Nuovo atto – Necessità.**

Massima:

L’Agenzia delle Entrate non può in ambito processuale e sulla base di elementi non contestati al contribuente con la cartella di pagamento, chiedere al giudice tributario di provvedere ad una nuova liquidazione degli importi iscritti a ruolo, ma deve nel caso notificare una nuova liquidazione della maggiore imposta al fine di consentire al contribuente di usufruire delle garanzie previste dalla Legge 212 del 2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54bis; l. 212/2000.



Torna all'indice

Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 276 del 27 luglio 2011

Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – MOVIMENTAZIONI CONTO CORRENTE – Mancata convocazione dell’interessato – Legittimità – Sussiste – Dichiarazione giurata di terzi – Inammissibile.

Massima:

L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, ai fini dell'accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato e la legittimità delle indagini bancarie è subordinata solamente all'esistenza dell'autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. I versamenti e i prelievi di fondi dai depositi bancari concretizzano una presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati e spetta al contribuente fornire la prova della provenienza di tali disponibilità finanziarie. Non è ammissibile nel processo tributario, come espressamente previsto dall'art. 7 del d.lgs. 546/1992, la produzione di dichiarazione giurata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.lgs. 546/1992, art. 7.



Torna all'indice

Cessione del credito infragruppo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 262 del 27 luglio 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Franco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – determinazione del reddito – Cessione dei crediti – Gruppo di società – Dichiarazione dei redditi – Cessionario – Mancata indicazione Inefficacia.

Massima:

Nella disposizione dell'art. 43 ter d.P.R. 62/1973, introdotta per facilitare la cessione dei crediti tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi delle società del gruppo, dell'avvenuta cessione del credito, non costituisce un mero adempimento formale, ma assolve ad una funzione di comunicazione ufficiale all'ente preposto al controllo. Secondo la disposizione normativa, affinché la cessione abbia efficacia, è necessario che siano indicati in dichiarazione gli estremi del cessionario ed il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 62/1973, art. 43ter.



Redditi di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 265 del 28 luglio 2011

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

**REDDITI DI LOCAZIONE – OMESSA REGISTRAZIONE DELLA CESSAZIONE
LOCAZIONE – Rilevanza ai fini reddituali – Non sussiste.**

Massima:

Qualora la cessazione del contratto di locazione di un immobile non si accompagni alla relativa registrazione, ciò potrà sì legittimare l'Amministrazione finanziaria ad emettere avvisi di accertamento nei confronti del contribuente che ha commesso la suddetta omissione ed a pretendere da quest'ultimo il pagamento delle relative sanzioni amministrative ma, allo stesso tempo, difficilmente l'Ente accertatore potrà assoggettare ad imposizione gli eventuali canoni di locazione mai percepiti dal locatore a seguito dell'interruzione del negozio giuridico di locatio conductio.



Invio questionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 210 del 1 agosto 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – QUESTIONARIO – Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Ricezione da parte del contribuente – Onere della prova – Spetta all’Ufficio
Produzione dei documenti in sede di adesione – Accertamento induttivo ex art. 39,
comma 2, d.P.R. n. 600/1973 – Illegittimità.**

Massima:

Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto il questionario, l’Ufficio, in sede processuale, ha l’onere di fornire prova certa della ricezione dello stesso da parte del contribuente. In ogni caso se la documentazione richiesta viene deposita nel corso contraddittorio instauratosi ai fini dell’adesione, l’Ufficio deve tenerne conto ai fini dell’accertamento in quanto nessun rifiuto di esibizione dei documenti può essere ascritto al contribuente e pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’atto di accertamento induttivo deve essere annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32, 39 e 60; c.p.c., artt. 137 s.s.



Torna all’indice

Sconti finanziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 170 del 30 agosto 2011

Presidente: Martino, Relatore: Donvito

Intitolazione:

QUALIFICAZIONE CONTABILE DEGLI SCONTI FINANZIARI – NATURA FINANZIARIA DEGLI SCONTI SOGGETTI A CONDIZIONE – Documenti probatori della natura condizionale degli sconti – Indicazione in fattura delle ragioni dello sconto.

Massima:

Le previsioni contrattuali e gli accordi in merito a sconti e abbuoni, qualificabili come sconti finanziari, non sono soggette a particolari requisiti di forma, occorre però la prova, con qualunque mezzo, del collegamento tra sconti e termini di pagamento. Il documento contabile può legittimamente essere emesso al netto dello sconto, fatta naturalmente salva l'indicazione nel testo della fattura del collegamento diretto tra sconto e pagamento anticipato rispetto ai termini usuali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26 comma 2.



Torna all'indice

Inerenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 178 del 30 agosto 2011

Presidente: Martino, Relatore: Donvito

Intitolazione:

INERENZA DEI COMPONENTI NEGATIVI – RECUPERO A TASSAZIONE DI COSTI NON INERENTI – Acquisizione di prove esterne al processo tributario – Tassazione dei ricavi da attività illecita.

Massima:

Perché un componente negativo di reddito possa essere considerato tale è necessario che sia inerente all'attività di impresa, l'inerenza riguarda le spese che immediatamente o mediamente afferiscono alla produzione del reddito. L'inerenza del costo deve essere provata dal contribuente, e non può essere valutata in astratto ma, in relazione all'attività dell'impresa, deve essere sostenuta nell'interesse dell'attività e al fine di conseguire un'utilità, anche in proiezione futura. L'agenzia può utilizzare fonti di prova esterne al processo tributario, con l'accortezza che il materiale proveniente da un diverso procedimento sia criticamente analizzato e che non ne venga recepito passivamente il contenuto tanto da trasferirlo direttamente nell'accertamento. Ciò non può costituire principale ed unica prova della pretesa impositiva dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5.



Controlli bancari

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 201 del 30 agosto 2011

Presidente: Martino, Relatore: Donvito

Intitolazione:

CONTROLLI BANCARI – INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA – Rilevanza delle indagini penali svolte dalla Guardia di Finanza – Pagamenti in contanti Operazioni inesistenti.

Massima:

In presenza di accertamenti basati su controlli bancari grava sul contribuente l'onere di fornire le prove a fondamento delle proprie tesi. Il contribuente è tenuto a dimostrare che i proventi dedotti dai movimenti bancari non devono essere ripresi a tassazione perché o già dichiarati o perché non imponibili. Gli accertamenti possono basarsi sulle risultanze delle indagini penali poste in essere dalla Guardia di Finanza. Ruolo appunto della Guardia di Finanza è quello di cooperare con gli uffici fiscali per la determinazione degli elementi utili ai fini dell'accertamento tributario. Sono da considerarsi fatture "fittizie" quelle fatture che non trovano riscontri contabili, non riportano correttamente il tipo di prestazione resa, risultano eseguiti i relativi pagamenti in contanti seppur per consistenti importi e/o la società emittente non risulti operativa all'atto della fatturazione; la conseguenza di tale qualificazione è quella di rendere indetraibili gli importi riferiti a costi riconducibili alle suddette operazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 21 comma 7.



Torna all'indice

Termini notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 165 del 31 agosto 2011

Presidente e Relatore: Minaudo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – TERMINI.

Massima:

In base all'articolo 12, comma 7, della l. 212/2000 il termine di 60 giorni che devono decorrere tra la notifica dell'esito del pvc della Guardia di Finanza e quella dell'avviso di accertamento può essere ridotto solo in caso di particolare urgenza. Spetta all'Amministrazione dimostrare le circostanze oggettive ed esterne alla propria attività istruttoria che giustificano detta necessità.

Riferimenti normative: l. 212/2000, art.12, comma 7.



Torna all'indice

Valore ai fini dell'imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 193 del 15 settembre 2011

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione plusvalenza – Valore venale del bene – Presunzione semplice – Valori convergenti – Supporto di elementi ulteriori – Determinazione plusvalenza – Probatio diabolica – Onere della prova Ammissibile.

Massima:

Il valore venale del bene determinato ai fini dell'Imposta di Registro non può determinare automaticamente un valido indizio ai fini della determinazione della plusvalenza ma deve essere supportato da elementi ulteriori onde evitare un'eventuale probatio diabolica per il contribuente.



Torna all'indice

Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 198 del 15 settembre 2011

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVIAMENTO – Determinazione dell'avviamento – Canone di locazione – Indice di redditività – Assenza di dati legati all'effettiva gestione Sussiste.

Massima:

Nella determinazione dell'avviamento, in mancanza di dati strettamente legati all'effettiva gestione in capo al locatario, può essere assunto quale indice di redditività il canone di locazione.



Torna all'indice

Mancata esibizione della documentazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 308 del 21 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Documentazione contabile
Mancata esibizione – Scritture contabili – Corretta tenuta – Presunzione.**

Massima:

La mancata esibizione della documentazione contabile da parte del ricorrente, sia in sede di convocazione presso l'Ufficio per il contraddittorio, sia in sede di giudizio, nonché l'assenza di documenti atti a dimostrare la corretta tenuta della contabilità e la sua coerenza con la dichiarazione dei redditi, impedisce l'accertamento della veridicità dell'affermazione del ricorrente circa la corretta tenuta delle scritture contabili, condizione sufficiente per vincere la presunzione dell'Ufficio in assenza di puntuale accesso e verifica presso la sede aziendale.



Ritrattabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 221 del 23 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE – ERRORI NELLA COMPILAZIONE – Dichiarazione rettificativa
Necessità – Omissione – Cartella di pagamento – Legittimità.**

Massima:

Il contribuente non può eccepire in sede processuale, nel ricorso avverso la cartella di pagamento scaturita dal controllo automatizzato della dichiarazione, che la maggiore imposta contestata deriva da un errore nella compilazione della dichiarazione, poiché gli errori nella compilazione della dichiarazione devono essere ritrattati/emendati esclusivamente con la presentazione della dichiarazione correttiva o integrativa prevista a tale scopo dall'art. 2, commi 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322/1998.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; d.P.R. 322/1998, art. 2.



Dichiarazione CNM tardiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 173 del 26 settembre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – AVVISO – ILLEGITTIMITÀ – Dichiarazione CNM – Tardiva
Reddito complessivo – Sommatoria – Rettifiche di consolidamento.**

Massima:

Poiché la tardiva presentazione della dichiarazione CNM non comporta un'interruzione del regime consolidato, essendo il reddito complessivo determinato dalla sommatoria dei redditi delle singole società consolidate, tenuto conto di tutte le rettifiche di consolidamento, l'avviso di accertamento che contesti la tardività deve ritenersi illegittimo.



Raddoppio dei termini dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 231 del 26 settembre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CHIUSURA DELLE INDAGINI – TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'ATTO – CONTESTAZIONE DI REATI TRIBUTARI – Art. 43, comma 3 d.P.R. n. 600/1973 – Raddoppio dei termini dell'accertamento – Prova della denuncia all'Autorità Giudiziaria – Necessità – Sussiste – Omissione – Nullità – Consegue.

Massima:

L'Agenzia delle Entrate non può invocare il raddoppio dei termini dell'accertamento, ed è pertanto nullo l'Avviso emesso in violazione del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, qualora in giudizio non assolva l'onere di provare che la denuncia presso l'Autorità giudiziaria competente sia effettivamente avvenuta sulla base del reato ab origine accertato in via amministrativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Torna all'indice

Competenza territoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 247 del 26 settembre 2011

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE – Residenza indicata in dichiarazione – Rileva.

**II - ACCERTAMENTO – ART. 37 BIS D.P.R. 600/1973 – Garanzie procedurali
Richiesta preventiva di chiarimenti e motivazione specifica – Necessità – Sussiste
Omissione – Nullità.**

Massima:

I - La competenza territoriale dell'Ufficio deve essere determinata in base alla residenza e domicilio fiscale indicata dal contribuente persona fisica nel modello di dichiarazione, non essendo l'Amministrazione tenuta a compiere ulteriori verifiche circa la veridicità di quanto ivi indicato.

II - E' nullo l'Avviso di accertamento emanato in base all'art. 37 bis, d.P.R. n. 600/1973, se risulta che lo stesso avviso non sia stato preceduto dalla necessaria richiesta di chiarimenti al contribuente e/o sia stata omessa una specifica motivazione, né l'Amministrazione può pretendere di aggirare le garanzie procedurali prescritte a pena di nullità dalla norma attraverso il richiamo ad un generico e presunto "abuso del diritto".

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Torna all'indice

Scostamento tra dichiarato ed accertato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 335 del 28 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Reddito dichiarato
Reddito presunto – Onere della prova – Scostamento – Coefficienti – Indagine.**

Massima:

E' compito del contribuente dimostrare con elementi probanti che lo scostamento tra il reddito dichiarato ed il reddito presunto in base ai coefficienti previsti dai dd. mm. 10.09.1992, 19.11.1992 e 21.09.1999 e successivi aggiornamenti è giustificato, ma è altrettanto vero che lo scostamento rilevato deve indurre l'Ufficio a promuovere indagini tendenti ad accertare possibili redditi sottratti ad imposizione.

Riferimenti normativi: dd.mm. 10.09.1992, 19.11.1992 e 21.09.1999 e successivi aggiornamenti.



Fatturazione simulata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 275 del 28 settembre 2011

Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURAZIONE SIMULATA – Valenza esterna della fattura non inviata – Non sussiste.

Massima:

Non è sufficiente la redazione della fattura affinché questa assuma rilevanza tra le parti e fiscale per l'Amministrazione finanziaria. Solo se, e nel momento in cui, tale scrittura contabile esce dalla sfera soggettiva dell'imprenditore per indirizzarsi a quella dell'altro imprenditore o del consumatore, si producono effetti da quel momento irreversibili anche sotto il profilo tributario, salvo i mezzi e le modalità previsti dall'ordinamento per la correzione di eventuali errori (Nella fattispecie gli accertamenti erano stati emessi a seguito del comportamento fraudolento di un dirigente della società che, al fine di conseguire i vantaggi contrattuali connessi al raggiungimento di determinati ricavi, aveva "creato" fatture senza che fossero richieste ed eseguite dalla società le prestazioni corrispondenti, evitando tuttavia di inviarle ai presunti clienti ed emettendo poi le relative note di credito con conseguente storno delle stesse dalla contabilità).



Nozione di “nucleo familiare”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 270 del 6 ottobre 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Nucleo familiare
Esistenza – Eccezione – Concorso alla produzione reddito.**

Massima:

Relativamente all’eccezione sull’esistenza di un nucleo familiare, a cui fa riferimento l’art. 38 d.P.R. 600/1973 ai fini di determinare la posizione reddituale del contribuente, bisogna richiamarsi al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito da coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere che il concorso alla produzione del reddito, anche non necessariamente proporzionale, avvenga tra tali soggetti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Torna all’indice

Avviamento negativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 228 del 7 ottobre 2011

Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – AVVIAMENTO NEGATIVO – Calcolo – Inserimento nel mercato
Incidenza – Sussiste.**

Massima:

Il valore dell'avviamento non deve essere calcolato con la semplice applicazione di formule totalmente svincolate dalla realtà aziendale ma prendendo atto delle condizioni di inserimento della società nel mercato potendo, l'incidenza di questo sul valore dell'azienda, generare anche un eventuale avviamento negativo.



Torna all'indice

Intimazioni di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 265 del 14 ottobre 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Intimazioni di pagamento
Indicazioni essenziali – Diritto di difesa – Allegazione cartelle di pagamento – Non
necessità.**

Massima:

Se le intimazioni di pagamento sono redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero e contengono le indicazioni essenziali, mettendo il contribuente in condizioni di difendersi adeguatamente, non è necessario allegare agli avvisi di intimazione impugnati le relative cartelle di pagamento presupposte.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 231 del 18 ottobre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE – Raddoppio dei termini
Sussiste.**

Massima:

In caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs 74/2000, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata segnalazione all'autorità giudiziaria, ed indipendentemente dai successivi sviluppi di una eventuale segnalazione presentata, per la sola circostanza che il fatto illegittimo possa essere sanzionato da una denuncia penale, i termini per accertare sono raddoppiati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000; d.P.R. 600/1973, art. 40.



Accertamento parziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 374 del 19 ottobre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Lamanna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO PARZIALE – FONTE DI INNESCO – UFFICIO.

Massima:

Per l'ipotesi di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, in forma, cioè di accertamento parziale, il legislatore fiscale non preclude affatto che la fonte di innesco dell'accertamento di tipo parziale possano essere anche attività e/o fatti e/o atti avviati dal medesimo Ufficio della medesima agenzia ovvero di altre agenzie fiscali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis.



Torna all'indice

Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 266 del 19 ottobre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE A SOCIETA' ESTINTA – Società cancellata dal registro delle imprese – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento notificata alla società (e non ai soci) dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese è illegittima, in quanto l'ente successivamente a tale evento deve essere considerato giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495, comma 2.



Torna all'indice

Notificazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 267 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – Soggetti legittimati – Notifica eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione – Inesistenza – Sussiste.

Massima:

E’ giuridicamente inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione senza il necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall’art. 26, comma 1 del d.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all’indice

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 284 del 19 ottobre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Sottoscrizione del capo dell'ufficio – Mancanza Nullità – Sussiste.

Massima:

Per giurisprudenza costante (v. Cass. sent. n. 14195 del 27 ottobre 2000), l'avviso di accertamento privo della firma del Capo dell'Ufficio è da ritenersi nullo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Torna all'indice

Mancato invito al contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 249 del 24 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Raimondi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INVITO A CONTRADDITTORIO – Carenza – Nullità – Sussiste.

Massima:

Il mancato invito al contraddittorio del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e disposizioni che regolano l’accertamento con adesione, determina la nullità dell’avviso di accertamento.



Frode “carosello”, valore probatorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 278 del 27 ottobre 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

**IVA, IRES, IRAP – CONTESTAZIONE DI FRODE “CAROSELLO” – Valore probatorio
Elemento indiziario – Ulteriori elementi di riscontro – Necessità – Buona fede
cessionario – Esistenza struttura aziendale del cedente – Sussistenza ulteriori
elementi probatori – Prova – Sussiste – Detraibilità / Deducibilità imposte.**

Massima:

La rappresentazione dei fatti dell’Ufficio, per la quale la società avrebbe preso parte ad una frode “carosello” rimane un elemento indiziario, che solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro potrebbe assurgere ad argomento di prova valutabile dal giudice ai fini della decisione; l’esistenza di una struttura aziendale della società cedente (magazzino autovetture, prestazione di interventi manutentivi), unitamente ad ulteriori elementi quali l’assenza di rapporti con gli altri concessionari rientranti nel “carosello” e la coerenza del prezzo di acquisto delle autovetture con i dati pubblicati da “Eurotax”, costituiscono prove idonee a dimostrare che il contribuente non poteva e non avrebbe potuto sapere che le operazioni contestate dall’Ufficio si iscrivevano in una frode all’IVA commessa dal venditore, ragion per cui deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all’indice

Relatività probatoria degli studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 277 del 8 novembre 2011

Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – APPLICAZIONE – RELATIVITÀ PROBATORIA – Necessità di integrare con ulteriori elementi e indizi – Contenuto motivazionale – Prova contraria.

Massima:

L'applicazione degli studi di settore da parte dell'Amministrazione finanziaria non deve consistere in una mera affermazione di stile priva di riscontro probatorio, in quanto, non essendo sufficiente a realizzare un rapporto tributario, deve essere corroborata da prove gravi, precise e concordanti in grado di porre il contribuente nella condizione di capire la pretesa tributaria e fornire l'eventuale prova contraria.



Valore di avviamento e dell'azienda ceduta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 287 dell'11 novembre 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – VALORE DI AVVIAMENTO – Cessione ramo d'azienda
Determinazione – Rettifica – Valore azienda – Passività.**

Massima:

Nel caso di cessione di un ramo d'azienda, la determinazione del valore di avviamento rettificato, deve considerare taluni elementi specifici della singola attività ceduta, e tra questi, in particolare, il valore dell'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice Civile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51, comma 4.



Determinazione dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 328 del 23 novembre 2011

Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REGISTRO – AVVIAMENTO – VALUTAZIONE – Flussi di reddito potenziale – Infondatezza – Non sussiste.

Massima:

Non esistono criteri rigidi e predeterminati per la determinazione dell'avviamento, sicché occorre verificare la congruità in concreto della valutazione operata e della motivazione adottata. Laddove vi siano elementi atti ad indurre la fondata previsione di più elevati redditi futuri, nulla vieta di accertare l'avviamento anche sulla base di tali elementi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Raddoppio dei termini sul presupposto della denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 315 del 25 novembre 2011
Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – IRPEG – TERMINI – Violazione costituente reato tributario
Raddoppio dei termini – Applicabilità sul solo presupposto della denuncia penale
Sussiste – Estensione anche all'IRAP – Esclusione.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 37 comma 26 del d.l. 223/2006, i termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sono raddoppiati in caso di violazione costituente reato tributario. A tal fine è sufficiente la denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000 e non è necessario che il reato denunciato sia stato già accertato del giudice penale. La norma, tuttavia, essendo circoscritta ai termini previsti dall'art. 43 comma 3 del d.P.R. 600/1973 e dal correlato art. 57 del d.P.R. 633/1972, non è estensibile all'IRAP per il divieto di applicazione analogica alla materia penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.l. 223/2006, art. 37 comma 26.



Obbligo esibizione autorizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 248 del 5 dicembre 2011

Presidente: Verniero, Relatore: Catenacci

Intitolazione:

INDAGINI FINANZIARIE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE – Accertamenti bancari
Obbligo esibizione autorizzazione – Non sussiste.

Massima:

L'Ufficio che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Direttore regionale puo' procedere agli accertamenti bancari ed utilizzare le risultanze delle relative acquisizioni, senza per questo avere l'obbligo di esibire l'autorizzazione all'interessato. Infatti, tale esibizione non è prescritta dalla legge, tanto che persino gli accertamenti derivanti da indagini bancarie non autorizzate sono salvi, a meno che non siano causa di un concreto e grave pregiudizio per il contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R.600/1973. art. 32 comma 1, punto 7).



Torna all'indice

Omessa o invalida notificazione di un atto presupposto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 349 del 6 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

OMESSA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO PRESUPPOSTO
Impugnabilità dell'atto successivo – Presupposti.

Massima:

Nel diritto tributario l'omessa o invalida notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina l'invalidità dell'atto successivo senza che l'impugnazione proposta dia luogo ad alcuna sanatoria di tale vizio. Pertanto, quando dalla ricevuta di ritorno si evince che la cartella di pagamento è stata notificata ad una persona non addetta alla ricezione degli atti, la notifica della stessa non può dirsi perfezionata, e quindi, la cartella deve essere dichiarata invalida anche se impugnata (Conf. Cass. 20098/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Termini per l'accertamento e accertamento integrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 372 del 12 dicembre 2011

Presidente: Maiga, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IRPEG/IRAP – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini per la rilevanza penale del fatto – Valutazione prognostica in seguito alla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale – Accertamento integrativo Omessa allegazione della denuncia di reato al primo accertamento – Inidoneità dell'accertamento integrativo al raddoppio dei termini – Decadenza per scadenza dei termini ordinari per l'accertamento.

Massima:

Al fine di valutare se ricorrono le condizioni per il raddoppio dei termini per l'accertamento in base alla rilevanza penale del fatto è necessario effettuare una prognosi postuma in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 25 luglio 2011. A tal fine è altresì necessario che all'accertamento sia allegata copia della denuncia di reato, comprensiva dell'attestazione della sua presentazione alla Procura della Repubblica competente. In mancanza, un successivo accertamento integrativo munito di tale allegazione, ove tardivo rispetto ai termini ordinari, non è idoneo a integrare e giustificare anche il raddoppio dei termini per l'accertamento originario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3; d.lgs. 74/2000, art. 8.



Torna all'indice

Nullità della notifica dell'atto presupposto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 292 del 15 dicembre 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

NOTIFICA – ART. 140 C.P.C. – RELATA DI NOTIFICA – Mancata indicazione delle ricerche effettuate – Nullità – Nullità della notifica dell'atto presupposto – Nullità derivata dell'atto che lo richiama.

Massima:

Il giudice tributario deve dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria se viene accertato, nel corso del giudizio avverso il suindicato provvedimento amministrativo, che entrambi gli atti presupposti (nella specie un avviso di liquidazione ed una cartella di pagamento), sono nulli per violazione delle norme in materia di notifica degli atti amministrativi (art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e artt. 137 s.s. del c.p.c.), poiché il contribuente non ha potuto impugnare tempestivamente gli atti amministrativi recanti la pretesa tributaria e conseguentemente esercitare il proprio diritto di difesa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 ; c.p.c., artt. 137 s.s..



Comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 293 del 15 dicembre 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE – “ COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ ” – Comunicazione – Notificazione – Non sussiste – Onere di provare la ricezione da parte del contribuente – Non sussiste.

Massima:

L’Ufficio non ha l’onere di provare l’invio e la ricezione del c.d. “avviso bonario” emesso all’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, poiché per quest’ultimo, non costituendo un atto autonomamente impugnabile, non è normativamente prevista la procedura di notificazione di cui agli artt. 137 s.s. del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; l. 212/2000, art. 6; c.p.c., artt. 137 s.s.; d.lgs. 546/1992, art. 19.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 153 del 5 settembre 2011

Presidente: Donati, Relatore: Stefanini

Intitolazione:

TERRENO EDIFICABILE – VALORE – Rettifica – Prova – A carico dell’Ufficio.

Massima:

La motivazione dell’accertamento e l’onere della prova stanno su piani completamente diversi in quanto la prima attiene alla enunciazione degli elementi utilizzati dall’Ufficio per la rettifica mentre il secondo alla dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda. La mancanza di quest’ultima attività determina carenza dei presupposti della richiesta dell’Ufficio.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Torna all’indice

Accertamento integrativo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 130 del 4 ottobre 2011

Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO INTEGRATIVO – PRESUPPOSTI – Nuovi elementi – Momento della conoscenza – Non rileva.

Massima:

L'avviso di accertamento integrativo puo' essere emesso, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 ove l'Amministrazione finanziaria venga a conoscenza di nuovi elementi istruttori. Non rileva la data in cui l'Ufficio abbia ricevuto i documenti sulla scorta dei quali ha adottato l'accertamento integrativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 4.



Notifica ad irreperibile

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 121 del 10 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

NOTIFICHE – NOTIFICA AD IRREPERIBILE – Perfezionamento con spedizione della raccomandata con notizia di deposito – Sussiste.

Massima:

La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve intendersi perfezionata con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di detto deposito.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; d.P.R. 600/1973, art. 60.



Torna all'indice

Condotta antieconomica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 126 del 14 ottobre 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Condotta commerciale antieconomica – Accertamento analitico-induttivo – E' ammissibile – Indicazione delle contrarie deduzione del contribuente – Illegittimità dell'avviso di accertamento – Non sussiste.

Massima:

E' ammissibile rettificare induttivamente i redditi di una società in presenza di una gestione anomala e antieconomica. Tale è una gestione connotata da ingenti investimenti sostenuti pur a fronte di perdite di rilevante importo in relazione al volume di affari dell'azienda (nel caso di specie circa 300.000 euro nei due precedenti periodi d'imposta, nonostante i tre soci abbiano dichiarato redditi inverosimili: pari a zero per due dei tre soci e esclusivamente un reddito da pensione per il terzo socio). L'avviso di accertamento che menziona le memorie prodotte dal contribuente dimostra che l'Ufficio ha tenuto in debito conto quanto sostenuto dal contribuente e che ha esaminato ma non ha ritenuto di accogliere le eccezioni e le giustificazioni in esse contenute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 lett. d) e 42; l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 200 del 10 novembre 2011

Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – MOVIMENTAZIONI NEL CONTO CORRENTE – Estratto conto – Efficacia dell'autorizzazione anche senza esibizione al contribuente.

Massima:

Affinché l'erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente é necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non che tale provvedimento sia stato esibito al contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51.



Torna all'indice

Notifica, agente postale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 241 del 21 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA SERVIZIO POSTALE – Agente postale
Efficacia notifica – Onere probatorio.**

Massima:

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 comma 2 della l. n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 del c.p.c.. Grava, pertanto, sul contribuente l'onere di proporre la necessaria querela di falso dinanzi al giudice ordinario avverso l'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 7 comma 2; c.p.c., art. 160.



Torna all'indice

Percentuali di ricarico

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 4 luglio 2011

Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Percentuali di ricarico – Carenza di motivazione – Lesione del diritto di difesa.

Massima:

In presenza di contabilità regolarmente tenuta, la determinazione del reddito d'impresa deve basarsi su elementi e circostanze certi e noti e non sulla sola argomentazione induttiva riferita ad indici di redditività desumibili da imprese che svolgono attività analoghe. E' onere dell'Amministrazione mettere il contribuente nella condizione di conoscere tutti i dati ed i procedimenti di selezione del campione utilizzato per l'elaborazione statistica posta a base dell'accertamento. Il richiamo asettico a medie di settore non può comportarne l'automatico utilizzo in sede di accertamento, in quanto devono essere illustrate le condizioni che rendono applicabile tali medie al caso specifico, per consentire al contribuente una idonea difesa e al collegio giudicante una adeguata valutazione. Le medie statistiche non possono assurgere al ruolo di presunzioni gravi, precise e concordanti, rappresentando sempre e solo una semplice regola di esperienza che, in assenza di ulteriori presupposti accertativi, non può che portare alla dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento per carente e contraddittoria motivazione dello stesso, apertamente lesiva del diritto alla difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Notizia di reato

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 89 dell'11 luglio 2011

Presidente: Vitali, Relatore: Serena

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Notizia di reato a carico di soggetti terzi – Raddoppio dei termini per l'accertamento per reati con obbligo di denuncia.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43 comma 3, d.P.R. n. 600/1973, opera quando sussistono violazioni comportanti l'obbligo di denuncia. Considerato che il presupposto per la proroga è l'esistenza di una fattispecie penale, non è necessario che la denuncia venga effettuata nei confronti del contribuente accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Torna all'indice

Obbligo motivazionale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 71 del 14 luglio 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Attività di accertamento – Obbligo di motivazione.

Massima:

La previsione dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 consente una più sollecita correzione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli errori individuabili nella dichiarazione fiscale sulla base di un mero controllo formale, con carattere eccezionale, e non consente applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma, quindi solo a fatti od errori percepibili ictu oculi dalla dichiarazione fiscale. La presenza di un'attività impositiva vera e propria impone per contro attività di accertamento, con evidenza della motivazione al fine di consentire al contribuente l'immediata percezione dell'iter logico-giuridico e dei fatti posti a fondamento della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Torna all'indice

Notifica a società estinta

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 91 del 14 luglio 2011

Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

Intitolazione:

SOCIETA' – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Massima:

E' illegittimo l'atto di accertamento notificato a società estinta. La locuzione “ferma restando l'estinzione della società”, contenuta nella nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., rende evidente la volontà del legislatore di attribuire alla cancellazione effetto estintivo anche in presenza di crediti non riscossi o in pendenza di rapporti da definire.



Termine per l'accertamento, art. 331 cpp

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 85 del 19 luglio 2011

Presidente: Caristi, Relatore: Alessi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TERMINE DI DECADENZA – Violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. – Prova in giudizio del dolo del contribuente
Esclusione – Necessità della comunicazione della notizia di reato o dell'esercizio dell'azione penale o del giudicato penale.**

Massima:

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 43 comma 2, del d.P.R. 600/1973, la sussistenza degli illeciti penali deve essere vagliata dal giudice tributario, sulla base di prove che devono essere offerte in giudizio, anche riguardo al richiesto comportamento doloso del contribuente. I delitti fiscali presuppongono, infatti, l'esistenza di un dolo specifico, la cui prova deve essere data nel giudizio tributario dall'ente impositore, da un lato, non essendo indispensabile né la comunicazione né l'iscrizione né l'avvio dell'azione penale, e non essendo altresì indispensabile attendere un giudicato definitivo penale, che potrebbe non formarsi per possibili patteggiamenti e soprattutto per prescrizioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2.



Percentuali di ricarico

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 105 del 5 agosto 2011

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Donina

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Percentuali di ricarico – Indici di redditività media – Mero calcolo statistico.

Massima:

Deve essere annullato l'avviso di accertamento motivato esclusivamente su astratti parametri di riferimento, omettendo, peraltro, di porre in evidenza le ragioni concrete e puntuali che accrediterebbero i maggiori ricavi accertati. (Nella specie: l'indice di redditività individuato a livello provinciale, che costituiva l'unica giustificazione dell'accertamento, è stato considerato mero calcolo statistico dal quale non è dato, sotto alcun profilo, trarre presunzioni gravi, precise e concordanti).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Valori O.M.I. e mutuo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 147 del 26 settembre 2011

Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – Valori O.M.I. e mutuo
Differenza tra prezzo dichiarato in atto e valore del mutuo – Presunzione semplice.**

Massima:

I valori O.M.I. o della Camera di Commercio possono sicuramente essere considerati presunzioni ma semplici, mancanti quindi dei requisiti di precisione, concordanza e gravità e quindi a tali presunzioni devono seguire ulteriori accertamenti per fornire una prova inconfutabile. Tale non può considerarsi l'accensione di mutui per valori superiori a quelli dichiarati per l'acquisto dell'immobile, essendo tali mutui stipulati da terzi, estranei al processo tributario di cui è parte il venditore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Documentazione non esibita

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 121 del 5 ottobre 2011

Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi

Intitolazione:

**DOCUMENTAZIONE – omessa produzione in fase amministrativa – Inutilizzabilità
Causa non imputabile al contribuente.**

Massima:

L'inutilizzabilità dei documenti non esibiti o non trasmessi in sede amministrativa non opera solo se la mancata esibizione è dipesa da causa non imputabile al contribuente. La presunta irreperibilità, trascuratezza ed inefficienza del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, non costituendo causa di forza maggiore, fa ricadere sul contribuente le conseguenze della mancata esibizione dei documenti chiesti in sede di contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Valori O.M.I. e mutuo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 158 del 21 novembre 2011

Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – Valori O.M.I. – Valore mutuo superiore a 80% del prezzo di compravendita – Presunzione semplice.

Massima:

Lo scostamento del prezzo indicato in un atto di compravendita immobiliare, rispetto alle medie O.M.I., proprio per la peculiare natura di tale indice, non può che costituire mera presunzione semplice in ordine alla sottofatturazione del corrispettivo della vendita. Il valore dei mutui ottenuti dagli acquirenti degli immobili, in quanto superiori all'80% del prezzo dell'immobile, costituisce circostanza frequente e, com'è notorio, è determinata dalle politiche dei singoli istituti bancari e dallo specifico rapporto instaurato tra banca e cliente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Torna all'indice

Accertamento con adesione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 137 del 20 dicembre 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Lamari

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Omessa presentazione della garanzia
Estinzione del debito tributario – Validità dell'accertamento con adesione.**

Massima:

E' illegittima la cartella di pagamento emessa sul presupposto della invalidità dell'accertamento con adesione derivante dall'omessa presentazione della garanzia prevista dalla normativa in materia, qualora il contribuente abbia già versato tutte le rate previste nell'atto di adesione ed abbia così estinto il debito tributario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 8 e 9.



Accertamenti bancari

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 148 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOVIMENTAZIONI BANCARIE – Obbligo di consegna all'Ufficio dei documenti esibiti – Non sussiste.

Massima:

In tema di cd. accertamenti bancari, l'art. 32 del d.P.R. 600/1973 fa riferimento ad un obbligo del contribuente di esibire e non necessariamente di produrre atti e documenti in sede di contraddittorio con l'Ufficio, non essendo previsto un più specifico obbligo di documentare. Pertanto, nel contraddittorio con l'Ufficio, l'esibizione della documentazione da parte del contribuente, anche senza consegna della copia della stessa, soprattutto se non richiesta nell'invito dell'Ufficio, appare rispettosa del disposto dell'art 32 del d.P.R. 600/1973, specie se il contribuente giustifica tale suo comportamento (con ragioni di riservatezza), mostrando disponibilità a collaborare con l'ente accertatore; in tal caso, l'esibizione della documentazione consentirebbe all'Ufficio di esaminarla e di eventualmente contestarla in sede di contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r.

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 158 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r. – Nullità della notifica.

Massima:

Se la firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r., a mezzo della quale sia stato notificato un avviso di accertamento, è illeggibile, in mancanza di prova da parte dell'Ufficio della circostanza per cui l'avviso è stato consegnato a soggetto identificato, legittimato a ricevere la notifica, la notifica dell'avviso è nulla e l'avviso va annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 60.



Torna all'indice

Consulenze infragruppo, antieconomicità

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 160 del 6 settembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ELUSIONE – Riorganizzazione aziendale – Consulenza infragruppo – Non inerenza – Antieconomicità – Non sussiste.

Massima:

Nell'ambito delle riorganizzazioni aziendali, l'elusività di prestazioni di consulenza aziendale svolte da parte di soggetti infragruppo non può essere apoditticamente sostenuta sulla base di una presunta antieconomicità, senza che l'Amministrazione Finanziaria assolva al proprio onere probatorio mediante la produzione di elementi concreti e precisi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Sanatoria della notifica viziata

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 189 del 24 ottobre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Nullità e inesistenza – Scopo – Sanatoria – Ricorso.

Massima:

La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 c.p.c.). La notifica dell'avviso di accertamento tributario affetto da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso (Cassazione Sez. Unite n. 19854/2011).

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 14; d.P.R. 600/1973, art. 60; l. 427/1993, artt. 39, comma 1 lett. d) e 62sexies.



Indagini penali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 188 del 15 novembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – INDAGINI PENALI – Documenti acquisiti illegittimamente
Archiviazione – Annullamento accertamento tributario – Sussiste.**

Massima:

Nel caso in cui l'attività accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria tragga origine da indagini di natura penale, fondate esclusivamente su documenti acquisiti illegittimamente, l'archiviazione di queste ultime comporta necessariamente l'annullamento dell'accertamento tributario.

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 240.



Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 154 del 19 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Premoli

Intitolazione:

**CORRISPETTIVO DI VENDITA DI IMMOBILI – VALORI OMI – Utilità solo indiziaria
Mutuo eccedente il corrispettivo dichiarato – Idoneità a fondare l'accertamento
induttivo di maggiori ricavi – Sussiste.**

Massima:

I valori OMI, al fine di accertare maggiori ricavi di vendita non contabilizzati, hanno un'utilità solo indiziaria.

Di contro, ove il mutuo contratto dell'acquirente ecceda in modo significativo il corrispettivo dichiarato, è legittimo l'accertamento induttivo di ricavi non contabilizzati per la differenza, depurata dall'IVA e dalle spese notarili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d).



Mancato superamento del test di operatività

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 92 del 27 ottobre 2011

Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TEST DI OPERATIVITÀ – Mancato superamento – Asserita impossibilità oggettiva – Mancata dimostrazione – Inoperosità soggettiva – Carenza di prove – Imponibilità – Sussiste.

Massima:

Nel caso di mancato superamento del test di operatività da parte di una società esercente la propria attività nel settore turistico e del tempo libero, le pretese di annullamento dell'atto accertativo, emesso ai fini delle imposte dirette ed indirette, non possono essere accolte per mancata dimostrazione di impedimenti oggettivi e soggettivi, onde ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 commi 1 e 4bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 8.



Accertamento del maggior avviamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 77 del 4 luglio 2011

Presidente: Aglietti, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

REGISTRO – ACCERTAMENTO MAGGIOR VALORE AVVIAMENTO – Utilizzo del solo metodo reddituale – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento del maggior valore dell'avviamento non può essere basato sul solo metodo reddituale in quanto, essendo questo un puro indizio matematico, non tiene conto della particolare e concreta situazione reale del complesso aziendale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Operazioni di verifica

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 140 del 12 luglio 2011

Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OPERAZIONI DI VERIFICA – Assenza di idonea autorizzazione
Illegittimità delle operazioni di verifica – Conseguenze sull'accertamento.**

Massima:

In assenza di autorizzazione, le operazioni di verifica sono illegittime con conseguente invalidità del provvedimento finale, in quanto, secondo i principi generali di diritto amministrativo, dalla illegittimità del procedimento amministrativo scaturisce l'invalidità derivata del provvedimento amministrativo finale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 31 e 32.



Torna all'indice

Contestazione effettività operazioni fatturate

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 65 del 15 luglio 2011

Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IVA – FATTURE – DOCUMENTAZIONE DI UN COSTO.

Massima:

La fattura è un documento idoneo a documentare un costo dell'impresa. E' pertanto illegittimo un accertamento fondato su un verbale della Guardia di Finanza che contesti l'effettività di operazioni fatturate, senza indicare la ragioni per le quali le fatture sono ritenute fittizie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 119 del 23 settembre 2011

Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INDAGINI BANCARIE – AUTORIZZAZIONE – ESIBIZIONE.

Massima:

Secondo la costante giurisprudenza, ai fini della validità di un accertamento è sufficiente l'esistenza dell'autorizzazione del direttore regionale ad effettuare le indagini bancarie e la sua menzione nell'atto impositivo, non essendo necessario che l'autorizzazione sia esibita al contribuente durante le indagini o con allegazione all'atto impositivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 128 del 5 ottobre 2011

Presidente: Polidori, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CONTO CORRENTE NELLA DISPONIBILITA' DEL CONTRIBUENTE – Indagini bancarie – Imputazione dei versamenti come ricavi Conto corrente intestato a terzi – Disponibilità per delega – Legittimità presunzione Sussiste.

Massima:

E' legittima l'imputazione a ricavi dei versamenti eseguiti su un conto corrente bancario di cui il contribuente aveva disponibilità tramite delega; con la delega, infatti, su un conto corrente, il delegato può compiere varie operazioni (a seconda del tipo e del contenuto della delega stessa), compresa l'emissione di assegni, se prevista nella delega stessa: pertanto, a fronte dei versamenti operati sul predetto conto, è onere del contribuente addurre elementi significativi e giustificazioni tali da inficiare la validità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Società fiduciaria, notifica

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 124 del 17 ottobre 2011

Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – SOCIETÀ FIDUCIARIA – NOTIFICA.

Massima:

La società fiduciaria, per la natura del suo incarico, non è l'effettiva percettrice dei dividendi distribuiti dalla società di cui è formalmente socia. Ne consegue che l'eventuale accertamento avente ad oggetto tali dividendi deve essere notificato al reale percettore delle somme, alla cui identità l'ufficio può risalire con i suoi poteri di indagine.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36.



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 82 del 18 ottobre 2011

Presidente: Polidori, Relatore: Surano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – VALIDI ELEMENTI DI PROVA – Onere del contribuente di fornire riscontri precisi – Consegna e pagamento della merce – Diritto di detrazione – Non sussiste.

Massima:

In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione in capo al cessionario non sorge immancabilmente per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata nella fattura stessa e, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni essendo, a tal fine, necessari riscontri precisi che non si esauriscano nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'IVA, trattandosi di circostanze non concludenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

P.V.C. della Direzione Regionale Entrate
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 137 del 29 novembre 2011
Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

Intitolazione:

**DIREZIONE REGIONALE ENTRATE – PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
REDATTO DALLA DRE – Potere di controllo e verifica – Accertamento che rinvia al
p.v.c. – Legittimità – Non sussiste.**

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento che sia integralmente fondato e motivato con riferimento ad un p.v.c. della DRE perché il Legislatore (art. 23 lett. p- dPR 26.3.2001, n. 107) ha abrogato la norma (art. 62 sexies, co. 2, d.l. 30.8.1993, n. 331) che attribuiva alle Direzioni Regionali delle Entrate il potere di eseguire “controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi” ed è conseguentemente precluso alla DRE il potere di redigere il processo verbale di constatazione.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies; d.P.R. 107/2011, art. 23.



Plusvalenza relativa a terreno edificabile

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 138 del 1 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Santangelo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – Imposta di registro – Determinazione di plusvalenza relativa a terreno edificabile.

Massima:

Anche se non vi è alcuna norma che preveda l'utilizzazione del valore divenuto definitivo ai fini dell'applicazione di un tributo per la determinazione della base imponibile di un altro tributo, tale principio discende certamente dai principi costituzionali, che impongono all'amministrazione finanziaria di agire con imparzialità. Correttamente pertanto l'ufficio utilizza il valore di un terreno edificabile determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro per procedere all'accertamento dell'imposta sul reddito.



Fatture per operazioni inesistenti, buona fede
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 104 del 7 dicembre 2011
Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Onere prova
Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova circa esistenza, volontà e capacità di
porre in essere operazioni commerciali – Buona fede – Diritto di detrazione IVA
Sussiste.**

Massima:

In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è subordinato alla dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto all'avvenuta consegna della merce o all'intervenuto pagamento e all'ignoranza della falsità ideologica della fattura: il contribuente può opporre la propria buona fede soltanto allorquando possa allegare e dimostrare all'Amministrazione finanziaria l'esistenza soggettiva dei fornitori, la loro volontà e capacità di porre in essere operazioni commerciali e che, nelle operazioni economiche concluse con società prive di organizzazione aziendale (cartiere), detti enti apparivano in base a circostanze univoche legittimati a ricevere il pagamento del tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

Indagine finanziaria e rapporti familiari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 65 del 4 luglio 2011

Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

I - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – INDAGINE FINANZIARIA – Estensione ai congiunti del contribuente – Legittimità – Sussiste.

II - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – Indagine finanziaria – Legittimità – Sussiste.

III - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – INDAGINE FINANZIARIA – Invito alla produzione di documenti – Omessa esibizione in sede precontenziosa – Costi – Deducibilità Non sussiste.

IV - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – INDAGINE FINANZIARIA – PRESUNZIONE DI IMPONIBILITÀ DI “RICAVI” E “COMPENSI” – Regime anteriore all’art. 1, comma 402, L. 311/2004 – Applicabilità nei confronti di lavoratori autonomi – Sussiste.

Massima:

I - È legittimo l’avviso di accertamento basato sulle risultanze di un’indagine finanziaria, condotta ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973, estesa ai congiunti del contribuente persona fisica (nella specie, il coniuge), atteso che il rapporto familiare è idoneo a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o contestati a congiunti.

II - È legittimo l’avviso di accertamento, basato sulle risultanze di un’indagine finanziaria condotta ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973 ed emesso nei confronti di un contribuente che abbia aderito al “concordato preventivo” di cui all’art. 33, d.l. 269/2003. Infatti, il concordato preventivo inibisce i soli poteri di accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, e comma 2, lett. a), d) e d-bis), d.P.R. 600/1973. L’Amministrazione può invece legittimamente avvalersi dei poteri di accertamento analitico di cui all’art. 39, c. 1, lettere a), b), c) e d), primo periodo, nonché dei poteri di accertamento induttivo di cui al c. 2, lett. c), nell’ipotesi di mancata tenuta od omessa esibizione delle scritture contabili.

III - In sede di accertamento basato sulle risultanze di un'indagine finanziaria, condotta ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973, i documenti comprovanti l'esistenza di costi, ma non trasmessi all'Ufficio che aveva preventivamente inoltrato un invito, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.

IV - La presunzione di imponibilità dei prelevamenti da conto corrente contenuta in accertamenti basati su indagini finanziarie poteva legittimamente essere applicata nei confronti di un lavoratore autonomo, anche in epoca anteriore alla modifica disposta dall'art. 1, comma 402, l. 311/2004 (che ha esteso la presunzione di imponibilità dei "ricavi" ai "compensi"). Infatti, la prima parte dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 (nella versione che all'epoca era già in vigore), quando afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, non opera alcuna distinzione, né soggettiva, né oggettiva: sono dunque ricompresi in essa sia i titolari di reddito d'impresa, sia i titolari di reddito da lavoro autonomo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39, commi 1 e 2 e art. 32, comma 1, nn. 2 e 7; d.l. 269/2003, art. 33; l. 311/2004, art. 1, comma 402.



Certificazione del sostituto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 4 luglio 2011

Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

RITENUTA – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA – Possesso della certificazione del sostituto – Scomputabilità della ritenuta – Sufficienza – Sussiste.

Massima:

Il possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta è elemento sufficiente per avere diritto allo scomputo della ritenuta; sicché (contrariamente a quanto affermato in Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2009, n. 68/E), una volta esibita la certificazione, il contribuente non è obbligato alla produzione della fattura e della documentazione idonea a comprovare l’importo netto effettivamente percepito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 22; d.P.R. 600/1973, art. 25.



Verifiche presso terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 102 del 5 luglio 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – Rettifica del reddito d'impresa basato su verifiche presso terzi – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L'Ufficio è legittimato a rettificare il reddito d'impresa, altresì quando le presunzioni trovino il fondamento dai verbali di ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti; detta conclusione è conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Cassazione, affermato - da ultimo - nella sentenza n. 24433 del 3 luglio 2008, ove testualmente si stabilisce che "L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria e della maggiore base imponibile, il contribuente deve allegare i fatti impeditivi e estintivi di tale pretesa. Pertanto, qualora l'inesattezza, incompletezza ed infedeltà dei dati esposti nella dichiarazione risultino in modo certo o diretto dagli accertamenti compiuti a carico di terzi soggetti, siffatte risultanze ben possono essere utilizzate nei confronti del contribuente anche prescindendo da ispezioni o verifiche presso il medesimo" (Conf. Cass. n. 24433/2008).



Funzioni della D.R.E.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113 del 5 luglio 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

**DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE – FUNZIONI – Poteri di controllo
Attività operativa di verifica e di accertamento – Legittimità.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, le Direzioni Regionali esercitano, fra l'altro, funzioni di controllo nei confronti degli Uffici e svolgono attività operative anche nel settore dell'accertamento.

La Direzione Regionale, pertanto, è legittimata alle verifiche e agli accertamenti promossi ai sensi dell'art. 41bis d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis.



Notifica dell'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 93 del 13 luglio 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO- NOTIFICA – A MEZZO POSTA – Consegna del plico – Incapacità del ricevente – Persona affetta da invalidità – Onere della prova – Ripartizione.

Massima:

Ricade sul contribuente l'onere di provare che la persona alla quale l'agente postale ha consegnato l'atto di imposta fosse persona del tutto inidonea a ricevere l'atto e in particolare che lo stato di incapacità di intendere e di volere fosse percepibile ictu oculi dal notificatore all'atto della consegna (nella fattispecie, la Commissione ha escluso che il pur comprovato stato di invalido civile del ricevente in luogo del destinatario effettivo fosse di per sé sufficiente ad invalidare la notifica).

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 7.



Presunzione semplice

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 101 del 13 luglio 2011

Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO SECONDO PARAMETRI
Apprezzamento della congruità o meno dei redditi dichiarati – Ambiti e rilevanza
dei c.d. studi di settore.

Massima:

Viene escluso che il mero scostamento dei redditi dichiarati dagli studi di settore integri una presunzione legale, anche se relativa. Il tessuto normativo che regola la materia involge la verifica degli effetti che lo scostamento degli studi di settore è suscettibile di produrre, con particolare riguardo all'impianto probatorio che sorregge l'accertamento. Questa discordanza va qualificata come una mera presunzione semplice, la cui gravità, presunzione e concordanza deve essere valutata caso per caso alla luce di ulteriori circostanze e fatti emersi nel corso del contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d); l. 429/1993; l. 146/1998, art. 10.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 133 del 14 luglio 2011

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – VALORI O.M.I. – Presunzione legale – Esclusione.

Massima:

A seguito delle intervenute norme di interpretazione autentica, la presunzione del valore normale calcolato in base ai dati OMI quale criterio per l'accertamento delle transazioni immobiliari deve intendersi, quale presunzione semplice e non legale. Di conseguenza, esso, non opera più automaticamente, potendo essere applicato solo laddove sussistano altri e più evidenti indicatori che confortino la tesi di attività non dichiarate, con relativo onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria. Se l'incongruenza tra corrispettivo di vendita dichiarato e gli importi di mutuo ottenuti dai compratori è eccessiva essa indica la presenza di attività non dichiarate (nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito ulteriori elementi tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti: il contratto di mutuo supera dell'82,7% il valore delle unità immobiliari e nello steso non vi è nessuna indicazione circa un eventuale uso diverso delle ulteriori somme).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 223/2006, art. 35 commi 2 e 3; l. 88/2009, art. 24 commi 4 lett. f) e 5.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 124 del 14 luglio 2011

Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni

Intitolazione:

DECADENZA – DALL’ESERCIZIO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini – Legittimità – Condizioni.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 43 comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57 comma 3 del d.P.R. n. 633/1972, è subordinato alla mera sussistenza di una violazione che comporti una denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e la conseguente segnalazione da parte della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di un fatto penalmente rilevante. La mancanza di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria competente non determina l’invalidità dell’atto impositivo, tutelando essa un diverso interesse da quello della legittimità di quest’ultimo, vale a dire l’inviolabilità del segreto istruttorio. L’aggravante di una possibile azione penale giustifica ampiamente la necessità di termini più lunghi per esaminare la posizione fiscale del contribuente non avendo quest’ultimo nulla da temere, se si è comportato correttamente, dal raddoppio dei termini.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3.



Torna all’indice

Onere probatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 87 del 18 luglio 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – RETTIFICA DEL REDDITO – Costi per operazioni inesistenti – Disconoscimento – Onere della prova.

Massima:

Nel caso di rettifica del reddito dichiarato in seguito al disconoscimento, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, di costi per operazioni inesistenti, spetta al contribuente la prova dell'effettivo sostenimento dei costi e dell'esistenza delle operazioni sottese. In mancanza di tale prova è legittima la rettifica del reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 75.



Torna all'indice

Obbligo di motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 109 del 25 luglio 2011

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO – Obbligo di motivazione
Conoscibilità dell'an e del quantum della pretesa – Sussiste.**

Massima:

L'obbligo di motivazione, gravante sull'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dell'attività accertativa, deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l'an e il quantum della maggiore pretesa fiscale; di converso non ha alcun rilievo il riferimento, nell'avviso di accertamento, agli atti e ai verbali al cui contenuto l'Ufficio ha fatto rinvio, per i motivi di imposizione (Cass. 1817/2010).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Torna all'indice

Mancato perfezionamento di accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 105 del 26 luglio 2011

Presidente e Relatore: Dello Russo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – MANCATA SOTTOSCRIZIONE – Rilevanza in giudizio dei maggiori imponibili indicati – Non sussiste.

Massima:

Non ha alcun valore in giudizio il maggior imponibile (nel caso, ai fini dell'imposta di registro) indicato in un atto di accertamento con adesione che non si sia perfezionato.



Torna all'indice

Notifica a società in liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 84 del 28 luglio 2011

Presidente: Craveia, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – Notifica avviso presso abitazione del liquidatore – Nullità – Soggetto consegnatario dell’avviso – Legittimazione.

Massima:

In materia di notificazione degli atti tributari, la messa in liquidazione di una società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l’Amministrazione Finanziaria dall’obbligo di effettuare innanzitutto la notifica presso la sede sociale della persona giuridica, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell’abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla. Inoltre, ai fini della regolarità della notifica, è sufficiente che il consegnatario si trovi non occasionalmente presso la sede della persona giuridica destinataria, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare dall’incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica stessa (Conf. Cass. 16102/2007, 15798/2010, 8649/2011).

Riferimenti normativi: c.c., art. 145 commi 1 e 3.



Torna all'indice

Notifica a società cancellate dal registro delle imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 88 del 28 luglio 2011

Presidente e Relatore: Craveia

Intitolazione:

SOCIETÀ – Cancellazione dal Registro delle Imprese – Notificazione atti.

Massima:

Gli atti tributari che contemplano come destinatari società cancellate dal registro delle imprese – i.e. soggetti di diritto che per l'ordinamento non esistono più – sono nulli. In particolare, la notifica di qualunque atto impositivo dovrà essere effettuata presso il domicilio dei soci nonché al domicilio personale dell'organo rappresentante.



Proventi illeciti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 98 del 13 settembre 2011

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – Proventi illeciti
Detenzione – Inquadramento nelle categorie di redditi – Sussiste.**

Massima:

È assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 917/86 il denaro in contanti rinvenuto all'interno della cassetta di sicurezza intestata al contribuente, in quanto la qualificazione del rapporto tra il soggetto ed il bene, come detenzione, e non come possesso, non esclude, in tema di proventi illeciti, la sua qualificazione come reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 6, comma 1; d.l. 223/06, come modificato da l. 248/06, art. 36, comma 34bis;



Torna all'indice

Produzione documentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 124 del 28 settembre 2011

Presidente e Relatore: Dello Russo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – POTERI DEGLI UFFICI – ACCERTAMENTI BANCARI – Onere di produrre documentazione giustificativa – Specificità della richiesta – Limiti Mancato avvertimento sulle conseguenze – Conseguenze – Inutilizzabilità.

Massima:

In sede di contraddittorio sui dati risultanti dagli accertamenti bancari, la richiesta formulata dall'Ufficio di produrre "tutta la documentazione" ritenuta utile a comprovare la natura non reddituale delle movimentazioni bancarie allude implicitamente ad ogni tipo di documento bancario ed è pertanto sufficiente a precludere la produzione in giudizio di documentazione non esibita in sede istruttoria, purché di tale ultima preclusione sia fatto espresso avvertimento nella richiesta, non apparendo sufficiente a tal fine il generico richiamo all'art. 32, d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Torna all'indice

Contabilità inattendibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 125 del 30 settembre 2011

Presidente e Relatore: Luglio

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – CONTO CASSA NEGATIVO – Errore di imputazione
Contabilità inattendibile – Non sussiste.**

Massima:

Non è sufficiente, per ritenere tutta la contabilità inattendibile, la presenza di un errore formale quale quello di aver registrato un prelievo in realtà mai effettuato e che ha generato alla riapertura dei conti annuali un effetto negativo a cascata limitato ai movimenti di cassa immediatamente successivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. d).



Verifica - accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 105 del 10 ottobre 2011

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

POTERI DEGLI UFFICI – VERIFICA – Autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Massima:

È onere del contribuente che lamenti l'illegittimità della acquisizione di documentazione per carenza dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica fornire la prova che i luoghi ove tale documentazione è stata rinvenuta erano chiusi e sigillati. Nei casi di omessa dichiarazione, gli Uffici procedono all'accertamento ai sensi dell'art. 41, d.P.R. n. 600/1973, determinando il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venute a loro conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni semplici e di prescindere dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute: la norma consente dunque di determinare il reddito del contribuente utilizzando qualsiasi elemento probatorio ed utilizzando il metodo induttivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 52; d.P.R. 600/1973, artt. 33 e 41.



Utilizzabilità risultanze penali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 120 del 14 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
QUALIFICAZIONE - Utilizzabilità risultanze penali - Assenza di pvc - Illegittimità.**

Massima:

L'avviso di accertamento non preceduto da un processo verbale di contestazione - in contraddittorio con la parte - è illegittimo se redatto sulla sola base delle risultanze di un procedimento penale. La qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti non può basarsi esclusivamente sull'estinzione della società cessionaria. Se le operazioni sono realmente avvenute, documentate e fiscalmente dichiarate l'Ufficio deve motivare perché contesti la soggettiva o la oggettiva inesistenza. In assenza dell'identificazione del terzo soggetto, oltre al cedente e al cessionario, non può dirsi integrata la fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7; l. 537/1993, art. 14, comma 4bis; c.c., art. 2697.



Cancellazione società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 123 del 14 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

Intitolazione:

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE – ESTINZIONE
Notifica avviso di accertamento al legale rappresentante della società – Illegittimità
Applicazione dell'art. 2495 C.C..

Massima:

L'avviso di accertamento notificato ad una società cancellata dal registro delle imprese in seguito alla procedura di liquidazione è nullo in quanto per effetto della cancellazione la società deve considerarsi estinta. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. gli eventuali creditori rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione o nei confronti del liquidatore in caso di colpa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Torna all'indice

Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 239 del 18 ottobre 2011
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL LIQUIDATORE – Inesistenza del soggetto giuridico – Nullità dell’avviso di accertamento – Carenza di legittimazione e interesse ad agire – Sussiste.

Massima:

L’art. 2495 c.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 6/2003 prevede espressamente che dopo la cancellazione i creditori sociali possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci o, ricorrendo i presupposti di legge, nei confronti dei liquidatori. Il legislatore ha, perciò, considerato la società estinta alla stregua di una persona fisica defunta. Conseguenza da una tale configurazione che avverso un soggetto non più esistente non possano proporsi azioni di alcun tipo, potendo solo rivolgersi ad eventuali eredi o comunque soggetti tenuti per legge come, nella specie, i soci. L’accertamento nei confronti della società è, quindi, nullo in quanto emesso e notificato a soggetto non più esistente nel mondo giuridico e mancante, dunque, di un elemento essenziale alla sua validità. Deve, peraltro, osservarsi che attesa l’inesistenza del soggetto accertato, risulta carente di legittimazione nonché di interesse ad agire il ricorrente — appellante il quale non può più rappresentare la società quale liquidatore della stessa a causa della sua intervenuta estinzione.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 600/1973, art. 42.



Torna all'indice

Contraddittorio e motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 113 del 31 ottobre 2011

Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVISO – motivazione – Contraddittorio – Eccezioni – Atto di accertamento – Motivazione.

Massima:

Qualora, nel contraddittorio instaurato ex lege tra fisco e contribuente, quest'ultimo abbia formulato eccezioni con riguardo ad uno o più profili, la motivazione dell'atto di accertamento (non integrabile con argomenti addotti in sede di giudizio, che costituirebbero una postuma surrettizia integrazione dell'atto di accertamento, non consentita dalla legge) dovrà spiegare le ragioni che hanno indotto l'Ufficio a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni difensive adottate dalla parte e/o carente la documentazione prodotta, e dare conto in modo esplicito delle valutazioni che hanno portato invece l'amministrazione a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi accertati in capo al contribuente.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 122 del 18 novembre 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OMESSA DICHIARAZIONE – Negligenza del commercialista
Tempestiva risposta al questionario – Accertamento induttivo – Illegittimo.**

Massima:

In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali attribuibile alla negligenza del commercialista, è nullo l'accertamento induttivo emesso se il contribuente avvedutosi dell'omissione del commercialista ha tempestivamente dato risposta al questionario inviatogli dall'Agenzia, esibito copia cartacea delle stesse, nonché documentazione idonea a valutare la loro veridicità ed effettuato il pagamento delle relative imposte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2; l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Motivazione per relationem — oneri deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 115 del 21 novembre 2011

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – ONERI DEDUCIBILI – MANAGEMENT FEES.

Massima:

Il fatto che l'Ufficio abbia motivato l'accertamento con rinvio al p.v.c. non sta a significare che a monte non ci sia stata una autonoma valutazione ma soltanto che l'Ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, condividendo quanto verbalizzato. Sono deducibili in quanto inerenti le management fees riferite a servizi gestionali e amministrativi riaddebitati infragruppo, qualora la società che fruisce dei servizi in questione dimostri la loro necessità all'esercizio dell'attività di impresa e di non essere in grado di svolgere autonomamente tali funzioni (nel caso per carenza di personale).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; d.P.R. 917/1986, art. 1109.



Obbligo di allegazione listini di borsa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 122 del 29 novembre 2011

Presidente: Marra, Relatore: Citro

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di motivazione – Motivazione per relationem – Mancata allegazione listini di Borsa – Nullità dell’atto per difetto di motivazione – Non sussiste.

Massima:

La mancata allegazione all’avviso di accertamento dei listini di Borsa in esso richiamati, non lede l’obbligo di motivazione in quanto detti listini sono una pubblicazione reperibili da tutti e quindi facilmente consultabili.



Torna all'indice

Plusvalenza e registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 159 del 2 dicembre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CESSIONE D’AZIENDA – PLUSVALENZA.

Massima:

In caso di cessione d’azienda, l’Amministrazione finanziaria è ammessa ad utilizzare il valore d’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro per ricostruire induttivamente la plusvalenza imponibile ai sensi delle imposte sui redditi. E’ devoluto al contribuente l’onere probatorio, anche per il tramite di elementi indiziari, volto a superare la presunzione fra il valore venale definito ed il corrispettivo effettivamente incassato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Società interposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 154 del 13 dicembre 2011

Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

INTERPOSIZIONE FITTIZIA – Imposta versata dalla società interposta – Integrale rimborso – Spetta – Definizione dell'imposta contestata all'interponente – Non rileva.

Massima:

Qualora, l'Ufficio abbia contestato l'interposizione fittizia di una società in relazione alla plusvalenza realizzata dalla vendita di un terreno, e per l'effetto abbia accertato in capo al soggetto interponente la corrispondente maggiore imposta, la società interposta ha diritto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 600/973, al rimborso della imposta corrisposta in luogo dell'interponente, a nulla rilevando in proposito che quest'ultimo abbia definito la maggiore imposta contestatagli ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37; l. 289/2002, art. 16.



Controllo automatizzato e diritti del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 149 del 22 dicembre 2011

Presidente: Cusumano, Relatore: Barbata

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE REDDITI – Diritti del contribuente
Controllo automatizzato – Errore – Diritto di emendare – Mancata impugnazione
Diritto al rimborso.**

Massima:

In caso di ruolo emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. 600/1973, va salvaguardato il diritto del contribuente di emendare la dichiarazione nel caso di commissione di errori di fatto o di diritto; per cui la liquidazione della dichiarazione, ai sensi della citata norma, non può precludere al contribuente di contestare la debenza del tributo e la conseguenziale legittimità del ruolo, in quanto la mancata impugnazione della cartella precluderebbe l'eventuale diritto al rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Omessa comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 195 del 23 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Proietto

Intitolazione:

CONTROLLI AUTOMATICI – Omessa comunicazione di irregolarità – Nullità della iscrizione a ruolo – Non sussiste.

Massima:

L'iscrizione delle somme nei ruoli ai sensi dell'articolo 36-bis d.P.R. n. 600/73 non necessita di preventiva comunicazione di irregolarità, trattandosi di attività meramente liquidativa e non di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 36-bis.



Torna all'indice

Prova della pretesa tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 100 del 27 dicembre 2011

Presidente: Luglio, Relatore: Maffey

Intitolazione:

**ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Motivazione
Sufficienza – Sussiste – Anche nella successiva fase contenziosa – Non sussiste
Prova della pretesa – Infondatezza – Sussiste.**

Massima:

In tema di accertamenti tributari (nella specie, in materia di INVIM), il riferimento alla stima di un immobile costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito motivazionale per la validità di un avviso di accertamento. Tuttavia, in caso di impugnazione dell'avviso, il giudice è tenuto a verificare, esplicitando le ragioni del suo convincimento, se la predetta stima risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato e l'Ufficio deve fornire la prova dei più alti valori pretesi (conf. Cass. 11487/2011).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3; c.c., art. 2697.



Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 128 del 29 dicembre 2011

Presidente: Vaglio, Relatore: Napodano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOVIMENTAZIONI BANCARIE – Presunzione iuris tantum
Onere della prova contribuente.

Massima:

È legittimo l'accertamento presuntivo posto in essere dall'Amministrazione Finanziaria sui conti correnti bancari del contribuente, qualora tale indagine sia volta all'individuazione di operazioni fiscalmente rilevanti, nell'ambito della presunzione iuris tantum posta dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973, in base alla quale l'onere dell'Ufficio di provare la pretesa impositiva è soddisfatto, ex lege, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente dimostrare il contrario. Sussiste, quindi, un'ipotesi di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente in quanto la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (in forza del principio id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1.



ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

(INDUTTIVO, ANALITICO, STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO)



Torna all'indice

Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 304 del 1 luglio 2011

Presidente: Ingrasci, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – REDDITOMETRO
Ricorso – fondatezza – Accogliibilità – Parametri – Mantenimento – Spese – Beni
patrimoniali – Prove ulteriori.

Massima:

È fondato e meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente che ha provato che il reddito conseguito era sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia, nonché a sostenere le spese correlate ai beni patrimoniali assunti dall'Ufficio per la determinazione del reddito parametrico, qualora l'Ufficio non abbia fornito ulteriori prove a sostegno del reddito accertato.



Studi di settore, valutazione del giudice
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 236 del 1 luglio 2011
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – EFFICACIA PROBATORIA – Valutazione del giudice
Necessità – Obbligo di motivazione – Sussiste.**

Massima:

Gli studi di settore possono costituire prova presuntiva a patto che siano assistiti dal criterio di ragionevolezza, pertanto, non essendo sufficienti da soli a legittimare l'accertamento tributario, spetterà al giudice valutare caso per caso la validità degli elementi oggetto di presunzione dedotti in giudizio. Le considerazioni svolte dal contribuente, in sede di invito al contraddittorio, non possono essere meramente elencate nell'eventuale successivo accertamento senza che l'ufficio abbia indicato i motivi concreti per cui le stesse non siano state prese in considerazione (Conf. Cass. 19955/2005, 17229/2006, 4624/2008).

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012.



Torna all'indice

Accertamento sintetico, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 230 del 8 luglio 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – ONERE DELLA PROVA – Contribuente – Nesso eziologico – Necessità.

Massima:

In tema di accertamento sintetico, il contribuente, al fine di giustificare la maggiore capacità di spesa accertata, deve dimostrare, con elementi e documenti certi, di aver conseguito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. In particolare, dovrà evidenziare il nesso eziologico che sussiste tra i redditi che si assumono percepiti da terzi ed il loro specifico utilizzo nell'incremento patrimoniale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Studi di settore, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 185 del 13 luglio 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ONERE DELLA PROVA – INVERSIONE – SUSSISTE.

Massima:

Nel caso in cui l'Ufficio determini un maggior reddito imponibile in applicazione degli studi di settore, spetta al contribuente l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino lo scostamento dal maggior reddito presunto.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998 convertito nella l. 427/1993, art. 62 bis.



Torna all'indice

Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 206 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – ONERE DELLA PROVA

Inversione – Sussiste.

Massima:

Se il prezzo indicato in un contratto di acquisto di quote societarie manifesta una capacità di spesa del contribuente incompatibile con il reddito da costui dichiarato, l'Ufficio è legittimato all'accertamento sintetico del maggior reddito imponibile. Il contribuente, cui spetta l'onere di provare il contrario, deve dimostrare con idonea documentazione di non aver pagato quanto stabilito in contratto, non essendo all'uopo sufficiente la mera affermazione di non avere acquistato le quote societarie, ma di averle ricevute a seguito di successione ereditaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.



Torna all'indice

Studio di settore inidoneo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 209 del 1 agosto 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Studio inidoneo al monitoraggio dell’attività – Accertamento di maggior reddito – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

E’ illegittimo l’avviso di accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore se, dalla documentazione prodotta dal contribuente per giustificare lo scostamento dal maggior reddito presunto, risulta che lo studio di settore non tiene conto della reale attività monitorata. (Nel caso di specie il contribuente, esercente l’attività di albergatore, aveva dimostrato di dover praticare prezzi inferiori alla media a causa del grave stato di fatiscenza dell’albergo, fatto peraltro documentato da una perizia; l’Ufficio, tuttavia, aveva provveduto ad accertare un maggior reddito imponibile in applicazione del relativo studio di settore).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998 convertito nella l. 427/1993, art. 62bis.



Torna all’indice

Studi di settore, scostamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 208 del 5 agosto 2011

Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Scostamento ricavi per due periodi d'imposta su tre – Cause giustificazione – Sussistono.

Massima:

In caso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 62 sexies d.l. 331/1993, la pretesa erariale non può basarsi solo sul mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dagli Studi di settore poiché questi ultimi forniscono dati relativi a società sane, non in sofferenza, né tanto meno prossime alla liquidazione (nel caso di specie in sede di contraddittorio la società aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'immobile di proprietà per far fronte all'indebitamento, la progressiva diminuzione del fatturato, l'esclusività del rapporto con l'unico cliente, di aver fatto ricorso alla cassa integrazione per tutto il personale e di essere in una fase di pre-liquidazione).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies.



Contabilità regolare

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 182 del 30 agosto 2011

Presidente e Relatore: Martino

Intitolazione:

FATTURAZIONE SOTTO COSTO – CONTABILITÀ REGOLARE – Accertamento analitico–induttivo – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Anche in presenza di una contabilità regolare l'Ufficio è legittimato ad emettere un accertamento analitico–induttivo. Gli uffici finanziari sono tenuti a valutare le scritture contabili nella loro regolarità formale ma anche sostanziale, in relazione a quelle norme di comune esperienza che concretizzano un'ipotesi di comune logica imprenditoriale. Non si può ritenere valido l'assunto che l'azienda abbia trovato utilità a vendere a prezzo inferiore a quello d'acquisto perché ciò non può ricondursi a scelte imprenditoriali, che sarebbero insindacabili, ma ad antieconomicità della gestione d'impresa, in condizioni di normalità gestionale i beni non vengono venduti sottocosto, bensì al prezzo di mercato.



Studi di settore, presunzioni semplici

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 240 del 8 settembre 2011

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Onere della prova – Contraddittorio
Presunzioni semplici.**

Massima:

In sede di accertamento l'Ufficio deve dimostrare i motivi per i quali non ha accolto le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio e non limitarsi a generiche affermazioni sulla inadeguatezza delle giustificazioni addotte. Nel caso in cui l'Ufficio contesti specificatamente le giustificazioni del contribuente, la necessità di fornire prova contraria si sposta in capo al contribuente che dovrà dimostrare le caratteristiche della propria attività e la congruità dei ricavi dichiarati. Nel caso, invece, l'Ufficio non contesti specificatamente le giustificazioni fornite dal contribuente, la sola determinazione del reddito sulla base degli studi di settore non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici.



Scostamento di valore e studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 209 del 21 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

RICARICO MEDIO PONDERATO – VALORE DEL MAGAZZINO – Scostamento del valore dichiarato dal valore accertato – Accertamento di congruità agli studi di settore – Verifiche della G. di F. per le attività risultanti incoerenti agli studi di settore.

Massima:

Il riscontro di differenze di magazzino è elemento idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi corrispondenti alle merci non rinvenute. Tali differenze rilevate in sede di verifica riconducono all'assunto normativo per cui sono da considerarsi ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Le differenze inventariali dei beni merce, consistenti nella differenza tra l'inventario fisico dei beni a magazzino e le risultanze delle scritture contabili, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, salvo idonea prova documentale che possa vincere la presunzione che la merce non rinvenuta all'interno del magazzino sia stata venduta. E' legittima la metodologia della determinazione dei ricavi basata sulla percentuale di ricarico medio ponderato, se dal PVC emerge che il contribuente ha confermato la misura della percentuale proposta dai verificatori.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis; TUIR, art. 53.



Torna all'indice

Accertamento analitico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 176 del 26 settembre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Risultati non veritieri
Vendita sottocosto – Media di ricarico.**

Massima:

L'accertamento del reddito determinato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973 è correttamente applicabile quando, pur essendo formalmente corretta la tenuta della contabilità, i risultati appaiono non veritieri in quanto la parte ha venduto gli immobili quasi sottocosto senza applicare la media di ricarico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).



Incongruità per tre anni consecutivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 224 del 29 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

NON CONGRUITÀ PER TRE ANNI CONSECUTIVI D'IMPOSTA – SCOSTAMENTO DAL REDDITO PRESUNTO – Utilizzo del redditometro come elemento probatorio
Trend di redditività che denota situazioni di anti economicità.

Massima:

Un trend pluriennale di redditi dichiarati al di sotto di un livello di obbiettiva plausibilità che denota una situazione di anti-economicità può avvalorare le risultanze accertate applicando gli studi di settore. Un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, non giustificato da documentazione probatoria e convincente, legittima l'Amministrazione Finanziaria all'utilizzo dell'accertamento analitico induttivo del reddito d'impresa. L'effettuazione di un'operazione che contrasti con i criteri di economia costituisce di per sé un elemento indiziario estremamente grave e preciso che, sommato ad altri elementi, quali ad esempio la sproporzione notevole ed ingiustificata tra mezzi impiegati e redditi esposti, consentono all'amministrazione di ritenere inattendibile la contabilità aziendale.



Studi di settore e contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

CONTRADDITTORIO – PROVE – OMESSA PRODUZIONE – Produzione in sede processuale – Legittimità – Sussiste – Eccezioni del ricorrente – Art. 115 c.p.c.

Onere dell'Ufficio di replicare nelle controdeduzioni – Necessità.

Massima:

Il contribuente che non partecipa al contraddittorio istruttorio o che vi partecipa senza allegare prove od indizi contrari al risultato degli studi di settore, conserva in sede giurisdizionale la più ampia facoltà di prova per resistere alle presunzioni semplici, che dal punto di vista probatorio, costituiscono il risultato processuale degli studi; l'Ufficio inoltre, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ha l'onere di replicare ai fatti dedotti dal ricorrente, per consentire al giudice di verificare la resistenza dello studio di settore rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998 convertito nella l. 427/1993, art. 62bis; c.p.c., art. 115.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 271 del 14 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ANALITICO/PRESUNTIVO – Onere della prova – Inversione.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano un metodo di accertamento analitico-presuntivo ma il contribuente può provare fatti e circostanze che dimostrino lo scostamento dei ricavi effettivi rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi.



Torna all'indice

Perdite d'esercizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 329 del 18 ottobre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Perdite d'esercizio – Antieconomicità – Validità dell'accertamento – Sussiste.

Massima:

Persistenti perdite dichiarate per quattro anni consecutivi mettono già da sole in evidenza l'antieconomicità dell'attività svolta il che giustifica l'applicazione dello studio di settore quale elemento fortemente indiziario di maggiori ricavi.



Studi di settore e contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 376 del 19 ottobre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Studi di settore
Procedura induttiva – Presunzioni semplici – Contraddittorio – Obbligatorietà
Nullità dell'accertamento.**

Massima:

La procedura di accertamento induttivo mediante l'applicazione degli studi di settore è senza dubbio legittima, proprio in quanto essa costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non risulta ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.



Non rappresentatività dello studio di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 9, sentenza n. 243 del 24 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Contini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – STUDIO DI SETTORE EVOLUTO

Mancanza di rappresentatività dello Studio – Prova presuntiva assistita dal criterio di ragionevolezza – Ragioni in contrasto con l'applicazione agli Studi di Settore.

Massima:

E' legittimo il ricorso dell'ufficio all'accertamento basato sugli studi di settore, da considerarsi come una presunzione semplice che il contribuente può contestare portando giustificazioni idonee a dimostrazione delle ragioni che contrastano l'applicazione dello studio. Il contribuente può richiedere l'applicazione retroattiva all'anno verificato dello studio di settore "evoluto", quello più recente, maggiormente affinato e più affidabile relativamente all'attività svolta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Studi di settore, gravi incongruenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 277 del 27 ottobre 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – APPLICABILITÀ – PRESUPPOSTI – Gravi incongruenze
“Resistenza al caso specifico” – Necessità – Sussiste.**

Massima:

Se dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente risulta che l'attività da costui esercitata presenta delle particolarità rispetto allo studio di settore applicato, l'Ufficio è tenuto a controdedurre sul punto al fine di dimostrare la “resistenza” al caso specifico dello studio di settore, e la sussistenza di “gravi incongruenze” tra il reddito presunto e quello dichiarato; ciò è ancor più necessario laddove lo studio di settore preveda diverse possibilità di rideterminazione presuntiva del reddito, e l'Ufficio abbia adottato quella più sfavorevole al contribuente.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998 convertito nella l. 427/1993, art. 62bis.



Studi di settore, valore probatorio

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 139 del 11 luglio 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Monardo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – METODO ANALITICO
INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – Valore probatorio – Mere presunzioni semplici
Inversione dell'onere della prova – Contraddittorio – Libero convincimento del
giudice.**

Massima:

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – potendo così il giudice tributario valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente (Conf. Cass. SS.UU. 26635/ 2009).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Studi di settore, incoerenza

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 134 del 18 luglio 2011

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Incoerenza del “valore aggiunto per addetto” e bassa redditività – Necessità di considerare la situazione di crisi dell’impresa – Sussiste.

Massima:

La non coerenza dell’indice relativo al “valore aggiunto per addetto” e la bassa redditività della società non possono fondare l’accertamento presuntivo perché sono giustificate dalla grave crisi economica documentata dalle varie procedure esecutive promosse nei confronti della società contribuente e dalla successiva messa in liquidazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62sexies.



Reddito del coniuge

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 147 del 22 settembre 2011

Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO –Rilevanza del reddito del coniuge per valutare la capacità di spesa del contribuente – Sussiste.

Massima:

Per valutare lo scostamento in misura di almeno un quarto per due o più periodi d'imposta, tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente accertabile, deve essere considerato, oltre al reddito del contribuente, anche quello del coniuge che partecipa, in misura non irrilevante, al reddito del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Torna all'indice

Redditometro, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 188 del 26 settembre 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Fischetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – Accertamento sintetico – Redditometro – Inversione dell'onere della prova – Sussistenza.

Massima:

Le presunzioni su cui si basa l'accertamento sintetico basato su indici di ricchezza (cd. redditometro) ancorano l'accertamento ad elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva. L'Amministrazione Finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Conf. Cass. 10385/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 38 commi 4, 5, 6, 7 e 8.



Percentuale media di ricarico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 195 del 4 novembre 2011

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Riferimento alla percentuale media di ricarico

Errato metodo di riferimento.

Massima:

Il riferimento operato dall'ufficio finanziario alla percentuale media di ricarico del settore di appartenenza del contribuente, a prescindere dalla non controllabilità del dato esposto dalla parte pubblica, non può costituire prova di maggiori ricavi atteso che tale accertamento può essere desunto dalla difformità della percentuale applicata dal contribuente rispetto a quella riscontrabile nel settore di appartenenza solo se abnorme ed irragionevole; la dichiarazione di un ricavo di poco inferiore agli studi di settore esclude l'applicazione del metodo del riferimento medio usato dall'ufficio finanziario.

Riferimenti normativi: l. 427/2003, art. 62sexies; d.lgs. 446/1997, art. 39 comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972.



Studi di settore, valore indiziario

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 75 del 14 luglio 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – VALORE INDIZIARIO – Grave incongruenza – Scostamento dallo studio inferiore al 25%.

Massima:

Gli studi di settore sono solo una semplice presunzione indiziaria, che non può assurgere al rango di prova se non corroborata da ulteriori elementi di segno convergente. Uno scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore che si attesti al 12% (puntuale) e al 7% (minimo) non costituisce la “grave incongruenza” richiesta dall'art 62sexies d.l. 331/1993, ai fini della legittimità dell'impiego della particolare metodologia accertativa. Per aversi una grave incongruenza, lo scostamento dovrebbe superare quantomeno il 25% (avuto, altresì, riguardo al novellato n. 1 comma 1 art 67 della Legge Fallimentare).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 99 del 5 agosto 2011

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

IRPEF – DETERMINAZIONE SINTETICA (REDDITOMETRO) – Affidabilità probatoria degli elementi indicativi di reddito.

Massima:

In tema di determinazione sintetica del reddito, deve essere valutata l'affidabilità probatoria degli elementi assunti quali indici del reddito accertato. Deve essere ribadito che se, da una parte, la speciale metodologia dell'accertamento mediante redditometro trova il suo fondamento nelle disposizioni legislative, questo non può però tradursi in mero automatismo, dovendo essere confrontato, comunque, con il principio della capacità contributiva che costituisce il fondamento del sistema impositivo italiano attraverso la congiunta valutazione delle prove addotte dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 114 del 5 agosto 2011

Presidente: Mazzoncini, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Presunzione semplice – Giustificazione dello scostamento – Prova contraria.

Massima:

In caso di accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente può sempre fornire adeguata e motivata giustificazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti (nel caso di specie, lo scostamento, peraltro di lieve entità e rilevato per un solo periodo d'imposta, è giustificato in base agli elementi di valutazione offerti dalla ricorrente, tra cui il reddito imponibile, costantemente in perdita per diversi periodi e la percentuale di ricarico applicata).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 142 del 24 ottobre 2011

Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – Confronto con la situazione concreta – Effettività del contraddittorio.

Massima:

In caso di rettifica fondata sugli studi di settore, l'accertamento non può essere fondato soltanto sulle risultanze degli studi, ma deve essere motivato con riferimento alla situazione concreta, tenendo conto degli elementi reali forniti dal contribuente. Per quanto riguarda il contraddittorio, tale procedura non deve ridursi ad una pura formalità, ed è necessario che in tale sede siano specificamente esaminate ed eventualmente confutate le argomentazioni portate dal contribuente in contrasto ai risultati dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies.



Perdite anomale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 166 del 1 settembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Piccolo

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PERDITE ANOMALE – Divaricazione costi ricavi – Rettifica della dichiarazione.

Massima:

La circostanza che un'impresa commerciale dichiari per diversi anni perdite anomale e ampia divaricazione tra i costi e i ricavi e insista, comunque, nell'attività svolta può giustificare la rettifica della dichiarazione pur in assenza del riscontro analitico della documentazione (Cass. sentenza n. 24436/2008).



Torna all'indice

Studi di settore, presunzioni semplici

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 173 del 1 settembre 2011

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Vendite a saldo e a stock – Presunzioni semplici – Circostanze gravi, precise e concordanti – Contraddittorio – Nullità accertamento – Motivazione – Libertà di Prova.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento). Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Cassazione SS.UU. n. 26635/2009).



Metodo induttivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 174 del 1 settembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA DICHIARAZIONE – METODO INDUTTIVO – Componenti negative reddito – Profitto lordo – Limitazioni – Prova costi e oneri.

Massima:

Ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Operano le limitazioni di cui all'art. 74, comma 2 e 3 del d.P.R. 597/73 circa la prova dei costi ed oneri ai fini dell'accertamento con metodo analitico – induttivo, nel caso in cui una dichiarazione dei redditi, benché infedele, sia comunque sussistente (Cassazione sentenze n. : 3995/09; 28028/08; 11680/02).



Anormalità economica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 159 del 6 settembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Periodo di anormalità economica

Presunzione qualificata – Non sussiste.

Massima:

Lo scostamento dei ricavi da quelli determinati con l'applicazione degli Studi di settore non costituisce una presunzione qualificata ove il contribuente dimostri di essere trovato in un periodo di anormalità economica dettata dal contesto di crisi.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993.



Torna all'indice

Cessione d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 44 del 22 settembre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – IRPEF – Cessione d'azienda – Avviamento
Plusvalenza.**

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. È onere probatorio del contribuente superare, anche con il ricorso ad elementi indiziari, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando in concreto di avere venduto ad un prezzo inferiore (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 14448 del 6 novembre 2000; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 14581 del 20 novembre 2001; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 21055 del 28 ottobre 2005; Cass. civ., sez. trib., sent. n. 1447 del 25 gennaio 2006).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 917/1986, art. 54.



Presunzione semplice

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 134 del 5 ottobre 2011

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – FACOLTÀ DI PROVA CONTRARIA – Valutazione del giudice.

Massima:

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale lo scostamento del reddito rispetto agli studi di settore legittima l'accertamento da parte dell'ufficio e costituisce presunzione semplice che il reddito dichiarato non è rispondente a quello effettivo. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.



Motivazione per relationem

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 198 del 24 ottobre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO ANALITICO/INDUTTIVO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – ILLEGITTIMITÀ – Autonomia valutazione – Economia di scrittura – Contraddittorio – Maggiori ricavi – Gestione antieconomica – Errore di calcolo – Incidenza Accertamento – Presupposti.

Massima:

La motivazione degli atti di accertamento per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. sentenze n. 2908 del 10/02/2010; n. 8690 del 17/06/2002; n. 10205 del 26/6/2003). Pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, il Giudice di legittimità può ritenere legittimo l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa laddove l'attività gestionale si manifesta antieconomica e il dato dichiarato al Fisco sia non congruo ed irragionevole (Cass. sentenze n. 1409 del 23/01/2008; n. 26388/2005). L'errore di calcolo del Fisco non compromette l'intero accertamento. Al più il Giudice deve calcolare l'incidenza dell'errore sull'accertamento opposto per verificare se, correggendo l'errore, permangono i presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e se residua una pretesa fiscale (Cass. sentenze n. 17072 del 21/07/2010).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.39, comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972 art. 54, comma 2;



Torna all'indice

Necessità di ulteriori riscontri

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 140 del 9 novembre 2011

Presidente e Relatore: Abate

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore è uno strumento legittimo per evidenziare possibili situazioni di evasione ma da solo non può giustificare una ripresa a tassazione in assenza di riscontri ed univoci elementi concordanti.



Studi di settore, donazioni di familiari

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 57 del 10 novembre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Studi di settore
Presupposti – Scostamento – Prova contraria – Donazioni di familiari.**

Massima:

In forza dell'art. 62sexies del d.l. 331/1993 l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere ad accertamenti induttivi del reddito ogni qual volta ravvisi gravi incongruenze fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta od agli studi di settore e, addirittura, anche nel caso di una tenuta formalmente regolare della contabilità (cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. n. 5977 del 14 marzo 2007). Per l'applicazione degli studi non è quindi necessario che sia preventivamente accertata una incongruenza fra quanto dichiarato e costi e corrispettivi desumibili dal tipo e caratteristiche dell'attività esercitata, essendo sufficiente un significativo scostamento fra quanto dichiarato e quanto risultante dagli studi di settore. È sempre consentito al contribuente di produrre ogni possibile elemento che giustifichi lo scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi desunti attraverso la produzione di prove concrete ed accertabili. Le donazioni in denaro elargite dai familiari non possono assurgere a ruolo di prova nel processo tributario.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies; d.P.R. 633/1972, art. 54.



Torna all'indice

Movimentazioni bancarie

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 61 del 10 novembre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INTEGRATIVO – ANALITICO INDUTTIVO – MOTIVAZIONE
Movimentazioni bancarie – Abbattimento forfettario costi.

Massima:

L'avviso di accertamento è da ritenersi sufficientemente motivato qualora evidenzi in modo chiaro le ragioni del provvedimento, i momenti ricognitivi e logici e gli elementi essenziali che abbiano consentito al ricorrente di predisporre in modo efficace la propria difesa. Il contribuente deve giustificare i flussi di denaro transitati sui conti correnti di cui risulti intestatario. In caso di accertamento analitico - induttivo non è possibile procedere ad un abbattimento forfettario dei costi in mancanza di prova del fatto che i prelievi sono stati eseguiti per affrontare un costo nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 43.



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 211 del 21 novembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

FALLIMENTO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA DICHIARAZIONE

Componenti negative reddito – Profitto lordo – Limitazioni – Prova costi e oneri.

Massima:

Ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 della Costituzione.



Motivazione con rinvio al PVC

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 220 del 2 dicembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Motivazione – Rinvio al PVC – Identificazione pretesa tributaria.

Massima:

L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante il mero rinvio al processo verbale di contestazione dal quale si colgono gli elementi di identificazione della pretesa tributaria e l'adeguata tutela giurisdizionale del contribuente (Cass. Sentenza n. 24067 del 10/11/2006).



Impiego di personale irregolare

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 72 del 29 dicembre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Impiego di personale non risultante dai prescritti registri – Presunzione.

Massima:

L'impiego di personale irregolare consente all'Ufficio di prescindere dalle scritture contabili per procedere alla determinazione del reddito per via induttiva; tale presenza in azienda, infatti, rappresenta un indizio che integra la presunzione di cui all'art. 2729 c.c. per l'individuazione di parte del reddito non dichiarata. Non può essere applicato l'art. 1, comma 2, lett. c) del d.P.R. 570/1996 poiché l'accertamento parametrico è stato sostituito dalla normativa sugli studi di settore.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729; d.P.R. 633/1972, art. 55; d.P.R. 600/1973, artt. 39, comma 2, lett. d) e art. 40; d.l. 331/1993, art. 62sexies; l. 549/1995, art. 3, comma 179 e ss.; d.P.R. 570/1996, art. 1, comma 2, lett. c).



Accertamento analitico-induttivo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 64 del 4 luglio 2011

Presidente: Aglietti, Relatore: Musco

Intitolazione:

**IVA – IRAP – ACCERTAMENTO ANALITICO/INDUTTIVO – Campione ristretto
Legittimità – Non sussiste.**

Massima:

In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio non può basarsi su un campione ristretto, ma deve eseguire un'indagine precisa e concordante evidenziando gli elementi e le fonti di confronto utilizzate. In mancanza di quanto sopra viene inibita al contribuente la difesa ex art 7 dello Statuto del contribuente dove è precisato che gli atti emanati dall'Ufficio Finanziario devono essere motivati e corredati dall'indicazione dei presupposti che hanno determinato lo scostamento (L. 241/1990, art 7).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 104 del 11 luglio 2011

Presidente: Budelli, Relatore: Musco

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – UTILIZZO DI ELEMENTI INTEGRATIVI.

Massima:

L'Ufficio non può basare il proprio accertamento solo sugli studi di settore senza avvalersi anche di altri elementi quali contabilità e movimenti finanziari, dovendo anche valutare le diverse situazioni oggettive e soggettive.



Studi di settore, scostamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 107 del 15 novembre 2011

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Studi di settore – Attività di installazione impianti idraulico sanitari – Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati – Cause giustificazione – Patologie croniche – Normalità economica
Non sussiste.**

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore, la prova fornita dal contribuente delle patologie croniche che lo affliggevano sin dai due anni precedenti rispetto al periodo di imposta oggetto di giudizio, integranti inabilità specifica all'attività esercitata (attività di installazione impianti idraulico sanitari), costituisce presunzione bastevole ad escludere che l'attività stessa venisse svolta in regime di normalità economica e quindi ad escludere nel caso di specie l'applicabilità degli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.lgs. 331/1993, art. 62 bis.



Torna all'indice

Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 110 del 11 luglio 2011

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

**DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO – Documentazione non ufficiale
Contabilità in nero – Valore indiziario – Sussiste – Prova contraria – Spetta al
contribuente.**

Massima:

Qualora la documentazione acquisita abbia le caratteristiche di una “contabilità in nero” costituisce presunzione grave precisa e concordante idonea a legittimare l’accertamento induttivo. Spetta al contribuente, intestatario degli importi indicati nella documentazione ritenuta, fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 39; c.c., art. 2697.



Torna all'indice

Scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 91 del 12 luglio 2011

Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – Attività di Bar – Scostamento tra ricavi dichiarati e quelli determinati in applicazione degli studi di settore – Grave incongruenza – Natura meramente presuntiva dell'accertamento basato sugli studi di settore – Necessità per l'Ufficio di valutare le caratteristiche peculiari dell'attività economica oggetto di accertamento.

Massima:

La divergenza emergente dal raffronto delle percentuali di ricarico risultanti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, con quelle risultanti dallo studio condotto dall'Amministrazione Finanziaria, basato su quanto applicato dalle imprese del medesimo settore, è sufficiente a giustificare la rettifica di reddito applicata dall'Ufficio soltanto se si tratta di una grave incongruenza.

La congruità e la coerenza agli studi di settore, relativi all'attività di bar e vendita di caffè, delle percentuali di ricarico applicate dal contribuente, rappresentano una presunzione semplice che deve essere disattesa dall'Ufficio in presenza di altri elementi concreti, desunti dalla realtà economica dell'impresa, che dimostrino una inadeguata stima dei ricavi ascrivibili al contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Studi di settore, valore presuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 95 del 13 luglio 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE

Valore di presunzione – Necessità di confronto con reale situazione del contribuente
Sussiste.

Massima:

È notorio che l'utilizzo degli studi di settore si inquadra nell'ambito dei cosiddetti accertamenti analitico – induttivi, di cui agli artt. 39, 1° comma lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, in base ai quali l'Ufficio può procedere alla rettifica dei ricavi anche “sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”, con la conseguenza che la determinazione del maggior imponibile effettuata sulla base di detti studi può assumere valenza giuridica solo nel momento in cui questi ultimi, configurando indizi e presunzioni, vengono ad essere sorretti da elementi concreti di riscontro riferibili alla reale situazione del contribuente. In altri termini, atteso che il risultato del procedimento induttivo condotto mediante l'utilizzo di parametri, medie nazionali o di settore è, come già detto, pur sempre una presunzione che deve possedere tutti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta evidente che l'Ufficio non può fare acritico ricorso a tali strumenti accertativi, senza valutare la loro attendibilità e congruità con riferimento alla specifica realtà operativa del contribuente, il cui esame richiede, di conseguenza, un apposito approfondimento in sede di accertamento, dovendosi, prima di effettuare l'automatica applicazione degli stessi, ricercare, così come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 105 del 2003, quelle condizioni atte a rendere “specifico” (ossia relativo al singolo contribuente) il dato “generale” (di categoria).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d); d.P.R. 633/1972, art.54.



Torna all'indice

Congruità dello studio di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 145 del 14 luglio 2011

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Congruità – Accertamento analitico-induttivo – Ammissibilità.

Massima:

La congruità rispetto agli studi di settore non è ex se ostativa all'accertamento analitico-induttivo, trattandosi di limitazione non indicata in disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all'indice

Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 58 del 14 luglio 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE

Presunzioni semplici – Obbligatorietà del contraddittorio.

Massima:

Un avviso di accertamento non può basarsi esclusivamente sui risultati emergenti dallo studio di settore, poiché questo costituisce una mera presunzione semplice. Le risultanze dello studio di settore, di conseguenza, devono essere integrate da altri elementi di fatto, inerenti l'esercizio dell'attività del contribuente oggetto d'indagine. Questi ulteriori elementi oggettivi hanno lo scopo di rafforzare le presunzioni semplici, dotandole dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che sono necessari per renderle idonee a supportare l'accertamento di maggiori ricavi in capo al contribuente. L'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, infine, non può limitarsi a corroborare il risultato emerso dallo studio di settore con ulteriori stime e congetture elaborate a tavolino, senza effettuare alcuna verifica analitico/documentale sul contribuente stesso.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 155 del 21 luglio 2011

Presidente e Relatore: Simone

Intitolazione:

ACCERTAMENTI E CONTROLLI – RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI – Spesa per incrementi patrimoniali – Accertamento del reddito complessivo netto con metodo sintetico – Prova contraria del contribuente – Ammissibilità – Oggetto.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato (nel caso di specie, la Commissione, riformando la sentenza appellata, ha ritenuto non fornita la predetta prova, non avendo il contribuente dimostrato un qualsiasi collegamento tra l'asserita disponibilità di somme provenienti dal coniuge o dai familiari e l'effettivo impiego nell'acquisto patrimoniale).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 5 e 6.



Torna all'indice

Studi di settore, onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 135 del 26 luglio 2011

Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – Applicazione degli studi di settore – Natura di presunzione relativa – Prova contraria – Onere di dimostrare inapplicabilità o inaffidabilità delle presunzioni.

Massima:

Pur essendo legittimo il ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, agli studi di settore ed ai parametri, che di fatto introducono lo strumento delle presunzioni tendenti alla ricostruzione del reddito, è tuttavia certo che si tratta di presunzioni relative. Il contribuente che voglia contestare il risultato prodottosi in applicazione delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di dimostrare l'impossibilità di utilizzare le presunzioni nei propri confronti o l'inaffidabilità del risultato ottenuto. Ciò, altrimenti detto, significa che è vero che si verifica un'inversione dell'onere della prova, ma altrettanto vero che si tratta di un'inversione conseguente e legittima in un sistema che consente l'utilizzazione delle presunzioni a favore dell'amministrazione; tuttavia, allorquando il contribuente alleghi degli elementi idonei, in fatto e nel rispetto del criterio della ragionevolezza, a superare l'operatività della presunzione, il soggetto che a questa abbia fatto ricorso non può rimanere del tutto inerte e deve a sua volta cercare di fornire elementi adeguati alla confutazione operata.

Riferimenti normativi: l. 146/98, art. 10.



Torna all'indice

Studi di settore, risultanze di ‘Gerico’

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 92 del 1 agosto 2011

Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE

Congruità – Periodo d’imposta – Scostamento – Carattere eccezionale – Risultanze di ‘Gerico’ – Adeguamento.

Massima:

La normativa sugli studi di settore ha previsto casi specifici in cui si può considerare congruo un periodo d’imposta, per verificare lo scostamento in due anni su tre. Gli artt. 7 e 8 della legge 289/2002 hanno infatti carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica. L’adeguamento alle risultanze di ‘Gerico’ di per sé inibisce l’accertamento sulla base degli studi di settore per l’anno d’imposta in cui il contribuente si è adeguato, ma non lo fa diventare ‘congruo’ ai fini del computo dei due anni su tre.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 7 e 8.



Torna all’indice

Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 121 del 21 settembre 2011

Presidente: Luglio, Relatore: Di Martino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE

**Produzione macchinari industriali – Scostamento ricavi dichiarati dai ricavi presunti – Cause giustificazione – Tempi tecnici di realizzazione del macchinario
Fatturazione anno successivo – Sussistono.**

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore della produzione su ordinazione di macchinari industriali, costituisce causa di giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente che i macchinari sono stati fatturati nell'anno successivo rispetto a quello sottoposto ad accertamento ed in cui è avvenuto l'ordine e che tale differimento temporale è dovuto ai tempi tecnici necessari alla realizzazione e all'assemblaggio dei componenti del macchinario realizzato sulla base delle specifiche tecniche richieste dal cliente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 54; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Analitico contabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 173 del 28 settembre 2011
Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ANALITICO CONTABILE – Antieconomicità della gestione
Vendite sottocosto – Incremento del magazzino.**

Massima:

La vendita sistematica della merce a prezzi inferiori a quelli di acquisto, abbinata a un incremento del magazzino già più che capiente, configura una condotta antieconomica e legittima la ripresa fiscale operata dall'Ufficio. La vendita a prezzi inferiori a quelli di costo, difatti, ha senso soltanto nell'ipotesi di cessazione dell'attività e non in quella di cessione dell'azienda, come nel caso oggetto di analisi, in cui il contribuente avrebbe tutto l'interesse a provare l'esistenza di un seppur minimo utile e non certo la presenza di rilevanti perdite risultanti da vendite sottocosto.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 9.



Torna all'indice

Situazioni anomale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 111 del 20 ottobre 2011

Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – SITUAZIONI ANOMALE.

Massima:

Nel caso di una società che, per statuto sociale, è interdetta dall'aver rapporti con clienti diversi dalla casa madre, si configura una situazione che non può essere ricompresa nelle fattispecie di attività elaborate ai fini della applicazione dei parametri di cui al d.P.C.M. 29 gennaio 1996, ciò al pari delle società cooperative, che operano solo per le proprie consociate. Anche nel caso di attività soggette all'applicazione dello studio di settore, la presunzione di maggiori ricavi rispetto al dichiarato deve essere sopportata da ulteriori elementi accertati dall'Ufficio a conforto della pretesa.

Riferimenti normativi: d.P.C.M. 29 gennaio 1996



Plusvalenza e avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 139 del 25 ottobre 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo del reddito – Plusvalenza da cessione di azienda – Valore di avviamento – Valore accertato per l'applicazione dell'imposta di registro – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria è legittimata ad accertare in via induttiva il reddito derivante da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base di quanto accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro.



Scostamento dei ricavi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 138 del 25 ottobre 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SCOSTAMENTO DEI RICAVI PRESUNTI DAI RICAVI DICHIARATI – Commercio di generi ortofrutticoli Cause giustificazione – Elevata fluttuazione dei prezzi – Sussiste.

Massima:

Quantunque l'ufficio operi formalmente in modo corretto, sussistendo i presupposti di legge per il ricorso allo strumento analitico – induttivo per la ricostruzione reddituale mediante l'applicazione della media ponderata, sotto il profilo sostanziale la parte contribuente è tenuta a fornire prove certe ed incontestate sull'inattendibilità dell'azione accertatrice per non aver tenuto in debito conto le peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata da una continua fluttuazione del margine tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 39; c.c., artt. 2697, 2702, 2711 e 2729; d.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.



Studi di settore , elementi indiziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 126 del 11 novembre 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Risultanze dagli studi di settore – Valore – Elementi indiziari – Sufficiente motivazione – Non sussiste.

Massima:

L'Ufficio, in sede di accertamento induttivo, deve integrare le risultanze dagli studi di settore con altri elementi probatori, poiché detti risultanze non sono sufficienti a motivare l'accertamento, essendo meri indizi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39, comma 1 lettera d) e comma 2;



Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 94 del 31 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Presunti ricavi – Recupero a tassazione – Modalità di determinazione dei maggiori ricavi – Documentazione non esibita in fase endoprocedimentale – Impugnabilità avviso – Tutela del contribuente.

Massima:

In tema di accertamento induttivo, il recupero a tassazione di presunti ricavi deve sempre trovare causa giustificatrice in un imponibile effettivo e non può mai tradursi in una libera quantificazione del maggior reddito accertato. In particolare, l'Ufficio è tenuto a motivare congruamente il risultato, fondandolo su indizi plurimi, precisi e concordanti: non può limitarsi ad una mera riqualificazione dei dati ricavati dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, tanto più se ritenuta inutilizzabile per indisponibilità del supporto documentale non fornito in fase endoprocedimentale. L'inadempimento del contribuente all'esibizione della documentazione non esime l'Amministrazione Finanziaria dall'effettuare un più oculato ed approfondito controllo reddituale sul contribuente, né può legittimare l'Ufficio accertatore nel far gravare sul contribuente medesimo gli esiti negativi di un accertamento superficiale, perché in palese contrasto con i principi di equità fiscale e di capacità contributiva che informano l'azione impositiva, tesi a garantire il corretto equilibrio dei rapporti tra la posizione del contribuente e quella del Fisco. Difatti, l'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona l'impugnabilità dell'avviso di accertamento innanzi al Giudice tributario, al quale il contribuente potrà opporre ogni eccezione e prova che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo; e anche nel caso in cui all'invito al contraddittorio il contribuente non abbia risposto rimanendo inerte.



Accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 144 del 11 novembre 2011

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PLUSVALENZA – Avviamento – Imposta di registro – Valore di mercato.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio è legittimato a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione d'azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso a elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Errata applicazione del cluster

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 134 del 14 novembre 2011

Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Mancanza del requisito della gravità dell'incongruenza – Errata applicazione del cluster di settore – Nullità dell'accertamento.

Massima:

Ai sensi del comma 3 dell'art. 62sexies d.l. n. 331/1993 gli accertamenti “...possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore...”. Qualora tale incongruenza non sia grave, ovvero se la differenza tra il volume d'affari dichiarato e quello accertato risulta irrilevante, non sussiste il requisito della gravità.

L'errata o incerta applicazione del cluster di settore, e il difetto del requisito di gravità dello scostamento determinano l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993 art. 62sexies.



Operazioni infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 118 del 23 novembre 2011

Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – OPERAZIONI INFRAGRUPPO – APPLICAZIONE METODO
INDUTTIVO – Assenza di divergenze tra i prezzi praticati infragruppo e quelli
applicati con i terzi – Illegittimità.**

Massima:

Mancano i presupposti per procedere ad un accertamento effettuato con metodo induttivo qualora l'Ufficio, a fronte di una contabilità regolarmente tenuta, vi proceda in assenza di importanti scostamenti tra i prezzi applicati per le vendite infragruppo e quelli applicati con soggetti terzi e di altri gravi e documentati indizi di assoluta antieconomicità dell'operazione posta in essere.



Torna all'indice

Accertamento analitico - induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 119 del 23 novembre 2011

Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ANALITICO/INDUTTIVO – Valutazione nel merito delle scelte imprenditoriali – Evasione d'imposta – Onere della prova in capo al contribuente
Sussiste.**

Massima:

Nel caso di accertamento analitico – induttivo, l'Amministrazione Finanziaria, valutando anche nel merito le scelte imprenditoriali, può legittimare l'accertamento presupponendo un'ipotesi di evasione d'imposta sulla base dell'antieconomicità della gestione. In questi casi, spetta al contribuente l'onere di provare, in sede di contraddittorio, la legittimità del suo comportamento.



Natura giuridica degli studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 121 del 29 novembre 2011

Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – NATURA GIURIDICA – Presunzioni semplici.

Massima:

Tra i vari tipi di accertamento, quello analitico-induttivo basato sugli studi di settore, trova fondamento nelle gravi incongruenze che l'Ufficio può riscontrare tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata dal contribuente. In merito al ricorso agli studi di settore, non può non rilevarsi come tale metodo mostri i propri limiti nella misura in cui l'Amministrazione Finanziaria non consideri l'applicazione di essi un semplice strumento tecnico di ausilio all'accertamento, ma incida sostanzialmente sulla posizione giuridica del contribuente ricorrendo a presunzione ex lege non consentite dal sistema normativo. Difatti, gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non discendendo dalla legge, deve essere di volta in volta verificata.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 134 del 2 dicembre 2011

Presidente: Marra, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ – VALENZA.

Massima:

L'estrema diversificazione delle attività economiche di un'impresa dovuta al posizionamento, alla realtà del mercato, ai fattori produttivi, alla dimensione dell'azienda e alla concorrenza, nonché ad altre variabili da tenere in considerazione, non si presta ad essere incasellata negli studi di settore. In tali casi, pertanto, lo studio di settore è strumento inidoneo all'individuazione del reddito del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 56.



Redditometro, onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 188 del 12 dicembre 2011

Presidente: Proietto, Relatore: Strati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITO PERSONE FISICHE – Redditometro
Onere della prova – A carico del contribuente.

Massima:

La determinazione del reddito in base al c.d. redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti alla base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare non solo che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 38.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 146 del 13 dicembre 2011

Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Elementi addotti dal contribuente in contraddittorio – Obbligo dell’Ufficio di motivarne il rigetto Sussiste.

Massima:

E’ illegittimo l’avviso di accertamento di maggior reddito fondato sulla sola applicazione dei valori percentuali medi ricavati dagli studi di settore e nel quale l’Ufficio non abbia indicato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le motivazioni e le prove fornite in contraddittorio dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1998 convertito nella l. 427/1993, art. 62 bis.



Torna all’indice

Presunzioni legali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 166 del 15 dicembre 2011

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PRESUNZIONI LEGALI – Accertamento sintetico – Inversione onere della prova – Sussiste.

Massima:

L'insussistenza dei redditi accertati mediante accertamento sintetico, rientrando dell'ambito delle presunzioni legali, può essere dimostrata esclusivamente dal contribuente. Il giudice tributario può solo valutare l'idoneità delle prove prodotte dal contribuente volte a superare la presunzione legale di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 68.



AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE AGEVOLAZIONI



Torna all'indice

Decadenza dalle agevolazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 242 del 26 settembre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

**ART. 12 L. 289/2002 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO
PREGRESSI – DECADENZA DAL BENEFICIO – Notifica del provvedimento dell’Ente
Impositore – Necessità – Sussiste.**

Massima:

Se dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l’Ente Impositore abbia mai contestato al contribuente di essere decaduto dal beneficio di cui all’art. 12 l. 289/200, è illegittimo il fermo amministrativo iscritto dall’Agente della Riscossione sulla base del tardivo versamento della seconda rata relativa al condono.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12



Torna all'indice

Credito d'imposta per acquisto prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 314 del 26 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA – ADEMPIMENTI – Dichiarazione di volontà nell'atto – Imposta di Registro – Necessità – Sussiste – IRPEF – Necessità Non sussiste.

Massima:

In materia di agevolazione per “riacquisto prima casa”, non è necessaria alcuna dichiarazione di volontà in atto nel caso in cui si intenda fruire del credito ai fini di un minor versamento IRPEF, mentre nel caso in cui si intenda fruire del credito per un minor versamento dell'imposta di registro è necessario farne espressa dichiarazione in atto, e ciò al solo scopo di tutelare l'Ufficiale rogante in ordine alla misura dell'imposta di registro da versare.

Riferimenti normativi: l. n. 448/1998, art. 7.



Rivalutazione di quote societarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 318 del 25 novembre 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – RIVALUTAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE – Legge finanziaria per il 2008 – Istanza di rimborso – Termine decadenziale biennale – Applicazione Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi in cui sia stata operata una seconda ed ulteriore rivalutazione delle quote societarie ai sensi della Legge finanziaria per il 2008 e sia stato chiesto il rimborso delle somme relative alla prima rivalutazione effettuata, non opera il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (nel caso de quo, infatti, il diritto al rimborso discende da apposita norma di legge (l. n. 106/2011), la quale ha espressamente autorizzato i contribuenti, che si sono avvalsi della doppia rivalutazione delle quote societarie, a chiedere la restituzione dell'imposta sostitutiva versata sulla prima rivalutazione, al fine di sanare gli effetti di una indebita duplice imposizione).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; l. 106/2011.



Decadenza dall'agevolazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 325 del 16 dicembre 2011

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

COMPRAVENDITA – PREZZO UNICO – Acquisto – Unità differenziabili – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di acquisto di diverse unità immobiliari, mediante la stipula di un unico atto di compravendita dal quale risulta un unico prezzo di acquisto per tutte le unità nel loro insieme, la decadenza dalle agevolazioni deve operare parzialmente; ossia relativamente alle unità immobiliari non rivendute nel triennio, purché le stesse siano concretamente differenziate e differenziabili nella loro identificazione.



Agevolazioni prima casa, termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 350 del 27 dicembre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E IMPOSTA CATASTALE
CARTELLA DI PAGAMENTO – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Termine decadenziale triennale – Decorrenza.**

Massima:

Il termine triennale di cui l'Amministrazione dispone per revocare le agevolazioni fiscali prima casa ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale non decorre dalla data di registrazione dell'atto di vendita dell'immobile acquistato con agevolazioni, ma dall'anno successivo alla stessa. E ciò in quanto il contribuente, per poter usufruire del beneficio fiscale anche dopo la vendita del suddetto immobile, ha a disposizione dodici mesi dall'atto di vendita per acquisire altro immobile da adibire a prima casa (Conf. Cass. 28880/2008).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1996, art. 76; d.P.R. 347/1990, art. 13.



Prima casa

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 168 del 15 settembre 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Rustico

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI – PRIMA CASA – Necessario trasferimento della residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi dal rogito – Termine a pena di decadenza – Trasferimento del solo domicilio – Mancato trasferimento della residenza per motivi personali – Configurazione della forza maggiore – Esclusione Revoca del beneficio – Sussistenza.

Massima:

Gli atti traslativi relativi all’acquisto dell’abitazione sono assoggettabili alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta o all’iva agevolata, sempreché gli acquirenti, oltre a possedere gli altri noti requisiti, siano nelle condizioni di risiedere o intendano trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dal relativo acquisto. I benefici fiscali sono revocati qualora entro tale termine, previsto a pena di decadenza, il contribuente abbia trasferito il proprio domicilio e mantenuto la propria residenza anagrafica in un altro comune per ragioni di natura personale, non costituendo queste un impedimento oggettivo tale da configurare un’ipotesi di forza maggiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986



Torna all’indice

Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 194 del 26 settembre 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Rustico

Intitolazione:

IRPEF – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIME IMPOSITIVO AGEVOLATO EX ART. 17, COMMA 4BIS, TUIR – Incentivo all'esodo anticipato dei lavoratori – Accordo transattivo fra datore di lavoro e lavoratore – Assenza della finalità voluta dalla norma – Esclusione del regime agevolato.

Massima:

In base all'art. 17 comma 4bis del TUIR, oggi abrogato per effetto dell'art. 36 comma 23 del d.l. n. 223/2006, era previsto un regime impositivo agevolato per i lavoratori di aziende in crisi o in fase di ristrutturazione che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro. Siffatto regime fiscale era rivolto ad agevolare le prestazioni lavorative che comportano un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero competitività e redditività dell'impresa nell'ambito della razionalizzazione delle risorse aziendali, al fine di eliminare il complesso squilibrio dei fattori economici registrato nelle unità produttive, con conseguente perdita di produttività e quindi con lo specifico compito di correggere le inefficienze per attuare sia un riequilibrio d'organico sia un intervento sulla struttura organizzativa. Pertanto, un accordo transattivo che non esprima chiaramente la finalità di incentivare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento non può beneficiare dell'agevolazione in questione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 17 comma 4bis; d.l. 223/2006, art. 36 comma 23.



Associazioni sportive

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 129 del 4 ottobre 2011

Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – IRES – ASSOCIAZIONI SPORTIVE – Regime ex art. 148, d.P.R. 917/1986 – Mancata redazione e approvazione del rendiconto annuale
Decadenza dal regime agevolativo – Sussiste.**

Massima:

L'art. 148 del d.P.R. 917/1986 stabilisce che le disposizioni agevolative di carattere fiscale operino a condizione che le associazioni prevedano nei relativi atti costitutivi o statuti, fra gli altri, l'obbligo di redigere ed approvare il rendiconto annuale. In mancanza di tale adempimento, non trovano applicazione le disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4bis, 4ter e 4quater dell'art. 148 del d.P.R. 917/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148.



Torna all'indice

Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 82 del 7 luglio 2011

Presidente e Relatore: Macca

Intitolazione:

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA DAL CONI
IRPEG – IRES – Agevolazioni – Rilevanza del riconoscimento del CONI.**

Massima:

L'iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche nel nuovo registro CONI non è prevista direttamente dalla legge come requisito costitutivo del carattere sportivo del sodalizio stesso. L'art. 90 comma 18, della l. 289/2002, oggi, non stabilisce le modalità di riconoscimento, ai fini sportivi, delle rispettive organizzazioni, né le modalità tecniche di affiliazione delle stesse ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva. Venuta meno l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel Registro in relazione alla possibilità di fruire direttamente dei benefici tributari, non rinvenendosi più oggi alcuna traccia legislativa dell'obbligatorietà di tale iscrizione, si può affermare che, a fronte dell'accertamento operato dalla Amministrazione, il sodalizio può sempre dimostrare la sussistenza in capo a se stesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di sodalizio sportivo ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 comma 18; d.l. 136/2004, art. 7 comma 1.



Rivalutazione terreni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 83 del 19 luglio 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E CON
DESTINAZIONE AGRICOLA – Cessione a prezzo inferiore al valore rivalutato
Perdita del beneficio fiscale.**

Massima:

Per poter usufruire di un beneficio fiscale, è necessario che il contribuente rispetti in toto la normativa vigente specificatamente prevista dal legislatore. L'art. 7 comma 1, della l. 448/2001 dà la possibilità, al contribuente, di poter calcolare, in caso di cessione di un terreno, la plusvalenza sulla differenza tra il valore della cessione e quello rivalutato, anziché su quello d'acquisto. Nel momento in cui il contribuente non si avvale della rivalutazione, cedendo il bene ad un prezzo inferiore, il contribuente non si potrà poi appellare al nuovo valore di carico risultante dalla perizia di stima.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7; d.P.R. 917/1986, art. 68.



Agevolazioni ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 134 del 18 ottobre 2011

Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

Intitolazione:

ICI – ONLUS – IMMOBILI DI PROPRIETA’ – Agevolazioni – Esenzioni – Delibera Comunale – Necessita.

Massima:

In materia di ICI dovuta dalle ONLUS, l’art. 21 del d.lgs. n. 460/1997 prevede che i Comuni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Di conseguenza la particolare agevolazione non scatta automaticamente, ma dipende dal potere discrezionale del Comune competente.



Benefici prima casa

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 117 del 12 novembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI PRIMA CASA – Separazione personale dei coniugi – Trasferimento dell'immobile a un coniuge.

Massima:

Non rientra nel campo di applicazione dell'art 1, nota II-bis, n. 4, Tariffa Parte Prima, del d.P.R. 131/1986, il trasferimento dell'immobile, per il quale si sia usufruito dell'agevolazione "prima casa", effettuato prima del decorso del quinquennio dall'acquisto e senza riacquisto entro un anno di altro immobile, se tale trasferimento sia posto in essere in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi e se emerga dall'atto di compravendita che esso non ubbidisce ad un "animus donandi" ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi, in seguito alla fine del rapporto matrimoniale. In questa prospettiva non si giustifica la decadenza dei benefici fiscali "prima casa" in quanto l'intera proprietà dell'immobile è trasferita all'altro coniuge, senza che tale operazione abbia alcun intento speculativo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, nota II-bis, n. 4, Tariffa Parte I.



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 120 del 18 novembre 2011

Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Separazione personale dei coniugi – Trasferimento dell'immobile in esecuzione di obbligo assunto in sede giudiziaria.

Massima:

È illegittima la revoca delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, con riguardo al trasferimento dell'immobile in favore del coniuge attuato in esecuzione di un obbligo assunto in sede di separazione personale, posto che tale atto di trasferimento è esecutivo di obbligo assunto nel verbale di comparizione coniugi per il tentativo di conciliazione e omologato dal tribunale.



Mancata iscrizione al registro del CONI

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 157 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI.

Massima:

Con riguardo alle agevolazioni previste dalla l. 398/1991, la carenza di affiliazione alle federazioni sportive, ovvero dell'iscrizione al CONI, non possono pregiudicare lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche; la mancanza dei predetti requisiti non può automaticamente far ritenere che una associazione sportiva svolga attività con finalità di lucro.

Riferimenti normativi: l. 398/1991.



Torna all'indice

Concordato preventivo

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 223 del 4 novembre 2011

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

**CONCORDATO PREVENTIVO – AGEVOLAZIONI – Concordato per cessione di beni
Inapplicabilità di sanzioni e interessi ex art. 6bis D.L. 328/1997 – Condizioni e
termini dell'agevolazione – Definizione di “liquidazione dell'attivo”.**

Massima:

L'art. 6-bis comma 1 lett. b-bis, del d.l. 328/1997 (convertito nella l. 410/1997) ed in particolare l'espressione “liquidazione dell'attivo” ivi impiegata, va interpretato attribuendo ai termini utilizzati il significato proprio di ciascuno di essi. A tal fine, il termine “liquidazione” va inteso come attività economica diretta non solo alla “monetizzazione” dei beni (intesi come entità materiali) ma anche alla trasformazione dei crediti in disponibilità monetarie, mediante operazioni che non consistono necessariamente nella loro riscossione, potendo trattarsi di cessioni dei crediti a terzi verso un corrispettivo e cioè di alienazioni rientranti nella previsione dell'art. 1470 c.c.. La nozione di “attivo” include nel proprio ambito oltre alla proprietà o altri diritti reali su cose materiali o immateriali, anche i crediti, come evidenziato nella elencazione delle attività patrimoniali contenuta nell'art. 2424 c.c., richiamato dall'art. 2217 comma 2 del c.c. ed utilizzabile anche ai fini della quantificazione degli oneri tributari. L'espressione “liquidazione dell'attivo” di cui all'art. 6-bis comma 1 lett. b-bis, del d.l. 328/1997 è dunque riferibile anche all'attività del liquidatore volta alla riscossione dei crediti dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: d.l. 328/1997, art. 6-bis comma 1 lett. b-bis.



Torna all'indice

Piccola proprietà contadina

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 253 del 14 dicembre 2011

Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA – Agevolazioni – Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina – Acquisto di un fondo – Imposta di registro in misura ridotta – Condizioni – Disponibilità di fatto del fondo – Non necessaria al momento dell'acquisto.

Massima:

L'art. 7 della l. 604/1954 non prevede fra le cause di decadenza dall'agevolazione prevista dall'art. 1 il ritardato inizio della coltivazione del terreno acquistato rispetto alla data in cui il contratto di compravendita è stato concluso, ma solo l'alienazione del fondo e la cessazione della sua coltivazione diretta prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto effettuato a norma della l. 604/1954. L'art. 2 della l. 604/1954 non pone tra le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione la immediata disponibilità del fondo acquistato. Pertanto, la revoca dell'agevolazione basata sul fatto che, al momento dell'acquisto, il terreno era concesso in affitto ad un terzo, è illegittima se l'acquirente ha ottenuto, dopo pochi mesi dall'acquisto, la piena disponibilità del fondo. Per usufruire dell'agevolazione in questione è sufficiente anche una disponibilità di diritto, purché ci si attivi per ottenere, nel più breve tempo possibile, la piena disponibilità di fatto.

Riferimenti normativi: l. 604/1954, artt. 2 e 7.



Torna all'indice

Agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 164 del 28 luglio 2011

Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula

Intitolazione:

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – VENDITA DELLA PRIMA CASA – Contratto preliminare di acquisto entro l'anno – Insufficienza.

Massima:

La stipula di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, entro l'anno dall'alienazione dell'abitazione principale, stante le sua efficacia meramente obbligatoria, non traslativa della proprietà, non è condizione sufficiente per usufruire dei benefici cc.dd. "prima casa".

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1.



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 120 del 6 luglio 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

**LIQUIDAZIONE – REGISTRO – Agevolazioni prima casa – Immobile di lusso
Determinazione.**

Massima:

Concorrono a determinare la qualità di immobile di lusso a cui non si possono applicare le agevolazioni di legge, oltre alla metratura ex art 6 d.m. 02/08/1969 Ministero dei Lavori Pubblici G.U. n. 218 del 27/08/1969, la tipologia dell'immobile e le finiture dello stesso (Conf. Cass. n. 11178/2005). Pertanto, nel definire il campo di applicazione delle disposizioni agevolative va individuato il giusto punto di equilibrio tra il rispetto del dettato letterale della norma e la tutela degli obiettivi che con essa il legislatore ha inteso perseguire (nel caso di specie trattasi di immobile ubicato in zona di pregio, con due ingressi del valore di Euro 1.850.000,00, con annessi cantina e box).



Acquisto di terreno agricolo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 78 del 12 luglio 2011

Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI L. 604/1954 – Acquisto di terreno agricolo – Certificato Ispettorato Agrario – Tassatività del termine per la presentazione – Decadenza da agevolazioni.

Massima:

Decade insanabilmente dai benefici previsti dall'art. 4 della l. 604/1954 il contribuente che non allega entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla registrazione dell'atto di acquisto di terreno agricolo il certificato del competente Ispettorato Agrario attestante la ricorrenza delle condizioni necessarie per poter fruire del trattamento fiscale agevolato.

Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 4.



Torna all'indice

Decadenza agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 83 del 18 luglio 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – REVOCA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Mancato trasferimento della residenza – Parente infermo – Difetto di forza maggiore Decadenza.

Massima:

Decadono dalle agevolazioni riconosciute per l'acquisto della prima casa i soggetti che non trasferiscono la propria residenza nel comune dove vi è l'abitazione entro diciotto mesi dall'acquisto, non rappresentando causa di forza maggiore la necessità di assistere un parente infermo. L'infermità del parente non rappresenta assoluto impedimento ad acquisire la residenza anagrafica nel comune ove è situato l'immobile.



Agevolazioni e ritrattazione della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 129 del 23 settembre 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI – RETTIFICA DICHIARAZIONE – Errore – Agevolazioni fiscali – Incostituzionalità.

Massima:

Poiché deve essere consentito al contribuente di ritrattare la dichiarazione affetta da errore qualora dalla stessa derivi l'assoggettamento ad oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono rimanere a suo carico, lo stesso principio deve valere anche per le agevolazioni fiscali. Un sistema legislativo che negasse la possibilità di ritrattare la dichiarazione darebbe vita ad un prelievo (e/o mancato riconoscimento di agevolazioni fiscali) fiscalmente indebito e non compatibile con i principi costituzionali con gli artt. 53 e 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 53 e 97.



Agevolazioni “prima casa”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 122 del 26 settembre 2011

Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – Acquisto di un secondo immobile destinato a costituire un’unica unità abitativa con il primo – Presupposti dell’agevolazione
Aggiornamento catastale – Unificazione delle unità abitative preesistenti
Mancanza – Agevolazione – Non spetta.**

Massima:

Le agevolazioni per l’acquisto “prima casa” previste dall’art. 1, comma sesto, della legge 24 aprile 1982, n. 168, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati, nel loro insieme, dall’acquirente a costituire un’unica unità abitativa; per usufruire dell’agevolazione è necessario che il contribuente provveda al materiale collegamento delle due unità immobiliari oltre che al conseguente accorpamento in catasto.

Riferimenti normativi: l. 168/1982, art. 1, comma 4, nota II bis), della Tariffa allegata al DPR 131/96.



Abitazione principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 163 del 17 ottobre 2011

Presidente: Servetti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ICI - UNITÀ CATASTALI DISTINTE - Collegamento funzionale - Abitazione principale – Sussiste.

Massima:

Le agevolazioni ICI per l'abitazione principale possono essere applicate anche su più unità immobiliari distintamente accatastate se il fabbricato nel suo complesso è effettivamente utilizzato dal contribuente come abitazione principale, assumendo rilievo non il numero di unità catastali ma la prova della effettiva utilizzazione come tale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2.



Torna all'indice

Imposta di registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 138 del 21 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.

Massima:

Nell'ipotesi di rivendita dell'immobile adibito ad abitazione principale entro cinque anni dall'acquisto, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione prima casa se acquista un altro immobile entro un anno dalla rivendita; l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il secondo immobile sia acquistato prima della cessione del primo, dovendo farsi prevalere la sostanza sulla forma.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa Parte I.



Torna all'indice

Lavoro dipendente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 186 del 22 dicembre 2011

Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA – ATTO DI RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA – Lavoro dipendente – Contratto a tempo determinato – Beneficio di legge – Sussiste.

Massima:

Nel caso di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi antecedenti la data di assunzione, sussiste il presupposto per poter usufruire del credito d'imposta per nuove assunzioni da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 7, comma 5, lett. b).



Torna all'indice

AIUTI DI STATO



Esenzione da imposizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 92 del 31 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

AIUTI DI STATO A CARATTERE FISCALE – Esenzione da imposizione – Decisione di recupero – Efficacia – Rapporto diritto nazionale/diritto europeo.

Massima:

Le disposizioni nazionali che prevedono un regime di esenzione fiscale per determinate imprese nazionali può integrare la fattispecie degli aiuti di Stato, incompatibile con il mercato interno, qualora il regime agevolativo determini una disparità di trattamento tra soggetti passivi tributari, in violazione dei principi della libera concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali all'interno dell'Ue. Nel momento in cui la Commissione europea emana una decisione di recupero dell'aiuto concesso, il giudice nazionale, al fine di valutare l'efficacia diretta di tale provvedimento, dovrà servirsi esclusivamente dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia i quali, affinché possa ritenersi sussistente l'efficacia diretta dell'atto europeo, richiedono la presenza di un obbligo giuridico sufficientemente chiaro e preciso nei confronti degli Stati membri; incondizionato; attuabile o eseguibile senza la necessità dell'esercizio di un potere discrezionale da parte degli Stati Ue ovvero delle Istituzioni sovranazionali. La decisione negativa della Commissione Ue in materia di aiuti di Stato ha, nell'ordinamento nazionale italiano, efficacia diretta e prevalente rispetto ad una collidente norma di diritto interno - a prescindere dal grado della fonte su cui quest'ultima si fonda - gravando sul giudice nazionale l'obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella europea vigente. E ciò in forza della legge Costituzionale n. 2 del 2000 e del nuovo testo dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che alla potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni hanno posto il limite relativo ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.



CONDONO ED AMNISTIA



Torna all'indice

Irregolarità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 238 del 12 luglio 2011

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

SANATORIE TRIBUTARIE – CONDONO – Irregolarità – Controllo sulla dichiarazione.

Massima:

L'Ufficio non può dopo molti anni fare valere l'asserita irregolarità di un condono per il quale il contribuente ha presentato istanza che avrebbe dovuto, per sua natura, venire rifiutata e che invece è stata accettata senza che venisse mossa alcuna obiezione e per cui è stata pagata anche la relativa imposta. Né l'Ufficio può obiettare di avere operato nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 38, 39 e 43 d.P.R. 600/1973, in quanto detti articoli attengono al controllo sulla dichiarazione e non sul condono.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, artt. 38, 39 e 43.



Definizione ruoli pendenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 204 del 15 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

CONDONO – DEFINIZIONE RUOLI PENDENTI – Pagamento rateale – Mancato pagamento importi successivi alla prima rata – Decadenza – Sussiste.

Massima:

La definizione dei ruoli pendenti ex art. 12 legge n. 289/02 ha carattere “clementiale” e non premiale come altri istituti contemplati nella citata legge per cui il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento di tale forma di condono.

Riferimenti normativi: l. 289/2002.



Torna all'indice

Dichiarazione telematica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 253 del 20 luglio 2011

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**CONDONO – NULLITA’ – DICHIARAZIONE TELEMATICA – MANCATA
TRASMISSIONE.**

Massima:

Per avvalersi delle agevolazioni di cui all’art 9 legge 289/2002, trattandosi di definizione automatica, è necessario l’invio in forma telematica della prevista dichiarazione ed il mancato invio di detta dichiarazione comporta la nullità del condono. Tale procedura si perfeziona infatti con la presentazione di suddetta dichiarazione unitamente al versamento previsto per ciascun periodo di imposta.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art 9.



Condono ex art. 9 bis L. 289/2002, mancato perfezionamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 280 del 3 ottobre 2011
Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

CONDONO – PAGAMENTO RATEALE – Mancato perfezionamento – Sussiste.

Massima:

Il ritardo nell'effettuazione del pagamento dovuto sulla base dell'art. 9-bis della legge 289/2002 determina l'inefficacia del condono, diversamente dalle situazioni disciplinate dagli artt. 7, 8, 9 e 15 della stessa legge (nella fattispecie il contribuente non aveva versato l'importo dovuto integralmente nei termini come previsto dalla norma).

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9-bis.



Pagamento parziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 338 del 16 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

SANATORIE – CONDONO – PAGAMENTO PARZIALE – DECADENZA.

Massima:

La parte decade dal condono ex art. 12 legge 289/2000 quando, dopo regolare richiesta, ha provveduto al tempestivo pagamento della sola prima rata, omettendo il pagamento della seconda rata a saldo. Il silenzio dell'art. 12 in materia di salvezza degli effetti della sanatoria pur in presenza di un versamento parziale, è per a contrariis un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere dal beneficio del condono chi non si è attenuto all'impegno assunto con la relativa istanza di versare l'importo indicato dalla legge.

Riferimenti normativi: l. 289/2000, art. 12.



Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 243 del 31 agosto 2011

Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI – Tardività dei versamenti
Mancato perfezionamento della definizione.

Massima:

L'art. 12 della l. 289/2002 non prevede il perfezionamento della definizione dei carichi di ruolo pregressi in caso di tardività dei versamenti delle somme dovute. Pertanto, qualora il contribuente non abbia rispettato i termini di versamento previsti dalla l. 289/2002, la definizione di cui all'art. 12 è inefficace e l'ente impositore è legittimato a recuperare l'intero importo originariamente iscritto a ruolo.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Condono, omesso versamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 97 del 13 luglio 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

CONDONO - OMESSO VERSAMENTO - RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Iscrizione a ruolo non preceduta da avviso bonario - Mancata irrogazione della sanzione ridotta - Legittimità - Non sussiste.

Massima:

In caso di mancato versamento di rate successive alla prima, dovute a seguito di condono di cui alla legge n. 289/2002, artt. 8 e 9, l'iscrizione a ruolo deve essere preceduta dall'avviso bonario previsto dal comma 3 degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, posto che trattasi di dichiarazioni (quelle da condono) definite 'integrative' dalla legge n. 289 citata, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997. In caso di omessa notifica del suddetto avviso bonario, spetta al ricorrente la riduzione dal 30% al 10% della sanzione irrogata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis; l. 289/2002, artt. 8 e 9.



Versamento rate

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 80 del 14 luglio 2011

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

CONDONO – RATEIZZAZIONE – Definizione dei ritardati od omessi versamenti ex art. 9-bis l. n. 289/02 – Omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima – Perfezionamento del condono – Non sussiste.

Massima:

L'art. 9-bis l. n. 289/02 non disciplina le conseguenze derivanti dal mancato versamento delle rate successive alla prima. La sanatoria portata da detto articolo si perfeziona solo con l'integrale e puntuale pagamento di tutti gli importi dovuti.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9-bis.



Torna all'indice

Definizione agevolata art. 12 Legge 289/2002

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 100 del 26 luglio 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Gatti

Intitolazione:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO EX. ART 12 L. 289/2002

Tardivo versamento del saldo – Decadenza dal beneficio – Non sussiste.

Massima:

L'art. 12 della l. 289/2002 non prescrive che per accedere alla sanatoria debbano essere regolarizzati tutti gli omessi versamenti, e nel non prescriverlo ha concesso al contribuente la facoltà di usufruire del provvedimento di clemenza per alcuni dei suoi debiti tributari. Da tale facoltà e dall'assenza di una specifica previsione di decadenza, consegue che il versamento di una somma diversa da quella indicata nella dichiarazione integrativa non produce la nullità della sanatoria, ma si esaurisce in un emendamento della dichiarazione stessa.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Insufficiente versamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 226 del 26 ottobre 2011

Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone

Intitolazione:

DEFINIZIONE AGEVOLATA – CARICHI RUOLO POST RIFORMA – Insufficiente versamento – Sanatoria – Non sussiste.

Massima:

L'omesso pagamento della somma integrale dovuta provoca la perdita dell'opportunità di usufruire della definizione agevolata. Non si realizza il condono se non si versano anche le rate successive alla prima. La sostituzione dell'obbligazione tributaria con quella assunta dal contribuente con l'istanza di definizione è condizionata al pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 9-bis e 12.



CATASTO



Torna all'indice

Classamento e sopralluogo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 260 del 12 ottobre 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – CLASSAMENTO – Unità immobiliare – Discrezionalità
Motivazione – Sopralluogo – Non necessità.**

Massima:

In caso di accertamento relativo al classamento di un'unità immobiliare, che si diversifica sostanzialmente dall'accertamento di un maggior reddito, la relativa determinazione è il risultato di un'operazione di valutazione tecnica, come tale correlata da una discrezionalità di natura tecnica. Dell'atto è sufficiente una motivazione 'implicita', né la mancanza di un sopralluogo da parte dell'Ufficio deve ritenersi decisivo al fine di acclarare l'illegittimità dell'atto impugnato, posto che il d.m. 701/1994 non richiede in alcun modo la verifica sul posto quando gli elementi a disposizione dell'Ufficio, forniti dallo stesso contribuente, siano sufficienti all'espletamento del collaudo del classamento proposto.

Riferimenti normativi: d.m. 701/1994.



Torna all'indice

Rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 242 del 21 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

**RENDITA CATASTALE – AGENZIA DEL TERRITORIO – NECESSITÀ DI NOTIFICA
NON SUSSISTE.**

Massima:

La rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio in data anteriore al 1 gennaio 2000 è efficace senza necessità di essere notificata al contribuente, così come previsto dall'art. 74 comma 3 della l. n. 342/2000, poiché non introduce alcuna discriminazione di trattamento in relazione all'impulso di parte o d'ufficio, dal quale scaturisce la attribuzione della nuova rendita. L'eccezione che la nuova rendita non sia mai stata pubblicata all'Albo Pretorio va qualificata come eccezione di parte non rilevabile d'ufficio che non può, pertanto, avere ingresso nel processo attraverso la memoria di replica prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, la quale, per principio consolidato di giurisprudenza, non può ampliare l'oggetto della controversia, ma ha soltanto la finalità di precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate nel ricorso ovvero tramite la procedura di cui al correlato art. 24.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 32; d.lgs. 504/1992, art. 8; l. 342/2000, art. 74 comma 3; l. 380/2001, art.26.



Torna all'indice

Atti modificativi della rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 152 del 06 settembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – atti modificativi rendita catastale – Efficacia retroattiva – Sussiste.

Massima:

In caso di avvisi di accertamento aventi ad oggetto annualità precedenti a quella in cui è stata notificato l'avviso di rettifica della rendita catastale, la pretesa del Comune è da ritenersi legittima in quanto l'inciso contenuto nell'art. 74 della legge n. 342/2000 “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita notificata ai fini impositivi anche per annualità pregresse.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.



Torna all'indice

Classamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 82 del 28 giugno 2011

Presidente: Lamanna, Relatore: Cassone

Intitolazione:

ICI – MUTAMENTO CLASSAMENTO – Necessità sopralluogo – Insussistenza.

Massima:

Nel caso in cui non siano intervenute variazioni edilizie, il mutamento di classamento non richiede alcun sopralluogo. (Conf. Cass. n. 22313/2010).

Riferimenti normativi : l. 662/1996, art. 3, comma 58; l. 311/2004, art. 1, comma 335.



Utilizzo di documentazione planimetrica e tecnica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 147 del 31 ottobre 2011

Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

AVVISO DI CLASSAMENTO – Documentazione planimetrica e tecnica

Utilizzazione – Sopraluogo – Carenza motivazionale – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di riclassamento immobiliare l'azione svolta dall'organo accertatore, consistente nell'utilizzo delle planimetrie prodotte dalla parte contribuente, in conteggi mirati ed analisi della microzona in cui ricade l'immobile accertato, nonché nel raffronto per categoria e classe di appartenenza con la "unità tipo", seguito da sopraluogo con allegazione all'atto impugnato di reperti fotografici dello stabile, è sufficientemente provata ed atta a supportare e motivare le tesi accertative dell'ufficio.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1, comma 335.



COMUNITARIO

(RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO)



Torna all'indice

Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 9, sentenza n. 258 del 14 novembre 2011

Presidente e Relatore: Saresella

Intitolazione:

INCENTIVO ALL'ESODO – PRINCIPIO DI PARITÀ FRA UOMINI E DONNE
Discriminazione tra lavoratori – Incompatibilità con il diritto comunitario.

Massima:

Qualora sia accertata una discriminazione, incompatibile con il diritto Comunitario, e finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, l'osservanza del principio di uguaglianza può essere garantito soltanto mediante la concessione, alle persone appartenenti alle categorie sfavorite, dei medesimi principi di cui beneficiano gli appartenenti alle categorie privilegiate.



Discriminazione uomo-donna

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 75 del 19 luglio 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Lamari

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – CORTE DI GIUSTIZIA U.E. – Doveri del giudice nazionale di disapplicare disposizioni discriminatorie incompatibili con il diritto comunitario – Uguaglianza uomo donna – Applicazione anche agli uomini della aliquota agevolata prevista per la tassazione del T.F.R.

Massima:

In base alla sentenza della Corte di Giustizia U.E. nelle cause riunite C-128/07 e C-131/07, qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita, lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Conseguentemente, l'aliquota agevolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, prevista in favore delle donne, deve applicarsi, alle medesime condizioni, anche agli uomini.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 58 del 28 novembre 2011

Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Gugiatti

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – INCENTIVO ALL'ESODO – Tassazione con aliquota ridotta – Disparità di trattamento in base al sesso – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di corresponsione di incentivo all'esodo da parte del datore di lavoro, la riduzione alla metà dell'aliquota sulle somme erogate da quest'ultimo e percepite dal lavoratore va operata indipendentemente dal fatto che l'agevolazione sia applicata nei confronti di dipendenti uomini o donne, essendo illegittima ogni discriminazione fondata sul sesso, come statuito dalle disposizioni normative vigenti nell'ambito della Comunità Europea.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis.



CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE



Torna all'indice

Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 191 del 21 luglio 2011

Presidente e Relatore: Napodano

Intitolazione:

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – Credito d'imposta – Istanza di riconoscimento credito – Silenzio rifiuto – Giurisdizione tributaria – Non sussiste.

Massima:

Laddove sia impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 7, L. 188/2000, occorre riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 20, comma 5-bis, l. 241/1990, in quanto oggetto del contendere non è il rimborso o la restituzione di somme non dovute, ma il mancato riconoscimento di un credito d'imposta.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 7; d.lgs. 546/1992, art. 19; d.l. 138/2002, art. 5; l. 241/1990, art. 20 comma 5bis.



Sanzioni amministrative depenalizzate

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 256 del 25 luglio 2011

Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – Sanzioni irrogate da uffici finanziari

Incompetenza.

Massima:

In conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 14/05/2008 (“E’ illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24, 102 comma secondo e VI disposizione transitoria Cost. l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria poiché l’attribuzione a tale organo di tali giudizi comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”), le vertenze inerenti alle sanzioni amministrative per violazione del regolamento per l’esposizione di materiale pubblicitario non rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria in quanto concernono la specifica materia, attinente all’irrogazione di sanzioni amministrative depenalizzate, regolata dalla l. n. 689/1981 che prevede la competenza giurisdizionale dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 3, 24, 102 commi 2 e 6 e VI Disp. trans.; d.lgs. 546/1992, art. 2.



Torna all'indice

Contributi IVS

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 49 del 7 settembre 2011

Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Intitolazione:

CONTRIBUTI IVS – Iscrizione a ruolo – Difetto di giurisdizione – Sussiste.

Massima:

In caso di impugnazione della cartella di pagamento contenente somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, relative a contributi IVS, sussiste la carenza giurisdizionale della Commissione Tributaria, trattandosi di materia del contendere di natura prettamente contributiva, di cui è competente il Giudice Ordinario del lavoro.



Torna all'indice

Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 123 del 15 dicembre 2011

Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

CONTENZIOSO – commissioni tributarie – Legittimazione passiva – Commissione tributaria – Giurisdizione.

Massima:

La legittimazione passiva della Commissione tributaria va determinata con riferimento all'innovativa disposizione introdotta dall'art. 12 della legge 448/2001, la quale ha riconosciuto alle Commissioni Tributarie la generale giurisdizione nelle materie tributarie.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 12.



Torna all'indice

ATTI IMPUGNABILI



Torna all'indice

Comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 240 del 1 luglio 2011

Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Intitolazione:

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ – Natura istruttoria della comunicazione di irregolarità – Non impugnabilità.

Massima:

La comunicazione di irregolarità emanata a seguito della procedura prevista dall'articolo 36bis del d.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 si configura come un atto amministrativo istruttorio, portatore di una volontà impositiva ancora in corso di formazione, non idoneo, pertanto, a rendere definitiva ed incontestabile la pretesa erariale. Come tale, l'avviso bonario o comunicazione di irregolarità non è suscettibile di impugnazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, avanti alla Commissione tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis.



Torna all'indice

Diffida di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 158 del 14 luglio 2011

Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

Intitolazione:

DIFFIDA DI PAGAMENTO – ATTI PREGRESSI DEFINITIVI – Impugnabilità della diffida – Solo per vizi propri.

Massima:

Nel caso di litigi giudiziari divenuti definitivi a diverso titolo in cui la ricorrente è risultata soccombente, la diffida di pagamento inviata dal concessionario per la riscossione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ai sensi del disposto all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, con la conseguenza che tale diffida resta sindacabile innanzi al Giudice solo per vizi propri con esclusione di qualsiasi precedente questione (Conf. Cass. n.17937/2004 e 25699/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 19 comma 3; d.P.R.602/1973, artt. 25 e 26.



Impugnabilità diniego autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 246 del 20 luglio 2011

Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – DECADENZA TERMINE RICORSO – ISTANZA DI SGRAVIO – Diniego autotutela – Impugnabilità – Non sussiste.

Massima:

E' esclusa l'esperibilità di un'autonoma tutela giurisdizionale avverso l'atto con cui l'amministrazione manifesta il rifiuto di annullare un atto impositivo divenuto definitivo, sia per la discrezionalità propria dell'attività di autotutela, sia perché si darebbe ingresso in maniera inammissibile ad una controversia sulla legittimità di un atto ormai definitivo, permettendo peraltro al contribuente di aggirare il termine decadenziale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Atti autonomamente impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 256 del 3 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI – ART. 19 D. LGS. N. 546/1992 – AVVISO BONARIO – RIENTRA.

Massima:

L'Avviso bonario, essendo atto amministrativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, è atto opponibile ex art. 19 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Torna all'indice

Impugnazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 310 del 12 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE PROVVISORIA – Ricorso per vizi dell’atto di accertamento – Inammissibilità.

Massima:

La cartella di pagamento che reca la provvisoria iscrizione a ruolo delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado è impugnabile solo per vizi propri e con esclusione di qualsiasi questione relativa alla legittimità dell’accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Torna all'indice

Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 278 del 18 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO – COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA – Atto non autonomamente impugnabile.

Massima:

La comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo, avendo natura di semplice atto procedimentale, non rientra tra il novero degli atti immediatamente ed autonomamente impugnabili. Per adire il Giudice Tributario è necessario attendere l'atto di fermo amministrativo successivo alla comunicazione.



Torna all'indice

Estratto del ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 303 del 3 novembre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ESTRATTO DEL RUOLO NON NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE – Possibilità di impugnazione – Non sussiste.

Massima:

L'estratto del ruolo è atto interno dell'Amministrazione Finanziaria, propedeutico ad altro provvedimento impugnabile, la cartella di pagamento, rispetto al quale ha carattere meramente strumentale. Pertanto può rientrare tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 solo qualora sia stato regolarmente notificato al contribuente e non invece quando sia semplicemente divenuto conoscibile aliunde.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Torna all'indice

Preavviso di fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 314 del 22 novembre 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Brillo

Intitolazione:

RICORSO – FERMO AMMINISTRATIVO – INAMMISSIBILITÀ – Cartella di pagamento – Mancato pagamento – Riscossione.

Massima:

È inammissibile il ricorso proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo, atto di per sé consequenziale al mancato pagamento delle cartelle di pagamento alle quali fa riferimento e sulle quali, in pendenza di ricorso ed in assenza di provvedimenti specifici di sospensione giudiziale, la riscossione da parte del concessionario è consequenziale e legittima.



Diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 366 del 21 dicembre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

DINIEGO DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – Giurisdizione del Giudice Tributario – Sussiste – Sindacato del Giudice – Limiti.

Massima:

Il provvedimento di diniego di autotutela è un atto rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ma il sindacato del giudice riguarda solo il corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria non potendo estendersi alla valutazione della fondatezza della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19



Autotutela

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 232 del 21 novembre 2011

Presidente e Relatore: Fischetti

Intitolazione:

ISTANZA DI AUTOTUTELA – Provvedimento di rigetto – Impugnabilità – Esclusione.

Massima:

Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili previsti in modo tassativo dall'art. 19, d.lgs. 546/1992; tuttavia, nel giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa. Un diverso orientamento consentirebbe, infatti, di superare indebitamente i limiti costituiti dalla definitività dell'atto e del rapporto tributario (Conf. Cass. SS.UU. 2870/2009; Contra Cass. SS.UU. 9669/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Torna all'indice

Diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 88 del 12 luglio 2011

Presidente: Pipponzi, Relatore: Greco

Intitolazione:

DINIEGO DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – Definitività avviso di accertamento – Mancata impugnazione – Ammissibilità – Non sussiste.

Massima:

La definitività dell'avviso di accertamento a causa della mancata proposizione del ricorso nel termine di 60 giorni è causa di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dell'istanza di autotutela. L'atto secondo il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al d.lgs. n. 546/1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità cui è connotata l'attività di autotutela sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Conf. Cass. SS.UU. n. 3698/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



NOTIFICAZIONI



Torna all'indice

Notifica per mezzo del servizio postale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 216 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – COMPETENZA – RACCOMANDATA A/R – SERVIZIO POSTALE.

Massima:

Si deve ritenere che l'ulteriore previsione legislativa di una notificazione mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno si riferisca ad una notifica diversa da quelle contemplate nella parte iniziale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, innovativa rispetto alle precedenti, la cui attività e competenza, in mancanza di diverse indicazioni, non possono che essere riferite allo stesso concessionario, che la esegue direttamente mediante il servizio postale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Notificazione dell'iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 275 del 26 ottobre 2011

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – Impugnabilità – Termine perentorio.

Massima:

Sebbene il legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria, l'espressa inclusione degli stessi tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, suscettibili di essere impugnati nel termine perentorio di cui al successivo art. 21, impone all'agente della riscossione di notificare, secondo le consuete regole, anche gli atti di comunicazione dell'adozione di ipoteche ex art. 77 D.P.R. 302/1973.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21; d.P.R. 302/1973, art. 77.



Avviso di ricevimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 352 del 16 dicembre 2011

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

CONTENZIOSO – NOTIFICAZIONE – AVVISO DI RICEVIMENTO – Prova – Atto pubblico – Forza certificatoria – Relata di notifica – Sottoscrizione.

Massima:

L'avviso di ricevimento costituisce, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge n. 890/1982 il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del plico con la relativa data. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'Ufficiale Giudiziario della riscossione all'agente postale, ai sensi dell'art. 1 della succitata legge, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di notifica eseguita direttamente dall'Ufficiale, ovvero della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 1, art. 4, comma 3; c.c., art. 2700.



Nullità ed inesistenza della notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 100 del 14 luglio 2011

Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE IN GENERE – NULLITÀ ED INESISTENZA – Distinzione Conseguenze – Atto di appello – Notifica nelle mani de portiere dello stabile dello studio del professionista incaricato dell'assistenza tecnica e della rappresentanza in giudizio del contribuente appellato – Mera irregolarità.

Massima:

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (nella specie è stata considerata meramente irregolare la notifica dell'atto d'appello effettuata a mani del portiere dello stabile sede dello studio del professionista incaricato dell'assistenza tecnica e della rappresentanza in giudizio del contribuente appellato).

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137, 156, 160, 330 e 347.



Torna all'indice

Notifica della cartella a soggetto terzo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 173 del 28 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Siniscalchi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Cartella di pagamento – Notifica – Effettuata nei confronti di soggetto terzo – Regolare e tempestiva impugnazione della cartella Equivalenza.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento, poi tempestivamente impugnata nelle forme di legge dalla società destinataria, è da ritenersi perfezionata anche se, formalmente effettuata nei confronti del “destinatario”, l’atto sia stato materialmente ricevuto da soggetto terzo estraneo alla società che ne abbia sottoscritto la ricevuta.



Torna all'indice

PROCESSO



Termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 184 del 30 agosto 2011

Presidente e Relatore: Martino

Intitolazione:

COMPUTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – SOSPENSIONE
Non prorogabilità della decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Massima:

La sospensione per un periodo massimo di novanta giorni del termine per impugnare l'accertamento non comporta che il termine per presentare il ricorso decorra ex novo da tale data. Occorre computare, al fine dei termini per la presentazione, anche i giorni già decorsi prima della richiesta di sospensione, in difetto il ricorso è inammissibile per decorrenza dei termini.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Presentazione del ricorso ed effetto sanante di notifica illegittima

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 276 del 14 settembre 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Faranda

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOCIETÀ – Notifica a socio privo di potere di rappresentanza della società – Illegittimità – Sussiste Effetto sanante conseguente alla presentazione del ricorso – Non sussiste.

Massima:

Deve ritenersi illegittima la notifica dell'avviso di accertamento a soggetto, che pur essendo socio della società contribuente, è privo di potere di rappresentanza della stessa. Nessun effetto sanante può essere riconosciuto alla presentazione del ricorso dal momento che il ricorrente non ha contestato nel merito la pretesa impositiva ma si è limitato ad eccepire la carenza di potere rappresentativo della società.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Riassunzione del processo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 270 del 15 settembre 2011

Presidente e Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – RINVIO PER GIUDIZIO ESTIMATIVO – MANCATA RIASSUNZIONE – ESTINZIONE PER INATTIVITA' DELLE PARTI – NON SUSSISTE
Obbligo di riassunzione del processo – Non sussiste – Termine di riassunzione del processo – Non sussiste.

Massima:

Il processo incardinato secondo la previgente normativa sul contenzioso tributario (d.P.R. n. 636/1972), giunto in Commissione tributaria centrale e rinviato alla Commissione tributaria regionale per il giudizio estimativo, sebbene non riassunto dinanzi a quest'ultima, non si è estinto per inattività delle parti. La precedente disciplina del processo tributario non contemplava infatti alcuna norma che, in caso di rinvio dalla Commissione centrale, ponesse a carico delle parti un obbligo o un termine di riassunzione del processo, né, tantomeno, comminava, in caso di inerzia delle parti, l'estinzione del processo stesso. Resta dunque salvo il potere delle parti di sollecitare la Commissione tributaria regionale per il giudizio estimativo demandato dalla Commissione tributaria centrale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 636/1972.



Torna all'indice

Legittimazione passiva dell'ESATRI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 338 del 28 settembre 2011

Presidente: Ingrasci, Relatore: Grassi

Intitolazione:

CONTENZIOSO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – DIFETTO – Esatri – Parte in giudizio – Ente impositore.

Massima:

L'Esatri può essere parte in giudizio esclusivamente per gli atti di propria competenza, quali il difetto di notifica oppure per decadenza dai termini di notifica, mentre deve essere rilevato il suo difetto di legittimazione passiva per le attività espressamente riservate ope legis all'Ente impositore.



Omessa allegazione del provvedimento impugnato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 253 del 3 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

**RICORSO INTRODUTTIVO – ONERE DI ALLEGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO – Omessa allegazione – Inammissibilità – Sussiste – Deposito del
bollettino di pagamento – Non rileva.**

Massima:

E' inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in caso di omessa allegazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è irrilevante la produzione in giudizio del bollettino di pagamento, non essendo possibile accertare la relazione tra quest'ultimo e la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 22.



Principio di non contestazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 269 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – DISPONIBILITA' DELLE PROVE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – Art. 115 C.p.c. – Onere di replicare nel primo atto difensivo Sussiste – Omissione – Conseguenze.

Massima:

In base all'art. 115 c.p.c. devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. La parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti ha l'onere di contestarli in modo specifico nel primo atto difensivo, così da consentire all'altra parte nella seconda memoria di formulare le proprie istanze istruttorie alla luce di quello che si è visto o meno contestare. La mancata contestazione da parte dell'Ufficio nel primo atto difensivo utile dei fatti adottati dal ricorrente, produce l'effetto di avallare le istanze e le argomentazioni indicate da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; d.lgs. 546/92, art. 1.



Torna all'indice

Condanna alle spese

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 315 del 2 novembre 2011

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – RITARDO INGIUSTIFICATO DELL'UFFICIO

Condanna alle spese di lite.

Massima:

L'annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto di impugnazione nelle more del processo avverso lo stesso atto, giustifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma, l'incomprensibile lentezza dell'Ufficio (nove mesi) nel valutare la preventiva istanza di autotutela del contribuente, avendo questi già presentato in sede amministrativa tutta la documentazione necessaria per giustificare la legittimità della sua dichiarazione dei redditi, giustifica ampiamente la condanna dell'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese in lite.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15.



Torna all'indice

Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 355 del 9 novembre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

**RICORSO – SOCIETÀ ESTINTA – Ricorso presentato dall'ex liquidatore
Inammissibilità – Sussiste.**

Massima:

Con la cessazione del suo incarico, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, il liquidatore non ha più alcun potere di rappresentanza e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare atti emessi dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti della società stessa. È, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dall'ex liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese.



Torna all'indice

Comportamento omissivo di parte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 304 del 11 novembre 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ORDINANZA PER PROCEDERE AD ULTERIORI E APPROFONDITI CONTROLLI – Comportamento omissivo dell’Ufficio Soccombenza – Sussiste.

Massima:

È da censurare, in quanto lesiva degli interessi dell’Erario e del contribuente, la condotta dell’Ufficio che non evada l’Ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale emessa al fine di consentire all’Ufficio stesso di procedere ad ulteriori e più approfonditi controlli in ordine alla questione oggetto di controversia. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia da parte sua regolarmente documentato la correttezza del proprio operato, il comportamento omissivo dell’Amministrazione determina la soccombenza della stessa.



Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 337 del 23 novembre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA – IMPUGNABILITA’ – In base a vizi del ruolo e della cartella – Improcedibilità – Art. 19, comma 3 d.lgs. n. 546/1992.

Massima:

E’ improcedibile il ricorso esperito avverso l’iscrizione ipotecaria sulla base di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate contro l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.



Torna all’indice

Preclusione documentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 335 del 1 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Orsatti

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – PROVE – MEMORIE – Fonte reddituale – Produzione documentale
Mancata convocazione.**

Massima:

Non deve reputarsi elusivo e non rientra nelle previsioni dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 il comportamento del ricorrente che nelle proprie memorie indichi analiticamente la fonte reddituale dei propri esborsi, se aveva in precedenza prodotto tutti i documenti ritenuti idonei in merito al Questionario ricevuto, senza essere mai stato convocato dall'Ufficio per un colloquio che sarebbe stato utile a fare emergere quanto ancora necessario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Mancata allegazione atto impugnato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 325 del 2 dicembre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – ELEMENTO ESSENZIALE DEL RICORSO – Mancata allegazione – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del d.lgs. 546/1992, la mancata allegazione dell'avviso di accertamento al ricorso introduttivo del giudizio costituisce una causa di inammissibilità dell'atto processuale de quo. Difatti, la mancata produzione dell'atto impositivo impedisce al Giudice di individuarne la relativa data di notifica ai fini della tempestiva e corretta proposizione del ricorso di parte, nonché l'effettiva pretesa tributaria e la legittimità dei motivi che hanno spinto l'Amministrazione Finanziaria ad emettere un provvedimento amministrativo di tal genere.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 comma 2.



Rimessione in termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 330 del 2 dicembre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

RICORSO TARDIVO – ASSENZA TEMPORANEA DEL RICORRENTE DAL TERRITORIO ITALIANO – ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di proposizione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, va respinta la domanda di rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. qualora l'impossibilità a ricevere l'avviso de quo sia dovuta unicamente alla temporanea assenza del ricorrente dal territorio italiano.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 184.



Torna all'indice

Mancata produzione dell'atto impugnato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 392 del 13 dicembre 2011

Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini

Intitolazione:

RICORSO – Mancata produzione dell'atto impugnato – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

Il mancato deposito dell'atto impugnato, citato per estremi nel solo ricorso, rende il ricorso inammissibile essendo assolutamente incerti l'oggetto della domanda ed i motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Torna all'indice

Atto di recupero crediti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 117 del 12 luglio 2011

Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

ATTO DI RECUPERO – CREDITI D’IMPOSTA – Accertamento con adesione – Non si applica – Tardività ricorso – Non giustificata.

Massima:

L’accertamento con adesione non è applicabile in relazione ad atti di recupero di crediti Iva compensati dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione Iva. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto oltre i sessanta giorni sia dalla notifica dell’atto di recupero crediti sia dalla comunicazione da parte dell’Ufficio dell’impossibilità di applicare l’accertamento con adesione. E’ irrilevante la ragione che ha determinato la tardiva proposizione del ricorso e non consente la riammissione in termini, anche se non imputabile al contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6.



Soccombienza virtuale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 138 del 4 ottobre 2011

Presidente: Galizzi, Relatore: Camerino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Annullamento dell’atto in autotutela – Lesione diritti del ricorrente ex art. 2043 c.c. – Soccombienza virtuale – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di annullamento in autotutela dell’atto impugnato che intervenga tempestivamente (a distanza di meno di 2 mesi dalla notifica del ricorso) l’Ufficio non deve essere condannato alla rifusione delle spese poiché manca un comportamento dell’Ufficio che possa ritenersi lesivo dei diritti del ricorrente ex art. 2043 c.c..

Riferimenti normativi: c.c., art. 2043; d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 92.



Attestazione di conformità

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 160 del 9 novembre 2011

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – REQUISITI DELL'ATTO DEPOSITATO – Notifica del ricorso – Modalità di trasmissione – Inammissibilità.

Massima:

È inammissibile il ricorso che manchi dell'attestazione di conformità prescritta dall'art. 22 comma 3 del d.lgs. 546/1992 e che sia stato inviato non già all'Ufficio impositore ma esclusivamente alla Commissione tributaria adita, per di più con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non in "plico raccomandato con avviso di ricevimento" come prescrive il secondo comma dell'art. 20 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18, 20 e 22.



Firma del difensore

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 163 del 17 novembre 2011

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – REQUISITI DELL'ATTO DEPOSITATO – Firma del difensore – Mancanza – Inammissibilità.

Massima:

È inammissibile il ricorso carente della sottoscrizione del difensore, che è requisito di forma indispensabile per l'esistenza giuridica dell'atto, in violazione dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992 che sanziona con l'inammissibilità tale omissione. A nulla vale che il difensore abbia meramente autenticato la firma del contribuente in calce al mandato alle liti allegato all'istanza di trattazione urgente della causa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 comma 3.



Deposito di documenti e memorie

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 92 del 21 luglio 2011

Presidente: Quaranta, Relatore: Capra

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – RINVIO DELL’UDIENZA DI TRATTAZIONE – Termine per il deposito di documenti e memorie – Computo dalla data della prima udienza.

Massima:

Le produzioni documentali e le memorie illustrative nel processo tributario sono consentite rispettivamente sino a venti giorni liberi prima e dieci giorni liberi prima della prima udienza di trattazione. E’ inammissibile il deposito di documenti e memorie successivo alla scadenza dei predetti termini, anche qualora il giudice tributario abbia rinviato, per più occasioni, l’udienza di trattazione inizialmente fissata. Ex art 24 d.lgs. 546/1992, i documenti vanno elencati nel ricorso introduttivo o nei successivi atti e non semplicemente prodotti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 24 e 32.



Legittimazione a impugnare

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 114 del 4 ottobre 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

**EX LIQUIDATORE DI SOCIETA' FALLITA – PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE
SANZIONI – Legittimazione a impugnare.**

Massima:

Il liquidatore di una società di capitali fallita è legittimato ad impugnare, se non impugnato dal curatore fallimentare, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione di omesso versamento periodico dell'IVA, commessa dalla società anteriormente alla dichiarazione di fallimento.



Estinzione del processo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 131 del 18 ottobre 2011

Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

Intitolazione:

ESTINZIONE DEL PROCESSO – OBBLIGAZIONE SOLIDALE – IMPOSTA DI REGISTRO – Definizione della controversia – Pagamento del tributo da parte del coobbligato.

Massima:

Secondo il principio civilistico della solidarietà dell'obbligazione, il pagamento effettuato da parte di uno dei due condebitori libera gli altri nei confronti del creditore secondo il disposto dell'art. 1292 del c.c.. Ne consegue che l'adempimento effettuato dal cessionario (versamento ex art. 15 del d.lgs. n. 218/1997), che soddisfa la pretesa tributaria, comporta l'estinzione del processo instaurato dal cedente.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1292; d.lgs. 218/1997, art. 15.



Mancata sottoscrizione della procura

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 133 del 25 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Vitali

Intitolazione:

RICORSO – mancata sottoscrizione della procura – notifica a mezzo posta.

Massima:

Nel processo tributario è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura sull'originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio. Deve ritenersi che la procura (originale) vada apposta sull'atto (che, nel caso di notifica a mezzo posta, è la copia) da inserire nel fascicolo destinato al deposito per la costituzione, dovendosi assicurare al giudice la verifica di una delle condizioni di ammissibilità del ricorso.



Onere dell'Ufficio di controdedurre

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 148 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – MOVIMENTAZIONI BANCARIE – Onere dell'Ufficio di controdedurre su ogni voce documentata dal contribuente.

Massima:

In materia di cd. accertamenti bancari, a fronte di una copiosa e puntuale produzione documentale del contribuente, adeguatamente illustrata nei motivi del ricorso, l'Ufficio ha l'onere di controdedurre specificatamente su ogni punto illustrato e documentato dal contribuente, e di precisare, per ogni singola operazione, il motivo per il quale l'Ufficio non ritiene sufficiente la prova offerta dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Mancata sottoscrizione copia

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 163 del 6 settembre 2011

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

CONTENZIOSO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE COPIA DEPOSITATA – Mera irregolarità – Ammissibile.

Massima:

La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 546/1992 richiede unicamente che la parte o il difensore attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 22.



Spese di giudizio

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 9, sentenza n. 10 del 19 luglio 2011

Presidente: Novara, Relatore: Musco

Intitolazione:

GIUDICATO – SGRAVIO – REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.

Massima:

All'Ufficio che ritarda lo sgravio della cartella in presenza di sentenza passata in giudicato devono essere addebitate le spese di giudizio.



Torna all'indice

Giudicato esterno

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 144 del 2 agosto 2011

Presidente e Relatore: Budelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDICATO RELATIVO A PRECEDENTE PERIODO DI IMPOSTA – Stesso contenuto di fatto e stesso problema giuridico – Ultrattività del giudicato – Sussiste.

Massima:

L'estensione del giudicato esterno ad un diverso periodo di imposta presuppone che i problemi affrontati nel primo dei processi decisi abbiano, nei processi successivi, lo stesso contenuto di fatto e comportino la soluzione dello stesso problema giuridico. Nella specie, l'esame della sentenza relativa al precedente periodo di imposta consente di affermare che ricorre l'ipotesi del giudicato esterno in quanto trattasi delle stesse vetrofanie, esposte per scopi decorativi, non collegate a marchi, a listini, a prezzi, di carattere del tutto generico, senza riferimento ai singoli prodotti in vendita.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909.



Torna all'indice

Principio di non contestazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 146 del 13 settembre 2011

Presidente: Budelli, Relatore: Renzi

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ONERE DI CONTESTAZIONE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – Ricostruzione e documentazione dei ricavi da parte del contribuente – Omessa contestazione – Illegittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

Deve essere accolto il ricorso in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile nel processo tributario per effetto del rinvio operato dall'art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, qualora il contribuente abbia analiticamente documentato ed illustrato il procedimento di ricostruzione dei ricavi e l'Ufficio non abbia “specificamente” contestato, neppure in via generica, gli elementi addotti dal contribuente.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; d.lgs. 546/1992, art. 1.



Competenza delle Commissioni tributarie

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 212 del 26 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE – CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE AVENTE SEDE IN LOCALITÀ DIVERSA DA QUELLA DELL’UFFICIO CHE HA EMESSO IL RUOLO – Impugnazione del ruolo e della cartella innanzi a una medesima Commissione tributaria – Sussistenza della competenza territoriale della Commissione adita solo con riguardo all’atto emesso dal soggetto avente sede nella propria circoscrizione.

Massima:

La competenza per territorio delle Commissioni tributarie, disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. 546/1992 è inderogabile. Nel processo tributario, pertanto, non può trovare applicazione l’art. 33 c.p.c. che consente la trattazione avanti ad un unico giudice di cause connesse di competenza di giudici diversi. Qualora con un ricorso siano impugnati sia una cartella di pagamento, sia il ruolo con essa notificato, emesso da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate avente sede in località diversa da quella in cui ha sede l’agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento, deve essere dichiarata la competenza territoriale della commissione tributaria adita limitatamente ai motivi del ricorso afferenti l’atto emesso dal soggetto che ha sede nella circoscrizione della predetta commissione (nella specie l’agente della riscossione).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 4; c.p.c., art. 33.



Torna all'indice

Nuove eccezioni in sede di rinvio da Cassazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 71 del 8 luglio 2011

Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

Intitolazione:

GIUDIZIO DI RINVIO – Nuove eccezioni non dedotte o rilevate fino al giudizio di Cassazione – Inammissibilità.

Massima:

Le questioni preliminari, deducibili dalle parti o rilevabili d'ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate fino al giudizio di cassazione, non possono essere dedotte o rilevate per la prima volta in sede di rinvio, a causa del giudicato implicito formatosi sulle questioni suddette.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63 comma 4.



Torna all'indice

Deposito appello in CTP

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 132 del 14 luglio 2011

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

APPELLO – RICORSO NOTIFICATO A MEZZO POSTA – Mancato deposito di copia in Ctp – Inammissibilità.

Massima:

In caso di notifica dell'appello all'Ufficio mediante servizio postale l'appellante, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 53, d.lgs. 546/1992 così come novellato dalla l. 248/2005, ha l'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, una copia dell'originale dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.



Torna all'indice

Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 52 del 14 luglio 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO TRIBUTARIO – LITISCONSORZIO NECESSARIO.

Massima:

È nullo il giudizio che si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari se il ricorso viene proposto da un socio di una società di persone e il giudice di primo grado non integra il contraddittorio né nei confronti dell'altro socio, né della società. Nel caso di litisconsorzio necessario, infatti, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati apre la strada al giudizio collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, difatti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, com'è stabilito dall'art. 14 comma 1, del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 59 e 14 commi 1 e 2.



Efficacia della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 82 del 18 luglio 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

**IMPUGNAZIONI – IRPEF – TERRENO IN COMPROPRIETÀ – PLUSVALENZA DA
CESSIONE – Emissione di due avvisi di accertamento contro i comproprietari**

**Impugnazione di un solo comproprietario – Esito positivo – Difetto dei requisiti ex
art. 1306 C.C. – Non estendibilità dell'efficacia della sentenza – Annullamento in
autotutela.**

Massima:

Laddove siano emessi avvisi di accertamento nei confronti di due comproprietari di un terreno per il conseguimento di una plusvalenza per la cessione del medesimo e uno solo di essi proponga impugnazione, l'efficacia della sentenza emessa in detto procedimento non può essere estesa nei confronti di chi non ha proposto impugnazione, in quanto difettano i presupposti di solidarietà previsti dall'art. 1306 del Codice Civile. Tuttavia, l'Amministrazione dovrebbe porre in essere i necessari atti correttivi in via di autotutela.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 117 del 19 luglio 2011

Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – DICHIARAZIONI DI TERZI RACCOLTE DALL’UFFICIO
Valore probatorio – Elementi indiziari – Ulteriori elementi di riscontro oggettivi
Necessità – Sussiste.

Massima:

Nel processo tributario spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare i fatti della pretesa impositiva e vige il divieto dell’ammissione della prova testimoniale; in questo contesto processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione finanziaria, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000, hanno il valore proprio degli elementi indiziari ragion per cui, ai fini della prova, devono necessariamente essere supportate da riscontri oggettivi, in caso contrario la pretesa impositiva non può ritenersi provata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Torna all'indice

Dichiarazioni rese dalla parte

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 110 del 25 luglio 2011

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – PROVA TESTIMONIALE – DICHIARAZIONI rese dalla parte – Valore – Mero indizio – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni rese dal contribuente rappresentano prova testimoniale non ammessa nel processo tributario, ai sensi del dettato normativo di cui all'articolo 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, se non con il valore di mero indizio (Cass. 11785/2010) che, come tale, può concorrere a formare il convincimento del giudice ma da solo non è idoneo a costituire il fondamento della decisione. Pertanto, in presenza di dichiarazioni meramente indiziarie la prova deve essere suffragata da ulteriori elementi probanti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7, comma 4;



Ricorso per revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n.120 del 25 luglio 2011

Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – ERRATA FASCICOLAZIONE
Responsabilità della Segreteria – Partecipazione processuale di una sola parte
Errore di fatto – Revocabilità – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

L'errata fascicolazione processuale da parte della segreteria della Commissione tributaria consistente nell'erroneo inserimento del fascicolo della parte contribuente, contenete la tempestiva istanza di costituzione in giudizio, in un altro fascicolo di causa e determinante l'emissione della sentenza con la sola partecipazione dell'Ufficio in pubblica udienza, non costituisce un errore di fatto tale, da giustificare l'ammissibilità della revocazione ordinaria, mancandone i presupposti. Infatti l'istituto della revocazione trova applicazione nelle fattispecie relative a decisioni pronunciate per l'effetto di un errore materiale di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Per contro l'opposizione della contribuente concerne la violazione del principio del contraddittorio, che può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64, comma 1; c.p.c., artt. 360 n. 4 e 395 n. 4.



Contraddittorio irregolarmente costituito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n.121 del 25 luglio 2011

Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ENTI IMPOSITORI – CONTRADDITTORIO – MANCATA COSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE – Rimessione – Obbligatorietà – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato nei confronti degli enti, che hanno proceduto all'iscrizione a ruolo, soggetti legittimati a contraddire su parte delle eccezioni, formulate dalla contribuente, per le quali sussiste carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, la causa deve essere rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b).



Giudicato riflesso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 129 del 28 luglio 2011

Presidente e Relatore: Celletti

Intitolazione:

GIUDICATO RIFLESSO – Diverso e contrario giudicato definitivo – Principio della riflessione – Applicabilità – Non sussiste.

Massima:

L'istituto del giudicato riflesso, fondato sul disposto civilistico secondo cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso nel giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi abbia partecipato, trova un insuperabile limite applicativo nell'essersi nel frattempo formato un diverso e contrario giudicato nei confronti del soggetto medesimo che quel principio invoca (Conf. Cass. 3331/1998, 28881/2008 e SS.UU. 7053/1991).

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Documentazione non esibita in fase pre contenziosa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 91 del 29 luglio 2011

Presidente e Relatore: Craveia

Intitolazione:

ONERE DELLA PROVA – Contribuente – Documentazione non esibita in fase Pre contenziosa – Utilizzabilità in fase contenziosa – Diritto di difesa del contribuente.

Massima:

La fase amministrativa non impone al contribuente di produrre tutta la documentazione in suo possesso ma certamente non gli consente poi in giudizio di formulare tesi difensive nuove e avulse da quanto esibito all'Erario nella fase pre contenziosa. Resta, comunque, la libertà per il contribuente di argomentare in modo diverso quanto già esibito all'Amministrazione Finanziaria e prodotto nuovamente in giudizio nonché di depositare atti impossibili da reperire per tempo nella fase amministrativa, purché tale ultima circostanza sia puntualmente provata.



Conciliazione giudiziale - Perfezionamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 223 del 29 luglio 2011

Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – MANCATO VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI – Conseguenze – Non comporta rimessione del processo alla Commissione provinciale – Studi di settore – Caratteristiche strutturali – Difformità dell’attività svolta dal contribuente – Conseguenza.

Massima:

Il mancato versamento delle somme dovute in base a verbale di conciliazione giudiziale non comporta il perfezionamento e perciò è errata la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere. La causa non deve essere rimessa alla Commissione tributaria provinciale stante la tassatività delle ipotesi in cui la rimessione è prevista, ma deve essere decisa nel merito. La effettiva difformità dell’attività svolta dal contribuente rispetto alle caratteristiche strutturali dello studio di settore, ammessa dallo stesso ufficio con particolare riguardo alla obsolescenza dei beni strumentali, giustifica la riduzione proposta in sede di contraddittorio e formalizzata nella proposta di conciliazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 47 e 59; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d).



Documentazione prodotta solo in sede d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 105 del 2 agosto 2011

Presidente: Raineri, Relatore: Borsani.

Intitolazione:

**DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
PRODUZIONE IN GRADO D'APPELLO – PRECLUSIONE DELLA SUA VALUTAZIONE.**

Massima:

La documentazione non offerta con comunicazione in risposta al questionario e non allegata al momento della costituzione in giudizio avanti la C.T.P., ma prodotta solo in sede di appello, non può essere valutata dal Collegio giudicante per gli effetti di cui all'art. 32 comma 4 del d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 4.



Motivi specifici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 107 del 3 agosto 2011

Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

**ATTO DI IMPUGNAZIONE – CONTENUTO – Motivi specifici – Esposizione
Notificazione – Potere officioso – Inconfigurabilità.**

Massima:

I requisiti contenutistici enunciati dall'art. 53 d.lgs. 546/1992, che prescrive l'esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione, devono sussistere al momento della notificazione dell'atto di gravame, che non è fattispecie processuale a 'formazione progressiva'. Tanto meno è predicabile un potere officioso della Commissione di 'rintracciare' nella produzione di parte le ragioni a sostegno dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Inversione dell'onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 90 del 23 settembre 2011

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ONERE PROBATORIO – INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE.

Massima:

Al fine di provare la fittizietà di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, anche a fronte di una contabilità formalmente regolare, l'Ufficio ex art. 39 del d.P.R. 600/1973 e art. 54 del d.P.R. 633/1972 è legittimato a fondare le proprie richieste su elementi indiziari purché aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 del Codice Civile. La fondatezza del sospetto di falsità/fittizietà della documentazione e di simulazione dei rapporti sottostanti le fatture, potendosi l'amministrazione finanziaria avvalere dell'art. 1415 comma 2, Codice Civile, sposta a carico del contribuente l'onere di dimostrare il contrario, ossia la veridicità delle operazioni commerciali nei termini riportati in fattura, con adduzione di prove convincenti sull'effettività delle prestazioni ex art. 2697 comma 2 del Codice Civile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54; c.c., artt. 1415, 2697 e 2729.



Torna all'indice

Riassunzione e requisiti del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 138 del 30 settembre 2011

Presidente: Izzi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

**RIASSUNZIONE – ISTANZA – ATTO INTRODUTTIVO DI GIUDIZIO – Requisiti
Inammissibilità.**

Massima:

Come si ricava dal tenore letterale dell'articolo 63 d.lgs. 546/1992, l'istanza di riassunzione non può assumere mero contenuto di sollecitazione di fissazione di un'udienza, ma deve assumere la forma dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado o in secondo grado, sicché è evidente che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità i requisiti minimi essenziali previsti dall'art. 18 d.lgs. 546/1992, e, in particolare, l'oggetto della domanda.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63; d.lgs. 546/1992, art. 18.



Torna all'indice

Incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 125 del 20 ottobre 2011

Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – IN GENERE – Incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente – Nullità assoluta dell'atto di accertamento emesso
Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento tributario.**

Massima:

L'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento tributario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento tributario avente ad oggetto l'atto medesimo.



Rilevanza di sentenza penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 128 del 20 ottobre 2011

Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

COSA GIUDICATA PENALE – Autorità in altri giudizi civili o amministrativi – Nel processo tributario – Esclusione – Fondamento.

Massima:

La sentenza penale di assoluzione rileva, nel giudizio tributario, come mero indizio, stante la autonomia del processo penale dal processo tributario, per l'assenza di ogni possibile rapporto di dipendenza tra i due procedimenti e ciò ancorché il processo penale abbia avuto ad oggetto i medesimi fatti dal cui accertamento dipende la definizione del giudizio tributario.

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 654; c.p.c., art. 116; d.l. 429/1982, art. 12.



Costituzione del resistente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 136 del 21 ottobre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Gentile

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE DEL RESISTENTE.

Massima:

Sebbene il termine di cui all'art. 23, d.lgs. n. 546/1992 non sia da ritenersi perentorio, il resistente, per il proprio ingresso nel processo è tenuto a rispettare i termini di cui all'art. 32 dello stesso decreto, questi sì perentori, e cioè venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti e 10 giorni liberi per il deposito delle memorie illustrative.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23 e 32.



Torna all'indice

Integrazione del contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 133 del 25 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

GIUDIZIO INSTAURATO DA SOCI DI S.A.S. – Notifica dell'accertamento solo ad alcuni soci – Integrazione del contraddittorio – Obbligo – Mancata integrazione del contraddittorio – Nullità della sentenza.

Massima:

L'accertamento svolto nei confronti di una società in accomandita semplice notificato soltanto nei confronti di alcuni dei soci impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 546/1992, nei confronti degli altri soci, pena la nullità della sentenza, configurandosi in tal caso un'ipotesi di litisconsorzio originario necessario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.



Torna all'indice

Motivazione sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 93 del 31 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

SENTENZA – MOTIVAZIONE – ruolo del giudice – Obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Massima:

Non è né apparente né apodittica la motivazione di una sentenza in cui sia espressa la valutazione delle opposte ragioni delle parti in causa e in cui siano esposte, seppure in maniera molto sintetica, le argomentazioni in base alle quali si è pervenuti alla decisione, in modo da consentire alle parti di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e confutare, in sede di appello, i motivi della decisione. Il giudice non è tenuto nella motivazione a seguire minuziosamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che affronti le questioni del contendere anche se è tenuto a pronunciarsi sull'intera domanda per il rispetto del principio dell'art. 112 c.p.c..

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 112.



Torna all'indice

Accertamento con adesione e sospensione dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 95 del 31 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

TERMINI IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO – Istanza di accertamento con adesione – Sospensione termini per impugnazione – Sospensione feriale Cumulabilità termini.

Massima:

La sospensione feriale e quella di novanta giorni prevista per l'accertamento con adesione sono cumulabili. Il termine processuale di sessanta giorni previsto per impugnare l'avviso di accertamento è sospeso ex lege per novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. La suddetta sospensione, a seguito della corretta presentazione della predetta istanza è automatica e comporta una stretta connessione tra le due fattispecie e la cumulabilità delle due sospensioni suindicate. Del resto l'applicabilità della sospensione feriale al termine di novanta giorni previsto per l'accertamento con adesione ha come scopo quello di consentire che il periodo previsto dalla legge non sia pregiudizialmente ridotto passando da novanta a quarantaquattro giorni; la presentazione dell'istanza di adesione sospende per novanta giorni i termini di impugnazione dall'atto accertativo ed a tale periodo si aggiungono i canonici termini di sospensione feriale (dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno), così come previsti dalla legge 742/1969. La cumulabilità dei due termini di sospensione consente sia all'Ufficio che al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell'atto di accertamento, di valutare le rispettive ragioni e di assumere con ponderazione le determinazioni del caso instaurando il contraddittorio senza timori di incorrere in decadenze preclusive.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 23.



Torna all'indice

Deposito di perizia sostitutiva di fatture

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 114 del 8 novembre 2011

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Citro

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA IVA – PROVA – Accertamento induttivo – Eccezione di credito d'imposta – Prova – Omesso deposito delle fatture – Deposito di perizia sostitutiva – Ammesso.

Massima:

Nel caso di giudizio di opposizione ad avviso di accertamento induttivo del reddito, il contribuente che voglia eccepire in compensazione un credito d'imposta IVA precedentemente sorto, è legittimato a produrre perizia giurata di un professionista da cui risulta il diritto in sostituzione delle fatture, se tale deposito è reso complicato dall'enorme voluminosità della documentazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41.



Giudizio di ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 130 del 9 novembre 2011

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

**PROCESSO – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – TERMINI PER INSTAURAZIONE
GIUDIZIO.**

Massima:

In base a quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il termine specifico entro cui l'Amministrazione Finanziaria deve adempiere alla sentenza del giudice tributario che la condanna al pagamento di somme denaro è di 120 giorni. Il termine per l'esecuzione della sentenza di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme di denaro produce i suoi effetti anche ai fini dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Riferimenti normativi: d.l. 669/1996, art.14.



Nuove domande

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 124 del 11 novembre 2011

Presidente: Buono, Relatore: Stella

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – Nuove domande – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

Sulla base del principio tantum appellatum tantum devolutum, al di fuori dei motivi di appello e dell'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, alle parti non è consentito modificare o ampliare la materia del contendere.



Torna all'indice

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 157 del 16 novembre 2011

Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – RISULTANZE EMERSE IN SEDE PENALE – Libera valutazione del Giudice tributario – Sussiste.

Massima:

Anche se le risultanze di un procedimento penale parallelo non fanno stato nel processo tributario, ciò non impedisce al giudice tributario di prendere in considerazione ai fini della decisione, anche gli elementi – se ritenuti utili – che emergono dagli atti del procedimento penale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 20.



Torna all'indice

Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 149 del 18 novembre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDICATO – IVA – CREDITO.

Massima:

Per fare valere in giudizio un giudicato esterno, la parte deve formulare specifica domanda non essendo sufficiente dare risalto del fatto che sua analoga controversia vi sia stata una sentenza favorevole alla tesi sostenuta. Per conferire efficacia a un giudicato, a mente dell'art. 2909, c.c., la parte deve produrre in giudizio la sentenza con la certificazione della segreteria della Commissione Tributaria circa il suo passaggio in giudicato. Il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale Iva non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo di imposta sulla base del trasferimento della posizione al periodo di imposta successivo, dovendo egli per converso avvalersi della procedura dell'istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Termine di costituzione dell'Ufficio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 118 del 21 novembre 2011

Presidente: Di Blasi, Relatore: Grimaldi

Intitolazione:

TERMINE – PERENTORIETÀ – DECADENZA – Termine perentorio – Costituzione di parte – Ammissibilità.

Massima:

Tenuto conto del fatto che il termine è perentorio soltanto quando la legge lo dichiara espressamente tale ovvero ne indica l'effetto stabilendo che esso produce la decadenza, la costituzione dell'Ufficio avvenuta oltre il termine di cui all'art. 23 comma 1 d.lgs. 546/1992 non è inammissibile, con la conseguenza che quanto dedotto dall'Ufficio nell'atto di costituzione ha giuridica rilevanza.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 152, comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 23, comma 1.



Perentorietà termini processuali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 111 del 21 novembre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

**TERMINI PROCESSUALI – TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE – Natura del termine – Perentorio.**

Massima:

Il termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può costituirsi in giudizio è perentorio. Qualora l'Ufficio si costituisca oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 incorre in tutte le preclusioni stabilite dalle norme dello stesso decreto e, in particolare, a quelle relative alla produzione di documenti (che deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione) e al deposito di atti difesivi scritti (che prevede il rispetto di dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione), compreso quello di costituzione in giudizio. Se non si costituisce in giudizio tempestivamente, l'Ufficio decade dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse.



Principio della soccombenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 141 del 25 novembre 2011

Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

CONTENZIOSO – SPESE PROCESSUALI – CONDANNA – Principio della soccombenza – Eccezioni preliminari – Rigetto – Applicabilità.

Massima:

In riferimento alle spese processuali, in presenza di una condanna piena nel merito, i rigori del principio della soccombenza non trovano attenuazione, neanche in caso di rigetto delle eccezioni preliminari della parte vittoriosa.



Torna all'indice

Mancato deposito dei documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 124 del 30 novembre 2011

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

**PRESENTAZIONE DI RICORSO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – DEPOSITO DEL RICORSO – Omesso deposito del fascicolo di parte e degli atti impugnati
Inammissibilità del ricorso.**

Massima:

Gli artt. 18 e 22 del d.lgs. 546/1992 prevedono che il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso nelle modalità e nei termini ivi previsti. Dal momento che il giudizio può proseguire soltanto con il deposito dei documenti citati nel ricorso e dell'atto impugnato, il mancato deposito di detti documenti comporta l'impossibilità per il giudice di decidere l'impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 22.



Instaurazione del giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 130 del 30 novembre 2011

Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

RAPPORTO PROCESSUALE – NASCITA – Costituzione in giudizio – Deposito del fascicolo documenti – Condizione di ammissibilità.

Massima:

Dal combinato disposto degli artt. 18 e 22 del d.lgs. 546/1992 si evince che la nascita del rapporto processuale si viene a creare con il deposito del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Perché il giudizio possa proseguire è necessario, da parte del ricorrente, la presentazione della documentazione richiamata nel ricorso introduttivo alla Commissione tributaria per far sì che l'organo giudicante possa decidere. In tal senso occorre non solo il deposito del ricorso, ma anche il deposito del fascicolo di parte che deve contenere tutti i documenti citati nel ricorso stesso e, soprattutto, l'atto impugnato oggetto del contendere.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 22.



Torna all'indice

Sanatoria dei vizi di notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 133 del 30 novembre 2011

Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Bonovolontà

Intitolazione:

VIZI DI NOTIFICA – SANATORIA – ART. 156 C.P.C. – MOMENTO DELLA SANATORIA – Decadenza dal potere di accertamento – Eccezione di decadenza.

Massima:

La proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. Si deve precisare, tuttavia, che la sanatoria può evitare l'eventuale decadenza dal potere di accertamento soltanto se il conseguimento dello scopo, e cioè la proposizione del ricorso, sia avvenuta prima del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d'imposta spettando, però, al contribuente l'onere di dedurre l'intervenuta decadenza come specifico vizio, nel ricorso introduttivo, non potendo essa, secondo i principi generali in materia, essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140 e 156.



Estensione del giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 152 del 6 dicembre 2011

Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – GIUDICATO FAVOREVOLE AD UNO DEI COOBBLIGATI SOLIDALI – Estensione del giudicato favorevole al condebitore che ha ottenuto sentenza sfavorevole – Passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole – Non sussiste estensione del giudicato.

Massima:

Il passaggio in giudicato di una sentenza emessa nei confronti del venditore avente ad oggetto la revoca dell'agevolazione prevista ex art. 33, comma 3. l. 388/2000 ai fini dell'imposta di registro preclude al venditore la possibilità di giovare ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. della pronuncia favorevole ottenuta dal coobbligato solidale (l'acquirente), ancorché passata in giudicato, giacché detta norma presuppone che nei confronti del condebitore solidale, che chiede l'applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell'altro condebitore, non si sia già formato altro giudicato.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306, comma 2.



Tardiva produzione della sentenza impugnata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 154 del 12 dicembre 2011
Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

I - GIUDIZIO D'APPELLO – MANCATA ALLEGAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA Inammissibilità – Sussiste – Tardiva produzione della sentenza impugnata – Irrilevanza.

II - GIUDIZIO D'APPELLO – Mancata allegazione della sentenza impugnata Inammissibilità – Sussiste – Indicazione nell'atto di appello della sentenza impugnata – Irrilevanza.

Massima:

I - L'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza o assoluta incertezza degli estremi della sentenza impugnata non è sanabile dalla costituzione dell'appellato, né dalla tardiva produzione della sentenza impugnata (fattispecie nella quale il contribuente appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello gli estremi della sentenza impugnata, aveva allegato all'atto di appello una sentenza diversa, resa fra altre parti e, tardivamente, aveva prodotto la sentenza impugnata).

II - Ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 543/1992, l'appello è da ritenersi inammissibile allorquando manchi o siano assolutamente incerti gli estremi della sentenza impugnata (fattispecie nella quale il contribuente appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello gli estremi della sentenza impugnata, aveva allegato all'atto di appello una sentenza diversa, resa fra altre parti).

Riferimenti normativi: d.lgs. 543/1992, art. 53.



Torna all'indice

Tardività del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 98 del 13 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – CARTELLA DI PAGAMENTO – TARDIVITÀ DEL RICORSO

Omessa indicazione sull'atto del termine per ricorrere e dell'autorità cui ricorrere

Remissione in termini ex art. 153, c. 2, c.p.c. – Condizioni – Non sussistono.

Massima:

La mancata apposizione in calce al provvedimento impugnato della formula recante il termine per l'impugnazione e l'autorità cui ricorrere non integra i presupposti della remissione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. in relazione al termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario previsto dall'art. 21, d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 153, comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 1.



Torna all'indice

Procura alle liti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 138 del 21 dicembre 2011

Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

RICORSO INTRODUTTIVO – PROCURA ALLA LITI – OBBLIGO ESPRESSIONI SOLENNI – NON SUSSISTE.

Massima:

La procura alle liti deve essere conferita in forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure con apposizione della firma del ricorrente in calce o a margine di un atto del processo e conseguente autentica da parte del professionista. Il rilascio del mandato non richiede espressioni solenni in quanto dall'atto di incarico deve solo emergere la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà. Ai fini della validità della procura è necessaria la certezza circa l'identità della persona fisica che concretamente conferisce l'incarico e sottoscrive il mandato. In particolare, la sottoscrizione personale della parte nell'atto di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, può anche rappresentare, considerate tutte le circostanze, la volontà della parte di conferire la procura nonché la volontà del procuratore ad litem di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto (Conf. Cass. 8098/1990, 8620/1996).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12.



Tardiva produzione di documenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 167 del 21 dicembre 2011

Presidente: Valenti, Relatore: Greco

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – DIRITTO ALLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI IN SEDE DI APPELLO – Limiti – Indicazione in primo grado del mezzo di prova
Necessità – Sussiste.**

Massima:

In base a quanto disposto dall'art. 416, comma 3 del codice di procedura civile, l'omessa indicazione dei documenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'omesso deposito contestualmente al deposito dello stesso atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, salvo che essa non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso.

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 416; d.lgs. 546/1992, artt. 1 e 23.



Litisconsorzio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 112 del 27 dicembre 2011

Presidente: Borgonovo, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI PERSONE – ACCERTAMENTO – Litisconsorzio necessario originario
Sussiste – Mancata integrazione del contraddittorio – Nullità del procedimento
Consegue.**

Massima:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. n. 1052/2007) ha chiarito che nel nell'ipotesi di accertamento nei confronti di società di persone sussiste una fattispecie di litisconsorzio necessario originario tra la società ed i soci, ragion per cui, salvo il caso di prospettazione di questioni personali, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di accertamento, riguarda inscindibilmente la società ed i soci i quali devono essere tutti parte del processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, ove nel giudizio di primo grado proposto dalla sola società, il Giudice non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, deve essere rilevata la nullità del procedimento per violazione degli art. 101 c.p.c. e 111 Cost., e conseguentemente disposto il rinvio della causa al Giudice di primo grado, affinché venga disposta la necessaria integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 101.



Torna all'indice

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(STATUTO)



Termine di 60 giorni per la notifica dell'atto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 244 del 8 settembre 2011

Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

I - ACCERTAMENTO – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso non solo in caso di accesso – Sussiste.

II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – ACCERTAMENTO – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GIORNI PER LA NOTIFICA – Rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto – Sussiste.

Massima:

I - L'invio precipitoso dell'avviso dopo la conclusione del contraddittorio, senza il decorso dello spazio temporale necessario al contribuente per controbattere, anche con maggiore documentazione, alla tesi dell'Amministrazione Finanziaria, e senza che siano state rappresentate ragioni di urgenza, viola concretamente il diritto alla difesa e pertanto importa la nullità del successivo atto non solo nei casi in cui non vi sia stato un preventivo accesso alla sede dell'impresa: si tratta infatti di situazioni soltanto contestualmente diverse ma sostanzialmente meritevoli di tutela (nel caso di specie il contribuente aveva ricevuto un invito al contraddittorio alla fine del quale era stato immediatamente emesso l'avviso di accertamento. La Commissione ha individuato il dies a quo per il decorso dei 60 giorni dal rilascio del verbale di contraddittorio).

II - Il rilievo concernente il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente può essere sollevato anche d'ufficio (nel caso di specie il contribuente aveva sollevato il motivo solo in sede di memoria).

Riferimenti normativi: L.212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 169 del 16 settembre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – AVVISO BONARIO – ESERCIZIO DIRITTO DI DIFESA – Cartella di pagamento – Presupposti di fatto.

Massima:

L'avviso bonario di cui all'art. 36 bis comma 3 ed art. 6 comma 5 legge 212/2000 consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa quando dalla cartella di pagamento non emergono i presupposti di fatto della richiesta erariale

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 36bis, comma 3 e art. 6, comma 5.



Torna all'indice

Principio della buona fede

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 320 del 21 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

STATUTO DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Principio di buona fede – Principio di affidamento – Comunicazione di diniego – Errata applicazione della legge.

Massima:

Occorre ritenere che il contribuente abbia operato in buona fede e sulla base del principio di affidamento affermato dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, nel caso in cui la comunicazione di diniego della definizione ex l. 289/2002 sia comunicata dall'Ente impositore anni dopo il versamento ed abbia l'Ente stesso cagionato direttamente l'errata applicazione della legge.

Riferimenti normativi: Statuto dei diritti del Contribuente, art. 10.



Torna all'indice

Termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 231 del 26 settembre 2011
Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Notifica antecedente il sessantesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di verifica – Scadenza dei termini per la notifica dell'accertamento – Particolare e motivata urgenza – Sussiste – Nullità – Non Consegue.

Massima:

Nel caso in cui l'Ufficio non rispetti il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di accertamento è legittimo in quanto la norma non prescrive espressamente la nullità in caso di violazione di detto termine; in ogni caso se la violazione del termine è dovuta alla decadenza dell'azione impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sussiste la "motivata urgenza" per emettere l'atto amministrativo prima dei sessanta giorni e dunque l'avviso di accertamento è da ritenersi comunque legittimo.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Documenti già posseduti dalla P.A.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 364 del 10 ottobre 2011

Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi

Intitolazione:

ONERE DI PRODUZIONE DOCUMENTALE – ATTO IMPUGNATO – Onere di deposito – Documenti già posseduti dalla P.A.

Massima:

Il contribuente/ricorrente ha soltanto l'onere di depositare l'atto impugnato non potendosi richiedere la produzione di atti di cui contesta l'idoneità a costituire supporto probatorio dell'atto impositivo impugnato, tanto più che, a mente dell'art. 6 comma 4 della legge 212/2000 non è' accollabile al contribuente l'onere di produrre documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, neppure in sede contenziosa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6, comma 4.



Obbligo di allegazione documentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 380 del 2 novembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IVA – ALLEGAZIONI – Valore aggiunto – Statuto del Contribuente – Obbligo di allegazione – Atto richiamato – Sussiste – Mancata conoscenza – Mancata ricezione.

Massima:

Sulle disposizioni regolanti le imposte dirette ed il valore aggiunto (art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972; art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973), nella formulazione conseguente alle modifiche legislative introdotte per adeguarle a quello dello Statuto del Contribuente, si è affermato il principio che l'obbligo di allegazione sussiste solamente se l'atto richiamato non è né conosciuto né è stato ricevuto dal contribuente, ritenendo in ogni caso soddisfatta l'esigenza della sua conoscenza qualora l'atto richiamante riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 56, comma 5; d.P.R. 600/1973, art. 42, comma 2.



Torna all'indice

Spatium deliberandi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 338 del 14 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ART. 12, COMMA 7 L. 212/2000 – AMBITO DI APPLICAZIONE – Termine di 60 giorni dalla chiusura delle indagini – Ambito di applicazione – Qualsiasi attività svolta dall'Amministrazione – Violazione – Nullità dell'atto – Consegue.

Massima:

In base all'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente è nullo l'avviso di accertamento emanato prima del termine di sessanta giorni dalla conclusione delle indagini, e questa nullità trova applicazione anche nei casi in cui non sia stata svolta una vera e propria attività di verifica presso il contribuente conclusasi con la notifica di un PVC, ma vi sia stato un mero reperimento di documenti fiscali e contabili, in quanto la norma non effettua alcuna distinzione in questo senso (Conf. Cass. n. 18906/2011).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12, comma 7.



Inadempimento formale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 311 del 2 dicembre 2011

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – INADEMPIMENTO FORMALE – Principio di collaborazione e buona fede – Reiterata sanzione.

Massima:

Il ritenere che un inadempimento formale – ormai meramente tale e privo di effettiva utilità – possa portare ad una reiterata applicazione della relativa sanzione anche per tutti gli anni futuri, è in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, oltre che con la ratio della norma stessa, la logica ed il comune sentire, quando non sussiste più quell’esigenza, tutelata dalla norma di riferimento, di evidenziare i dati che la denuncia omessa doveva assicurare, perché gli stessi di fatto sono già stati acquisiti e prodotti con l’attivazione pregressa da parte dello stesso Ufficio, alla quale la parte ha fatto adesione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.



Termini verifica fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 353 del 20 dicembre 2011

Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

VERIFICA FISCALE – ART. 12, COMMA 5 L. N. 212/2000 – Termine 30 giorni

Natura – Termine ordinatorio – Violazione – Effetti – Decadenza dal potere di accertamento – Non sussiste – Nullità dell'accertamento – Non sussiste.

Massima:

La presenza dei verificatori presso la sede dell'impresa non può eccedere il limite di trenta giorni lavorativi complessivi, tuttavia la verifica fiscale può essere condotta anche in un arco temporale superiore a trenta giorni (nella fattispecie due anni), poiché il termine di cui all'art. 12, comma 5 l. n. 212/2000 è un termine di natura ordinatoria, la cui violazione non è sanzionata dalla richiamata norma né con la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, né con la nullità degli atti compiuti. (conforme a Cass. n. 14020 del 27 giugno 2011, e Cass. 19338 del 22 settembre 2011).

Riferimenti normativi: l. n. 212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Termine di 60 giorni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 147 del 28 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Bitonte

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – Avviso di accertamento – Mancato rispetto del termine di 60 giorni – Situazione di particolare urgenza – Nullità dell'accertamento.

Massima:

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale senza indicazione della “particolare e motivata urgenza” si risolve in un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'imminenza del termine per l'accertamento non costituisce caso di “particolare e motivata urgenza”.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Termine di 60 giorni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 157 del 29 dicembre 2011

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – Avviso di accertamento – Omessa redazione del processo verbale – Termine di 60 giorni accordato al contribuente Mancato rispetto del termine – Situazioni di particolare urgenza – Nullità dell'accertamento.

Massima:

L'assenza di una sanzione per il mancato rispetto del termine assegnato per le deduzioni del contribuente non può comportare la potestà di notificare comunque un avviso di accertamento a prescindere dall'venuto decorso del prescritto termine; se così fosse, l'art. 12 comma 7 della l. n. 212/2000 resterebbe privo del suo apprezzabile significato, posto che ne verrebbe sterilizzato lo scopo. La notifica "anticipata" dell'atto impositivo può intervenire non già ad libitum, ma esclusivamente nel concorso di situazioni eccezionali, come si rileva proprio nell'ultimo inciso della norma, che prevede con stretto vincolo per l'Agenzia i "casi di particolare e motivata urgenza". Il termine di 60 giorni è applicabile anche quando l'Agenzia procedere tramite "segnalazioni", senza redazione di un processo verbale; diversamente l'Ufficio potrebbe eludere una norma di principio, qual'è quella del contraddittorio, che nel diritto tributario rappresenta lo strumento della indefettibile trasparenza e del dialogo procedimentale che deve necessariamente intercorrere con il contribuente e con il cittadino in generale.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Osservazioni e richieste

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 36 del 7 luglio 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ART. 12 L. 212/2000 – Osservazioni e richieste – Mancato rispetto dei termini – Nullità – Non sussiste.

Massima:

Il mancato rispetto dei termini minimi fissati dall'art. 12, comma 7, della l. 212/2000 avanti l'emissione dell'avviso di accertamento non determina la nullità dell'atto, sia perché la l. 212/2000 non ha rango costituzionale, sia perché ogni speciale sanzione di nullità deve essere espressamente comminata nel nostro ordinamento e non può risultare per analogia o per attività dell'interprete; vale cioè in materia il principio dell'ubi voluit, dixit.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 7.



Termine per la presentazione di osservazioni
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 216 del 26 ottobre 2011
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

TERMINE DI 60 GIORNI – Statuto dei diritti del contribuente – Processo verbale di constatazione – Termine per la presentazione di osservazioni – Rispetto di tale termine quale condizione di procedibilità dell’azione accertativa.

Massima:

Sebbene l’art. 12 della l. 212/2000 non prescriva espressamente la nullità del provvedimento emesso in sua violazione, quest’ultima comporta ugualmente tale sanzione poiché l’art. 12 è una norma imperativa di legge e la sua inosservanza comporta quindi automaticamente l’illegittimità di un qualsiasi atto riconducibile a tale violazione. L’interpretazione dell’art. 12 della l. 212/2000 impone un divieto espresso alla Pubblica Amministrazione, e l’inosservanza di tale divieto va a stravolgere le finalità stesse della norma; il termine per la presentazione di osservazioni deve essere inteso come uno spatium deliberandi, quale vera e propria condizione di procedibilità dell’azione posta in essere dall’Ufficio, la cui violazione non può che comportare la nullità dell’atto emanato.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



PVC e termine per le osservazioni del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 139 del 22 novembre 2011

Presidente e Relatore: Pipponzi

Intitolazione:

VERIFICA – QUESTIONARIO – Necessaria redazione di un verbale finale – Obbligo di attendere 60 giorni per notifica accertamento – Sussiste – Violazione Illegittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

La verifica attuata dall'Ufficio con le modalità dell'acquisizione dei dati del questionario deve essere necessariamente seguita da un verbale di chiusura cioè da un atto amministrativo che dia conto delle operazioni svolte e dei suoi esiti e dalla cui comunicazione poi devono essere lasciati decorrere 60 giorni per consentire alla parte di presentare osservazioni e richieste prima di poter predisporre e notificare l'avviso di accertamento. Sono nulli gli avvisi di accertamento emanati prima che siano decorsi i sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza, perché la norma introduce un termine di sospensione in favore del contribuente, determinando una momentanea interruzione della potestà di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Permanenza dei verificatori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 71 del 8 luglio 2011

Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

Intitolazione:

**STATUTO DEL CONTRIBUENTE – VERIFICATORI – TERMINE DI PERMANENZA
NATURA PERENTORIA – Calcolo del periodo continuativo dei giorni lavorativi
Sommatoria dei singoli giorni di effettiva permanenza – Illegittimità – Violazione di
principi generali costituzionalmente garantiti – Nullità della verifica e
dell'accertamento.**

Massima:

Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, sancito dall'art. 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000), ha natura perentoria, in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, conforme ai principi di difesa e dell'inviolabilità del domicilio, costituzionalmente garantiti. Il calcolo di tale periodo non può riferirsi alla sommatoria dei singoli giorni di effettiva permanenza dei verificatori, che sarebbero in tal caso arbitri di decidere la durata effettiva della verifica, svuotando di significato il limite temporale imposto dalla legge. Il predetto termine, pertanto, va calcolato con riferimento al periodo continuativo dei giorni lavorativi di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. In presenza di una permanenza eccedente il termine così computato, ne consegue la nullità della verifica e la illegittimità della pretesa fiscale su di essa fondata.

Riferimenti normativi: Cost., artt. 14 e 24; l. 212/2000, art. 7, comma 5



Torna all'indice

Mancata allegazione dell'atto impugnato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 198 del 21 luglio 2011

Presidente e Relatore: Gilardi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE – Nullità per mancata allegazione atti richiamati – Sussiste.**

Massima:

L'avviso con cui l'Ufficio del Registro comunica l'avvenuta liquidazione dell'imposta di registro conseguente all'emissione e registrazione di una sentenza civile e ne chiede il pagamento deve essere notificato al contribuente unitamente alla sentenza stessa, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della l. 212/2000, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto di questo ad avere piena e immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza, e di predisporre eventuali motivi di contestazione, senza essere costretto a un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.; d.P.R. 131/1986, art. 54 comma 5.



Art. 12 l. 212/2000, termine di 60 gg

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 90 del 1 agosto 2011

Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVISO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Nullità – Termine Sessanta giorni – Chiusura processo verbale – Emanazione avviso – Mancanza di motivazione.

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento emesso non rispettando il termine di sessanta giorni – previsto dall'art. 12 comma 7 legge 212/2000 – tra la data di chiusura del processo verbale e l'emanazione dell'avviso medesimo, qualora manchi nell'avviso di accertamento la motivazione che giustifichi l'adozione del provvedimento prima del decorso del suddetto termine.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 7.



Avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 153 del 6 dicembre 2011

Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

CONTROLLI AUTOMATICI – EX ART. 36BIS – Assenza di dubbi circa il debito di imposta – Obbligo di notifica dell’avviso bonario – Non sussiste.

Massima:

In tema di liquidazione delle imposte secondo la procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis, d.P.R. 600/1973, il terzo comma di tale articolo ricollega chiaramente l’obbligo dell’ufficio di provvedere al c.d. avviso bonario alla sola ipotesi in cui emerga una divergenza tra l’entità dell’imposta risultante dal controllo effettuato e quanto dichiarato dal contribuente, trovando solo in questo caso applicazione l’art. 6 dello Statuto del contribuente, laddove nessun obbligo in tal senso è configurabile quando dai controlli automatici eseguiti sulla base dei risultati della dichiarazione dei redditi non sussistano dubbi o incertezze sull’ammontare del debito di imposta.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6, comma 5; d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



ELUSIONE, ABUSO E FRODE



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 154 del 4 luglio 2011

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – RIPRESA ONERI FINANZIARI – Stock lending agreement (prestito azionario) – Raddoppio termine prescrizione – Estraneità dell’oggetto sociale – Validità – Non sussiste.

Massima:

Le operazioni riguardanti il contratto Stock lending agreement (prestito azionario) devono essere ritenute lecite e legittime e non gravate da limitazioni in tema di abuso di diritto. La loro natura si sostanzia in una scelta negoziata per quanto connotata da una componente di aleatorietà. Le regolari rilevazioni contabili eseguite nella contabilità Italiana, in relazione ad operazioni compiute su un conto corrente bancario acceso presso una banca estera, dimostrano l’inesistenza di irregolare trasferimento di fondi all’estero. L’estraneità delle operazioni compiute rispetto all’oggetto sociale non potrebbe essere utilizzata dall’Erario per disattendere gli effetti di un’operazione societaria. Infatti l’oggetto sociale riveste il ruolo essenziale di perimetrare il rapporto tra soci ed amministratori in sede di controllo del corretto utilizzo della delega gestionale, e ciò ai fini della individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000;



Torna all’indice

Abuso del diritto, nozione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 180 del 13 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO – NOZIONE.

Massima:

Il comportamento elusivo si individua in una forma di abuso del diritto assunto in violazione non di una specifica norma precettiva, ma dei principi generali di correttezza e buona fede e nel perseguimento di un obiettivo contrastante con quello presidiato dal precetto tributario, che si realizza allorquando l'operazione fiscalmente rilevante viene posta in essere al solo scopo di conseguire un vantaggio o un risparmio fiscale.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993; d.lgs. 300/1999; d.P.R. 917/1986, art. 109; Costituzione, artt. 2, 3, 41, 53 e 97; d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.lgs. 358/1997, art. 7.



Operazioni fittizie

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 7, sentenza n. 190 del 30 agosto 2011

Presidente e Relatore: Martino

Intitolazione:

OPERAZIONI FITTIZIE – PROVA DELL’EFFETTIVA OPERAZIONE – Operazioni tra imprese consorziate – Ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per operazioni inesistenti.

Massima:

Operazioni effettivamente poste in essere non rappresentano la prova contraria alla realizzazione della frode ma, piuttosto, ne rappresentano lo strumento se e in quanto poste in essere tra soggetti facenti capo allo stesso gruppo. Senza prova di valide ragioni economiche alla base delle operazioni poste in essere, anzi facilmente riconducibili unicamente al conseguimento di vantaggi fiscali e finanziari, tali operazioni vanno considerate operazioni inesistenti con conseguente recupero a tassazione.



Svalutazione di partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 185 del 7 settembre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

ABUSO DI DIRITTO – SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI – Decremento del patrimonio netto partecipata – Validità – Non sussiste.

Massima:

A fronte di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di operazioni straordinarie, carenti di valide ragioni economiche ed aventi la prevalente finalità di conseguire un ingiusto risparmio fiscale, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza delle prevalenti ragioni economico aziendali rispetto alle finalità elusive. Tali argomentazioni possono concretizzarsi anche attraverso autorevoli pareri, memorandum e la descrizione dell’iter logico giuridico seguito che ha portato la società alla decisione di riorganizzazione straordinaria. A fronte delle dimostrazioni prodotte dal contribuente spetta all’Ufficio tenerne conto oppure rigettarle ma con puntuali e circostanziate motivazioni e non con apodittiche risposte di mero stile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Operazione elusiva, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 8 settembre 2011

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**I - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Operazione elusiva
Onere della prova in capo all'Ufficio.**

**II - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Art. 20 d.P.R.
131/1972 - Finalità antielusiva - Non sussiste.**

Massima:

I - Vi è un preciso obbligo dell'Ufficio che contesta la finalità elusiva di individuare e precisare l'impiego formalmente corretto, ma in sostanza elusivo, della forma giuridica scelta per l'operazione mediante atti giuridici tra loro legati, precisazione che non può essere costituita da generiche affermazioni, ma che dovranno essere oggetto di documentazione con logica consequenziale, degli aspetti peculiari che inducono a ravvisare nella fattispecie l'uso strumentale e distorto delle norme utilizzate al solo fine di pervenire ad un vantaggio fiscale, ma prive di un effettivo contenuto economico.

II - L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non ha valenza di clausola antielusiva generale, ma costituisce un semplice criterio ermeneutico in quanto l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente: tale norma limita l'indagine dell'ufficio ai soli effetti giuridici e non anche a quelli economici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Torna all'indice

Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 279 del 14 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

ELUSIONE FISCALE – ACCERTAMENTO – IRES – Uso improprio di uno strumento giuridico legittimo – Necessità – Sussiste – Onere per l'Amministrazione finanziaria di provare il disegno elusivo e l'indebito vantaggio fiscale – Sussiste – Onere a carico del contribuente di provare le valide ragioni economiche – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui venga contestata l'elusività di un'operazione di riorganizzazione aziendale è a carico dell'amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e dell'indebito vantaggio fiscale che ne è derivato, mentre il contribuente ha l'onere di provare che l'operazione stessa è stata realizzata sulla base di valide ragioni economiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Abuso del diritto, limiti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 220 del 23 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ART. 37 BIS D.P.R. N. 600/1973 – ABUSO DEL DIRITTO – Operazione abusiva finalizzata all'indebito risparmio delle II.DD. – Estensione contestazione all' IVA Operazioni regolari – Assenza di risparmio di imposta – Violazione principio di neutralità – Sussiste – Illegittimità – Consegue.

Massima:

La contestazione di aver posto in essere una serie di atti secondo uno schema elusivo/abusivo, idoneo a consentire il conseguimento di un indebito risparmio delle imposte dirette, non può trovare applicazione anche all'IVA qualora non vi sia stato un illecito vantaggio fiscale anche ai fini della suddetta imposta; se infatti le operazioni sono state realmente effettuate e l'IVA risulta essere stata regolarmente ed integralmente versata, la ripresa a tassazione si tradurrebbe un'illegittima violazione del principio di neutralità dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972; d.P.R. n. 600/1973.



Registro e abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 134 del 11 luglio 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Fischetti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni – Contratti collegati – Elusione fiscale – Abuso del diritto – Esclusione – Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Sussistenza.

Massima:

Ai sensi dell'art. 176 comma 3 del d.P.R. n. 917/1986, l'operazione che consiste nel conferimento dell'azienda e nella successiva cessione delle partecipazioni non costituisce una condotta abusiva, neppure se realizzata all'unico scopo di beneficiare del favorevole regime fiscale. Il risparmio d'imposta connesso a tale operazione non è disapprovato dall'ordinamento con conseguente impossibilità di ritenere l'operazione come elusiva/abusiva. Deve, pertanto, considerarsi illegittimo il richiamo alla logica antielusiva contenuta nell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e il conseguente assoggettamento dell'operazione in questione ad aliquota proporzionale, anziché ad imposta fissa, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 176 comma 3; d.P.R. 131/1986, art. 20.



Torna all'indice

Fatture oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 171 del 12 ottobre 2011

Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti

Intitolazione:

FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Rilevanza ai fini dell’IRES – Mancanza di fini elusivi o evasivi – Obbligo di contabilizzazione – Non sussiste – Rilevanza ai fini dell’IVA – Obbligo di versamento – Sussiste.

Massima:

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere al solo scopo di un ricorso abusivo al credito e non a fini di evasione fiscale - non essendosi configurato alcun beneficio di natura fiscale derivante dalle operazioni stesse poiché le operazioni contestate non hanno comportato né ricavi né deduzioni di costi e nessun danno è stato arrecato all'erario in materia di Ires - non è condivisibile l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale gli importi riportati nelle fatture andrebbero contabilizzati ai fini dell'imponibile. In termini di IVA, invece, l'art. 21 comma 7 del d.P.R. n. 633/1972 ha natura sanzionatoria e non sono ammesse esclusioni dovendo, dunque, essere applicata e non potendo trovare accoglimento la tesi del mancato danno arrecato dovendo l'imposta essere versata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 85; d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7.



Registro e abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 227 del 7 novembre 2011

Presidente: Fischetti, Relatore: Monardo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI – Contratti collegati – Interpretazione degli atti – Utilizzo di elementi extratestuali da parte dell’Ufficio – Esclusione – Elusione fiscale – Abuso del diritto – Esclusione.

Massima:

In materia di imposta di registro le operazioni potenzialmente elusive sono trattate dall’art. 20, d.P.R. 131/1986, il quale circoscrive l’indagine ai soli effetti giuridici effettivamente perseguiti con la stipula del singolo atto presentato alla registrazione. Vertendosi in imposta d’atto, qual è senza dubbio quella del registro (perché colpisce l’atto e non il trasferimento), è precluso all’Ufficio l’utilizzo di elementi extratestuali nell’attività di interpretazione dell’atto assoggettato a registrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 20.



Torna all’indice

Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 315 del 25 novembre 2011

Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – NOZIONE – Operazioni di finanziamento in collegamento negoziale a finalità elusive – Sussiste – Accertamento sintetico – Legittimità.

Massima:

L'abuso del diritto in materia fiscale può anche consistere nell'impiego di un complesso regolamento contrattuale che, attraverso una fraudolenta concatenazione di negozi giuridici, ciascuno dei quali di per sé non contrastante con una specifica disposizione di legge, risulti esclusivamente finalizzato a conseguire un risparmio d'imposta o a una sottrazione di materia imponibile, che può essere rilevata e sanzionata con accertamento sintetico, indipendentemente da irregolarità delle scritture contabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57.



Regime di participation exemption

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 174 del 7 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Gaballo

Intitolazione:

**ABUSO DEL DIRITTO – ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DEL PERIODO D’IMPOSTA – Indebita fruizione del regime di participation exemption
Accertamento notificato a società cessata – Art. 2495 c.c. – Non si applica.**

Massima:

Non può essere applicato il regime di participation exemption alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in precedenza svalutate quando il periodo d’imposta sia stato artificialmente frazionato, con delibera assunta subito dopo la conoscenza della disposizione che ha introdotto la participation exemption, al fine di eludere la disposizione che esclude dalla esenzione le plusvalenze su partecipazioni svalutate nei due esercizi precedenti la data di entrata in vigore del d.lgs. 344/2003. L’art. 2495 c.c. non comporta che i creditori debbano far valere, nei confronti dei soci e liquidatori, i propri crediti non soddisfatti entro il termine decadenziale di un anno dalla cancellazione della società ma indica solo il termine di notifica della domanda presso l’ultima sede della società dopo di che la domanda deve essere notificata ai soci nell’ordinario termine prescrizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 344/2003, art. 4 comma 1 lett. c); c.c., art. 2495.



Antieconomicità dell'operazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 184 del 12 dicembre 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita

Intitolazione:

ELUSIONE – Antieconomicità dell'operazione – Prova della elusione – Gravità, precisione e concordanza – Sussistono.

Massima:

L'operazione realizzata da una società (che abbia ricevuto l'incarico, da parte di una terza entità, di reperire sul mercato fondi per una speculazione immobiliare) deve considerarsi elusiva qualora la società in parola sostenga costi a favore di altra società che faccia capo alla stessa persona fisica, mentre emerga, da dati incontestabili, che la prima società fosse in possesso di tutte le potenzialità per gestire in proprio la speculazione immobiliare. Non possono non considerarsi connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza i seguenti elementi indiziari; (i) non esista alcun contratto scritto fra le due società, a fronte di un compenso di elevato importo pattuito per lo svogimento dell'affare; (ii) non esista alcuna documentata attività svolta dalla società incaricata di svolgere l'affare a fronte dei singoli pagamenti corrisposti; (iii) i pagamenti siano stati effettuati tutti con assegni di importi al di sotto della soglia di "tracciabilità" (all'epoca 12.500 euro); (iv) la società destinataria dei pagamenti abbia ommesso di dichiarare le somme ricevute e di versare le relative imposte; (v) gli assegni siano stati versati dalla legale rappresentante della prima società nelle mani di se medesima quale persona fisica e (vi) i prelievi della prima società siano stati effettuati tutti al solo fine di elargire fondi alla stessa persona fisica.



Frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 162 del 14 dicembre 2011

Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – Detraibilità IVA – Onere della prova – Prova della buona fede del contribuente.

Massima:

Al fine di non penalizzare gli acquirenti in buona fede, inconsapevoli delle violazioni fiscali commesse dai venditori/prestanomi (partecipanti alla “frode carosello”) occorre debitamente valutare se sussista una ignoranza inconsapevole e quindi l’estraneità alla frode. La prova di tale estraneità può fondarsi su taluni elementi, quali: (i) la regolare tenuta della contabilità e, quindi, la regolare emissione e registrazione di tutte le fatture; (ii) la circostanza che le operazioni sub iudice siano realmente avvenute e che i relativi prezzi (iii) siano congrui rispetto ai valori di mercato e, infine, che (iv) la controparte (partecipante alla “frode carosello”) detenga regolare autorizzazione per la commercializzazione e l’importazione di automezzi giusta visura rilasciata dalla CCA e (v) operi a pochi chilometri di distanza dalla società ricorrente.



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 95 del 19 luglio 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

ELUSIONE E IMPOSTA DI REGISTRO – ABUSO DEL DIRITTO – Applicabilità dell'art. 37bis d.P.R. 600/1973.

Massima:

In tema di operazioni elusive, cioè tese al solo scopo di risparmio fiscale, esiste nell'ordinamento solo la norma dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 come vigente. Tale norma si deve necessariamente applicare anche in caso di contestazione ex art 20 del d.P.R. 131/1986 in forza del rinvio operato dall'art. 53 dello stesso decreto e per la stretta analogia tra un avviso di accertamento per imposte dirette ed un avviso di liquidazione per le indirette. Si deve infine applicare l'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 perché è l'unica norma di riferimento entrata nell'ordinamento in applicazione dei principi sull'abuso di diritto ed una diversa lettura delle norme sarebbe incompatibile con il principio costituzionale che impone di non trattare in modo diverso casi identici. Si deve in tal caso seguire il percorso obbligato dettato dall'art. 37-bis e cioè consentire al contribuente di dimostrare la natura economica e non elusiva delle operazioni poste in essere; tale percorso procedimentale è posto a pena di nullità dell'atto impositivo ed a prescindere dagli eventuali motivi di urgenza previsti da altre norme quali lo Statuto dei diritti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53bis.



Torna all'indice

Frode IVA

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 108 del 28 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Maddalo

Intitolazione:

IVA – Acquisto da “società cartiera” – Margine minimo di ricarico – Inidoneità a provare consapevolezza – Modesto numero di beni acquistati – Buona fede.

Massima:

L'elemento indiziario di segno accusatorio rappresentato dal modestissimo margine di ricarico di per sé solo è inidoneo a comprovare la consapevolezza di un soggetto della cd. frode carosello sovrastante i suoi acquisti dalla società "cartiera", e ciò per difetto di univocità, potendo corrispondere a una scelta commerciale, quale quella di consolidare il rapporto con l'acquirente. Premesso che, come è noto, l'elemento soggettivo, ovvero la buona o la cattiva fede, non è suscettibile per sua natura di prova diretta, bensì solo potendosi desumere da elementi oggettivi estrinseci, in senso favorevole alla buona fede dell'acquirente milita il modesto numero di beni (autovetture) acquistati dalla “cartiera”, plausibilmente significativo non di sistematicità ma di occasionalità della condotta.



Abuso del diritto, valutazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 118 del 14 ottobre 2011

Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

Intitolazione:

REGISTRO – RIQUALIFICAZIONE CONFERIMENTO D'AZIENDA IN CESSIONE D'AZIENDA – Valutazione caso per caso – Progetto finanziario economico strutturale – Abuso del diritto – Non sussiste.

Massima:

L'abuso del diritto presuppone un'analisi “caso per caso” e non ricorre quando l'operazione rientra in una normale logica di mercato e vi sia compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione ma possano essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Nella specie, l'Ufficio non ha provato che lo scopo finale e i vantaggi perseguiti potessero essere raggiunti attraverso la ipotizzata “cessione di ramo d'azienda” e, al contrario, nel ricorso è individuata e documentata l'esistenza di un progetto finanziario/economico/strutturale di ampio respiro, volto ad ottenere consistenti vantaggi nella gestione di particolari settori dell'attività bancaria delle cd “attività rilevanti” tale da apparire preponderante sulle scelte aziendali che, pure, possano aver portato a un risparmio fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 53-bis; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Cessione indiretta di azienda

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 134 del 28 novembre 2011

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

CONFERIMENTO D'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE QUOTE – PRINCIPIO ANTIELUSIVO – CESSIONE INDIRETTA D'AZIENDA – Assenza valide ragioni economiche – Abuso del diritto – Sussiste.

Massima:

Nell'ordinamento tributario esiste un generale principio antielusivo la cui fonte va rinvenuta nell'art. 53 della Costituzione: l'introduzione dell'art. 53 bis nel d.P.R. 131/1986 implica l'applicabilità del disposto dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 anche per l'imposta di registro e consente di disconoscere i vantaggi fiscali dipendenti dalla tassazione dei singoli atti, ritenuti presuntivamente indebiti in quanto elusivi. Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle quote rappresentano una cessione indiretta d'azienda con vantaggi fiscali ai fini delle imposte dirette (consentite) ed indirette (elusi) e spetta al contribuente provare le valide ragioni economiche (alternative o concorrenti) che escludono l'abuso del diritto e, nella fattispecie, non sono tali le ragioni di riorganizzazione rappresentate (responsabilità limitata e flessibilità per l'incremento della compagine) in quanto avrebbero potuto essere realizzate con la cessione diretta dei due rami d'azienda a due società di capitali neo costituite.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 53bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Torna all'indice

Conferimento di azienda e successiva cessione quote

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 6, sentenza n. 115 del 14 dicembre 2011

Presidente: Polidori, Relatore: Zambelli

Intitolazione:

**REGISTRO – CONFERIMENTO AZIENDA – SUCCESSIVA CESSIONE QUOTE
SINDACATO ANTIELUSIVO – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Intrinseca natura ed effetti
giuridici – Art. 176, co. 3, TUIR – Abuso del diritto – Non Sussiste.**

Massima:

Nel caso di conferimento di azienda in società, seguito a breve distanza di tempo, dalla cessione della totalità delle quote sociali, il sindacato antielusivo risulta inibito in quanto l'operazione compiuta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 176, co. 3, TUIR e, quindi, non essendo tale operazione elusiva ai fini delle imposte dirette non può esserlo neanche ai fini dell'imposta di registro. L'art. 20 del T.U., peraltro, non consente di interpretare l'atto sottoposto a tassazione avvalendosi di elementi estrinseci, ma impone di attenersi esclusivamente agli elementi dallo stesso desumibili con la conseguenza che non è possibile ricostruire in modo organico e complessivo le operazioni poste in essere dal contribuente al fine di valutarle sotto il profilo elusivo o dell'abuso del diritto. In ogni caso, non è dimostrato che cedere le quote di una società resasi conferitaria di una determinata azienda o cedere direttamente l'azienda stessa sia esattamente la stessa cosa e produca anche rispetto ai terzi esattamente gli stessi effetti giuridici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 917/1986, art. 176, co. 3.



Condotte abusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 97 del 27 luglio 2011

Presidente e Relatore: Punzo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI – Cessione partecipazioni – Condotta abusiva – Sussiste.

Massima:

È legittimo l'accertamento relativo al recupero a tassazione per le plusvalenze da cessione a titolo oneroso quando sussiste la condotta abusiva del contribuente (nella fattispecie il contribuente ha ceduto le partecipazioni detenute in società di capitali ad altra società avendo disposto anche la rivalutazione del valore delle quote sociali ex d.l. 282/2002. Nei due mesi successivi la cessione delle partecipazioni, le società cedute hanno distribuito i dividendi a favore del nuovo socio partecipante). Vanno disconosciuti gli effetti abusivi dei negozi giuridici posti in essere dal contribuente che non prova e non offre alcuna nuova spiegazione sul perché vi siano transazioni economicamente svantaggiose. Anche se formalmente perfezionata, la rivalutazione delle partecipazioni è da considerare non opponibile al fisco in un contesto di abuso del diritto. Il ricorso alle norme agevolative di rivalutazione è l'indispensabile presupposto del complesso meccanismo abusivo teso a nascondere la effettiva capacità contributiva del contribuente rispetto alle utilità economiche ricavate dalla società dallo stesso partecipata avvalendosi di schermi societari.

Riferimenti normativi: TUIR, artt 81 comma 4 lett. c) e 82 comma 4; d.l. 282/2002.



Operazioni antieconomiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 109 del 24 ottobre 2011

Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

OPERAZIONI ANTIECONOMICHE – Legittimità – Sindacato di economicità – Scelte imprenditoriali – Cessioni infragruppo – Inapplicabilità.

Massima:

Il sindacato di economicità delle scelte imprenditoriali postula comportamenti assolutamente contrari ai canoni dell'economia, che il contribuente non giustifichi in alcun modo. Nel caso di specie la società ricorrente ha indicato plurimi motivi per giustificare la legittimità di operazioni – peraltro quantitativamente non rilevanti rispetto all'intero fatturato – a prima vista antieconomiche. Tali motivi non possono però valere per le cessioni infragruppo trattandosi di vendite sottocosto a società controllate e/o collegate.



Torna all'indice

Costi ed operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 189 del 26 ottobre 2011

Presidente: Budano, Relatore: Maresca

Intitolazione:

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) – REDDITI DI IMPRESA – Determinazione – Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti – Deducibilità per il committente/cessionario
Condizioni – Mancata consapevolezza della falsità ideologica della fatture – Prova
Necessità – Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo
Insufficienza – Fondamento.**

Massima:

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (effettuate, cioè, da un soggetto cedente diverso da quello cui documentalmente, attraverso l'emissione della fattura, le stesse sono riferite) il committente-cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare che non sapeva o non poteva sapere di partecipare della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti: la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente; la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 51 e 54.



Torna all'indice

Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 169 del 28 novembre 2011

Presidente: Masia, Relatore: Moscheni

Intitolazione:

CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA – Imposta sostitutiva del 19% – Qualificazione come operazione elusiva – Requisiti dell'abuso del diritto – Non soddisfacimento dell'onere della prova – Non sussiste.

Massima:

In tema di cessione di ramo d'azienda, l'Amministrazione Finanziaria che intenda contestare tale cessione come fittiziamente operata al fine di eludere le imposte non può semplicemente invocare innanzi all'organo giudicante il cd. abuso di diritto senza fornire la prova che l'operazione è posta in essere al solo scopo di raggiungere un vantaggio fiscale ma limitandosi ad una contestazione generica e senza ulteriormente indicare i motivi per i quali si ritiene che tale operazione sia priva di valide ragioni economiche. Non può avere valore la tesi che il risultato conseguito da una certa operazione poteva avvenire attraverso una diversa formula organizzativa non potendosi spingere l'Amministrazione Finanziaria ad imporre una misura diversa fra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale. D'altra parte non è sostenibile che ogni operazione dalla quale consegua un risparmio di imposta sia di per sé configurabile come elusione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 358/1997, art. 3; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

Società non operative

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 170 del 5 dicembre 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

SOCIETÀ NON OPERATIVE – Proprietario occulto – Effettivo proprietario – Gestione indiretta – Inapplicabilità.

Massima:

Qualora lo strumento societario non si prefigga lo scopo di nascondere l'effettivo proprietario dei beni, ma semplicemente lo scopo della gestione prima diretta, poi indiretta dell'attività commerciale, non è applicabile la disciplina delle società non operative, introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 30 della legge 724/1994, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. società di comodo, che, utilizzando lo strumento societario come schermo per occultare l'effettivo proprietario dei beni, applicano le norme più favorevoli codificate per le società, ma che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare un'effettiva attività commerciale.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Torna all'indice

Frode carosello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 142 del 15 dicembre 2011

Presidente: Venditti, Relatore: Cordola

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Acquisti effettuati direttamente dall'importatore italiano – Buona fede dell'acquirente – Conoscenza potenziale della frode carosello – Insufficienza Detraibilità dell'IVA – Sussiste – Costi effettivamente sostenuti – Deducibilità.

Massima:

Allorquando, nella catena in cui si iscrivono le operazioni di una frode carosello, gli acquisti sono effettuati dal contribuente direttamente dall'importatore, senza la prova di un suo coinvolgimento nelle operazioni inficiate da frode all'IVA, questi mantiene il diritto alla detraibilità dell'IVA e alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti. In tal caso, infatti, la conoscenza solo potenziale della frode carosello non è sufficiente ad escludere la buona fede dell'acquirente, che lo rende estraneo all'illecito, e le transazioni intervenute direttamente con l'importatore italiano non possono ritenersi relative ad operazioni fittizie.



Operazioni societarie di fusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 199 del 23 dicembre 2011

Presidente: Proietto, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

ELUSIONE FISCALE – Art. 37bis d.P.R. 600/1973 – Operazioni societarie di fusione mediante alienazione della attività della società incorporanda – Deducibilità delle minusvalenze e della perdita della società incorporata.

Massima:

E' operazione elusiva, sanzionata dall'art. 37bis d.P.R. 600/1973, quella concepita al solo scopo di conseguire, dal suo risultato, un indebito vantaggio fiscale, e priva di valide ragioni economiche.

E' tale un'operazione di fusione societaria effettuata mediante alienazione delle attività della società incorporanda, così da realizzare minusvalenze deducibili, conseguite con la retrodatazione degli effetti della fusione, con conseguente ottenimento di un vantaggio tributario derivante dalla deducibilità delle citate minusvalenze e, contemporaneamente, dalla deducibilità delle perdite della società incorporata.

E', pertanto, legittimo il recupero riferibile alle perdite della società incorporata utilizzate dalla società incorporante a riduzione del proprio reddito imponibile ai fini IRES.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 37-bis.



Torna all'indice

FALLIMENTO

(RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCURSUALI)



Torna all'indice

Fallimento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 112 del 22 luglio 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

FALLIMENTO – IMPUTAZIONE TEMPORALE DEL CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO DI APPALTO – Contenzioso civile sull'appalto – Accettazione della prestazione da parte dell'appaltatore – Non sussiste – Appalto con corrispettivo inferiore al 40% dei costi sostenuti – Contenzioso sull'appalto – Antieconomicità Sussiste.

Massima:

Nel caso sia stipulato un contratto di appalto, il corrispettivo deve essere imputato, ex art. 109 del d.P.R. 917/1986, alla società appaltatrice anche qualora verta un contenzioso civile sull'appalto, quindi anche in assenza di una accettazione senza riserve da parte della società committente.

Deve considerarsi antieconomica la gestione di una società in fallimento che realizzi una unica operazione che generi una perdita e che, peraltro, consti delle seguenti caratteristiche; l'obbligazione derivante dal contratto di appalto, in qualità di appaltatrice, sia stato stipulato verso un corrispettivo inferiore al 40% dei costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione. L'apparente antieconomicità rimane in piedi ove il contribuente non riesca a dimostrare in alcun modo i motivi di un comportamento palesemente contrario ai canoni dell'economia.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

CONTRIBUTI CONSORTILI



Torna all'indice

Consorzi di bonifica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 158 del 03 ottobre 2011

Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti

Intitolazione:

CONSORZI DI BONIFICA – CONTRIBUTI – Presupposti – Sussistenza di beneficio diretto e specifico – Sussiste.

Massima:

Il principio della sussistenza di un beneficio diretto e specifico quale presupposto essenziale della contribuzione è configurabile qualora vi sia un beneficio direttamente derivante dalle opere di bonifica e sempreché il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è pertanto provato dalla semplice inclusione dell'immobile nel comprensorio; infatti pur potendo anche essere generale, non può essere solo generico ma deve possedere comunque il requisito della specificità, traducendosi in una qualità dell'immobile acquisita per effetto delle opere di bonifica.

Riferimenti normativi: r.d. 215/1933, art. 1.



FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

ICI



Torna all'indice

Determinazione di maggior valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 194 del 13 luglio 2011

Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

ICI - DETERMINAZIONE VALORE AREA EDIFICABILE – “Valore di trasformazione” dell’area – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L’Ufficio può legittimamente accertare il maggior valore di un’area edificabile ai fini ICI basandosi sui criteri ufficiali previsti dalla scienza dell’estimo, ed in particolare sul “valore di trasformazione” dell’area, determinato dalla differenza tra il valore di mercato attualizzato dell’edificio edificabile, desunto dalle quotazioni della Borsa Immobiliare CAAM della Camera di Commercio, e i costi ed oneri di costruzione rilevati da pubblicazioni specialistiche del settore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 5.



Torna all’indice

Pertinenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 270 del 27 luglio 2011

Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

PERTINENZA – VERSAMENTO ICI ERRONEO.

Massima:

Il rapporto di pertinenzialità tra il bene principale ed il bene accessorio si manifesta in funzione del requisito oggettivo di asservimento del bene accessorio a quello principale e nella volontà di destinazione da parte del proprietario. L'avvenuto versamento dell'imposta non costituisce dichiarazione di volontà del soggetto passivo di non voler asservire la pertinenza al fabbricato.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 817 e 818.



Torna all'indice

Terreni edificabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 264 del 8 settembre 2011

Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

ICI SU TERRENI EDIFICABILI – PRESUPPOSTO D’IMPOSTA.

Massima:

L’area compresa in zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincoli di destinazione che precludono le trasformazioni oggettive riconducibili al concetto di “edificazione”. Non si può realizzare, pertanto, in relazione a detta area, il presupposto per l’assoggettabilità ad ICI.



Torna all’indice

Motivazione dell'atto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 232 del 20 settembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

AVVISO IN RETTIFICA – VALORE DI AREA FABBRICABILE – MOTIVAZIONE

Indicazione dei criteri di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 504/1992 – Necessità – Sussiste

Motivazione per relationem alla delibera comunale – Mancata allegazione – Nullità

Consegue – Base imponibile – Prezzo di vendita stabilito in contratto – Validità

Sussiste.

Massima:

Deve essere dichiarato nullo per carenza di motivazione, in via preliminare e senza entrare nel merito, l'atto di rettifica del valore di un'area fabbricabile che non contenga gli elementi necessari a ricostruire il percorso logico seguito dal Comune per rideterminare il valore dell'area e che rinvii altresì a criteri e parametri contenuti in una delibera comunale non allegata all'atto. E' altresì illogica la motivazione nella quale si contesti al contribuente di non essersi adeguato ai criteri ed i parametri contenuti in una delibera comunale non ancora entrata in vigore nel periodo di imposta accertato.

Per la determinazione della base imponibile ICI, è corretto fare riferimento al prezzo pattuito nel contratto di compravendita dell'area edificabile.

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1, comma 162; l. 212/2000, art. 7 ; d.lgs. 504/1992, art. 5.



Torna all'indice

Agevolazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 263 del 26 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Piccinni Leopardi

Intitolazione:

ICI – AGEVOLAZIONE – Unità immobiliare – Esenzione – Destinazione immobile.

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa, la nozione di abitazione principale non coincide con quella di unica unità immobiliare bensì con quello di immobile destinato a detto specifico uso. Non ha dunque pregio l'asserzione circa la necessaria unitarietà dell'accatastamento in quanto, anche alla luce dell'introduzione dell'esenzione totale dal prelievo in parola ex art. 1, d.l. n. 93/2008, il legislatore ha inteso accordare il regime agevolato senza avere riguardo a tale aspetto tecnico bensì alla destinazione concreta dell'immobile ad abitazione principale.

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1



Classificazione dei terreni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 347 del 25 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ICI – CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI – STRUMENTI URBANISTICI – Utilizzo del terreno come area agricola – Irrilevanza.

Massima:

Ai fini dell' applicazione dell'imposta comunale sugli immobili deve farsi riferimento a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici, pertanto il terreno classificato come area edificabile in base al Piano regolatore non può essere considerato un terreno agricolo ai fini dell'ICI per il solo fatto di essere coltivato come area agricola.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992.



Torna all'indice

Applicabilità dell'imposta sul valore venale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 123 del 14 ottobre 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

Intitolazione:

ICI – APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA SUL VALORE VENALE – Decreto comunale che determina l'edificabilità dei suoli – Ostacoli che non rendano immediatamente o pienamente efficace il Decreto comunale – Sono irrilevanti.

Massima:

Qualora un Comune adotti un Decreto col quale sia varato un nuovo P.G.T. che sancisca la vocazione edificatoria dei suoli, il valore venale in comune commercio utile al fine di determinare la base imponibile ICI dovrà esser determinato sulla base di tali nuovi valori. A nulla valgono eventuali vincoli, di qualsiasi natura, che non rendano immediatamente e/o pienamente efficace la riconosciuta edificabilità dal momento che, come pure emerge tanto dall'art. 36 comma 2 del d.l. 223/2006 quanto dall'art. 11quaterdecies comma 16 del d.l. 203/2005, ai fini fiscali un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. b); d.l. 223/2006, art. 36; d.l. 203/2005, art. 11quaterdecies comma 16.



Soggettività ICI

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 174 del 25 novembre 2011

Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti

Intitolazione:

SOCIETÀ UTILIZZATRICE DI TERRENO A USO DISCARICA – Soggettività ICI – In capo al proprietario del terreno.

Massima:

La società titolare di autorizzazione regionale per l'esercizio di un discarica su terreno di proprietà di terzi, non è soggetto passivo ai fini dell'ICI poiché la soggettività fa capo al titolare del diritto reale sul terreno.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 3.



Torna all'indice

Agevolazione ICI per abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 76 del 14 luglio 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

ICI – AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE – SEPARAZIONE LEGALE DEI CONIUGI – Spettanza dell'agevolazione.

Massima:

In caso di separazione legale o divorzio, l'agevolazione ICI per l'abitazione principale spetta ad entrambi i coniugi, anche se vivono in luoghi diversi, da soli, in assenza di altri familiari, oppure obbligatoriamente con gli altri familiari in loro presenza. La non residenza nella medesima abitazione dei coniugi separati solo di fatto, comporta che l'agevolazione spetti per quell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia; in tal caso l'agevolazione spetta a colui che abita/risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qualvolta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove, in luogo diverso dall'abitazione principale, l'altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge, per fatti a lui non imputabili. Per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; rientra tra questi ultimi anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio; in quest'ultimo caso, il beneficio dell'agevolazione continua a spettare, quota parte, anche al coniuge che abbia trasferito la propria dimora nel caso in cui nell'immobile continuino a dimorarvi i suoi familiari.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 6.



Vincolo artistico

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 14 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Maddalo

Intitolazione:

ICI – VINCOLO ARTISTICO – NON EQUIPARABILE AD AREA EDIFICABILE.

Massima:

La soggezione di un fabbricato a vincolo artistico comporta penetranti limitazioni alla sua ristrutturazione, con la conseguenza che è improprio e illegittimo equipararlo a fini ICI ad area genericamente edificabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992.



Torna all'indice

Vincolo di inedificabilità temporaneo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 154 del 21 novembre 2011

Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli

Intitolazione:

**ICI – Terreno sottoposto a vincolo di inedificabilità temporaneo – Servitù militare
Esclusione dall'ICI.**

Massima:

Poiché l'ICI assoggetta a imposizione le aree edificabili, la sottoposizione di un terreno a servitù militare, con vincolo di assoluta inedificabilità, pur non avendo carattere definitivo, ma durata limitata, fa sì che, per la durata del vincolo, il terreno sia inedificabile e quindi esso non deve essere assoggettato a ICI.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992.



Agevolazione ICI per abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 141 del 15 dicembre 2011

Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi

Intitolazione:

ICI – AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE – SEPARAZIONE DI FATTO DEI CONIUGI – Spettanza dell’agevolazione.

Massima:

In tema di agevolazione ICI per l’abitazione principale, l’art. 8 comma 2 ult. per. del d.lgs. 504/1992, prevede che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente con nessun altro richiamo ad altre norme. La norma non fa alcun riferimento alla famiglia o al nucleo familiare ma pretende che l’abitazione sia occupata abitualmente anche dai familiari del contribuente. La non residenza, nella medesima abitazione, di entrambi i coniugi, comporta che l’agevolazione ICI spetti solo per quell’immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia.

In presenza di una famiglia cd. “spaccata” per l’eventuale assenza di uno dei coniugi, l’agevolazione spetta a colui che abita/risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, indipendentemente dal fatto che l’altro coniuge viva altrove.

Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qualvolta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove, in luogo diverso dall’abitazione principale, l’altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge, per fatti a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



Torna all’indice

Esenzione ICI per gli impianti sportivi

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 224 del 12 dicembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ICI – ESENZIONE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI – PRESUPPOSTI E CONDIZIONI.

Massima:

L'esenzione ICI prevista dall'art. 7 d.lgs. 504/1992 per gli impianti sportivi esige la duplice condizione della utilizzazione diretta dei locali da parte del possessore e della destinazione dei locali ad attività peculiari non produttive di reddito. La concessione in uso dell'impianto ad una associazione dilettantistica, pertanto, facendo venir meno l'utilizzazione diretta da parte della società concedente, avente per sua natura prevalente scopo di lucro, non consente l'applicazione della indicata esenzione.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 504/1992, art. 7.



Ruralità

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 263 del 29 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

ICI – FABBRICATO CLASSIFICATO COME NON RURALE – Possesso dei requisiti di ruralità – Accertamento incidentale nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione ICI – Preclusione.

Massima:

Il classamento di un fabbricato in una determinata categoria è, rispetto all’avviso di liquidazione I.C.I. relativo a tale fabbricato, atto presupposto, e quindi nel giudizio di impugnazione del predetto avviso di liquidazione non può essere accertata in via incidentale la difformità del fabbricato rispetto alla attribuita categoria. Il proprietario di un fabbricato non classificato come rurale, qualora ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento della ruralità di tale fabbricato, non può che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

Riferimenti normativi: d.l. 557/1993, art. 9.



Torna all'indice

ONLUS

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 45 del 31 agosto 2011

Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Intitolazione:

ONLUS – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE – Assenza di finalità di lucro – Esenzione dall'imposta – Sussiste.

Massima:

In caso di acquisto immobiliare da parte di un'associazione ONLUS regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e di fatto riconosciuta come tale, il bene immobile utilizzato, acquisito e detenuto per l'espletamento delle finalità istituzionali, risulta strumentale, indipendentemente dal fatto secondo cui, nelle more temporali contingenti, l'immobile sia inagibile essendo in attesa di interventi edilizi, rientrando nel concetto di utilizzo non solo il concreto ed effettivo uso del bene per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche la disponibilità, quale è il possesso e la detenzione (Conf. Cass. 9948/2008).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.P.R. 917/1986, art. 87 comma 1, lett. c); l. 222/1985, art. 6 lett. a).



Uso esclusivo dell'ex coniuge

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 96 del 9 novembre 2011

Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

Intitolazione:

AVVISO D'ACCERTAMENTO – COMPROPRIETÀ IMMOBILIARE – Uso esclusivo dell'ex coniuge – Prima casa ed abitazione principale – Esenzione – Sussiste Debenza pro-quota d'imposta dell'altro coniuge – Sussiste.

Massima:

La comproprietà di un immobile, occupato quale prima casa ed abitazione principale dal coniuge separato, non esime l'altro coniuge, proprietario al 50 %, dal pagamento dell'I.C.I., essendo quest'ultimo soggetto passivo d'imposta, anche se non residente e non occupante detto immobile nel periodo di tempo accertato (Conf. Cass. 19750/2004).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 3 e 1 comma 2.



Requisito di ruralità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 143 del 14 luglio 2011
Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

FABBRICATI RURALI – LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – Esenzione ICI limitata alle categorie catastali A6 e D10 – Agisce retroattivamente.

Massima:

Non richiede accertamento specifico circa la sussistenza del requisito di ruralità, l'immobile il cui accatastamento in Categoria D10, risulti documentato e non contestato. La disposizione di cui all'art. 23 comma 1bis, del d.l. 207/2008 dispone che, ai fini ICI "non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità" di cui all'art. 9 del d.l. 557/1993. Norma che dal suo tenore si evince essere di interpretazione autentica. Per effetto della natura di interpretazione autentica della norma e per l'effetto della Cassazione SS.UU., sentenza 18565/2009, l'esclusione dell'ICI per i fabbricati e terreni rurali deve essere applicata anche agli anni precedenti il 2008 limitatamente agli immobili rurali classificati in categoria A6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole (Conf. Cass. 8845/2012 e 7102/2010).

Riferimenti normativi: d.l. 207/2008, art 23 comma 1-bis; d.l.557/1993, art. 9.



Area edificabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 101 del 27 luglio 2011

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ICI – AREA EDIFICABILE – Prova – Non sussiste – Scopo edificatorio – Strumento urbanistico – Sussiste.

Massima:

E' fondato l'accertamento relativo al recupero a tassazione del valore per un'area che è da considerare comunque fabbricabile, se è utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il contribuente deve fornire prova del richiesto minor valore sulla scorta di atti di compravendita di terreni analoghi e delle quotazioni degli osservatori immobiliari oppure evidenziando eventuali situazioni negative della propria area utili a giustificare una riduzione del valore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 lett. a) e b); l. 248/2005, art. 11quaterdecies c. 16.



FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

IRAP



Torna all'indice

Autonoma organizzazione, valutazione caso per caso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 226 del 7 luglio 2011
Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Giudizio di merito – Onere della prova.

Massima:

In mancanza di specifiche disposizioni normative, l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta e tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente sul quale, in forza del generale principio dell'art. 2697 cod. civ., incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.



Spese di lavoro dipendente per emersione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 195 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – EMERSIONE – Regolarizzazione – Professionista – Rapporti di lavoro preesistenti.

Massima:

Gli anni per i quali il professionista ha fruito, attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'emersione, dell'opportunità di regolarizzare rapporti di lavoro - da ritenersi ragionevolmente preesistenti - espressione di una scelta 'di convenienza' dell'operatore economico, evidenziano una realtà organizzativa idonea, come tale, ad incrementare le potenzialità produttive del ricorrente, rilevanti ai fini dell'imposta de qua.



Disponibilità di un immobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 202 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

**IRAP – ASSOGGETTAMENTO – Attività professionale – Immobile – Disponibilità
Compensi ragguardevoli.**

Massima:

Ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, sarebbe sufficiente che il professionista abbia la sola disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile destinato specificamente all'esercizio dell'attività professionale e che abbia le caratteristiche strutturali funzionali proprie del tipo di attività svolta, a tale riguardo si deve osservare come i compensi derivanti dall'attività professionale svolta negli anni in questione siano ragguardevoli.



Presupposto impositivo, dentista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 203 del 13 luglio 2011

Presidente: De Sapia, Relatore: Perillo

Intitolazione:

IRAP – LAVORO AUTONOMO – MEDICO DENTISTA – Presupposto impositivo
Organizzazione minima – Non sussiste.

Massima:

Non si configura una situazione imponente ai fini Irap quando l'organizzazione sia quella minima per esercitare la professione come nel caso del dentista che si avvalga di un unico dipendente (assistente di poltrona), con costi minimi, essendo ininfluenza il costo relativo agli immobili poiché la professione necessita di uno studio ove esercitarla.



Torna all'indice

Attività di medico del lavoro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 210 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IRAP – MEDICO DEL LAVORO – Spese non elevate in rapporto ai ricavi – Assenza di dipendenti e collaboratori – Organizzazione in forma imprenditoriale – Non sussiste.

Massima:

L'attività di medico del lavoro svolta sostenendo costi non elevati in rapporto ai ricavi conseguiti (rapporto del 10-15%) e in assenza di collaboratori e/o dipendenti, non è considerabile attività organizzata in forma imprenditoriale ai fini dell'IRAP e pertanto non è soggetta all'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 446/1997.



Torna all'indice

Agente di commercio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 256 del 6 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Repossi

Intitolazione:

**IRAP – AGENTE DI COMMERCIO – Presupposto stabile organizzazione – Impresa
Tassabilità – Sussiste.**

Massima:

Nel caso di impresa, l'organizzazione autonoma, quale presupposto dell'IRAP, deve ravvisarsi sempre, siccome rientra inevitabilmente nel concetto stesso di impresa. Tale presupposto, a differenza del caso dei lavoratori autonomi, non va verificato caso per caso ma sussiste per principio.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2082.



Torna all'indice

Attività ospedaliera

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 245 del 8 settembre 2011

Presidente e Relatore: Di Oreste

Intitolazione:

IRAP – MEDICO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – Attività ospedaliera – Non sussiste.

Massima:

L'attività professionale svolta dal medico nell'ambito della struttura ospedaliera, che provvede all'organizzazione diretta del laboratorio, al lavoro dell'altro personale ed alla fornitura dei beni strumentali non realizza il presupposto impositivo dell'Irap.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Torna all'indice

Assenza di organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 313 del 21 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**PRESUPPOSTI – ATTIVITÀ PROFESSIONALE – ORGANIZZAZIONE – Assenza
Accertamento – Inapplicabilità.**

Massima:

Nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato, secondo l'art. 2 d.lgs. 446/1997, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Imponibilità reddito associazione professionale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 193 del 27 settembre 2011

Presidente: Pinto, Relatore: Catenacci

Intitolazione:

IMPONIBILITÀ REDDITO IRAP – IMPONIBILITÀ REDDITO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – Reddito potenziato dall'organizzazione – Sussiste.

Massima:

L'attività professionale svolta in uno studio associato è soggetta ad IRAP quando l'esercizio in comune dell'attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale dia luogo ad un insieme di strutture, ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non solo dal lavoro professionale dei singoli. Non vi sono dubbi che il contribuente, che dichiara nel quadro RH di aver percepito il 50% del reddito prodotto dall'associazione, si avvalga dell'organizzazione dello studio di cui è anche responsabile e quindi sia soggetto ad IRAP.



Attività professionale e struttura organizzativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 331 del 28 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**PRESUPPOSTI – ORGANIZZAZIONE – Impresa – Lavoro autonomo – Abitualità
Attività professionale – Assenza di organizzazione.**

Massima:

Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.



VAP

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 282 del 18 ottobre 2011

Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA – STRUTTURA ORGANIZZATIVA – Valore aggiunto – Presupposto economico impositivo – Esclusione.

Massima:

L'esistenza congiunta di due condizioni – l'assenza di dipendenti e/o collaboratori esterni e il valore non rilevante dei beni strumentali disponibili a qualunque titolo – può far desumere che la struttura organizzativa non sia in grado di dare valore aggiunto all'attività svolta dal professionista, con conseguente uscita dal campo di applicazione dell'IRAP, venendo meno il presupposto economico impositivo al quale fa riferimento la norma istitutiva dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Torna all'indice

Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 214 del 20 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – ORGANIZZAZIONE – DIPENDENTI.

Massima:

Il requisito organizzativo sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.



Torna all'indice

Svalutazione crediti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 268 del 9 novembre 2011

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

SOCIETÀ – SVALUTAZIONE CREDITI – DEDUZIONE RINVIATA PER QUOTE ALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE – Novella legislativa su svalutazioni contabilizzate in esercizi precedenti – Inapplicabilità – Imposta versata in seguito allo ius superveniens – Rimborso – Termini per la richiesta – Decadenza per omessa dichiarazione integrativa – Inapplicabilità – Principio di affidamento e buona fede Applicabilità.

Massima:

Nel caso di svalutazione di crediti già contabilizzata in esercizi precedenti all'entrata in vigore del d.l. 203/2005 (convertito in l. 248/2005), la relativa deduzione ai fini IRAP rinviata per quote agli anni successivi non è preclusa dallo ius superveniens, stante il principio di normale irretroattività delle leggi tributarie. Pertanto, l'IRAP versata senza tener conto della deduzione spettante, può essere richiesta a rimborso, stante l'insussistenza del presupposto impositivo, anche oltre il termine per la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, in applicazione del principio di affidamento e buona fede.

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 106 comma 3; d.l.203/2005, art. 6 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 38; Costituzione, artt. 3 e 53; L. 212/2000.



Torna all'indice

Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 306 del 23 novembre 2011

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

IRAP – RIMBORSO – PRESUPPOSTO – ATTIVITÀ ECONOMICA AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA – Impiego capitali – Lavoratori subordinati – Strutture materiali complesse.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, tutte le volte che l'attività autonoma sia svolta con il solo impiego del lavoro proprio del professionista senza la partecipazione di lavoratori subordinati, di collaboratori esterni permanenti, senza impiego di strutture materiali complesse che comportano impiego notevole di capitali propri o altrui, si deve ritenerne insussistente il presupposto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3



Torna all'indice

Assenza presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 198 del 13 dicembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IRAP – ASSENZA PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – COMPENSAZIONE ACCONTO IN F24 – Dichiarazione integrativa – Presentazione tempestiva – Sussiste.

Massima:

Ove il contribuente ritenga non sussistere il presupposto impositivo ed abbia già effettuato i versamenti in acconto è tenuto, per potere compensare nel modello f24 gli acconti corrisposti, a presentare, nel termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, la dichiarazione integrativa con la relativa esposizione del credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8-bis.



Torna all'indice

Consulente del lavoro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 143 del 11 luglio 2011

Presidente: Maffferri, Relatore: Monardo

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – LAVORO AUTONOMO – CONSULENTE DEL LAVORO – Beni strumentali – Collaboratori.

Massima:

L'imposta regionale sulle attività produttive non trova applicazione nei confronti del professionista o lavoratore autonomo in presenza di due elementi che devono rilevare in concreto e in ogni singolo caso. In base al primo requisito (oggettivo), non è tenuto al pagamento dell'IRAP il professionista o lavoratore autonomo privo di organizzazione o che, sebbene dotato di beni strumentali purché modesti, non si avvalga delle prestazioni di dipendenti o collaboratori continuativi né di terzi, o che ha esercitato direttamente le prestazioni afferenti all'attività professionale, artistica, di lavoro autonomo o d'impresa per la quale è richiesto l'assoggettamento all'IRAP. In base al secondo requisito (soggettivo), non è assoggettabile a IRAP colui che, proprio in qualità della sua persona, è indispensabile allo svolgimento dell'attività, perché solo egli esclusivamente può svolgere, in quanto privo di quell'organizzazione che consente l'esercizio dell'attività anche in sua assenza (Conf. Cass. 21203/2004).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 8.



Torna all'indice

Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 185 del 08 novembre 2011

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Costituisce “ius receptum” in giurisprudenza il principio che in tema di Irap l’attività di lavoro autonomo è esclusa dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi all’ammontare dei compensi percepiti, in quanto tale ammontare prescinde dall’autonoma organizzazione e dipende dalle condizioni del mercato o dalle capacità dell’agente; inoltre, si deve ritenere esclusa la sussistenza dell’autonoma organizzazione qualora il contribuente non si avvalga di collaboratori e qualora il registro dei beni ammortizzabili evidenzi il possesso di beni strumentali di modesta entità costituenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività lavorativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 comma 1 lett. c).



Torna all'indice

Medico convenzionato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2011

Presidente: Grasso, Relatore: Santini

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – Esercizio professione medico – Salute pubblica – Volume d'affari – Beni strumentali che integrano il requisito dell'autonoma organizzazione.

Massima:

L'esercizio della professione di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale richiede, ex lege, per la finalità del perseguimento di tutela della salute pubblica, una dotazione di beni strumentali idonea ad assicurare un livello qualitativo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale da parte di un medico generico non convenzionato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Agente di commercio

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 243 del 7 dicembre 2011

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

IRAP – AGENTE DI COMMERCIO – Attività imprenditoriale ex art. 2195 c.c..

Massima:

L'attività di agente di commercio è da ricomprendersi tra le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 c.c., come tale soggetta ad IRAP. L'agente di commercio è infatti un operatore che professionalmente e con propria organizzazione di mezzi promuove contratti per conto di un imprenditore commerciale per cui assume egli stesso la qualifica di imprenditore commerciale quale esercente un'attività ausiliaria ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 5, c.c.. Trattandosi di attività abituale rientrante tra quelle indicate nell'art. 2195 c.c., per essa l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1997, art. 3.



Torna all'indice

Impresa familiare

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 102 del 15 novembre 2011

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

**RIMBORSO IRAP – IMPRESA FAMILIARE – ACCRESCIMENTO ATTIVITÀ DI
IMPRESA – Autonomia organizzazione – Sussiste.**

Massima:

L'esistenza di un'impresa familiare presuppone lo svolgimento da parte del partecipante di una attività di lavoro continuativa (anche se non a tempo pieno) con la conseguenza che l'accrescimento dell'attività dell'impresa, procurato dal lavoro del partecipante, configura un'autonoma organizzazione determinante per l'applicabilità IRAP.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Piccolo imprenditore

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 118 del 16 novembre 2011

Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

Intitolazione:

IRAP – PICCOLO IMPRENDITORE – Attività di impresa – Assenza di autonoma organizzazione – Rimborso IRAP – Sussiste.

Massima:

La produzione di reddito di impresa non implica necessariamente l'assoggettamento ad IRAP perché, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento agli agenti di commercio), l'esercizio di un'attività di impresa è escluso dall'applicazione dell'IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e, nella specie, la contribuente ha dimostrato di svolgere l'attività con beni strumentali minimi e senza altrui collaborazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Decorrenza termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 113 del 20 dicembre 2011

Presidente: Bernabei, Relatore: Greco

Intitolazione:

IRAP – Mancanza del presupposto impositivo – Istanza di rimborso – Decorrenza termine di decadenza.

Massima:

In caso di mancanza del presupposto impositivo, l'istanza di rimborso relativa ai versamenti a titolo di acconto effettuati va presentata nel termine di decadenza di 48 mesi dal versamento dell'acconto medesimo, e non dal momento del versamento del saldo (tale successivo termine è il dies a quo per l'istanza di rimborso unicamente nei casi di maggior versamento di imposte dovute, non in caso di inesistenza dell'obbligo impositivo).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38 comma 1.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 118 del 4 luglio 2011

Presidente e Relatore: Vitiello

Intitolazione:

SOGGETTIVITÀ PASSIVA – ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE – Sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione – Presunzione.

Massima:

In base all'art. 3 d.lgs. n. 446/1997 sussiste una sorta di presunzione relativa in merito all'esistenza dell'autonomia organizzativa. Spetta quindi al contribuente, qualora egli sia un soggetto esercente una libera professione, l'onere di provare l'assenza di tale autonomia organizzativa, ai fini dell'esclusione dal novero dei soggetti passivi dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.



Torna all'indice

Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 116 del 14 luglio 2011

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

IRAP – Mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione – Onere della prova in capo al contribuente.

Massima:

La mancanza di organizzazione costituisce un limite all'operare del presupposto dell'Irap che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Tale autonoma organizzazione deve intendersi sufficientemente significativa prescindendo dal fatto che l'attività svolta sia annoverabile tra quelle di impresa o arti e professioni. L'onere di provare l'assenza degli elementi minimi di organizzazione incombe sul contribuente il quale deve fornire una ragionevole dimostrazione degli elementi di fatto che invoca a fondamento della propria istanza di rimborso o, meglio, di ripetizione di pagamento indebito.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Soggetti passivi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 131 del 26 luglio 2011

Presidente: Servetti, Relatore: Minoia

Intitolazione:

ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI – PRESUPPOSTI APPLICATIVI – Requisito dell'autonoma organizzazione – Presunzione – Non applicabile.

Massima:

L'autonoma organizzazione è tale allorché è in grado non solo di amplificare le prestazioni del lavoratore autonomo, ma anche quando è sganciata dall'attività dell'organizzatore. La semplice sussistenza di beni strumentali utilizzati dal professionista e la presenza di lavoratori subordinati non assume rilevanza ai fini della soggettività all'IRAP. È evidente che talune professioni, anche a fronte dell'impiego di un elevato numero di dipendenti e di numerosi beni strumentali, non possono ritenersi soggette ad IRAP, laddove l'attività produttiva non può prescindere dalla figura professionale del titolare, quali, ad esempio, quella dell'avvocato, del notaio, del consulente informatico, del medico, dell'odontoiatra, del revisore contabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, artt. 2 e 3.



Torna all'indice

Autonoma organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 164 del 7 ottobre 2011

Presidente: Budano, Relatore: Fucci

Intitolazione:

IRAP - LAVORO AUTONOMO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - Autonoma organizzazione - Accertamento - Giudizio di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Domanda di rimborso - Prova negativa - Onere a carico del contribuente.

Massima:

A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2, comma 1, primo periodo, art. 3, comma 1, lett. c).



Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 123 del 23 novembre 2011

Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTI IMPOSITIVI – ISTANZA DI RIMBORSO – Presupposto applicativo prescinde dalla natura imprenditoriale o professionale dell'attività svolta – Assenza di collaboratori – Modesti beni strumentali – Sussistenza di una struttura organizzativa esterna – Disponibilità locali ad uso ufficio – Non sussiste.

Massima:

Ai fini IRAP, l'attività esercitata da un soggetto, nel caso di specie un medico pediatra, senza avvalersi di collaboratori o di dipendenti e con l'utilizzazione di modesti beni strumentali, deve ritenersi imprescindibilmente legata alla persona del titolare e deve escludersi la sussistenza di una struttura organizzativa esterna suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività personale esercitata attraverso gli strumenti necessari e indispensabili all'attività svolta. Tenuto conto della realtà socio economica del soggetto, un locale adibito ad uso studio non costituisce un fattore ulteriore rispetto alla normale disponibilità di mezzi del professionista.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997



Torna all'indice

Cessione di contratto di prestazione sportiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 120 del 29 novembre 2011

Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

IRAP – PLUSVALENZA – MINUSVALENZA – CESSIONE CONTRATTO PRESTAZIONE SPORTIVA – Definizione – Determinazione base imponibile.

Massima:

La cessione del contratto di prestazione sportiva è da ritenersi bene immateriale e strumentale, iscritto tra i cespiti ammortizzabili, con la conseguenza che il relativo costo deve comparire all'attivo dello stato patrimoniale. In particolare, la società cedente non opera una semplice rinuncia al contratto, ma dalla cessione trae un vantaggio economico per cui i relativi proventi non possono che essere imponibili ai fini IRAP, in quanto componenti ordinari e non straordinari di reddito. Sulla base di tali principi, se dalla cessione del contratto in questione emerge una minusvalenza, la stessa è deducibile qualora tale componente negativo di reddito origini da cessione a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11.



Torna all'indice

Presupposti applicativi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 198 del 23 dicembre 2011

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

IRAP - ESERCIZIO DI LAVORO AUTONOMO - Requisito dell'autonoma organizzazione – Definizione.

Massima:

Non tutte le persone fisiche, esercenti arti o professioni di cui all'articolo 49 del TUIR, sono soggetti passivi a fini IRAP, ma solo quelle che svolgono tali attività in modo abituale e con autonoma organizzazione. Il professionista è quindi soggetto passivo d'imposta a condizione che ricorra il presupposto dell'esercizio di un'attività autonomamente organizzata. Il concetto di organizzazione si riferisce al grado di prevalenza, nel compimento dell'opera o del servizio, del lavoro personale dell'artista o del professionista rispetto agli altri fattori da quest'ultimo utilizzati. In assenza di collaboratori o dipendenti e di apparecchiature eccedenti quelle utilizzate normalmente per il lavoro intellettuale, non si configura l'esistenza di alcuna organizzazione autonoma, nonostante il sostenimento di spese per la locazione dell'immobile nel quale il contribuente vive e nel quale svolge il suo lavoro e quelle per l'assistenza fiscale personale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, artt. 2 e 3.



FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ



Torna all'indice

Esposizione del marchio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 223 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Brillo

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – Agenzia di Assicurazioni
Esposizione dell' insegna con il marchio della compagnia assicurativa – Presupposto dell'imposta – Non sussiste.

Massima:

L'esposizione dell'insegna raffigurante il marchio della compagnia assicurativa unitamente alla denominazione dell'impresa assolve il fine di indicare il luogo di svolgimento dell'attività economica dell'agenzia di assicurazione a tutela della ditta, del marchio rappresentato ed anche dell'utente del servizio, in tal caso non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 504/1992.



Calcolo dell'imposta, messaggio poli - facciale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 309 del 21 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

PUBBLICITÀ – CALCOLO IMPOSTA – Sanzione – Superficie tassabile – Messaggio pubblicitario polifacciale – Omessa presentazione.

Massima:

In relazione alle modalità di calcolo della superficie tassabile in ipotesi di messaggio pubblicitario polifacciale, l'imposta prevista in ogni accertamento dovrà essere ricalcolata secondo le indicazioni dell'art 23 punto del 4 Regolamento del Comune di Milano sulla pubblicità, con applicazione di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione ex art. 12 d.lgs. 473/1997 ed interessi.

Riferimenti normativi: Reg. Com. di Milano sulla pubblicità, art 23, punto 4; d.lgs. 473/1997, art. 12.



Soggetto passivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 330 del 24 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – SOGGETTO PASSIVO – Titolare del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario – Omessa dichiarazione – Coobbligazione del produttore per l'imposta – Sanzioni – Soggetto obbligato in via principale.

Massima:

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è il titolare del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il produttore della merce pubblicizzata è coobbligato per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ma non anche per le sanzioni che restano a carico del soggetto obbligato in via principale al pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993 artt. 8 e art. 6 comma 1; d.lgs. 472/1997, art.17 comma 1.



Insegne

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 118 del 14 luglio 2011

Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino

Intitolazione:

**IMPOSTA COMUNALE SULLE AFFISSIONI – ESENZIONI – Insegne che individuano la sede dell'attività – Insegne pubblicitarie relative ad altra attività commerciale
Non sono tali.**

Massima:

Il d.lgs. 507/1993 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, agli art. 5 e 17, stabilisce, rispettivamente il presupposto d'imposta e le esenzioni. Sono esentati dall'imposta quelle insegne pubblicitarie che abbiano lo scopo di individuare la sede di svolgimento dell'attività economica cui esse si riferiscono. Non rientrano nell'ambito dell'esenzione le insegne che pubblicizzino l'attività di commercializzazione di bevande e affini che esponano anche il relativo marchio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 e 17.



Torna all'indice

Indicazione della sede di un'impresa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 66 del 15 luglio 2011

Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – CARTELLO STRADALE CON INDICAZIONE DELLA SEDE DI UN'IMPRESA.

Massima:

L'installazione di un segnale stradale con l'indicazione del luogo dove si trova la sede di un'impresa non contiene un messaggio pubblicitario e non è pertanto soggetto all'imposta sulla pubblicità.



Torna all'indice

FINANZA LOCALE E TRIBUTI AMBIENTALI

TARSU - TIA



Torna all'indice

Pagamento dilazionato e fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 219 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

TARSU – PAGAMENTO – Dilazione – Fermo amministrativo – Incompatibilità.

Massima:

Il pagamento della TARSU dovuta a mezzo dilazione rappresenta circostanza incompatibile con la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che suppone e contiene invece l'intimazione di un pagamento totale, immediato, tanto più in assenza di prove su inadempimenti del contribuente al piano dilazionato.



Torna all'indice

Omessa denuncia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 238 del 8 settembre 2011

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TARSU – Omessa denuncia – Reiterazione della violazione
Sussiste.**

Massima:

L'obbligo di presentazione della dichiarazione non si estingue dopo il primo anno di occupazione ma permane negli anni successivi stratificando nel tempo una serie successiva di violazioni.



Torna all'indice

Determinazione della superficie tassabile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 361 del 21 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

**RIFIUTI SPECIALI – AREE IN CUI SI PRODUCONO – Inapplicabilità della tassa
Sussiste.**

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle porzioni di aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, danno luogo alla formazione di rifiuti speciali, tossici, o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, al cui smaltimento in base alle norme vigenti sono tenuti a provvedere direttamente e a proprie spese gli stessi produttori.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62; l. 128/1998, art. 17 comma 3; l. 146/1994, art. 39 commi 1 e 2; d.P.R. 915/1982, art. 2.



Aree tassabili

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 118 del 12 luglio 2011

Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

AREE TASSABILI – LOCALI INSERITI IN STABILIMENTI MA NON UTILIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVA – Aree scoperte pertinenziali – Non tassabilità.

Massima:

Non sono locali adibiti ad “uffici privati”, e quindi non sono tassabili ai fini Tarsu, quelli inseriti in stabilimenti, non strettamente utilizzati dalle attività operative industriali ma con funzione connessa e finalizzata all’attività industriale svolta nello stabilimento. Parimenti non è tassabile l’area scoperta pertinenziale allo stabilimento, utilizzata come spazio di manovra per automezzi e stoccaggio temporaneo delle merci nelle fasi di carico e scarico in quanto oggettivamente inidonea a produrre rifiuti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62.



Determinazione della superficie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 148 del 22 agosto 2011

Presidente e Relatore: Donati

Intitolazione:

TARSU – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE – Locali di svolgimento dell'attività produttiva – Esenzione – Sussiste.

Massima:

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte nella quale si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, gli interessati. Pertanto, le superfici dei locali nei quali vi siano i macchinari e nei quali avvengono le lavorazioni devono essere considerate esenti, in quanto i rifiuti speciali delle lavorazioni sono riferibili a tali superfici e non soltanto a quella occupata dai macchinari che rappresentano semplicemente l'origine dei rifiuti speciali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 507/1993, art. 62 comma 2.



Torna all'indice

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF



Società in nome collettivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 274 del 14 luglio 2011

Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO – Accertamento notificato alla società – Omessa impugnazione – Socio – Effetti.

Massima:

La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società in nome collettivo rende definitiva anche la posizione del socio nel giudizio avverso il proprio atto di accertamento, non potendosi in tale sede formulare le eccezioni che andavano sollevate nel ricorso avverso l'atto notificato alla società.



Ritenute d'acconto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 200 del 20 luglio 2011

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute d'acconto operate e non versate – Deducibilità
Sussiste.**

Massima:

Il contribuente, provando mediante le relative certificazioni di aver subito delle ritenute, ha diritto allo scomputo delle predette ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta anche se non versate.



Torna all'indice

Interessi di mora

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 211 del 21 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

INTERESSI DI MORA – Funzione risarcitoria e/o afflittiva – Indeducibilità ai fini Irpef.

Massima:

Gli interessi di mora versati all'ente impositore per tardivi versamenti, non possono costituire titolo alla detrazione fiscale in funzione del presupposto che tali somme hanno funzione risarcitoria e/o afflittiva e come tali non possono costituire costo relativo all'attività professionale né onere deducibile.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 10 comma 1 lett. e).



Torna all'indice

Rettifica del reddito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 289 del 3 ottobre 2011

Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA - APPALTO - Riqualificazione in lavoro dipendente

Rettifica del reddito in base al rapporto costo del personale/ricavi - Illegittimità

Sussiste.

Massima:

Qualora l'Inps abbia riqualificato un contratto di appalto di manodopera in contratto di lavoro dipendente, per l'effetto contestando alla società di aver utilizzato un lavoratore dipendente senza dichiararlo, l'Agenzia delle Entrate non può a sua volta accertare un maggior reddito imponibile basandosi sul rapporto costo del personale – ricavi, laddove il costo sostenuto per l'impiego del lavoratore risulta già indicato nel bilancio della società sulla base del contratto di appalto contestato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.L. 331/1993, art. 62 sexies; d.lgs. 276/2003, art. 21.



Torna all'indice

Plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 300 del 3 novembre 2011

Presidente e Relatore: Vaglio

Intitolazione:

**PLUSVALENZA – CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI – Valore venale degli immobili – Valore definito ai fini del registro – Comportamento antieconomico
Prova della cessione a prezzo inferiore al prezzo di mercato.**

Massima:

Il valore determinato ai fini dell'imposta di registro, in sede di accertamento con adesione, costituisce presunzione idonea a fondare l'accertamento anche ai fini delle imposte dirette per la determinazione della relativa plusvalenza. Resta a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante idonea documentazione.



Contributi previdenziali versati all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 233 del 9 novembre 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

REDDITI PRODOTTI IN ITALIA – Contributi previdenziali versati all'estero – Oneri deducibili – Sussiste.

Massima:

Negare la deducibilità dei contributi versati ad enti pensionistici non residenti e al tempo stesso assoggettare ad imposta le relative prestazioni, genera una disparità non compatibile col diritto comunitario.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 10 lett. e); Trattato CE, art. 49; Conv. Italia-Germania contro doppia imposizione, art. 18; Costituzione, art. 53.



Torna all'indice

Compensi amministratori

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 274 del 10 novembre 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Durè

Intitolazione:

**IRPEF – COMPENSI AMMINISTRATORI – Redditi lavoro dipendente – Tassazione
Natura compensi – Lavoro autonomo.**

Massima:

L'articolo 34 della legge n. 342/2000, che ha accomunato la tassazione dei compensi degli amministratori a quella dei redditi assimilati a lavoro dipendente, non ha mutato, dal punto di vista civilistico, la natura di tali compensi in redditi da lavoro dipendente; più semplicemente, tali redditi, pur rimanendo intrinsecamente di lavoro autonomo, nei confronti della tassazione sono trattati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 34.



Torna all'indice

Canoni di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 334 del 14 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**IRPEF – REDDITO DEI FABBRICATI – Immobile concesso in usufrutto – Reddito derivante dalla locazione dell'immobile – Soggetto passivo – Usufruttuario
Contratto di locazione sottoscritto dal nudo proprietario – Non rileva.**

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recupera a tassazione nei confronti del nudo proprietario i canoni di locazione dell'immobile che risultano già correttamente dichiarati dall'usufruttuario, a nulla rilevando che in base ai dati dell'Anagrafe Tributaria sia il nudo proprietario a risultare dante causa nel contratto di locazione.



Torna all'indice

Deducibilità accantonamenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 296 del 17 novembre 2011

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

**IRPEF – REDDITI D’IMPRESA – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Rapporto di
agenzia – Cessazione – Accantonamenti – Deducibilità – Criterio della
competenza.**

Massima:

Con riferimento all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la deduzione degli accantonamenti, in conformità a quanto avviene per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto del personale dipendente, è operata, nei singoli esercizi, secondo il criterio della competenza. Sarà fiscalmente deducibile l’importo, calcolato anno per anno, ipotizzando la cessazione di tutti i rapporti di agenzia in essere per causa non imputabile all’Agente o Rappresentante, e che a nulla rileva, ai fini della deduzione dell’accantonamento dell’esercizio, la circostanza che talune componenti della complessiva indennità di cessazione abbiano natura aleatoria, trovando detta deduzione ai fini tributari legittimazione direttamente in una disposizione di legge.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 105, comma 1.



Torna all’indice

Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 333 del 17 novembre 2011

Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**IRPEF – ART. 38, COMMA 4 S.S. D.P.R. N. 600/1973 – Accertamento sintetico
Disponibilità dei beni e servizi di cui al d.m. 10/09/1992 – Definizione.**

Massima:

Ai fini dell'accertamento sintetico del maggior reddito imponibile, i beni e i servizi tassativamente individuati come indici di maggiore capacità contributiva nel d.m. 10/09/1992 si considerano nella disponibilità del contribuente persona fisica tutte le volte che, a qualsiasi titolo, il soggetto interessato utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.m. 10/09/1992.



Torna all'indice

Indennità trasferte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 362 del 30 dicembre 2011

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

RITENUTA D'ACCONTO – INDENNITÀ TRASFERTE – RIMBORSI – Avviso di accertamento – Integrazione – Busta paga – Esenzione.

Massima:

In mancanza di produzione di idonei documenti attestanti che le somme per “trasferta esente”, di cui all’avviso di accertamento, sono state effettivamente corrisposte al personale dipendente come integrazione di quanto già previsto forfetariamente, in modalità variabile e diversificata dal ‘trattamento retributivo del singolo soggetto’ forfetario esposto in busta paga, detti costi non possano considerarsi inerenti ad oneri esenti da ritenuta d’acconto.



Assegni corrisposti al coniuge separato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 143 del 22 settembre 2011

Presidente: De Petris, Relatore: Molteni

Intitolazione:

ONERI DEDUCIBILI – Assegni corrisposti al coniuge separato – Consegna in contanti al legale del coniuge – Deducibilità.

Massima:

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale e le parti possono concordare le modalità di pagamento. Sono quindi correttamente eseguiti e deducibili i pagamenti fatti a mani dell'avvocato difensore che agisca in base a mandato del coniuge separato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10.



Torna all'indice

Spese per ristrutturazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 87 del 18 luglio 2011

Presidente: Macca, Relatore: Bellotti

Intitolazione:

IRPEF – SPESE PER RISTRUTTURAZIONE – Pagamento con bonifico da conto corrente di un terzo – Detraibilità.

Massima:

Ai fini dell'IRPEF, non esclude la detraibilità delle spese di ristrutturazione la circostanza per cui i bonifici, effettuati per il pagamento di tali spese, siano stati eseguiti tramite conti correnti non intestati al titolare del diritto reale sull'immobile ristrutturato.

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1.



Plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 140 del 19 settembre 2011

Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IRPEF – IMPOSTA DI REGISTRO – Plusvalenza – Accertamento con adesione con riguardo all'imposta di registro e sua rilevanza ai fini dell'accertamento dell'IRPEF.

Massima:

Il presupposto dell'avviso di rettifica di valore ai fini dell'imposta di Registro e quello dell'avviso di accertamento sono radicalmente diversi: con il primo atto si determina il valore venale del bene oggetto di compravendita, sul quale vengono determinate e quantificate le imposte di registro ipotecarie e catastali da versare, mentre il secondo, emesso ai fini IRPEF, trova il proprio presupposto nell'effettiva percezione da parte del contribuente di una maggiore somma, da considerare quale plusvalenza. Assume rilevanza al riguardo la giurisprudenza della Cassazione che considera quale presunzione idonea a determinare un'inversione dell'onere probatorio, nell'accertamento di un maggior reddito in capo al contribuente, la presenza di un maggior valore del bene ceduto, accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di Registro. Il perfezionamento, da parte dell'acquirente di un terreno edificabile, di un accertamento con adesione con riguardo all'imposta di Registro, non può costituire riconoscimento, da parte del venditore del predetto terreno, del valore del bene divenuto definitivo ai fini dell'imposta di Registro, se l'accertamento con adesione risulta proposto da un altro soggetto (l'acquirente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Torna all'indice

Cessione di terreno edificabile

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 131 del 25 novembre 2011

Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO E IRPEF – CESSIONE TERRENO EDIFICABILE – Plusvalenza
Valore accertato ai fini dell'imposta di registro – Mancata impugnazione dell'avviso
di liquidazione registro – Definitività del valore accertato e sua valenza anche ai fini
IRPEF.**

Massima:

L'Agenzia delle Entrate è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Va respinto il ricorso del contribuente, avverso l'avviso di accertamento di maggiore Irpef, derivante dalla plusvalenza rideterminata sulla base dei maggiori valori accertati ai fini dell'imposta di registro, se tali valori, recepiti in un avviso di liquidazione notificato al contribuente, si sono resi definitivi a seguito di mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del medesimo contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Torna all'indice

Risarcimento danni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 153 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

TRANSAZIONE DEL LAVORATORE CON IL DATORE DI LAVORO – Risarcimento danni – Irrilevanza reddituale.

Massima:

Nel caso in cui un lavoratore abbia impugnato il licenziamento per ingiustificato recesso intimato dal datore di lavoro e abbia successivamente raggiunto un accordo stragiudiziale, con verbale di transazione e conciliazione, le somme percepite dal lavoratore, a titolo di risarcimento per danno biologico, esistenziale, morale e all'immagine, non hanno rilevanza reddituale, ciò anche se il verbale prevede la definizione transattiva di ogni credito o pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, atteso che tali precisazioni sono tipiche di ogni transazione quando si vuole definire una lite in forma “tombale”. La sostanza della transazione non può essere stravolta da forme di stile e di consuetudine generalmente adottate in tali circostanze da chi deve corrispondere una somma in via transattiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 6.



Finanziamento ai soci

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 39 del 7 luglio 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

**IRPEF – ACCERTAMENTO – Finanziamenti di soci a società – Restituzione
Irrilevanza fiscale.**

Massima:

I finanziamenti erogati dai soci alla società, a titolo infruttifero o onerosi, poiché debiti soggetti all'obbligo di restituzione da parte della società, in caso di rimborso, non determinano l'attivazione della presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR; in sostanza detti finanziamenti non incrementano il costo fiscale della partecipazione e, quindi, la loro restituzione è fiscalmente irrilevante.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 47, comma 1.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 158 del 22 novembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IRPEF – OMESSA DICHIARAZIONE – RIMBORSO.

Massima:

Il riconoscimento di un credito è connesso all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché l'ufficio solo attraverso l'esame e la liquidazione della dichiarazione è in grado di verificare la spettanza delle detrazioni, deduzioni, ritenute subite.

Nelle ipotesi di dichiarazione omessa all'ufficio è preclusa la liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione e il controllo formale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 36-bis e 36-ter.



Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 188 del 15 novembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO – Presunzione di redditi non dichiarati in Italia – Condizioni – Documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni – Inutilizzabilità – Cd. “lista Falciani” – Atto di contestazione fondato sulle informazioni in essa contenute – Illegittimità.

Massima:

La sussistenza di disponibilità finanziarie all'estero può presumersi costituita mediante redditi sottratti alla tassazione, salvo prova contraria, per violazione degli obblighi sanciti dall'art. 4 l. 227/1990. Tuttavia, i documenti sottratti dalla banca dati informatica di un Istituto bancario estero da un suo ex dipendente, come nel caso della c.d. “lista Falciani”, sono illecitamente acquisiti, e le informazioni in essi contenute, ancorché acquisite dalla A.G. italiana per rogatoria da altra A.G. estera, sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 240 comma 2, ultima parte del codice di procedura penale.

Pertanto, l'atto di contestazione tributaria fondato esclusivamente sulle informazioni contenute nei documenti illecitamente acquisiti, è illegittimo e va annullato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 31-bis; d.l. 167/1990, art. 4; c.p.p., art. 240 comma 2.



Spese detraibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 4 luglio 2011

Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

IRPEF – SPESE MEDICHE – TRATTAMENTO DI LINFODRENAGGIO – Natura curativa – Esclusa – Detraibilità – Non sussiste.

Massima:

Le spese sostenute per il trattamento di linfodrenaggio non costituiscono una spesa medica detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), non avendo esso natura curativa e consistendo in un trattamento di medicina estetica praticato per favorire la circolazione della linfa ed il deflusso di liquidi organici e tossine ristagnanti (comunemente usato contro la cellulite).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1 lett. c).



Torna all'indice

Assegno di mantenimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 77 del 18 luglio 2011

Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO UNA TANTUM – Natura assistenziale dell’attribuzione – Deducibilità – Sussiste.

Massima:

L’assegno di mantenimento una tantum che un coniuge effettivamente versa a favore dell’altro coniuge in forza di provvedimento di separazione legale emanato dall’Autorità Giudiziaria deve essere sussunto, a livello fiscale, nell’alveo dell’art. 10 comma 1 lett. c) del d.P.R. 917/1986, il quale contempla la deducibilità di tale attribuzione per il soggetto che la corrisponde. Sebbene la disposizione normativa in questione postula, almeno letteralmente, il suddetto trattamento tributario solo per gli assegni cd. periodici che risultano essere corrisposizioni “assistenziali” e/o “alimentari”, tale natura non può essere negata anche a quelle attribuzioni che si esauriscono in un’unica soluzione. Difatti, la possibilità di riconoscere la natura assistenziale dei versamenti corrisposti una tantum a seguito di separazione - e dunque la deducibilità a favore di chi li corrisponde – dipende dalle concrete condizioni di erogazione stabilite dall’Autorità Giudiziaria dal momento che l’assegno de quo costituisce soltanto una diversa modalità di corrisposizione dell’assegno periodico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1.



Torna all’indice

Rimborso delle ritenute

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 95 del 29 luglio 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Premoli

Intitolazione:

SOSTITUTO D'IMPOSTA – VERSAMENTO IN ECCESSO DI RITENUTE D'IMPOSTA SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Richiesta di rimborso da parte del sostituto d'imposta – Inammissibilità.

Massima:

Il percettore è l'unico legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente versate. Solo il sostituto e non anche il sostituto d'imposta è infatti il debitore principale nei confronti del fisco.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 23; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Indennità di occupazione del terreno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 105 del 3 ottobre 2011

Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – DETERMINAZIONE REDDITI – CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO – Terreno – Indennità di occupazione – Apprensione del fondo – Scadenza occupazione – Reddito imponibile.

Massima:

Il diritto all'indennità di occupazione del terreno, che comincia a decorrere dalla data di apprensione del fondo sino alla scadenza dell'occupazione, è disciplinato dall'art. 35 del d.P.R. 327/2001, autenticamente interpretato dall'art. 1 comma 444 della legge finanziaria 2006/2005, in base al quale detta indennità costituisce reddito imponibile e concorre alla formazione dei redditi diversi se è riferita a terreni ricadenti nelle zone omogenee del tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 327/2001, art. 35; legge finanziaria 2006/2005, art. 1, comma 444.



Torna all'indice

Impresa agricola individuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 116 del 3 ottobre 2011

Presidente: Secchi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

IRPEF – IMPRESA AGRICOLA – Rendite catastali – Impresa individuale – Società semplice – Terreni – Reddito agrario – Costi e ricavi – Irrilevanza.

Massima:

Per quanto riguarda l'IRPEF, l'impresa individuale agricola, a prescindere dal regime IVA applicato, è tassata sulla base della rendita catastale dei terreni condotti, e sono fiscalmente irrilevanti tutti i costi sostenuti ed i ricavi realizzati. L'IRPEF si calcola sul reddito agrario dei terreni, a prescindere quindi dall'utile o dalla perdita effettivamente conseguiti. Questa particolare forma di tassazione è riservata alle imprese agricole individuali o in forma di società semplice, e qualora siano rispettati i limiti di cui all'art. 32 d.P.R. 917/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 32.



Torna all'indice

Inerenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 45, sentenza n. 156 del 17 ottobre 2011

Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – INERENZA – CONDIZIONI – Costo correlato a ricavo futuro e incerto – Deducibilità – Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986 il costo è deducibile nella misura in cui si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi. Ai fini dell'inerenza la correlazione deve essere valutata in relazione all'attività nel suo complesso e nel suo divenire, pertanto può ritenersi deducibile anche un costo correlato ad una mera aspettativa di ricavo futuro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.



Torna all'indice

Società di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 84 del 21 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI FATTO – Assenza del contratto sociale – Comportamento concludente
Trasparenza fiscale – Tassazione in capo ai soci – Reddito d'impresa.**

Massima:

L'esistenza di una società di fatto può essere individuata dall'Ufficio accertatore sulla base delle concrete modalità attraverso cui i soci occulti pongono in essere l'attività apparentemente non di impresa. Qualora si provi ciò, ai fini delle imposte dirette le società di fatto dovranno essere equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o meno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, con conseguente applicazione del principio di trasparenza fiscale nei confronti dei soci.



Ritenute Irpef su indennità di volo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 66, sentenza n. 142 del 24 ottobre 2011

Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni

Intitolazione:

RITENUTE IRPEF SU INDENNITÀ DI VOLO – Regime e presupposti – Applicabilità anche ai pensionati della medesima categoria – Non sussiste.

Massima:

L'art. 51 comma 6 del d.P.R. n. 917/1986 è chiaro ed inequivocabile precisando che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento della attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Al riguardo la legge parla di lavoratori tenuti a questi obblighi contrattuali dove, a fronte di tale disagio, viene riconosciuta questa speciale indennità con trattamento fiscale privilegiato. Nulla viene detto, né poteva essere detto, con riguardo ai pensionati i quali non svolgono alcuna attività lavorativa né tanto meno devono spostarsi in luoghi diversi e non subiscono alcun disagio. La pensione ha una propria identità economica soggetta ad autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle voci che hanno concorso alla sua realizzazione.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 51 comma 6.



Torna all'indice

Valore definito ai fini del Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 141 del 25 ottobre 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Cessione area edificabile – Imposta di registro – Riferimento al valore – Imposte dirette – Rilevanza – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di cessione di area edificabile, il valore definito ai fini dell'imposta di Registro non è un elemento egualmente valido ed automaticamente utilizzabile anche per la determinazione dell'I.R.Pe.F. Infatti l'imposta indiretta viene computata con riferimento al valore venale dell'immobile ceduto, mentre per l'imposta diretta è rilevante il corrispettivo percepito dall'alienante.



Torna all'indice

Commercio ambulante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 10 novembre 2011

Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO ANALITICO – INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Commercio ambulante – Percentuale di ricarico – Medie statistiche.

Massima:

L'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione non può essere inferita dalla sola circostanza che la percentuale di ricarico applicata al costo della merce venduta sia notevolmente inferiore a quella media riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, atteso che le percentuali di ricarico non integrano un "fatto noto" ma sono subordinate alle tendenze del mercato e alla merce oggetto dell'attività (in questo senso Cassazione n. 643/2006).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39, comma 1, lett. d).



Irpef a tassazione separata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 169 del 11 novembre 2011

Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

Intitolazione:

**CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE – PLUSVALENZA – Determinazione del valore
Criteri applicabili – Valore d’acquisto in base a perizia di stima asseverata
Valore finale corrispondente a quello definito ai fini dell’imposta di registro – Indice
presuntivo e non vincolante – Prova dell’effettivo corrispettivo versato.**

Massima:

Il valore d’acquisto dei terreni edificabili tassabile con imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 7 della l. 448/2001, può essere determinato, in luogo del costo, sulla base di perizia giurata di stima, che costituisce valore “normale” minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette ed indirette, mentre per l’accertamento del valore finale utile alla determinazione della plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette, il valore definito ai fini dell’imposta di registro costituisce soltanto un indice presuntivo suscettibile di essere superato dalla prova offerta dal contribuente circa il corrispettivo della cessione effettivamente pagato.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7; d.lgs. 546/1992, artt. 19, 20, 21 e 22.



Redditi fondiari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 123 del 18 novembre 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

IRPEF – ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – Redditi fondiari
Restituzione parziale canoni di locazione – Non sussiste.

Massima:

La restituzione in forza di sentenza di parte di quanto percepito da un contribuente a titolo di canone di locazione per violazione della l. 392/1978 sull'equo canone, non è presupposto sufficiente per proporre domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992 delle imposte a suo tempo versate correttamente. Infatti, mentre l'art. 38 consente il rimborso dei tributi in eccesso versati per errore nella dichiarazione o per totale o parziale inesistenza dell'obbligo di versamento, la restituzione dei canoni indebitamente percepiti costituisce risarcimento in forma specifica per un comportamento illecito. Detto esborso, tuttavia, può avere rilevanza nell'anno fiscale in cui è eseguito in quanto onere deducibile dai redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Rimborso, termini di decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 148 del 18 novembre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – RIMBORSO – Istanza – Termine di decadenza
Decorrenza.**

Massima:

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, decorre, nelle ipotesi di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Incentivi all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 97 del 29 novembre 2011

Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – Incentivi all'esodo – Regime anteriore al d.l. 223/2006 – Discriminazione in base al sesso – Compatibilità con il diritto UE – Non sussiste – Disapplicazione – Applicabilità al gruppo sfavorito del regime riservato ai soggetti favoriti – Sussiste.

Massima:

L'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986 – norma che, nel riservare un regime di favore relativo al trattamento di fine rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, prevede requisiti anagrafici diversi per donne ed uomini – è in contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomini e donne, di cui alla Direttiva UE 76/2007 (si come accertato da Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04). Sicché, deve essere disapplicato anche l'art. 36, comma 23, d.l. 223/2006, norma che abroga il citato art. 19, comma 4-bis, ma ne fa salva l'applicazione ai rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore. Per tali ragioni, il più favorevole regime previsto per le lavoratrici donne troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori uomini il cui rapporto sia cessato prima dell'entrata in vigore del d.l. 223/2006.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1973, art. 19, comma 4bis (abrogato); d.l. 223/2006, art. 36, comma 23; Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04.



Torna all'indice

IRPEG - IRES



Torna all'indice

Autofatturazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 166 del 4 luglio 2011

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**COSTI INDEDUCIBILI – SPESE NON DOCUMENTATE – Acquisto di rottami
Autofatturazione – Pagamento in contanti – Validità – Sussiste.**

Massima:

La particolare attività di compravendita rottami spesso comporta l'acquisto di detti rottami da privati o raccoglitori occasionali sprovvisti di partita iva, nei confronti dei quali non sempre è possibile intrattenere rapporti contabili accurati. In tale settore costituisce prassi normale l'emissione di autofatture per l'acquisto effettuato. La regolare tenuta della contabilità suffragata dalla corrispondenza con i documenti contabili che le fanno da supporto, oltre che il raffronto tra le vendite effettuate e gli acquisti ricostruiti dal contribuente, prova l'avvenuta reale effettuazione degli acquisti, poiché ad un elevato volume di vendite deve necessariamente corrispondere un adeguato volume d'acquisto di rottame.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74 comma 7.



Torna all'indice

Riporto delle perdite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 206 del 21 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

RIPORTO DELLE PERDITE – COMPENSAZIONE DELLE PERDITE CON UTILI DI ESERCIZI SUCCESSIVI – Decadenza del diritto al riporto delle perdite – Onere del contribuente di dettaglio degli utilizzi delle perdite.

Massima:

La compensazione delle perdite con utili di esercizi seguenti non opera “ ope legis “ ma deve essere richiesta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; la mancata presentazione della dichiarazione non comporta la decadenza del diritto al riporto delle suddette perdite. Essendo però interesse erariale evitare utilizzi distorti di tale beneficio, è onere del contribuente provare le scelte operate, ovvero le perdite non ancora utilizzate totalmente o parzialmente, nel rispetto delle norme vigenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/19, 86art. 102 comma 1.



Torna all'indice

Consolidato fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 207 del 21 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

CONSOLIDATO FISCALE – OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. CNM – Divieto di doppia imposizione – Possibilità di recupero dei dati dalle dichiarazioni delle partecipanti al consolidato – Assenza di danno erariale.

Massima:

In presenza di comunicazione di opzione per il consolidato nazionale fiscale è possibile per l'Ufficio, anche in difetto di presentazione del modello CNM, procedere alla ricostruzione della liquidazione dell'ires e alla determinazione dell'eccedenza risultante attraverso la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società partecipanti al consolidato. Il mancato riconoscimento di tale eccedenza comporterebbe una doppia imposizione con conseguente indebito arricchimento dell'Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 67; d.P.R. 917/1986, art. 163.



Inerenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 222 del 29 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Sorrentino

Intitolazione:

PRINCIPIO DI INERENZA – Costi sostenuti nell’interesse della controllante.

Massima:

Costituiscono costi di pubblicità anche quei costi sostenuti da quegli operatori che si trovano lungo il canale distributivo, per la promozione delle vendite e non si può asserire che tali costi siano effettuati nell’interesse del produttore. Il concetto di inerenza dei costi deve tener conto di tutti i ricavi e di tutti i costi, anche quando questi ultimi apparentemente non diano un utile immediato e ben individuato, come del resto si può ben considerare per i costi di pubblicità.



Residenza in Italia, prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 238 del 20 ottobre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

IRES – IVA – CONTRATTO D’AGENZIA – Società controllate estere – Effettiva residenza in Italia – Sede fissa all’estero – Validità – Sussiste.

Massima:

La documentazione prodotta a prova da parte di società estera, non avente ubicazione in paese a fiscalità non privilegiata, seppur partecipata da società italiana, consistente in contratti di fornitura di servizi e di locazioni è sufficiente a dimostrare il proprio status di contribuente estero non tassabile in Italia. Il fatto che la società controllante eserciti azioni di controllo, non rappresenta prova della effettiva residenza in Italia, trattandosi di un compito che compete alla controllante anche in rapporto ai propri soci di riferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3.



Società “esterovestita”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 322 del 2 novembre 2011

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

IRES – “ESTEROVESTIZIONE” – PRESUPPOSTI – Attrazione in Italia del reddito imponibile – Elementi negativi di reddito – Riconoscimento – Necessità – Sussiste.

Massima:

Se risulta provato documentalmente che le decisioni di indirizzo della società sono state in realtà eseguite in Italia, per mano degli stessi amministratori che, solo formalmente, le hanno assunte all'estero, sussistono elementi rilevanti e concludenti per ritenere che la società sia “estero vestita”. Poiché non vi è dubbio che il reddito imponibile debba scaturire dalla contrapposizione di tutti i ricavi e dei costi fiscalmente rilevanti e non solo da taluni di essi, se l'Ufficio contesta ad una società l'“esterovestizione”, non può limitarsi ad accertare solamente i ricavi non dichiarati, ma è tenuto a determinare l'imposta considerando anche i relativi costi sostenuti dalla società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73, comma 3.



Torna all'indice

Finanziamenti infragruppo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 321 del 7 novembre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IRES – PREZZI DI TRASFERIMENTO – ART. 110, COMMA 7 TUIR – FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI A SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE – Assenza di valide ragioni economiche – Violazione del transfer pricing – Art. 109, comma 5 Tuir – Inerenza Interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo infruttiferi – Non sussiste Accertamento relativo a consolidato fiscale – Perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione – Compensabilità – Non Sussiste.

Massima:

Nel caso di finanziamento concesso da una società controllante residente alle società controllate estere, la previsione di infruttuosità del finanziamento o il mancato addebitamento degli interessi attivi pattuiti in contratto rappresenta una violazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento. Se non sussistono valide ragioni economiche, sono indeducibili poiché privi del requisito di inerenza, gli interessi passivi sul mutuo contratto dalla società controllante per concedere a sua volta un finanziamento infruttifero alla società controllata estera. Le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale non possono essere scomutate dal maggior reddito accertato in capo alla fiscal unit.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 110, comma 7, art. 109, comma 5.



Torna all'indice

Utilizzo perdite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 341 del 23 novembre 2011

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

**IRES – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Compensazione perdite – Perdite pregresse
Compensazione con maggiore imponibile accertato – Opera ex lege – Omissione
Accertamento – Illegittimità – Consegue.**

Massima:

Il maggior reddito imponibile accertato deve essere compensato ope legis con le perdite pregresse della società e senza previa richiesta del contribuente, poiché una diversa interpretazione porterebbe alla determinazione di maggiori sanzioni ed interessi rispetto al reddito imponibile del periodo e, potenzialmente, alla perdita del diritto al riporto delle perdite per decorrenza dei termini, tutti effetti questi di natura punitiva e sperequativa che la legge non prevede neppure quali conseguenze potenziali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 84.



Cessione di ramo di azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 286 del 23 novembre 2011

Presidente: Maniàci; Relatore: Miceli

Intitolazione:

**IRES – SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE VITA – Cessione di ramo di azienda – Riserva per copertura dei rischi tasso e mortalità – Riserva integrativa non contabilizzata dalla società cedente – Requisiti per l'iscrizione nel bilancio della società cessionaria
Insussistenza – Deducibilità – Esclusione – Finalità elusiva – Irrilevanza
Violazione dei principi civilistici e contabili – Sussiste – Ripresa a tassazione della relativa deduzione – Legittimità.**

Massima:

Nella cessione di un ramo di azienda di impresa assicuratrice del ramo vita, l'iscrizione nel bilancio della società cessionaria di una riserva integrativa per la copertura dei rischi tasso e mortalità non contabilizzata dalla società cedente non è deducibile per mancanza del requisito della onerosità sancito dall'art. 2426 del codice civile indipendentemente dalla finalità elusiva dell'operazione per il disequilibrio fra il valore dell'avviamento riconosciuto all'acquirente e quello della plusvalenza addebitata al venditore.

Riferimenti normativi: T.U.I.R. art.103 comma 3; c.c., art. 2436 comma 6.



“Spese di regia”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 322 del 21 dicembre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**“SPESE DI REGIA” – DEDUCIBILITÀ – PRESUPPOSTI – Consolidato fiscale
Ripartizione costi infragruppo – Danno erariale – Configurabilità – Non sussiste
Ufficio – Carenza di interesse ad agire – Consegue.**

Massima:

Al fine di riconoscere la deducibilità dalle imposte dirette delle “spese di regia” è necessario che la società controllata provi la loro effettività ed inerenza, producendo allo scopo documentazione (ad esempio fatture, contabilità, contratti), dalla quale risulti compiutamente la descrizione dei servizi, la loro effettiva esecuzione, ed altresì l’assenza di “duplicazioni” di costi in capo alla controllata per esigenze della capogruppo; al riguardo un ulteriore supporto può essere fornito dalla relazione al bilancio della società di revisione, che costituisce un mezzo di prova che non può essere né ignorato dall’Ufficio in sede amministrativa né dal Giudice in sede processuale. L’Ufficio inoltre non ha interesse ad agire in giudizio per mettere in discussione la ripartizione dei costi tra società rientranti in un consolidato fiscale nazionale, poiché ai maggiori costi dedotti dalla controllata corrispondono maggiori ricavi tassati in capo alla controllante, e quindi non può sussistere alcun danno per l’erario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109, art. 117 s.s..



Consolidato nazionale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 110 del 22 luglio 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

CONSOLIDATO NAZIONALE – CESSIONE ECCEDEXENZE D'IMPOSTA – Mancata indicazione nel Modello CNM, Quadro RX – Diritto a compensare – Sussiste.

Massima:

Laddove il credito sia certo e disponibile perché non contestato dall'Amministrazione Finanziaria nel suo ammontare, la compensazione di crediti IRES all'interno del regime del consolidato nazionale, ex art. 117 del d.P.R. 917/1986, è sempre possibile. La mancata indicazione in dichiarazione configura un errore sicuramente scusabile dal momento che la prescrizione di cui all'art. 43-ter comma 2 del d.P.R. 600/1973, che prevede l'indicazione dei soggetti cessionari e dei relativi importi nel modello CNM deve essere riferito agli adempimenti di carattere formale e non assume carattere sostanziale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 117; d.P.R. 600/1973, art. 43-ter comma 2.



Torna all'indice

Dichiarazione unica presentata oltre 90 giorni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 138 del 22 settembre 2011

Presidente: De Petris, Relatore: Molteni

Intitolazione:

RIMBORSO – IRES IRAP IVA – Dichiarazione presentata oltre 90 giorni – Perdita del diritto a riportare i crediti ivi indicati – Non sussiste.

Massima:

La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili dichiarati. Se ne deduce la validità degli imponibili stessi e delle relative imposte, ivi compresi i crediti, qualora l'ufficio non abbia contestato le risultanze della dichiarazione presentata in ritardo. Sussiste quindi il diritto al riporto dei crediti risultanti dalla dichiarazione presentata oltre 90 giorni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2.



Torna all'indice

Indeducibilità dei costi da reato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 226 del 5 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

DEDUZIONE DI COSTI – Fatture soggettivamente inesistenti – Utilizzazione fraudolenta – Costi documentati – Indeducibilità dei costi da reato.

Massima:

Non è possibile dedurre i costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti, ai soli fini delle imposte dirette; preliminare ostacolo all'utilizzazione in sede tributaria di fatture per operazioni inesistenti, anche in senso soggettivo, è costituito dal disposto dell'art.14 comma 4bis della l. n. 537/1993, secondo cui, ai fini della determinazione dei redditi previsti dall'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, non sono ammessi in deduzione costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Ne deriva che l'utilizzazione fiscale della fattura soggettivamente falsa, siccome costituente "corpo del reato" previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 (se non del reato previsto dall'art. 2 del medesimo decreto) ricade comunque nell'espresso divieto stabilito dall'art. 14 comma 4-bis della l. n. 537/1993; in ogni caso, la condizione imprescindibile per la deduzione del costo documentato è costituita dalla prova, di cui è onerato il soggetto che ha utilizzato la fattura soggettivamente falsa, di non aver avuto (o di non aver potuto avere) consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata, onere non assolto dalla società ricorrente per i motivi già esposti.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.lgs. 74/2000, art. 8; TUIR, art. 6.



Torna all'indice

Reddito di immobili storici

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 210 del 19 dicembre 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – IMMOBILI STORICI – CANONI DI LOCAZIONE – RICAVI.

Massima:

Il reddito dei beni immobili di interesse storico o artistico dell'impresa si determina secondo quanto dispone l'art. 43 del d.P.R. 917/1986 (ovvero, “non si considerano produttivi di reddito fondiario”) e, quindi, costituisce ricavo laddove si tratti di beni il cui sfruttamento rientri nell'oggetto della società. Non trova, quindi, applicazione il disposto dell'art. 11 comma 2 della l. n. 413/1991.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 43, 83 e 90; l. 413/1991, art. 11 comma 2.



Torna all'indice

Sopravvenienze attive

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 142 del 15 novembre 2011

Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi

Intitolazione:

IRES – ACCERTAMENTO – SOPRAVVENIENZA ATTIVA.

Massima:

Per il principio secondo il quale ogni periodo di imposta è autonomo rispetto agli altri e che a ciascun periodo corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, l'Agenzia delle Entrate non può insindacabilmente scegliere di ripartire un'eventuale sopravvenienza attiva, verificatasi in un periodo di imposta non più accertabile, in quote costanti di cinque anni, quando il contribuente non ha optato per tale frazionamento, così sostituendosi indebitamente allo stesso in tale scelta solo per opportunità di imposizione. In assenza di alcuna opzione da parte del contribuente, la sopravvenienza attiva, eventualmente esistente e non più accertabile per una determinata annualità, deve essere eventualmente considerata quale materia imponibile di tale annualità, anche se prescritta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88.



Consolidato nazionale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 153 del 21 dicembre 2011

Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

IRES – Consolidato nazionale – Omessa presentazione del modello CNM – Utilizzo delle perdite delle società consolidate.

Massima:

In tema di determinazione del reddito complessivo delle società aderenti al consolidato fiscale nazionale, l'omessa presentazione della dichiarazione modello CNM, non comportando il venir meno del regime del consolidato, non impedisce l'utilizzo delle perdite delle società consolidate. L'unico effetto derivante dall'omessa presentazione del modello CNM è rappresentato dall'impossibilità di riportare negli anni successivi la perdita da consolidamento. L'impossibilità di considerare le perdite all'interno del conteggio algebrico trova come unico ostacolo l'omessa presentazione delle singole dichiarazioni dei redditi delle diverse partecipate, che costituiscono la fonte ancillare del corretto computo se non autonomamente contestate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 117.



Torna all'indice

Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 128 del 23 dicembre 2011

Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Intitolazione:

SPESE DI PUBBLICITÀ – Associazioni sportive dilettantistiche – Rilevanza del riconoscimento del CONI.

Massima:

Viene meno la presunzione di legge di cui all'art. 90 della l. 289/2002 che qualifica come spese di pubblicità i corrispettivi erogati in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, se l'associazione sportiva dilettantistica in questione non sia in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90 comma 8; d.l. 136/2004, art. 7 comma 1.



Società di comodo - Parametri di determinazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 159 del 29 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Mariuzzo

Intitolazione:

SOCIETÀ DI COMODO – REGIME FISCALE – ART. 30 L. 724/1994 – Parametri di determinazione – Concreta determinazione della soglia di operatività Riqualficazione del canone locativo, integrato dalle spese straordinarie poste a carico del conduttore – Ammissibilità – Superamento del test di operatività.

Massima:

Il coefficiente legale di resa di un immobile sociale a destinazione commerciale, che individua la soglia al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 30 l. 724/1994 e succ. mod., la società di gestione è considerata non operativa e “di comodo”, poiché costituita al solo scopo di gestire il patrimonio immobiliare dei soci, ben può essere conseguito anche attraverso una riqualficazione del canone locativo, affidata all'interpretazione del giudice, dalla quale esso risulti implementato dalle spese straordinarie poste contrattualmente a carico dei conduttori, in deroga alla regola codicistica prevista dall'art. 1576 c.c.. In tal caso, superandosi il test di operatività, la società non può più essere considerata non operativa ed è, pertanto, soggetta a regime ordinario di tassazione ai fini IRES e non a quello previsto per le “società di comodo” dall'art. 30 l. 724/1994 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; c.c., art. 1576.



Torna all'indice

Deducibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113 del 5 luglio 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

**SPESE DI RAPPRESENTANZA – SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA
DISTINZIONE – Deducibilità ex art. 108 T.U.I.R. – Impresa operante nel settore dell’alta moda – Peculiarità del relativo modello comunicativo promo/pubblicitario
Riqualficazione del costo come spesa commerciale – Deducibilità per l’intero in base al criterio generale della inerenza del costo all’attività d’impresa – Legittimità.**

Massima:

Ai fini della deduzione dei relativi costi, ai sensi dell’art. 108 T.U.I.R., le spese di rappresentanza sono quelle erogate per iniziative volte a creare, mantenere ed accrescere, in via generale, il prestigio delle società e migliorarne l’immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento delle vendite, mentre costituiscono spese di pubblicità e di propaganda quelle erogate, anche se non esclusivamente, per la realizzazione di iniziative tendenti ad accrescere un incremento della clientela e delle vendite. Nel settore dell’alta moda, tuttavia, il modello comunicativo, a differenza del settore dei beni di largo consumo, consiste non tanto nell’individuare i bisogni del consumatore al fine di realizzare un prodotto in grado di soddisfarlo, quanto piuttosto nell’associare al marchio che contraddistingue la griffe di lusso il coinvolgimento di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport, talché l’apporto dei c.d. testimonial costituiscono il primo fattore di influenza delle scelte d’acquisto di quel prodotto. I costi promo-pubblicitari sostenuti nel predetto settore, pertanto, sfuggono alla distinzione fra spese di pubblicità e spese di rappresentanza – riconducibili alla previsione dell’art. 108 T.U.I.R. - e sono interamente deducibili in base al criterio della inerenza, riconducibile al principio generale di cui all’art. 109 T.U.I.R..

Riferimenti normativi: TUIR, artt. 108 e 109



Torna all'indice

Presunzione di cessione e acquisto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 90 del 8 luglio 2011

Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

VERIFICA DI MAGAZZINO – DIFFERENZE INVENTARIALI – Presunzione di cessione e acquisto – Applicabilità – Limiti.

Massima:

La presunzione di cessione e acquisto in presenza di differenze inventariali di magazzino non è applicabile in modo automatico e acritico, dovendo i verificatori – come suggerito anche dalla Circolare n. 31/E del 02.10.2006 - valutare se, specie in realtà produttive complesse o in presenza di beni particolari, le giustificazioni addotte dall'impresa verificata non siano più plausibili ed aderenti alla specifica realtà esaminata, rispetto alla presunzione di omessa fatturazione e/o di acquisto senza fattura posta dalla norma.

Riferimenti normativi: d.P.R. 441/1997.



Torna all'indice

Accertamento valore immobili ai fini del reddito d'impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 13 luglio 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – DETERMINAZIONE – ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI – Scostamento dai valori normali di cui al comma 265 dell'art. 1 L. 244/2007 – Rideterminazione induttiva – Ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti – Riferimento ai valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari – Insufficienza – Esaustiva stima tecnica del professionista – Idoneità.

Massima:

La rideterminazione induttiva del valore degli immobili venduti ai fini della tassazione dei ricavi non contabilizzati, effettuata sulla base del solo scostamento del valore normale, di cui all'art. 1, comma 265 l. 244/2007, e ricavata dai valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari gestita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, organo dell'Agenzia del Territorio, ora abrogato con legge n. 88/2009 (Comunitaria 2008), è insufficiente a legittimare di per sé sola l'accertamento analitico – induttivo, ma sono necessari altri elementi per integrare una presunzione grave, precisa e concordante di un maggiore imponibile non dichiarato. L'accertamento dell'A.F., pertanto, deve essere corroborato da ulteriori prove, al fine di rinvenire indizi attendibili di un eventuale occultamento di parte del corrispettivo dell'operazione di vendita. La stima tecnica, di contro, è elemento essenziale per valutare in maniera esaustiva e con piena efficacia il valore da attribuirsi all'immobile medesimo, con riferimento analitico a tutte le caratteristiche tipologiche che contraddistinguono l'immobile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 85; d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40; l. 244/2007, art. 1, comma 265; l. 88/2009.



Torna all'indice

Costi per provvigioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 97 del 20 luglio 2011

Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

Intitolazione:

COSTI PER PROVVISIIONI – Operazioni inesistenti – Prova a carico dell’Ufficio.

Massima:

In tema di costi per provvigioni, la falsità delle relative fatture deve essere provata dall’Ufficio (conf. Cass. n. 21317/2009).

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109, comma 4.



Torna all'indice

Credito esposto in dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 95 del 21 luglio 2011

Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

RIMBORSO – IRPEG – Credito esposto in dichiarazione – Silenzio rifiuto – Scadenza dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria Consolidamento del credito di imposta – Sussiste – Termine per l'accertamento Natura ordinatoria – Non sussiste.

Massima:

Stante la natura perentoria dei termini previsti per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, si consolida e sussiste l'obbligo di esecuzione del rimborso del credito di imposta Irpeg esposto dal contribuente in dichiarazione qualora siano decorsi i termini previsti per l'accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia eseguito alcuna azione di rettifica della dichiarazione medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 43; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Trattamento fine mandato amministratori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 237 del 18 agosto 2011

Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Intitolazione:

**DETRAZIONE DEI COSTI - Trattamento fine mandato amministratori
Accantonamento – Certezza e determinabilità – Corresponsione alla cessazione del
mandato – Non effettuata – Deducibilità – Non sussiste.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 17 comma 1, del TUIR, il diritto al trattamento di fine mandato spettante agli amministratori deve risultare da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Ammettere una diversa interpretazione significherebbe consentire politiche di bilancio volte a ridurre elusivamente gli imponibili fiscali, ponendosi in contrasto non solo con le norme che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma soprattutto alle norme sulla redazione dei bilanci destinati a pubblicazione. La mancata corresponsione alla cessazione del mandato delle somme accantonate non può non avere rilevanza fiscale, non potendosi consentire che il beneficio provvisoriamente concesso dall'art. 105 comma 4 del TUIR, possa divenire strumento di elusione d'imposta rimettendo la riscossione di tali accantonamenti a decisioni "ad libitum", senza termini, dei componenti dei consigli d'amministrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 17 comma 1 e 105 comma 4.



Spese pubblicitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 123 del 28 settembre 2011

Presidente e Relatore: Dello Russo

Intitolazione:

**IRPEG – SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI – Sponsorizzazione di team automobilistico
Pubblicità – Sussistenza.**

Massima:

Le spese sostenute per sponsorizzare un team automobilistico possono essere considerate spese di pubblicità e non di rappresentanza, avendo finalità prevalente di pubblicizzare l'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108.



Torna all'indice

Oneri deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 137 del 21 ottobre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Gentile

Intitolazione:

REDDITO DI IMPRESA – TRANSAZIONI INFRAGRUPPO – ONERI DEDUCIBILI.

Massima:

In ipotesi di transazioni infragruppo, la presenza delle fatture, la loro contabilizzazione ed il loro pagamento non costituiscono elementi di prova della veridicità delle prestazioni ricevute dalla società, trattandosi di transazioni all'interno della stessa entità soggettiva (gruppo societario) e non tra soggetti indipendenti. Atteso che i componenti negativi di reddito per poter essere considerati devono essere determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare, nell'ipotesi in cui non risulti provata la sussistenza di questi ultimi essenziali requisiti, il costo non è deducibile e deve ritenersi legittimo il recupero del relativo importo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Oneri deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 139 del 21 ottobre 2011

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

REDDITO DI IMPRESA – ONERI DEDUCIBILI – Competenza – Detrazione carburanti.

Massima:

Le regole sull'imputazione temporale delle componenti reddituali dettate dal T.U.I.R. sono inderogabili, non potendo il contribuente scegliere di effettuare l'imputazione di una componente (positiva o negativa) di reddito in un esercizio diverso dal quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui i costi relativi alla produzione del reddito recuperato a tassazione non possano essere dedotti in quanto già contabilizzati in un esercizio precedente, al fine del ripristino della corretta misura dell'imposizione, al contribuente resta la possibilità di richiedere la restituzione della maggiore imposta versata nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero, in relazione alla annualità di competenza del componente di reddito erroneamente imputato sul piano temporale.

L'art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 dispone che affinché l'imputazione avvenga per competenza i componenti reddituali debbono essere certi e determinati alla data di chiusura dell'esercizio, relativamente all'anno di riferimento; tali condizioni si verificano nell'anno di stipula del contratto e di emissione della fattura. Il diritto di avvalersi della detrazione dell'Iva ai fini delle imposte dirette è subordinato all'obbligo di emettere la "scheda carburante".

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 444/1997, art. 1.



Torna all'indice

Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 129 del 25 ottobre 2011

Presidente: Piglionica, Relatore: Borsani

Intitolazione:

TRANSFER PRICING – DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO PER IMPRESE MULTINAZIONALI – Criteri – Direttive O.C.S.E. – Applicabilità – “Valore normale” – Analisi comparativa dei prezzi praticati per prodotti simili commercializzati in regime di libera concorrenza – □ dovuta – Accertamento induttivo fondato sul solo confronto fra i prezzi praticati nei rapporti fra le società infragruppo – Insufficienza.

Massima:

Per la valutazione di congruità dei prezzi di trasferimento praticati nei rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale è necessario fare riferimento al “valore normale” individuato dalle direttive OCSE. A tal fine, la determinazione del transfer price va effettuata attraverso l’analisi comparativa dei prezzi praticati per prodotti simili commercializzati da società indipendenti in un regime di libera concorrenza. La ripresa a tassazione del transfer price fondata sul minor prezzo desunto soltanto dal confronto fra i prezzi praticati nei rapporti infragruppo, pertanto, non è sufficiente a fondare un accertamento induttivo di maggiori componenti positivi di reddito rispetto a quelli dichiarati.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 76 comma 5; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Torna all’indice

Inerenza e detraibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 124 del 28 ottobre 2011

Presidente: Cusumano, Relatore: Currò

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – Determinazione del reddito – Costi Inerenza – Detraibilità
Vantaggio – Ricavi e utili aziendali.**

Massima:

A proposito dell'inerenza e della detraibilità dei costi, ex art. 75 comma 5 TUIR, un vantaggio, sia pure occasionale e indiretto, rimane sempre un elemento positivo e reale, che concorre alla produzione di ricavi ed utili aziendali.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 75, comma 5.



Torna all'indice

Operazioni straordinarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 156 del 7 novembre 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Ingino

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CESSIONE RAMO AZIENDA – Allevamento suini – Produzione formaggi – Attività mutualistica
Trasformazione latte – Cooperative – Plusvalenza – Attività tipica – Economicità complessiva.**

Massima:

Posto che l'attività di allevamento di suini è tradizionalmente connessa a quella di produzione di formaggi, l'operazione di vendita del ramo di azienda costituito dall'allevamento di suini è da ritenersi inerente all'attività mutualistica, dovendosi considerare la cessione all'interno dell'economicità complessiva di un'operazione di aggregazione tra due cooperative di trasformazione del latte e non già come finalizzata unicamente alla realizzazione di una plusvalenza, considerata altresì la mancanza di un intervento finanziario dei soci e il collegamento con l'attività tipica della cooperativa.



Operazioni fittizie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 117 del 11 novembre 2011

Presidente: Marra, Relatore: Citro

Intitolazione:

COSTI DEDUCIBILI – Contratto di usufrutto su quote societarie – Contratto di associazione in partecipazione – Fittizietà dei contratti – Prova.

Massima:

Nel caso in cui sia contestata l'effettiva esistenza di costi connessi a contratti stipulati tra due società, le condizioni societarie delle stesse (gestione dell'una da parte del commercialista dell'altra), la mancanza di una struttura effettiva in una delle società, il precedente accertamento di altre operazioni fittizie e l'evidente finalità di evidenziare costi deducibili da parte di uno dei contraenti sono indizi sufficienti del fatto che si tratta di costi fittizi.



Torna all'indice

Branch italiana di banca estera, regime fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 122 del 23 novembre 2011

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

I – SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA – DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE – Autonomia fiscale della Branch italiana di banca estera

Modello O.C.S.E. – Convenzione bilaterale Italia – U.S.A. contro le doppie imposizioni – Presupposti impositivi e regime fiscale di una Branch italiana di banca U.S.A. – Art. 20, lett. e) e 109, comma 5 T.U.I.R. – Principio di correlazione fra costi e ricavi – Applicabilità.

II – SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA NORMATIVA INTERNAZIONALE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONI BANCARIE – Fondo di dotazione e indice di concentrazione dei rischi conformi alle istruzioni della Banca d'Italia

Rapporto O.C.S.E. – Inapplicabilità, Ratione temporis, alla Branch italiana – Interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre e perdite sui crediti – Deducibilità secondo la c.d. regola dei noni vigente ratione temporis

Massima:

I - Ai sensi dell'art- 7 della Convenzione Italia – U.S.A. contro le doppie imposizioni, la branch italiana di una banca U.S.A. è ai fini fiscali un'entità autonoma e distinta dalla casa madre ed è assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un soggetto indipendente in condizioni analoghe, fra cui il principio di correlazione fra costi e ricavi sancito dall'art. 109, comma 5 T.U.I.R..

II - Il modello O.C.S.E. e le prescrizioni della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229/1999 sul fondo di dotazione e sull'indice di concentrazione dei rischi non sono applicabili alla stabile organizzazione bancaria extracomunitaria, che ne è esonerata, secondo la normativa vigente nel 2003, anno di riferimento della fattispecie in esame. Gli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre e la perdita sui crediti, pertanto, sono deducibili dalla stabile organizzazione in Italia, anche in mancanza di adeguato fondo di dotazione e al di fuori della soglia di rischio prescritta dalla Banca d'Italia ad analogo Istituto indipendente.

Riferimenti normativi: Convenzione bilaterale Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni, art. 7; T.U.I.R., artt. 20, lett. e) e 109, comma 5.



Torna all'indice

Crediti in compensazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 142 del 25 novembre 2011

Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Crediti in compensazione
Divieto di compensazione – F24 – Crediti trasferiti – Società – Procedura di
liquidazione – Comunicazione – Adesione alla procedura.**

Massima:

In aderenza alla lettera e allo spirito dell'art. 8 d.P.R. 542/1999, il divieto di compensare in F24, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997, i crediti trasferiti al gruppo dalle società aderenti alla particolare procedura di liquidazione ex art. 73 d.P.R. 633/1972, opera dal momento della comunicazione di adesione alla procedura medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 542/1999, art. 8; d.lgs. 241/1997, art. 17; d.P.R. 633/1972, art. 73.



Congruità compensi professionali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 126 del 2 dicembre 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

IRES – COMPENSI PROFESSIONALI – CONGRUITÀ – Spese non deducibili per difetto di inerenza – Non sussiste.

Massima:

L'Ufficio non può contestare il quantum della parcella emessa da un professionista se non ne sono state contestate le relative prestazioni, se sono state pagate le relative imposte e se, a maggior ragione, la parcella professionale ha acquisito il previsto parere di congruità da parte del competente Ordine professionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Valutazione dell'antieconomicità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 144 del 13 dicembre 2011

Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – SCELTE IMPRENDITORIALI – Valutazione dell'antieconomicità – Riferimento all'intera gestione aziendale – Necessità – Sussiste Valutazioni "parziali" – Rettifica – Illegittimità – Consegue.

Massima:

Nel valutare l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Ufficio deve avere a riguardo l'intera gestione aziendale ed il relativo risultato economico, non potendo limitarsi a fare riferimento ad una marginale porzione di essa ed al parziale risultato economico negativo di uno specifico settore, altrimenti la rettifica del reddito è illegittima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Torna all'indice

Costi per prestazioni di lavoro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, ordinanza n. 30 del 21 dicembre 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

IRES – IRAP – Costi per prestazioni di lavoro e interessi passivi netti – Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa ai fini IRES – Questione di legittimità costituzionale.

Massima:

La deduzione forfetaria, dall'imponibile IRES, del 10% dell'IRAP pagata relativamente ai costi per prestazioni di lavoro, introdotta dalla novella normativa di cui all'art. 6 d.l. n. 185/1988, non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica, non vale a dissipare i dubbi di incostituzionalità, già sollevati in relazione alla previgente disciplina sancita dall'art. 1 d.lgs. n. 546/1997, con riferimento sia al principio di capacità contributiva, perché incidente sulla determinazione del reddito netto, che è il presupposto dell'IRES, sia al principio di uguaglianza, poiché discrimina l'imponibile delle imprese, in ragione della diversa incidenza delle spese per prestazioni di lavoro sulla composizione del reddito tassabile, sia al principio di tutela del lavoro, poiché la deducibilità solo parziale del costo del lavoro penalizza il ricorso al lavoro quale fattore della produzione, incentivando alternative, quali la robotizzazione, il cui costo è interamente deducibile attraverso le quote di ammortamento delle immobilizzazioni all'uopo acquistate.

La questione di costituzionalità è pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 53 e 35 della Costituzione e postula la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Riferimenti normativi: d.l. 185/2008, art. 6; Cost., artt. 3, 53 e 35.



Torna all'indice

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO



Torna all'indice

Indennità di mora

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 298 del 8 novembre 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

RITARDATO PAGAMENTO ACCISE - INDENNITÀ DI MORA – Sanzione amministrativa – Compatibilità.

Massima:

In tema di accise, in caso di ritardo nel pagamento, è prevista l'applicazione sia dell'indennità di mora (ex articolo 3 del d.lgs. 504/1995) che della sanzione amministrativa (ex articolo 13 d.lgs. 471/1997). I due istituti sono compatibili, in virtù della loro diversa funzione, di reintegrazione patrimoniale per l'indennità di mora ed afflittiva per la sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art.3; d.lgs. 471/1997, art.13.



Torna all'indice

Esenzione accise prodotti energetici

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 334 del 14 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

**ESENZIONE ACCISE PRODOTTI ENERGETICI – REIMPIEGO NEL CICLO
PRODUTTIVO – Onere prova.**

Massima:

L'esenzione da accise per i prodotti energetici fabbricati all'interno di uno stabilimento spetta solo se questi vengono reimpiegati e consumati interamente nel proprio ciclo produttivo e non commercializzati. Tale circostanza fattuale, configurando il presupposto per fruire dell'agevolazione, deve essere rigorosamente provata in concreto da chi si vuole avvalere dell'esenzione stessa.

Riferimenti normativi: TUA, art. 22.



Torna all'indice

Accise sull'energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 340 del 15 dicembre 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA – Esenzione opifici industriali – Categoria catastale – Perizia.

Massima:

Per poter fruire dell'esenzione di cui all'articolo 52 TUA, l'impianto dove viene utilizzata l'energia deve rispecchiare la definizione di opificio industriale, inteso quale luogo fisico ove, a partire da una o più materie prime ed attraverso un'organizzazione di mezzi e di uomini, basata su un'attività di ricerca, progettazione, produzione e controllo sulla stessa, si operano una o più trasformazioni allo scopo di realizzare uno o più prodotti o semilavorati.

La classificazione catastale in categoria D1 rileva come elemento indiziario, mentre fondamentale importanza assume il contenuto della perizia che descrive l'effettiva attività svolta nell'impianto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52 comma 3.



Torna all'indice

Fornitura gas Centri Commerciali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 135 del 18 ottobre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

**ACCISE – GAS METANO – Utilizzo – Usi civili – Usi industriali – Fattispecie
Fornitura gas centri commerciali.**

Massima:

È legittima l'applicazione dell'aliquota per usi industriali effettuata dalla società di gestione di immobili destinati ad ospitare un centro commerciale che non si limita alla semplice gestione dell'immobile, ma svolge anche attività di manutenzione degli stabili predetti, nonché illuminazione e riscaldamento, nonché gestione degli spazi comuni, sicché tale attività complessa individua un'attività funzionale a quella di vendita al dettaglio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 26, comma 3.



Torna all'indice

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE



Furto merce

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 193 del 7 luglio 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Intitolazione:

CARNET TIR – FURTO MERCE – PAGAMENTO DAZI DOGANALI.

Massima:

La sottrazione della merce – per furto o rapina – non costituisce causa esimente per il pagamento di dazi doganali e di iva all'importazione, costituendo una “presunzione legale” di immissione al consumo, diversamente da quanto si verifica, invece, nel caso di distruzione della merce stessa ex articolo 37 d.P.R. 43/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, artt. 36 e 37.



Torna all'indice

Durata della verifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 194 del 7 luglio 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DURATA DELLA VERIFICA – VIOLAZIONE STATUTO DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

Il protrarsi delle attività di verifica oltre i 30 giorni che, ai sensi del 5° comma dell'articolo 12 della L.212/2000, comporta la nullità dell'accertamento va riferito alla permanenza effettiva ed ininterrotta degli operatori civili o militari dell'amministrazione presso la sede del contribuente. La finalità della disposizione è duplice: da un lato tutelare l'interesse del soggetto verificato a subire la minor turbativa possibile, e, dall'altro, non pregiudicare l'interesse dell'ufficio, tenuto a svolgere adeguatamente le ispezioni autorizzate.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Legittimazione attiva Agenzia delle Dogane
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 194 del 7 luglio 2011
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ATTO EMESSO DA AGENZIA TERRITORIALE INCOMPETENTE – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

L'autorità investita del potere di rettificare la dichiarazione doganale è solo l'Agenzia delle Dogane del luogo ove è stata importata la merce e presentata la dichiarazione, ossia l'ufficio del luogo presso il quale si è incardinato il rapporto giuridico tributario. Detta competenza territoriale è inderogabile, e di conseguenza illegittimo l'atto di rettifica notificato dall'Agenzia competente in relazione alla sede della contribuente e non in relazione al luogo dell'importazione.

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt.201 e 215



Torna all'indice

Nomenclatura combinata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 201 del 7 luglio 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

AVVISO RETTIFICA DAZI DOGANALI – CLASSIFICAZIONE VEICOLI – ITV – Note esplicative – Regolamento di classificazione.

Massima:

Le note esplicative della Nomenclatura Combinata non hanno efficacia normativa, e di conseguenza le caratteristiche in esse descritte ai fini dell'applicazione di dazi ridotti hanno portata solo esemplificativa. Al contrario, il contenuto del Regolamento di Classificazione ha carattere normativo e, proprio in quanto tale, non può avere efficacia retroattiva.



Torna all'indice

Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 202 del 7 luglio 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Contestuale notifica del processo verbale di revisione e dell’avviso di rettifica dell’accertamento – Nullità dell’atto.

Massima:

Il rispetto del termine di garanzia partecipativa del contribuente alla procedura di formazione dell’atto impositivo deve essere assicurato anche nei casi di revisione dell’accertamento su base documentale, con attività integralmente posta in essere in ufficio. E’ illegittimo l’atto di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dall’articolo 12 l. 212/2000 decorrente dalla notifica del verbale di costatazione, non essendo sufficiente ai fini della motivazione della “particolare urgenza” l’approssimarsi del termine di prescrizione dell’azione impositiva. Fondamentale a proposito il rispetto dei principi fissati in sede comunitaria (Corte di Giustizia UE – sentenza Sopropè C-423/2008) e dal giudice di legittimità (Cass. sentenza n. 22320/2010 e ordinanza n.6088/2011).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.



Torna all'indice

Legittimazione attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

AGENZIA DOGANE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – LUOGO DI SDOGANAMENTO.

Massima:

In ossequio al principio della competenza (garantito dall'articolo 97 della Costituzione) ogni ufficio della P.A. è titolare di una specifica sfera di competenza territoriale, indicata dalla legge e come tale inderogabile. L'atto emesso da un ufficio incompetente è viziato da nullità. L'unica autorità doganale investita del potere di rettificare la dichiarazione doganale è quella del luogo dove è stata importata la merce.

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 205.



Torna all'indice

Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 344 del 28 dicembre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO
NULLITÀ DELL'ATTO.**

Massima:

E' nullo l'avviso di accertamento emanato prima del termine di 60 giorni dalla data di notifica del pvc, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di valutare le richieste formulate dall'interessato, indicando nella motivazione del provvedimento finale le ragioni del dissenso rispetto alle obiezioni lamentate dal privato.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Torna all'indice

Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 164 del 7 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

ACCERTAMENTI SENZA ACCESSI PRESSO L'IMPRESA – Necessità di contraddittorio preventivo – Non sussiste.

Massima:

L'articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente vieta l'emanazione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni nei soli casi di accessi, ispezioni e verifiche: nel caso di accertamenti doganali, ove la rettifica avviene "a tavolino" il disposto dell'articolo 12 non è applicabile e pertanto è legittimo l'accertamento anche se emesso prima del termine di cui sopra.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12.



Torna all'indice

IMPOSTA DI BOLLO



Torna all'indice

Decadenza dall'azione di recupero dell'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 199 del 29 dicembre 2011

Presidente: Ceccherini, Relatore: Merlo

Intitolazione:

DECADENZA DALL'AZIONE DI RECUPERO DELL'IMPOSTA.

Massima:

Sulla decadenza dell'azione di recupero dell'imposta di bollo non si deve far riferimento all'art. 76, comma 2 lett. b) del d.P.R. 131/1986, ma all'art. 212 del d.P.R. 115/2002, il quale non fa alcun riferimento alla perentorietà del termine di trenta giorni per l'emissione dell'avviso bonario e/o per l'iscrizione a ruolo, neanche nella stesura modificata con l'art. 1, comma 367 della legge n. 244/2007.

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 212; l. 244/2007, art. 1 comma 367.



IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI



Torna all'indice

Contratto di leasing, acquisto di immobili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 325 del 21 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – CONTRATTO DI LEASING – Acquisizione di immobili – Acquisizione diretta – Equiparazione.

Massima:

Dal momento che manca un'esplicita previsione di legge che regoli le operazioni avvenute anteriormente (acquisizione dalla società di leasing) e posteriormente (riscatto dell'immobile) al d.l. 223/2006, con il quale si è determinato, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali una sostanziale equiparazione tra acquisizione di immobili strumentali mediante operazioni di locazione finanziaria e acquisizione diretta, le medesime operazioni devono essere viste e contestualizzate nel quadro legislativo e normativo nel quale si realizzano.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006.



IVA



Torna all'indice

Detrazione del credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 227 del 8 luglio 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi

Intitolazione:

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – Credito IVA – Diritto alla detrazione – Sussiste.

Massima:

Il diritto alla detrazione dei crediti IVA permane anche quando la relativa dichiarazione risulti omessa. Spetta all'Amministrazione Finanziaria il potere/dovere di accertare l'entità di detti crediti, qualora il contribuente in sede di autotutela abbia prodotto copia delle fatture e dei libri IVA, dai quali emerga la corrispondenza della propria contabilità con la dichiarazione integrativa IVA successivamente presentata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55.



Torna all'indice

Variazione IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011

Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

IVA – VARIAZIONE – Luogo di esecuzione materiale del contratto – Limite temporale – Inoperatività.

Massima:

Se la variazione IVA posta in essere è giustificata con riferimento al luogo di esecuzione materiale del contratto di mandato e non è legata al venir meno in tutto o in parte dell'operazione in conseguenza di nullità, annullamento, revoca, rescissione o risoluzione e simili, dipendenti da un sopravvenuto accordo tra le parti, né perché siano avvenute inesattezze della fatturazione, non opera il limite temporale di un anno previsto dall'art. 26 d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26.



Over Commissions

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 225 del 7 settembre 2011

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

**IVA – SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA – Over commissions
Corrispettivi a fronte di servizi resi – Imponibilità – Sussiste.**

Massima:

Le somme (cosiddette over commission, premio di impegnativa o diritti di negoziazione) versate dalle concessionarie di pubblicità alle società di intermediazione pubblicitaria non costituiscono cessioni gratuite di denaro poiché vengono corrisposte a fronte di precisi impegni assunti dalla società che ha raccolto la pubblicità e predisposto le campagne pubblicitarie con conseguenti vantaggi anche di natura economica in capo alle concessionarie.



Torna all'indice

Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 196 del 15 settembre 2011

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE – Credito d'imposta documentato – Sussiste.

Massima:

La mancata presentazione della dichiarazione IVA da parte del contribuente non fa venir meno il credito d'imposta ove questo risulti adeguatamente documentato.



Torna all'indice

Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 205 del 21 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

CREDITO IVA – CREDITO NON ESPOSTO IN DICHIARAZIONE ANNUALE – Riporto del credito nell'annualità successiva – Decadenza del diritto di recupero.

Massima:

Il diritto di recupero del credito IVA decade soltanto nel caso in cui lo stesso non sia esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello dell'insorgenza del credito stesso. La sanzione della decadenza non può essere estesa alla fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza ma non risulti dalla dichiarazione del periodo, anche in presenza di omessa dichiarazione. Il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta relativi ad operazioni non registrate o comunque non risultanti dalle dichiarazioni periodiche. Ne consegue che è legittimo il riporto del credito, effettivamente spettante, nella dichiarazione dell'anno successivo all'insorgenza del credito stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 28; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 322/1998, art. 8.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 277 del 28 settembre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Previ

Intitolazione:

IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – Diritto alla detrazione – Non sussiste.

Massima:

Poiché la dichiarazione annuale è l'unico documento che consente di individuare il diritto alla detrazione di imposta, segnalando l'eccedenza IVA detraibile nell'anno successivo, e che contemporaneamente consente all'Amministrazione Finanziaria di effettuare gli opportuni controlli per confermare la detraibilità degli importi segnalati, l'assenza della dichiarazione annuale non permette di porre in detrazione importi relativamente ai quali è stata impedita all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di esercitare i necessari controlli.



Torna all'indice

Lettere d'intento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 219 del 29 settembre 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE – Omessa comunicazione telematica di avvenuto ricevimento di lettere d'intento – Sanzioni – Legittimità.

Massima:

E' legittima la sanzione comminata al soggetto che effettui operazioni senza IVA ed ometta la comunicazione telematica delle lettere d'intento ricevute entro il termine previsto. La sanzione è correlata al mancato rispetto dell'adempimento formale della comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e si applica anche se non vi è stata alcuna evasione d'imposta, in quanto l'esportatore abituale ha regolarmente utilizzato il plafond a sua disposizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 7 commi 3 e 4-bis.



Mancata compilazione Mod. VR

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 222 del 7 ottobre 2011

Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Intitolazione:

RIMBORSO DEL CREDITO – DICHIARAZIONE – Mancata compilazione Mod VR

Sussiste.

Massima:

Il credito chiesto a rimborso va riconosciuto anche nel caso in cui il contribuente ha omissso di richiederlo in sede di dichiarazione mediante la compilazione del Mod. VR.



Torna all'indice

“Frode carousel”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 307 del 12 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

IVA – CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI AUTOVEICOLI – Interposizione di “scatola vuota” – Prova esistenza operazioni – Fatture e assegni – Insufficienza.

Massima:

Se l’Ufficio ha accertato che la società emittente le fatture per la cessione degli autoveicoli è in realtà una “scatola vuota”, interposta fittiziamente tra il venditore reale e il cessionario al solo scopo di consentire a quest’ultimo un’indebita detrazione dell’IVA, la produzione in giudizio delle fatture attive e passive e degli assegni bancari emessi per il pagamento delle autovetture non è sufficiente a suffragare la regolarità delle operazioni intercorse, essendo necessario fornire ulteriori elementi probanti, quali ad esempio i registri e i libri contabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Cessazione attività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 277 del 18 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Intitolazione:

IVA – CESSAZIONE ATTIVITÀ – ISTANZA RIMBORSO.

Massima:

Se l'importo dell'IVA versata in eccesso e chiesta a rimborso viene esposto nel modello Unico ma non viene compilato né allegato l'apposito "quadro VR" il contribuente non ha diritto al rimborso in oggetto. In caso di cessazione dell'attività il soggetto deve presentare apposita istanza entro 2 anni dal versamento.



Torna all'indice

Attività di recupero energetico, aliquota

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 295 del 18 ottobre 2011

Presidente: Di Sapia, Relatore: Previ

Intitolazione:

IVA – ALIQUOTA RIDOTTA – Attività di recupero energetico – Applicabilità aliquota 10% – Sussiste.

Massima:

Le operazioni di utilizzo come combustibile del materiale ricavato da operazioni di selezione meccanica, triturazione e raffinazione di rifiuti solidi urbani sono da qualificarsi quali attività di recupero energetico e come tali usufruiscono dell'aliquota IVA del 10% (cfr. Risoluzione 249/E del 2007 e Circolare 43/E del 2008).



Torna all'indice

Codice iva del cessionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 288 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Intitolazione:

IVA – Cessioni intracomunitarie – Art. 41 D.L. 331/1993 – Codice identificativo del cessionario – Errata indicazione in fattura – Causa imputabile al cessionario – Assenza di danno erariale – Errore di natura formale non sanzionabile – Sussiste.

Massima:

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che sanzioni la irregolare indicazione del codice IVA se il comportamento del cedente non ha provocato alcun danno all'Erario, pertanto, in caso di cessione intracomunitaria effettuata ai sensi dell'art. 41 d.l. 331/1993, l'errata indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario, in assenza di danno per l'Erario, costituisce un errore scusabile, esclusivamente formale, e quindi non punibile.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41.



Torna all'indice

Credito di imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 26 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

**IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – Eccedenza credito di imposta – Recupero
Prova dell'esistenza del credito – Necessità – Sussiste.**

Massima:

E' possibile recuperare l'eccedenza di credito IVA maturata nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa, ma il contribuente deve fornire la documentazione contabile atta a dimostrare come il credito sia sorto, vale a dire le liquidazioni mensili e/o trimestrali risultanti dai registri IVA o dal libro giornale, essendo altrimenti legittimo il disconoscimento del credito da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54-bis.



Torna all'indice

Disconoscimento del credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 196 del 17 novembre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IVA – Disconoscimento credito – Procedimento amministrativo – Procedimento giudiziario.

Massima:

Nel caso di disconoscimento puro e semplice del credito IVA, bisogna fare distinzione tra l'iter previsto nel procedimento amministrativo, considerato che le norme vincolanti che lo regolano trovano la loro ratio nell'intento di evitare comportamenti impropri collegati alla discrezionalità di singoli funzionari e le decisioni che si impongono in sede giudiziaria, dove l'interesse preminente è una corretta gestione degli interessi di entrambe le parti. Appare evidente, una volta accertato che il credito del contribuente esiste realmente, è attuale e non è prescritto, che lo stesso non possa essere disconosciuto in relazione a carenze puramente di procedure amministrative.



IVA — Imposta di registro, alternatività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 308 del 23 novembre 2011

Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IVA – Alternatività – Caparra confirmatoria – Assoggettabilità.

Massima:

Il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA di cui all'art. 40 d.P.R. 131/1986 comporta che il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, qualora costituisca anche parte integrante del corrispettivo pattuito, pur esentato dall'imposta di registro in misura proporzionale, è assoggettato, oltre che all'IVA, all'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40.



Attività di intrattenimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 277 del 12 dicembre 2011

Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO – Gestione di apparecchi d'intrattenimento – Videogiochi che consentono e che non consentono vincite in denaro – Esenzioni IVA – Regime speciale – Motivazione degli atti.

Massima:

Se una società svolge attività d'intrattenimento mediante apparecchiature che consentono (art. 110 comma 6, TULPS) e apparecchiature che non consentono (art. 110 comma 7, TULPS) vincite in denaro, deve considerare i proventi delle prime come esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 6 del d.P.R. 633/1972, e quelli delle seconde assoggettati ad IVA, ai sensi dell'art. 74 comma 6 del d.P.R. 633/1972. Inoltre, con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l. 212/2000, della comunicazione dell'AAMS da cui è scaturita l'attività accertativa, si conferma che i due atti sono indipendenti e autonomi e che l'atto impugnato non ha alcuna correlazione con l'altro. In tal senso, l'atto impositivo deve ritenersi sufficientemente motivato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1; d.P.R. 633/1972, art. 74 comma 6; l. 212/2000, art. 7 comma 1.



Torna all'indice

IVA Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 210 del 15 dicembre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Mauri

Intitolazione:

IVA - ACCERTAMENTO - Attribuzioni e poteri degli uffici - Dichiarazioni di terzi
Valore indiziario - Utilizzabilità ai fini della ricostruzione del volume di affari
Condizioni.

Massima:

In tema di accertamento dell'IVA, a fronte di una contabilità formalmente regolare, le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione del volume di affari, così come ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, solo se trovano ulteriore riscontro, avendo altrimenti solo valore indiziario.



Mancata presentazione della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 348 del 16 dicembre 2011

Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE – Mancata presentazione – Diritto al riconoscimento del credito – Preclusione – Prova.

Massima:

La mancata presentazione della dichiarazione IVA non fa venire meno il credito d'imposta, ove questo risulti certo ed adeguatamente documentato. La preclusione al diritto al riconoscimento del credito attiene alla fase amministrativa e non a quella giurisdizionale, dell'accertamento del credito, e tale diritto deve essere comunque riconosciuto tutte le volte che il contribuente in giudizio ne abbia fornito la prova.



Sopravvenienze passive

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 137 del 1 agosto 2011

Presidente: Pugliese, Relatore: Saia

Intitolazione:

SOPRAVVENIENZE PASSIVE – DETERMINABILITÀ IN BASE A QUANTIFICAZIONE DEL FORNITORE – Liquidazione IVA di gruppo – Crediti IVA trasferiti – Interessi attivi – Non sussistono.

Massima:

Le sopravvenienze passive costituite da importi dovuti a titolo di componente del prezzo dell'energia fornita e relativa agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE per le emissioni di CO₂, sono determinabili nel periodo d'imposta in cui il fornitore ne comunica la quantificazione. La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, relativamente ai crediti IVA ceduti alla controllante, non determina l'insorgenza di interessi attivi su tali crediti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 73.



Operazioni inesistenti, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 125 del 14 settembre 2011

Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – Fatti connotati da gravità, precisione e concordanza – Assenza di struttura organizzativa delle controparti – E' tale.

Massima:

Incombe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni poste in essere dal contribuente. Costituiscono fatti connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza le circostanze che (i) la quasi totalità delle ditte fornitrici siano sfornite di strutture organizzative, che (ii) una di esse fosse addirittura irreperibile (pur a fronte di un fatturato di circa 15.000.000 di euro) e che (iii) il cessionario delle quote della stessa società contribuente abbia dichiarato di esser a conoscenza del giro di false fatturazioni e di aver, egli stesso, emesso alcune fatture, in luogo di detta società.



Apparecchiature per gioco lecito

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 141 del 22 settembre 2011

Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno

Intitolazione:

APPARECCHIATURE PER GIOCO LECITO – Compenso per raccolta giocate – Attività accessorie svolte dall' esercente – Esenzione IVA – Si applica.

Massima:

Il compenso percepito dall' esercente, che ha in funzione macchina da gioco nel proprio esercizio commerciale, corrisposto dal gestore della concessione, in qualità di mandatario del titolare della concessione stessa, a fronte delle attività di raccolta delle giocate, custodia delle macchine da gioco e attività accessorie, è unitario e complessivo ed è esente da IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 6.



Frode carousel

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 141 del 25 ottobre 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – Impiego degli studi settore per motivare l’elusività della condotta – Non sufficienza.

Massima:

In presenza di una frode carousel, non si può presumere il consesso criminoso del cessionario (al quale il bene sia stato ceduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, in ragione della mancata applicazione dell’Iva sugli acquisti del proprio cedente) fondando tale contestazione sul mero “scostamento” derivante dall’applicazione degli studi di settore che, ad avviso dell’Ufficio, celerebbe una condotta elusiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all’indice

Frodi carosello, diritto alla detrazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 213 del 7 novembre 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Fischetti

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO – DETRAZIONI – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Esclusione – Soggetto coinvolto – Diritto alla deduzione dei costi – Onere di dimostrare l'estraneità alla frode – Sussistenza.

Massima:

In tema di IVA è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino realmente sostenuti, non essendo la provenienza della merce da soggetto diverso da quello figurante nelle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'IVA (Conf. Cass. 735/2010). In tema di imposte sui redditi e con particolare riguardo a determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti il committente/cessionario, in applicazione del principio della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione (Conf. Cass. 17377/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

Detrazione IVA

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 93 del 14 luglio 2011

Presidente: Vitali, Relatore: Serena

Intitolazione:

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE – PRINCIPIO DI INERENZA – Spese di manutenzione su immobili locati.

Massima:

Il conduttore può detrarre l'IVA relativa alle spese di manutenzione dell'immobile utilizzato nell'esercizio d'impresa, nonostante detto immobile sia di proprietà del locatore. La concreta inerenza dei beni e servizi acquistati con l'attività esercitata costituisce la condizione primaria per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva, diritto che non può essere messo in discussione sulla base di una semplicistica interpretazione ancorata alla proprietà dei beni.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972, art. 19.



Fallimento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 122 del 6 luglio 2011

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

DINIEGO RIMBORSO IVA – FALLIMENTO – SUSSISTE.

Massima:

Di fronte a un credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento è legittimo il diniego di rimborso parziale operato dall'ufficio che ha portato in compensazione un controcredito derivante da cartelle esattoriali notificate alla società poi dichiarata fallita. In tale fattispecie trova applicazione l'art. 56 della Legge Fallimentare che ammette la compensazione purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento (Conf. Cass. n. 18915/2010).



Cessione intracomunitaria

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 154 del 6 settembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IVA - CESSIONE INTRACOMUNITARIA – Art. 41 d.l. 331/1993 – Requisito territoriale – Non sussiste.

Massima:

In caso di cessione di beni intracomunitari, la non imponibilità è subordinata alla contestuale sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dall'art. 41 del d.l. 331/1993, con la conseguenza che la mancata documentazione, da parte del contribuente, dell'uscita della merce dal territorio nazionale comporta il venir meno del predetto regime di non imponibilità.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 31.



Omessa dichiarazione Iva

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 163 del 6 settembre 2011

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Omessa presentazione dichiarazione IVA – Detrazione – Non sussiste.

Massima:

La detrazione resta un diritto che va esercitato con la presentazione della dichiarazione annuale con la logica conseguenza che sugli acquisti non è ammessa detrazione quando sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55.



Torna all'indice

Termine di prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 155 del 15 novembre 2011

Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – TERMINE DI PRESCRIZIONE.

Massima:

Se il credito d'imposta è stato evidenziato in dichiarazione, non trova applicazione, ai fini del rimborso del credito, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 non occorrendo la presentazione di un apposita istanza

L'amministrazione, con la dichiarazione, viene resa edotta dei conteggi effettuati dal contribuente ed è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria, pertanto la relativa azione è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale il cui decorso è immediato (data di presentazione della dichiarazione).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.38.



Prestazioni sanitarie

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 250 del 16 settembre 2011

Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

IVA – PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA MEDICI IN FORZA DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON UNA SOCIETÀ – ATTIVITÀ ESENTE.

Massima:

Le prestazioni che dei medici, nell'ambito della collaborazione con una società operante nel settore sanitario, prestano in favore di pazienti, clienti di tale società, devono ascrivere alla tipologia delle attività sanitarie, e quindi ai fini dell'IVA sono esenti ex art. 10 d.P.R. 633/1972. Non assume a tal fine rilevanza che i compensi corrisposti dalla società a tali medici non siano proporzionali alle prestazioni sanitarie rese dai medici ai pazienti, clienti della società. Ciò che rileva, in tal caso, è la natura sanitaria delle prestazioni de quibus.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10.



Torna all'indice

Cessione credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 67 del 23 settembre 2011

Presidente e Relatore: Pozzi

Intitolazione:

**CREDITO D'IMPOSTA – Cessione – Istanza di rimborso – Deducibilità – Illegittimità
Sussiste.**

Massima:

In caso di cessione a terzi del credito d'I.V.A., con conseguente anticipazione al richiedente del relativo importo, l'istanza di rimborso, presentata precedentemente, deve essere ritenuta nulla e priva di efficacia e, per l'effetto, non risulta deducibile l'importo a credito da quello a debito d'imposta, stanti l'irrevocabilità della scelta effettuata e preliminarmente il rispetto del diritto di difesa da parte dell'organo accertatore e dei termini legali di verifica dell'organo verificatore.



Gratta e vinci

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 123 del 17 ottobre 2011

Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

Intitolazione:

IVA – ALIQUOTE AGEVOLATE – EDITORIA – CD. GRATTA E VINCI.

Massima:

La cessione di c.d. gratta e vinci non costituisce cessione di prodotti editoriali. Pertanto il cedente non ha il diritto di beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 4% prevista per i predetti prodotti editoriali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 74.



Torna all'indice

Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 185 del 21 novembre 2011

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

Intitolazione:

CREDITO IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE – POTERE/DOVERE DI ACCERTARE ESISTENZA CREDITO – Idonea documentazione – Cartella di pagamento – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

E' illegittima la cartella di pagamento con la quale è contestato il credito IVA relativo ad un determinato periodo di imposta per mancata presentazione della dichiarazione annuale qualora il contribuente, nell'ammettere la mancata presentazione della dichiarazione, abbia comunque dimostrato con idonea documentazione l'effettiva esistenza del credito IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Torna all'indice

Dichiarazione IVA annuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 79 del 8 luglio 2011

Presidente: Spano, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

IVA A CREDITO – OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE – COMPUTO IN DETRAZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO – Legittimità – Accertamento del credito maturato nell'anno in cui la dichiarazione è stata omessa – Sussiste – Rimborso “anomalo” ex art. 21 D. Lgs. 546/1992 – Non necessario – Disconoscimento del credito a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione – Illegittimità.

Massima:

Il credito IVA maturato nell'anno precedente, nel quale la dichiarazione sia stata omessa, se accertato per sussistente, può essere legittimamente portato in detrazione con la dichiarazione relativa all'anno successivo, in quanto, fermo il potere di controllo dell'A.F., ai sensi dell'art. 55 d.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, ult. parte dello stesso d.P.R. 633/1972, “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Non è necessario, pertanto, che il recupero avvenga attraverso il procedimento di rimborso “anomalo” previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, mentre la ripresa della detrazione attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36bis d.P.R. 600/1972 è di conseguenza illegittima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 55; d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 600/1972, art. 36-bis.



Torna all'indice

Determinazione aliquota

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 74 del 12 luglio 2011

Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

**IVA – CESSIONE DI ACQUA DI SORGENTE – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA
IVA – Applicazione delle sanzioni e principio della tutela dell'affidamento e della
buona fede.**

Massima:

Nel caso di fornitura di acqua di sorgente, diversa dall'acqua minerale , con modalità diverse dalla distribuzione di acqua mediante distributori automatici, deve essere applicata l'aliquota IVA del 10% espressamente prevista per la vendita di acqua parificabile a quella degli acquedotti, come previsto dal n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 4%, non trattandosi di vendita del prodotto mediante distributori automatici, come pure l'aliquota ordinaria del 20% prevista per le cessioni di acque minerali. Ai fini della disapplicazione delle sanzioni, infine, deve escludersi l'obiettivo incertezza sulla portata e sull'interpretazione della norma stante la qualifica professionale del contribuente, soggetto dotato di specifica competenza ed esperienza in materia.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; l. 212/2000, art. 10 comma 2.



Torna all'indice

Rimborso dell'eccedenza d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 110 del 18 luglio 2011

Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

IVA – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – Rimborso dell'eccedenza d'imposta
Applicabilità dell'articolo 30 comma 2 d.P.R. 633/1970 – Prescrizione decennale.

Massima:

In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal d.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al d.lgs. 546/1992, art. 21, applicabile solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche, giacché, quella del rimborso dell'eccedenza d'imposta all'atto della cessazione dell'attività (anche per fallimento) non è una ipotesi che può ritenersi non regolata da alcuna disposizione (con la conseguente applicabilità del termine biennale di decadenza cui fa riferimento l'amministrazione), poiché si tratta di fattispecie regolata d.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2, a norma del quale il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso (oltre che nei casi specificamente indicati nel comma 3) "comunque in caso di cessazione dell'attività", in quanto, proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione per l'anno successivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2.



Prescrizione credito IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 84 del 18 luglio 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

IVA – ISTANZA DI RIMBORSO – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – Prescrizione decennale – Mancata presentazione modello VR – Irrilevante.

Massima:

In caso di cessazione di attività il credito IVA chiesto a rimborso si prescrive in 10 anni ex art. 2496 c.c. a nulla rilevando la mancata presentazione del quadro VR. Ai sensi dell'art. 38bis del d.P.R. 633/1972 il credito del contribuente per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione abbia notificato avviso di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Il termine di prescrizione decennale decorre, pertanto, a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946; d.P.R. 633/1973, art. 38-bis.



Torna all'indice

Contratto di sale and lease back

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 83 del 15 settembre 2011

Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

**IVA – CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK – SIMULAZIONE – Carenza di prova
Fattura oggettivamente inesistente.**

Massima:

Il contratto di “sale and lease back”, in virtù del quale il proprietario di un cespite lo aliena al soggetto che contestualmente glielo cede in leasing, non è di per sé illecito, ma può agevolmente prestarsi ad alcuni rilievi, quali il patto commissorio, sicché la sussistenza di una causa lecita va valutata caso per caso. L’acquisto di beni molto costosi e non inerenti con l’attività di impresa esercitata, nonché la mancata trascrizione nel libro cespiti e l’assenza di documenti di trasporto attestanti la consegna del bene sono sufficienti a fondare il recupero dell’IVA ex art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art 21, comma 7.



Torna all'indice

Bilancio finale di liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 113 del 16 settembre 2011

Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

IVA – DIRITTO AL RIMBORSO – SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – Mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione – Irrilevanza.

Massima:

Il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta richiesto, a norma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione Iva dell'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità Iva, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 131 del 22 settembre 2011

Presidente: Squassoni, Relatore: Luciani

Intitolazione:

IVA – CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – CREDITO D'IMPOSTA – RICHIESTA DI RIMBORSO – Esposizione nella dichiarazione – Spettanza – Sussiste.

Massima:

L'esposizione del credito dell'I.V.A. nella dichiarazione dei redditi nel quadro VL18 e nel quadro RX05 I.V.A., senza la presentazione dell'istanza di rimborso mediante il modello VR o in subordine mediante istanza cosiddetta anomala, stante la cessazione dell'attività, il diritto alla restituzione dell'indebitato si prescrive nel termine ordinario decennale e non occorre la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione Finanziaria, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria (Conf. Cass. SS.UU. 2687/2007).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Simulazione e detrazione IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 244 del 27 settembre 2011
Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Intitolazione:

CESSIONE DI MERCI – SIMULAZIONE – SCOPO – Esclusione delle merci dalla cessione di azienda – Detrazione Iva – Non compete – Accertamento – Notificazione Raddoppio termini in presenza di violazione che comporta obbligo di denuncia penale – Tardività – Non sussiste.

Massima:

Singole cessioni di beni costituenti rimanenza, ravvicinate nel tempo e con esiguo ricarico applicato, tra società appartenenti ai gruppi di riferimento della società cedente un ramo di azienda e di quella acquirente detto ramo di azienda, senza che le merci siano fisicamente movimentate, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione di tali cessioni attuate al solo scopo di escludere il valore delle rimanenze dalla base imponibile, della cessione del ramo di azienda, dell'imposta di registro. Ne deriva la nullità dei contratti di cessione per causa illecita con la perdita del diritto alla detrazione IVA. L'art. 37 commi 24, 25 e 26, del d.l. 223/2006 subordina il raddoppio dei termini di accertamento, al caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, qualora, alla data di entrata in vigore del d.l. 223/2006 (4 luglio 2006), non fosse già decorso il termine previsto dalla normativa anteriore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.l. 223/2006, art. 37 commi 24, 25 e 26.



Torna all'indice

Credito IVA e condono

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 104 del 28 settembre 2011

Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

Intitolazione:

CREDITO IVA – ANNUALITÀ CONDONATA – DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTE.

Massima:

Il diritto al rimborso di un credito IVA maturato sussiste anche se l'annualità è stata oggetto di condono; il condono infatti non impone al contribuente la rinuncia al credito, non preclude all'Amministrazione di rimborsarlo (Conf. Cass. SS.UU. 4828/2008 e C. Cost. ord. 340/2005), e non le inibisce l'accertamento diretto per dimostrarne l'inesistenza se lo ritiene (Conf. Cass. 18942/2010).

Riferimenti normativi : l. 289/2002, art. 9, comma 9.



Torna all'indice

Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 64, sentenza n. 176 del 28 settembre 2011
Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE.

Massima:

Nel caso di operazioni intracomunitarie, l'onere probatorio in merito alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per accedere al regime agevolato dell'IVA intracomunitaria incombe sulla parte contribuente. Non è possibile emettere fatture per operazioni non imponibili nei confronti di clienti comunitari, non consumatori finali, se questi non hanno ancora attivo il codice di identificazione IVA rilasciato dal proprio Stato membro. I modelli intrastat, altrimenti, verrebbero compilati con dati inesatti e questo comporterebbe la violazione sostanziale degli artt. 41 e 50 commi 1 e 2, del d.l. n. 331/1993.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 41 e 50 commi 1 e 2.



Buona fede e frode carousel

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 63, sentenza n. 228 del 11 ottobre 2011

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

FRODI CAROSELLO – ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI “CARTIERA” DEL FORNITORE – Mancanza di prova – Buona fede – Diritto alla detrazione – Sussiste.

Massima:

In tema di “frodi carousel” la buona fede di un contribuente può rilevarsi anche dalla minima entità dei rapporti intercorsi tra i soggetti accertati rilevando anche l'impossibilità da parte dell'acquirente di poter controllare o verificare la correttezza fiscale del fornitore. Per poter parlare di interposizione fittizia occorre che l'accordo simulatorio coinvolga tutti i partecipanti. In mancanza di tale prova non può parlarsi di interposizione fittizia ma solo di interposizione reale con la conseguenza che il fornitore italiano deve considerarsi effettivo acquirente del fornitore estero con il conseguente diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, come confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19-bis.



Torna all'indice

Falsità soggettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 81 del 26 ottobre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Falsità ideologica – Buona fede.

Massima:

Il committente/cessionario, ai fini della deduzione dei costi riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di dimostrare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture a lui rilasciate. La parte contribuente ha l'onere probatorio, gravante a suo carico, di dimostrare la propria buona fede. Tale prova non può consistere nel fatto che la merce è stata effettivamente ricevuta e che il corrispettivo è stato versato, atteso che la realtà dell'operazione economica è insita nella nozione di fattura falsa in senso soggettivo (nel caso di specie, il fatto che le autovetture fossero state consegnate "per strada" e che presso la sede della società accertata non fosse stata ritrovata nessuna documentazione per i suddetti acquisti, in quanto era stata cestinata è stato ritenuto sufficiente per il Giudice di secondo grado al fine di affermare la conoscenza, o conoscibilità, della natura soggettivamente falsa delle fatture ricevute).

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, art. 39.



Frodi carousel

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 121 del 21 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO – BUONA FEDE DEL CESSIONARIO.

Massima:

Il contribuente imprenditore è tenuto ad agire con diligenza, ma la soglia di attenzione richiesta non può ragionevolmente essere spinta fino a pretendere, quando esso conclude un contratto con un terzo, un controllo sul rispetto dei doveri tributari incombenti sulla controparte e men che meno sul rispetto dei doveri tributari gravanti sui fornitori di questa.



Torna all'indice

Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 113 del 8 novembre 2011

Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Citro

Intitolazione:

IVA – PLAFOND – ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI SERVIZI – SERVIZIO D'INTERMEDIAZIONE – Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura dell'operatore straniero – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione Registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA.

Massima:

L'irregolare od omessa registrazione di una prestazione di servizi non imponibile ai fini dell'IVA, ancorché l'obbligo di autofatturazione derivi dall'applicazione dell'art. 17 comma 3 del d.P.R. 633/1972, non fa sorgere in capo al committente nazionale alcun debito di imposta. In tal senso, deve ritenersi infondata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria che si basi sulla presunta indetraibilità dell'IVA non contabilizzata dal soggetto passivo e sulla contestuale debenza dell'imposta dovuta a seguito dell'effettuazione dell'operazione. Inoltre, non è applicabile la sanzione prevista dall'art. 6 del d.lgs. 471/1997 nel caso in cui l'autofattura non sia stata emessa a seguito di utilizzo da parte dell'operatore nazionale del plafond a sua disposizione, ancorché non sia stata inviata alcuna lettera d'intenti all'operatore comunitario che, in ogni caso, avrebbe emesso una fattura non imponibile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3; d.lgs. 471/1997, art. 6.



Torna all'indice

Plafond, esportatore abituale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 152 del 21 novembre 2011

Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

Intitolazione:

IVA – ESENZIONE – ESPORTATORE ABITUALE – PLAFOND.

Massima:

Ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 746/1983, per fruire dell'esenzione dell'Iva sulle operazioni internazionali attive, sia verso Paesi dell'Unione Europea che extra Unione Europea è necessario acquisire lo status di esportatore abituale; tale requisito si acquisisce allorquando le operazioni effettuate nel periodo di riferimento siano superiori al 10% del volume d'affari, determinato ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 633/1972, operazioni che costituiscono il c.d. "plafond".

Riferimenti normativi: d.l. 746/1983, art.1; d.P.R. 633/1972, art. 20.



Detrazione del credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 187 del 12 dicembre 2011

Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

CREDITO IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – Credito Iva non esposto in dichiarazione – Termine per il diritto di detrazione – Secondo anno successivo a quello in cui il credito è sorto.

Massima:

All'abrogazione dell'articolo 28, comma 4, d.P.R. 633/1972, ad opera dell'art. 9, comma 9, d.P.R. n. 322/1998, la quale va coordinata con le nuove scadenze entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione Iva di cui al combinato disposto degli articoli 8 d.P.R. n. 322/1998 e 19 d.P.R. n. 633/1972, consegue che il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (fattispecie concernente l'omessa presentazione della dichiarazione IVA che, se presentata, avrebbe evidenziato un credito in favore del contribuente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/98, art. 8; d.P.R. 633/72, art. 19.



Regimi opzionali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 146 del 16 dicembre 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Tavazza

Intitolazione:

IVA – REGIMI OPZIONALI – MODALITÀ DI SCELTA.

Massima:

Le opzioni del contribuente in favore di un certo regime fiscale possono risultare anche dal suo comportamento concludente, indipendentemente da una dichiarazione espressa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 100/1998, art. 1.



Torna all'indice

Rimborso credito IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 148 del 16 dicembre 2011

Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IVA – CREDITO – RIMBORSO.

Massima:

Il termine per chiedere il rimborso di un credito iva non contestato è quello ordinario di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Torna all'indice

Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 197 del 23 dicembre 2011

Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Condizioni per la non imponibilità

Richiesta di conferma da parte dell'ufficio nazionale competente del numero di identificazione del cessionario – Obbligatorietà – Non sussiste.

Massima:

Dal combinato disposto degli articoli 46 e 50, d.l. n. 331/1993, appare chiaro che per poter fruire dell'esenzione dall'imposta nelle cessioni intracomunitarie è necessario indicare la norma applicata, il numero identificativo IVA attribuito dal Paese di appartenenza del cessionario - che deve essere comunicato all'altro contraente - e la compilazione degli elenchi riepilogativi. Quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, vale a dire la possibilità di richiedere conferma all'ufficio locale competente della validità del numero di identificazione attribuito al committente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea è una facoltà, ma non un obbligo, per il cedente.

Riferimenti normativi: d.l. 331/93, artt. 46 e 50.



Torna all'indice

REGISTRO



Torna all'indice

Cessione del credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 277 del 19 marzo 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

ALTERNATIVITA' IVA REGISTRO – CESSIONE DEL CREDITO – Cessione di credito futuro a garanzia di un contratto di finanziamento – Natura – Operazione accessoria di natura finanziaria – Art. 40 D.P.R. n. 131/1986 – Imposta di registro in misura fissa – Applicabilità.

Massima:

Il contratto di cessione di credito futuro stipulato a garanzia dell'esatto adempimento di un contratto di finanziamento soggetto ad IVA, costituisce un'operazione di natura finanziaria ed accessoria rispetto all'operazione principale di finanziamento, e pertanto, poiché rientra anch'esso nel campo di applicazione dell'IVA, sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 3 e 10; d.P.R. 131/1986, artt. 6, 21, 40 e 49.



Torna all'indice

Atti giudiziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 273 del 27 luglio 2011

Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

**DECRETO INGIUNTIVO – Imposta di registro – Alternatività con l'IVA
Registrazione – Tassa fissa.**

Massima:

Non si applica l'imposta di Registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo IVA ed è principio ormai acquisito quello secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo, ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, gode dell'applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa (Conf. Cass. 9390/2007). Questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce, siano esse sentenze o decreti, inerenti rapporti sottoposti a disciplina IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40.



Rettifica del valore di avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 208 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – Maggiore redditività presunta dal confronto con aziende similari – Rettifica del valore di avviamento Omessa considerazione di documentate perdite di bilancio – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro con il quale l'Ufficio, a fronte di costanti perdite di bilancio documentate dal contribuente in sede di risposta al questionario, rettifica comunque il valore di avviamento del ramo d'azienda ceduto basandosi unicamente sulla maggiore redditività presunta dal confronto con aziende similari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 52.



Torna all'indice

Disconoscimento agevolazioni, proroga dei termini L. 289/2002

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 222 del 7 settembre 2011

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

**IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
PROROGA DEI TERMINI – L. 289/2002 – Applicazione all’avviso di liquidazione
Sussiste.**

Massima:

Non può dubitarsi dell’applicazione della proroga biennale dell’azione amministrativa diretta al disconoscimento della spettanza delle cosiddette “agevolazioni prima casa” previste dall’art. 1, quinto comma, nota 2 bis della Tariffa del d.P.R 131/1986 (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 4321/2009) poiché la ratio di detta proroga consiste nella necessità di garantire agli uffici, impegnati nel controllo dei condoni, i tempi tecnici necessari per la normale attività di controllo sugli atti non condonati con la conseguenza che è del tutto irrilevante che all’atto in questione sia o meno applicabile il condono medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986,art. 1, comma 5, nota 2 bis della Tariffa.



Atti giudiziari, sentenza di assoluzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 223 del 7 settembre 2011

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI GIUDIZIARI – Sentenza di assoluzione – Solidarietà
Non sussiste.**

Massima:

La Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 tratta in maniera differenziata il caso di condanna al pagamento di somma (fattispecie esaminata dai giudici) da quello in cui non vi sia stato “trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” con la conseguenza che non può prescindersi dagli effetti della sentenza soggetta a tassazione nei riguardi della parte cui si rivolge la pretesa. Infatti, ai fini dell’identificazione delle parti in causa, secondo quanto previsto dall’art. 56 del d.P.R. 131/1986, occorre tenere presente non soltanto il dato formale, relativo al contraddittorio instaurato in giudizio, ma anche e soprattutto l’effettiva pronuncia adottata in concreto. Pertanto, nei casi in cui la parte non è destinataria di una pronuncia di condanna, nei suoi confronti la corretta tassazione non può rinvenirsi nell’art. 8, lett. b) (3% della somma oggetto di condanna) bensì nell’art. 8, lett. d) (tassa fissa).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 56.



Avviamento e canoni di affitto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 224 del 7 settembre 2011

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVIAMENTO – Affitto ramo d’azienda – Determinazione dell’avviamento – Valenza dei canoni percepiti – Sussiste.

Massima:

Nell’ipotesi in cui la contribuente si sia solo limitata a consentire l’utilizzo della licenza commerciale in suo possesso mediante contratti di affitto di ramo d’azienda, ai fini della corretta determinazione del valore di avviamento occorre porre a base del calcolo i canoni di affitto, applicando un correttivo in aumento, determinato sulla base della redditività dell’esercizio commerciale gestito dal conduttore che, in prospettiva, non può non influenzare la determinazione.



Torna all’indice

Accertamento con adesione e liquidazione dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 8 settembre 2011

Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI – Avviso di liquidazione
Mera liquidazione dell'imposta – Accertamento con adesione – Non applicabile.**

Massima:

Non è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione nell'ipotesi di notifica di un atto contenente la mera riliquidazione di una maggiore imposta sulla base di un semplice parametro aritmetico (nel caso di specie l'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione assoggettando all'imposta proporzionale del 3% - in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 - un atto che avrebbe configurato un intento elusivo in quanto trattavasi di atto di cessione di ramo d'azienda e non di atto di conferimento per l'aumento del capitale sociale).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Avviamento emittenti radiofoniche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 217 del 20 settembre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA – EMITTENTI RADIOFONICHE – Abitanti potenzialmente raggiungibili – Popolazione utilmente raggiungibile – Caratteristiche della popolazione raggiungibile.

Massima:

Nel rilevare il valore dell'avviamento di un'azienda emittente frequenze radiofoniche, l'Ufficio non può tener conto della popolazione potenzialmente raggiungibile ma della popolazione utilmente raggiungibile, poiché una frequenza radiofonica irradia il proprio segnale secondo criteri fisici ben determinati ed in funzione della conformazione orografica del territorio circostante. Inoltre, il parametro di commisurazione del valore attribuibile a ciascun abitante, che è in funzione delle caratteristiche della popolazione, deve essere attentamente valutato e determinato. L'Ufficio pertanto non può limitarsi a genericamente individuare il valore unitario di riferimento ma deve determinarne il valore in funzione delle caratteristiche effettive della popolazione raggiunta dal segnale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 52.



Società veicolo, legittimazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 202 del 20 settembre 2011

Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO DI AZIENDA E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – SOGGETTI PASSIVI – Notifica a società sfornita di legittimazione passiva d'imposta – Obbligazione solidale tra cedente e acquirente.

Massima:

In caso di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, ai fini dell'Imposta di Registro è sfornita di legittimazione passiva la società veicolo costituita al sol fine di realizzare l'operazione, in quanto, risultano obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta esclusivamente l'acquirente e il cedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Sentenza resa nei confronti del coobbligato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 209 del 25 settembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Omessa impugnazione dell’avviso di rettifica – Sentenza favorevole resa nei confronti del coobbligato – Inopponibilità nel ricorso avverso la cartella di pagamento.

Massima:

Se non c'è impugnazione non vi è volontà di contestare l'operato dell'Ufficio, pertanto il coobbligato che non ha impugnato l'avviso di rettifica non può, nell'eventuale ricorso avverso la cartella di pagamento che liquida l'imposta di registro divenuta definitiva, opporre la sentenza favorevole resa nei confronti dell'altro coobbligato.



Torna all'indice

Responsabilità solidale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 238 del 20 settembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D’AZIENDA – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA DI REGISTRO – Impugnazione del venditore – Prova documentale del pagamento dell’acquirente – Estinzione del giudizio – Consegue.

Massima:

Qualora venga fornita in giudizio la prova documentale che l’acquirente dell’azienda, solidalmente responsabile con il venditore per la maggiore imposta di registro accertata, abbia provveduto al pagamento dell’imposta, il giudizio instaurato dal venditore avverso l’atto di accertamento del registro deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Torna all’indice

Imposta di registro complementare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 224 del 23 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Donvito

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Accertamento maggiore imposta complementare – Termini versamento – Sospensione feriale Non sussiste – Ritardato versamento – Sanzione – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La maggiore Imposta complementare di registro accertata deve essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, trovando altrimenti legittima applicazione la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta; al termine per il pagamento dell'imposta complementare di registro non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 471/1997, art. 13; d.P.R. 131/1986, art. 55.



Obbligazioni solidali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 6 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Omessa
impugnazione – Imposta e sanzioni corrisposte dal coobbligato – Detraibilità
Sussiste.**

Massima:

In caso di mancata impugnazione da parte del coobbligato che non ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, e di parziale pagamento della stessa imposta che scaturisce dal medesimo avviso di liquidazione, l'Ufficio deve tenere conto degli importi già corrisposti, anche a titolo di riscossione provvisoria, da parte del coobbligato che ha impugnato l'atto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 56.



Torna all'indice

Valore venale del cespite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 221 del 7 ottobre 2011

Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ACCERTAMENTO – Plusvalenza – Persone fisiche

Valore venale del cespite – Corrispettivo effettivamente corrisposto e incassato.

Massima:

Nel caso di accertamento in materia d'Imposta di Registro, l'Amministrazione Finanziaria deve verificare la sussistenza di un reddito non dichiarato dal contribuente in base al valore venale del cespite dato dal corrispettivo effettivamente corrisposto e incassato, ossia di un reddito entrato effettivamente ad accrescere il patrimonio del cedente.



Torna all'indice

Locazione di beni immobili strumentali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 273 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

IVA REGISTRO – ALTERNATIVITÀ – CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI STRUMENTALI – Imposta di registro proporzionale – Natura di imposta sul giro d'affari – Sussiste – Illegittimità.

Massima:

L'imposta di registro proporzionale, prevista dall'art. 5, comma 1, lett a – bis) della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, per i canoni di locazione di beni strumentali soggetti ad IVA, ha natura di imposta sul giro di affari, ed è pertanto illegittima per contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112 CE.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, Art. 5, comma 1, lett. a–bis); Direttiva 2006/112 CE, art. 401.



Torna all'indice

Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 285 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – ART. 20 D.P.R. 131/1986 – CONFERIMENTO DI AZIENDA
E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – Contraenti – Volontà di conseguire specifici
effetti giuridici – Ufficio – Riqualficazione in cessione di ramo d'azienda
Illegittimità.**

Massima:

L'interpretazione corretta dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 porta ad escludere che l'Ufficio possa fornire una propria valutazione di atti collegati tra loro fino ad attribuire agli stessi effetti e conseguenze diverse da quelli perseguiti dalle parti e resi palesi dai negozi, ed è pertanto illegittimo l'atto con il quale l'Ufficio riqualfica in cessione di ramo d'azienda due distinti negozi di conferimento d'azienda e di cessione di partecipazioni, posti in essere dalle parti allo scopo di conseguire effetti giuridici differenti da quelli della cessione del ramo d'azienda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Listini OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 316 del 7 novembre 2011

Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – DIRITTI REALI IMMOBILIARI – Cessione di usufrutto su bene immobile commerciale – Rettifica del valore in base alle quotazioni dell’OMI
Carenza di motivazione – Sussiste – Nullità.**

Massima:

L’atto con il quale l’Ufficio accerta il maggior valore del diritto di usufrutto applicando i listini dell’OMI, che per loro natura contengono valori medi e generici, senza fare riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile (dimensioni, appetibilità, stato di locazione ecc.) deve ritenersi non sufficientemente motivato e pertanto nullo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Alternatività con l'IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 236 del 9 novembre 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – Misura proporzionale – Alternatività all'IVA
Duplicazione d'imposta – Sussiste.**

Massima:

Non si applica il Registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'IVA. Questo comporta la registrazione a tassa fissa di sentenze, decreti esecutivi e ordinanze ingiunzioni inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina dell'IVA. Ciò vale sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt 40, 49 e 8 comma 1 lett. b) Tariffa Parte I.



Valutazione azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 328 del 14 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**RETTIFICA VALORE RAMO AZIENDALE – METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
ASTRATTA – Illegittimità atto – Consegue.**

Massima:

L'Ufficio nella valutazione d'azienda non può utilizzare formule astratte e dunque metodologie diverse da quelle individuate dalla “disciplina economica”; nella determinazione del calcolo dell'avviamento devono concorrere i valori venali di tutti i beni e i diritti che formano l'azienda, in una prospettiva dinamica, che nel loro insieme rappresentano una proiezione futura e non storica dell'avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Torna all'indice

Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 335 del 14 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Acquisto di immobile abitativo non di lusso – Cessionario – Società semplice

Detentore – Persona fisica – Proprietà “di fatto” – Non sussiste – Società semplice

Natura di comunione di godimento – Non sussiste – Agevolazioni prima casa – Non spettano.

Massima:

La ratio delle agevolazioni prima casa è quella di incentivare esclusivamente i cittadini (persone fisiche) all’acquisto della casa di proprietà; tali agevolazioni pertanto non spettano se l’immobile è stato acquistato da una persona fisica nella veste di amministratore di una società semplice; al riguardo è pretestuoso sia sostenere che le agevolazioni spetterebbero all’amministratore della società, in quanto proprietario “di fatto” dell’immobile, sia che la società semplice possa accedere al regime agevolativo, in quanto equiparabile ad una comunione di godimento tra persone fisiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, tariffa parte I, art. 1, nota II bis.



Torna all’indice

Atto di pubblicazione del testamento olografo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 332 del 2 dicembre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO – Pluralità di beneficiari – Pluralità dei negozi giuridici – Carattere documentale – Sussiste.

Massima:

L'atto notarile di pubblicazione del testamento olografo, a prescindere dal numero di soggetti e di negozi giuridici contemplati nel suddetto atto mortis causa, sconta un'unica imposta di Registro in misura fissa, poiché ciò che rileva ai fini impositivi è l'unicità della causa del documento rogato dal notaio. Dunque, anche nel caso in cui indichi più soggetti beneficiari, esso determina sempre un'imposta "documentale" che si ancora alla forma dell'atto giuridico in questione e non al suo contenuto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.



Metodo di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 123 del 18 ottobre 2011
Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – AVVIAMENTO – Metodo di determinazione – Capitalizzazione del valore medio.

Massima:

Ai fini dell'imposta di Registro, con riguardo alle modalità di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta, molteplici sono le tecniche per la sua valutazione e non esiste nessuna norma che prescriva all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di un metodo anziché di un altro. E' pertanto legittimo l'utilizzo del metodo cd. di "capitalizzazione del valore medio", che tiene conto del reddito medio prospettico, corrispondente alla media aritmetica dei redditi conseguiti dall'impresa negli ultimi tre esercizi.



Valore di avviamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 140 del 24 ottobre 2011

Presidente: Mazzoncini, Relatore: Fracascio

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – IMPOSTA DI REGISTRO – Determinazione del valore di avviamento – Onere della prova.

Massima:

In tema di quantificazione del valore di avviamento ai fini dell'imposta di Registro, l'onere probatorio grava sull'Ufficio che deve provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel quadro del parametro scelto per la determinazione dell'avviamento, giustificano il quantum accertato, mentre al contribuente è consentito di dimostrare l'infondatezza della maggiore pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio. L'avviamento è una qualità e non deve essere considerato un elemento essenziale e costitutivo dell'azienda, perché si possono verificare casi di assenza di avviamento come nel caso in cui la azienda non sia in grado di produrre sovra-reddito o nel caso in cui il reddito prodotto non è quantitativamente idoneo a remunerare tutti i fattori produttivi impiegati. In questi casi non esiste "goodwill" (avviamento positivo), ma "badwill" (avviamento negativo).



Obbligazione solidale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 142 del 12 luglio 2011

Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula

Intitolazione:

OBBLIGAZIONE SOLIDALE – GIUDICATO FAVOREVOLE DEL DEBITORE PRINCIPALE – Giudizio dei condebitori solidali avverso atti di riscossione
Accertamento non impugnato – Possibilità di avvalersi del giudicato favorevole del debitore principale – Condizioni.

Massima:

I condebitori in solido, che abbiano omissso di impugnare l'accertamento, non possono valersi del giudicato favorevole dell'obbligato principale, ex art. 1306 c.c., allorché il ricorso da quest'ultimo interposto sia ancora sub iudice e la sentenza non è definitiva.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Torna all'indice

Atto con disposizioni plurime

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 113 del 13 luglio 2011

Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – RINUNCIA ALL'EREDITÀ – Atto con disposizioni plurime.

Massima:

Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura, ciascuna è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute in un atto derivano le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da luogo all'imposizione più onerosa. La connessione deve essere necessaria per evidenza obiettiva del negozio giuridico e non essere una connessione voluta dai contraenti. Deve sussistere una oggettiva necessità giuridica e contrattuale di connessione e non solo un legame di tipo soggettivo. Pertanto se un atto contiene più rinunce all'eredità, ciascuna soggiace all'imposta in modo autonomo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.



Torna all'indice

Valore dell'azienda

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 145 del 3 agosto 2011

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

Intitolazione:

**REGISTRO – CESSIONE AZIENDA – AVVIAMENTO – MERO CALCOLO
MATEMATICO – Concrete esigenze del complesso aziendale – Illegittimità
Sussiste.**

Massima:

Per individuare il valore di un'azienda (Bar tavola fredda con ricevitoria lotto e rivendita tabacchi), l'Ufficio non deve limitarsi ad un mero calcolo matematico, prendendo in considerazione la media dei ricavi degli ultimi tre periodi di imposta, perché l'avviamento non può essere valutato adottando formule astratte e generali dovendosi tenere conto delle particolari e concrete esigenze del complesso aziendale e degli elementi che concorrono alla formazione dello stesso, compresi i costi di gestione e la localizzazione dell'azienda (sita in piccolo Comune con alcune migliaia, circa, di abitanti, nel quale vi sono quattro rivendite di tabacchi e tutte sono parti integranti di un bar tavola fredda, il che certamente costituisce un limite per i relativi guadagni).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Avviamento, listino FIMAA

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 121 del 16 novembre 2011

Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi

Intitolazione:

REGISTRO – CESSIONE AZIENDA – AVVIAMENTO – Trasferimento d'azienda

Listino Prezzi FIMAA – Esercizio commerciale acquistato e rivenduto in limitato arco temporale – Rettifica valore – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di trasferimento di un'azienda, è illegittima la rettifica del valore che si fondi sul listino prezzi predisposto dalla FIMAA perchè si traduce in una rilevazione statistica del rapporto tra il prezzo di cessione degli esercizi commerciali secondo le categorie e i ricavi conseguiti e non può per sua natura (statistica) tener conto della peculiarità della fattispecie concreta (azienda acquistata e poi rivenduta in un breve arco temporale, entro il 4° anno successivo all'anno di acquisto).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Torna all'indice

Borsini immobiliari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 115 del 5 luglio 2011

Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

Intitolazione:

VALORE IMMOBILIARE – BORSINI – Carattere indicativo – Valore reale – Esatta definizione – Perizia.

Massima:

I valori degli immobili indicati nei vari borsini sono valori a carattere indicativo, essi possono discostare sensibilmente dai valori reali quando applicabili al caso singolo; per un'esatta definizione del prezzo di singoli immobili è in ogni caso necessario l'intervento di un perito. In sostanza sono solo valori stimati suscettibili di variazioni.



Torna all'indice

Valutazione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 112 del 19 luglio 2011

Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – Rettifica valore avviamento
Criteri – Ubicazione dell'azienda – Inidoneità – Valutazione "prospettica"
Necessità – Sussiste.**

Massima:

L'avviamento di un'azienda deve corrispondere al reddito medio prospettico dell'attività ceduta inteso come attività e redditività attesa e non solo pregressa, ragion per cui la rettifica del valore del bene ceduto non può derivare dall'individuazione di sommarie caratteristiche dell'azienda che, anche in combinazione tra loro, non suggeriscano un'effettiva produzione di futuri risultati positivi, o che con consentano all'ente impositore di rilevare l'effettiva esistenza di un acquirente disposto a sostenere una maggior sacrificio economico a fronte di un quid pluris che in prospettiva inciderà sui futuri risultati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.; d.P.R. 460/1986, art. 2.



Torna all'indice

Rilevanza delle perdite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 127 del 29 luglio 2011

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – AVVIAMENTO – Valutazione – Perdite di esercizio precedente – Rilevano.

Massima:

La perdita di un esercizio precedente concorre a determinare il valore dell'avviamento del ramo di azienda ceduto determinato ai sensi dell'art. 2 comma 4 del d.P.R. 460/1996.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Torna all'indice

Valutazione dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 136 del 19 settembre 2011

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – AVVIAMENTO – Valutazione – Triennio precedente – Base di calcolo – Esercizio anomalo – Inclusione – Legittimità.

Massima:

L'andamento oscillante dell'attività costituisce un usuale andamento del mercato pubblicitario. L'esercizio caratterizzato da un forte incremento dei ricavi non può essere considerato anomalo e concorre a determinare il valore di avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Torna all'indice

Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 96 del 20 settembre 2011

Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – DEFINIZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO – Imposta sul valore aggiunto – Principio di alternatività.

Massima:

Sussiste cessione di azienda, ai fini dell'imposta di Registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali anche essenziali purché quanto trasferito dimostri l'attitudine dell'azienda alla produttività. Non rileva che al momento della cessione il complesso aziendale non si trovi in stato di attuale produttività ma, al contrario, è dirimente il fatto che questo, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva o, comunque, ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni. Pertanto, il trasferimento di azienda postula il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di un'attività imprenditoriale ed è dunque configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda ceduta o ad esso non si accompagni l'esercizio attuale dell'attività imprenditoriale. Di converso, per il principio di alternatività, la cessione d'azienda che si estrinseca quale puro e semplice trasferimento di macchinari ed attrezzature - scevro di tutti quegli elementi ritenuti necessari (i.e. relazioni giuridiche e rapporti commerciali) affinché quanto trasferito possa considerarsi struttura autonomamente funzionante per permettere al cessionario lo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa – sarà assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (Conf. Cass. 6608/1983, 4620/1986, 8362/1992).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2 comma 3 lett. b).



Torna all'indice

Cessione di ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 121 del 26 settembre 2011

Presidente e Relatore: Leotta

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione ramo di azienda – Necessità che i beni ceduti abbiano l'attitudine anche solo potenziale all'utilizzazione per l'esercizio di un'attività di impresa – Sussiste – Possibilità che il complesso di beni ceduti venga integrato dal cessionario ovvero venga inserito in un diverso complesso aziendale – Rilevanza – Non sussiste.

Massima:

Costituiscono un complesso aziendale, la cui cessione è pertanto assoggettata ad imposta di Registro, i beni che abbiano un vincolo di destinazione teleologica (evidente già prima della cessione) essendo funzionalmente collegati allo scopo di realizzare un'attività di impresa, essendo invece irrilevante che tale complesso di beni organizzati riceva poi dal cessionario una possibile integrazione ovvero venga inserito in un diverso e più articolato complesso aziendale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 93 del 31 ottobre 2011

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE AZIENDA – AVVIAMENTO – DEFINIZIONE.

Massima:

Ai fini dell'imposta di Registro, la determinazione della base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi di aziende o costitutivi di diritti reali su di esse si ancora al valore venale del "bene" in comune commercio, ossia al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile. In particolare, in ambito fiscale, il legislatore non ha fornito una definizione dell'avviamento, né ha dettato i relativi criteri di misurazione; ma sulla base delle elaborazioni della dottrina aziendalistica e commerciale, ancorché degli orientamenti della giurisprudenza, si può affermare che l'avviamento si sostanzia nell'attitudine dell'azienda a produrre a beneficio dell'imprenditore utilità economiche aggiuntive rispetto a quelle conseguibili attraverso l'utilizzazione isolata di ciascun bene facente parte dell'azienda medesima. Pertanto si tratta di una componente immateriale che costituisce una qualità dell'azienda, un "quid" che attribuisce al complesso dei beni organizzati che compongono l'azienda un valore maggiore (o una prospettiva di conseguire risultati economici superiori) rispetto alla somma algebrica delle attività e delle passività aziendali.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 138 del 17 novembre 2011

Presidente: Gravina, Relatore: Alessi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – VALORE VENALE – Aziende o diritti reali su di esse – Avviamento – Valutazione – Criteri ex art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 – Ricorso al criterio della percentuale di redditività – Presupposti – Mancanza degli studi di settore – Conseguenze in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.

Massima:

In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore di avviamento di un'azienda secondo i criteri di cui all'art. 2, comma quarto, d.P.R. 460/1996, n. 460, il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni è legittimo solo in assenza degli studi di settori: pertanto, nessun onere sussiste in capo all'Ufficio di enunciare nell'atto di accertamento l'eventuale inesistenza dei predetti studi, trattandosi semmai di presupposto di fatto ostativo alla legittimità dell'atto, da dedursi da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2.



Torna all'indice

Sanzioni per ritardato versamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 185 del 12 dicembre 2011

Presidente e Relatore: D'Agostino

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Annullamento dell'avviso di liquidazione – Sanzioni per ritardato versamento – Non applicabili.

Massima:

L'obbligo di pagamento delle sanzioni non può sopravvivere all'invalidazione dell'atto presupposto che ha dato causa alla loro applicabilità poiché, in ragione del vincolo indefettibile di accessorietà che oggettivamente intercorre fra il provvedimento sanzionatorio e l'obbligazione principale e condizionante da cui esso trae origine, non può ammettersi che, una volta dichiarata l'illegittimità della pretesa fondamentale, possa continuare a prodursi un qualsivoglia effetto derivato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 463/1997, art. 3-ter.



Omessa allegazione del “listino prezzi” FIMAA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 161 del 15 dicembre 2011

Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Avviso di rettifica e liquidazione – Omessa allegazione del “listino prezzi” FIMAA – Illegittimità – Fondamenti.

Massima:

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione che, determinando il valore dell'avviamento mediante il ricorso al “listino prezzi” FIMAA, si limiti al mero richiamo del medesimo “listino prezzi”, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 l. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 131/1986 art. 54.



Natura atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 137 del 16 dicembre 2011

Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE – NATURA ATTI – REGISTRAZIONE.

Massima:

È illegittimo l'operato dell'Amministrazione Finanziaria che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di Registro, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica causa negoziale, quelli che sono a pieno titolo atti giuridici distinti da assoggettare autonomamente ad imposta di registro secondo la disciplina di ciascuno. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 stabilisce come tale imposta vada applicata tenendo conto della intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. Alla luce di ciò, l'Ufficio non può procedere ad una riqualificazione fiscale ai fini dell'applicazione del tributo de quo in quanto la norma non consente di procedere ad una diversa qualificazione che si fondi sulla constatazione degli effetti economici dell'operazione complessiva nel cui contesto il singolo atto si inserisce, secondo lo schema tipico delle norme antielusive. La ratio del suddetto articolo è quella di consentire all'Amministrazione Finanziaria di non fermarsi a ciò che viene scritto dalla parti all'atto ma di verificarne l'effettivo contenuto giuridico, attività questa ben diversa dalla ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Carenza motivazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 131 del 21 dicembre 2011

Presidente: Pezza , Relatore: Filippone

Intitolazione:

**AVVISO DI RETTIFICA – Immotivato – Onere della prova – Mancanza iter logico
Nullità.**

Massima:

E' nullo l'avviso di rettifica carente dell'iter logico seguito dall'Ufficio per la determinazione del calcolo della rettifica anche nel caso in cui il contribuente non produca elementi tecnici o perizie atte a contrastarne la veridicità.



Torna all'indice

SUCCESSIONI E DONAZIONI



Domanda di restituzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 185 del 11 ottobre 2011

Presidente: Franco, Relatore: Moro

Intitolazione:

**IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI – Domanda di restituzione – Presentazione
Due anni.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, la domanda di restituzione dell'imposta di successione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Torna all'indice

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE



Torna all'indice

Liberalizzazione mercato servizi comunicazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 230 del 12 luglio 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – ACCERTAMENTO – CODICE DELLE TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICHE – Liberalizzazione mercato servizi comunicazione – Abrogazione espressa obbligo licenza Amministrazione Poste Telecomunicazioni – Abrogazione implicita tassa radiomobile – Consegue.

Massima:

Con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni il contratto di telefonia mobile non è più subordinato a concessione autorizzazione rilasciata dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni pertanto risulta implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la tassa di C.C.GG. sul radiotelefono.

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003, art. 218, comma 1 lett. s); d.P.R. 156/1973, art. 318; d.P.R. 641/1972, art. 21; d.m. 13 febbraio 1990, art. 3.



Pagamento mediante bonifico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 201 del 20 luglio 2011

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré

Intitolazione:

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA – ADEMPIMENTO – BONIFICO – Valuta all'ente beneficiario oltre la scadenza del termine per il pagamento – Violazione Non sussiste.

Massima:

Il pagamento della tassa concessione governativa relativa ad una fattura per servizi telefonici effettuato mediante bonifico bancario entro il termine di scadenza è tempestivo a nulla rilevando che la valuta per l'ente beneficiario sia stata riconosciuta dopo il predetto termine.



Torna all'indice

Telefonia mobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 382 del 2 novembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – AUTORIZZAZIONI – Telefonia mobile
Titolo di abbonamento – Presupposto – Autorizzazione – Vigenza.

Massima:

In materia di telefonia mobile, dopo l'abrogazione dell'art. 318 d.P.R. 156/1973 da parte del d.lgs. 259/2003, il titolo di abbonamento, che tiene luogo della licenza, costituisce il presupposto della tassa di concessione governativa. Peraltro, il venir meno del sistema "concessorio" e la sua sostituzione con la disciplina basata sulla 'autorizzazione' non ha implicato l'abolizione della tassa per la concessione governativa. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 318 d.P.R. 156/1973 non ha determinato l'abrogazione o l'inapplicabilità dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 156/1973, art. 318; d.P.R. 641/1972, art. 21 della tariffa allegata.



Torna all'indice

Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 200 del 19 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 – Applicazione della Tassa di concessione governativa – Venir meno del presupposto – Non sussiste.

Massima:

L'abrogazione espressa dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973, inerente il regime autorizzatorio di concessione governativa per il servizio di radiodiffusione radiomobile, ad opera del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), non ha determinato il venir meno della tassa di concessione governativa, in ragione del combinato disposto degli art. 3 del d.l. 151/1991 e art. 3 comma 2 del d.m. 33/1990. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'abbonamento telefonico sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di stazione radio. Ne discende che il contratto di abbonamento telefonico continua ad essere il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa, nonostante il passaggio da una disciplina basata sulla concessione ad una basata sull'autorizzazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 156/1973, art. 318; d.l. 151/1991, art. 3; d.m. 33/1990, art. 3 comma 2; d.lgs., 259/2003, art. 218.



Torna all'indice

Servizio radiomobile

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 147 del 12 luglio 2011

Presidente: Soprano, Relatore: Alfieri

Intitolazione:

TASSA CC. GG. – ABBONAMENTO AL SERVIZIO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Sussiste – Effettivo utilizzo – Irrilevanza.

Massima:

La tassa sulle concessioni governative per impiego di apparecchi terminali per il servizio radiomobile è dovuta alla stipula del contratto di abbonamento al servizio di telefonia, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art. 21.



Torna all'indice

Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 111 del 25 ottobre 2011

Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA – Servizi telefonici cellulari e radiomobili – Presupposto di applicazione del tributo.

Massima:

La tassa di concessione governativa va corrisposta laddove la legge imponga come obbligatoria una concessione o un'autorizzazione per l'esercizio di una determinata attività. Dal momento che l'azione di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto stipulato con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile non è sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo - sia pure implicito —, non è possibile ritenere, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, integrato il presupposto giuridico della suddetta tassa che quindi non è dovuta.



RISCOSSIONE



Torna all'indice

Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 151 del 1 luglio 2011

Presidente: Martino, Relatore: Palombo

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – FUNZIONE DI GARANZIA – Omessa notifica dell'avviso ad adempiere – Irrilevanza.

Massima:

L'atto di iscrizione di ipoteca a tutela del credito erariale non è atto dell'espropriazione, ma tende solo a garantire il credito e a sterilizzare l'eventuale trasferimento del bene per sottrarlo alla soddisfazione del creditore. Ne consegue che non si pone il problema della mancata notifica dell'avviso ad adempiere previsto dalla norma.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.



Torna all'indice

Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 181 del 4 luglio 2011

Presidente e Relatore: Rovella

Intitolazione:

NOTIFICA ATTI – NOTIFICA A MEZZO POSTA – MANCANZA DELLA RELATA DI NOTIFICA – Avviso di ricevimento – Ammissibile.

Massima:

In caso di notifica a mezzo di servizio postale la mancata compilazione della “relata” non comporta di per sé l’inesistenza dell’atto sempre che l’avviso di ricevimento sia munito di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge.



Torna all'indice

Notificazione cartella per raccomandata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 166 del 13 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – RACCOMANDATA – Mancanza
relata – Nullità – Non sussiste.**

Massima:

L'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio. L'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo della notifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 43/1988, art. 127; d.P.R. 600/1973, art. 60.



Torna all'indice

Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011

Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – ART. 26 D.P.R. N. 602/1973 – NOTIFICA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA – Legittimità – Relazione di notifica dei soggetti abilitati
Necessità – Non sussiste – Avviso di ricevimento – Sufficienza – Perfezionamento della notifica – Data indicata nell’avviso di ricevimento.**

Massima:

L’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente la possibilità per il Concessionario di notificare la cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza indicare la necessità di ulteriori adempimenti; in tal caso la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento, sottoscritto da uno dei soggetti previsti dall’art. 26, comma 2 (attuale art. 26, comma 3 a seguito delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b) del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010). (Conf. Cass., 6 luglio 2010, n. 15948).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

Notifica della cartella, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 178 del 13 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Barbata

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – CORRETTEZZA NOTIFICA – Onere della prova in capo a concessionario riscossione – Sussiste – Assenza di motivazione Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'onere di provare la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento, in caso di eccezione da parte del contribuente, incombe esclusivamente sul concessionario per la riscossione.

La cartella di pagamento, non preceduta da nessun altro atto impositivo, priva di motivazione è illegittima poiché non permette al contribuente di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria in relazione alla pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Torna all'indice

Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 187 del 13 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Compensazione – Esistenza del credito – Necessità – Sussiste.

Massima:

Al fine di poter procedere con la compensazione il contribuente deve, a fronte dell'emissione di una cartella di pagamento, provare l'esistenza del credito usato in compensazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Torna all'indice

Pignoramento presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 241 del 14 luglio 2011

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – ISCRIZIONE A RUOLO – REQUISITI FORMALI.

Massima:

È fatta salva la possibilità del contribuente di impugnare davanti al giudice tributario l'atto di pignoramento presso terzi, per il generale principio di garanzia del diritto di difesa oltre che di tutela specifica dello stesso contribuente. Non è previsto l'obbligo a carico dell'Agente della riscossione, a pena della nullità degli atti da esso eseguiti, di indicare, nell'ordine di pagamento diretto al terzo, i termini per proporre opposizione e di avvalersi, per la notifica di tale ordine, della delega all'agente della riscossione territorialmente competente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 46 e 72-bis.



Torna all'indice

Giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 190 del 14 luglio 2011

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA – CREDITI ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA – Giurisdizione commissioni tributarie – Sussiste.

Massima:

Sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nei riguardi di un avviso di iscrizione ipotecaria quando i crediti che giustificano il provvedimento di esecuzione forzata sono anche di natura tributaria.

L'avviso di iscrizione ipotecaria per un importo doppio rispetto a quanto dovuto, senza tener conto di quanto già pagato dal contribuente, è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità che deve esistere tra il valore iniziale e quanto effettivamente dovuto dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973; d.lgs. 546/1992.



Rateazione cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 194 del 18 luglio 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Miceli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – RATEAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO – Diniego

Impugnabilità – Sussiste.

Massima:

Il diniego della richiesta di rateizzazione di una cartella di pagamento è atto impugnabile non davanti al Tribunale Amministrativo ma davanti alle Commissioni Tributarie trattandosi di un atto riguardante tributi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.



Torna all'indice

Responsabile del procedimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 222 del 25 luglio 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Indicazione
Necessità – Omissione – Nullità.**

Massima:

La cartella di pagamento che non reca la necessaria indicazione del responsabile del procedimento deve essere dichiarata nulla.



Torna all'indice

Mancata notifica di avviso bonario, conseguenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 270 del 14 settembre 2011

Presidente: Bitto, Relatore: Faranda

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Ipotesi in cui non si verte in tema di incertezze sulla dichiarazione – Mancata notifica preventiva dell'avviso bonario
Illegittimità – Non sussiste – Diritto del contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10% – Sussiste.**

Massima:

La mancata notifica da parte dell'Ufficio della comunicazione di irregolarità / avviso bonario, quale atto prodromico dell'iscrizione a ruolo, non è causa di illegittimità della cartella di pagamento quando non vi siano contestazioni o incertezze sul contenuto della dichiarazione. Il contribuente ha comunque diritto di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36.



Torna all'indice

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 223 del 23 settembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Donvito

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA – Maggiori imposte dovute – Rateizzazione del pagamento – Tempestività versamenti – Tardiva presentazione Garanzia fideiussoria – Decadenza dal beneficio – Non sussiste – Iscrizione a ruolo Illegittimità – Consegue.

Massima:

Nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale della maggiore imposta dovuta, e il contribuente provi di aver provveduto ai versamenti con tempestività, è illegittima la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'intera imposta in ragione della ritardata presentazione della garanzia fideiussoria; la legge dispone infatti che il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione solo nel caso di omesso pagamento anche di una sola rata, ma non anche per la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 462/1997, art. 3 bis.



Riscossione provvisoria ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 245 del 26 settembre 2011

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO EX ART. 37 BIS D.P.R. 600/1973 – RISCOSSIONE PROVVISORIA DELLE IMPOSTE – Solo dopo la sentenza della C.T.P. – Iscrizione a ruolo ante sentenza C.T.P. – Illegittimità.

Massima:

Nel caso cui in cui il contribuente decida di impugnare un avviso di accertamento emesso in base all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può provvedere alla provvisoria iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio delle maggiori imposte accertate solo dopo la sentenza di primo grado, se favorevole all'Amministrazione finanziaria; è pertanto illegittima e deve essere annullata la cartella di pagamento recante la provvisoria iscrizione a ruolo delle imposte accertate ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, prima dell'emanazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis, comma 6.



Compensi della riscossione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 295 del 3 ottobre 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Beretta

Intitolazione:

**ART. 17 D. LGS. 112/1999 – COMPENSI DI RISCOSSIONE – Natura – Irretroattività
Non sussiste.**

Massima:

I compensi della riscossione previsti dall'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 non hanno natura afflittiva o sanzionatoria, ma costituiscono la remunerazione spettante alla società concessionaria per il servizio di riscossione dei ruoli; di conseguenza, non sussistendo la natura giuridica di sanzione, non è invocabile il generale principio della irretroattività della disposizione e della inapplicabilità della stessa a fatti imponibili relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 17; d.l. 262/2006 art. 2.



Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 305 del 12 ottobre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO – Mancata indicazione – Nullità – Sussiste – Utilizzo modello ministeriale – Non rileva.

Massima:

L'intimazione di pagamento che non reca l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione del ricorso avverso l'atto deve essere annullata in via pregiudiziale per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, a nulla rilevando l'eccezione del Concessionario di aver redatto l'atto sul modello ministeriale non modificabile.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3; d.P.R. 602/1973, art. 50.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 233 del 18 ottobre 2011

Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Intitolazione:

**ISCRIZIONE DI IPOTECA – CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICA – CONDIZIONE
INDISPENSABILE.**

Massima:

La regolare notificazione delle cartelle di pagamento costituisce condizione indispensabile per la legittima adozione di provvedimenti cautelari. E' a carico di Equitalia l'onere di provare la regolare ed effettiva notificazione delle cartelle di pagamento, necessario presupposto dell'azione cautelare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.



Torna all'indice

Responsabile del procedimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 289 del 19 ottobre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

**INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Responsabile del procedimento – Indicazione
Necessità – Sussiste – Omissione – Nullità – Consegue.**

Massima:

Il principio per cui gli atti di riscossione privi dell'indicazione del responsabile del procedimento sono nulli è applicabile anche alle intimazioni di pagamento; in senso conforme (anche se in base alla diversa disciplina dell'art. 7 l.212/2000) C.T.P. Parma, n. 40 del 14 gennaio 2010.

Riferimenti normativi: d.l. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008; l. 212/2000, art. 7.



Torna all'indice

Motivazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 312 del 19 ottobre 2011

Presidente: Ortolani, Relatore: Beretta

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – Indicazione degli estremi dell'atto registrato – Motivazione – Sufficienza.

Massima:

La cartella di pagamento, recante l'iscrizione a ruolo di imposta di registro, deve ritenersi motivata allorquando reca i riferimenti del prodromico atto di rettifica e liquidazione con cui è stata contestata una maggiore di imposta di registro. In ogni caso la cartella di pagamento è motivata tutte le volte in cui il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo notificato avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa fatta valere (Conf. Cass. 3 febbraio 2010, n. 2439).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3.



Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 287 del 25 ottobre 2011

Presidente: Laudisio, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

RISCOSSIONE – REGOLARE PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IN CARTELLA – Fermo amministrativo di beni mobili registrati – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente documenti, mediante ricevute di pagamento, di avere regolarmente versato le somme a titolo di imposta richieste, così come indicate nella cartella di pagamento, il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili emesso per ottenere il pagamento di quanto già corrisposto appare sproporzionato, oltre che illegittimo.



Vizi della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 307 del 11 novembre 2011

Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRODROMICI – Vizio proprio della cartella – Sussiste.**

Massima:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992, non può non ritenersi un vizio proprio della cartella di pagamento l'assenza del presupposto alla sua emissione, ossia un avviso di accertamento legittimo sul quale questa si fonda. Difatti, qualora il provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate, in quanto prodromico alla cartella de qua, sia annullato da un organo giurisdizionale, allora l'atto dell'agente della riscossione potrà essere impugnato in quanto privo del presupposto giuridico che lo legittima.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3.



Torna all'indice

Inesistenza della notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 335 del 23 novembre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

**ATTI DELLA RISCOSSIONE – NOTIFICA A MEZZO POSTA – D.P.R. N. 602/1973,
ART. 26 – Esclusivamente per mezzo soggetti abilitati – Notifica diretta del
Concessionario – Inesistenza – Sussiste.**

Massima:

La normativa in materia è chiara ed inequivocabile nel richiedere che il Concessionario si avvalga dei soggetti abilitati dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti della riscossione, per cui la notifica eseguita direttamente da Equitalia deve considerarsi non solo nulla, ma inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

Pignoramento di crediti presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 31, sentenza n. 329 del 12 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI – Opposizione agli atti esecutivi per omessa, previa notifica delle correlate cartelle di pagamento – Competenza giurisdizionale del giudice ordinario – Sussiste – Ricorso al giudice tributario Inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Massima:

La controversia proposta davanti al giudice tributario avverso il pignoramento presso terzi ingiunto dall'esattore a seguito della definitività del titolo costitutivo del credito erariale, coinvolgendo non la sussistenza dell'obbligazione tributaria ex se, ma il (successivo) diritto di procedere in executivis in capo all'Agente di riscossione, appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. L'opposizione al pignoramento presso terzi proposta con ricorso al giudice tributario, pertanto, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3; d.P.R. 602/1973, art. 57.



Torna all'indice

Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 290 del 15 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Bichi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - ART. 26 D.P.R. N. 602/1973 - Notifica del Concessionario a mezzo posta raccomandata - Legittimità - Sussiste Perfezionamento della notifica - Consegna e sottoscrizione dell'avviso di ricevimento - Avviso di ricevimento - Valore probatorio - Atto pubblico ex art. 2700 c.c. - Prova piena fino a querela di falso.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella esattoriale può essere notificata da parte del concessionario anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notificazione si perfeziona con la consegna del plico e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte della persona che l'ufficiale postale ha individuato come legittimata alla ricezione.

Il contenuto dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui la contestazione di non aver ricevuto l'atto, data l'inintelligibilità della firma e la mancata indicazione delle generalità del firmatario non mina la validità dell'atto (Conf. Cass., 27 maggio 2011, n. 11708).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.c., art. 2700.



Torna all'indice

Presupposti dell'iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 365 del 21 dicembre 2011

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**ISCRIZIONE DI IPOTECA – D.P.R. N. 602/1973, ARTT. 50 E 77 – Preventiva notifica di intimazione di pagamento – Necessità – Sussiste – Omissione – Nullità
Consegue.**

Massima:

Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia iniziata la procedura di esecuzione forzata, l'atto di iscrizione di ipoteca deve essere preceduto necessariamente dall'intimazione di pagamento, come prescritto dall'art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, dovendosi altrimenti dichiararne la nullità; inoltre il d.l. n. 70/2011 convertito con modificazioni nella l. n. 106/2011 ha introdotto il comma 2 bis all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, in base al quale l'iscrizione ipotecaria dovrà sempre essere preceduta dalla notifica di un autonomo atto di intimazione ad adempiere, e ciò a prescindere che sia decorso o meno un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Torna all'indice

Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 302 del 21 dicembre 2011

Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA – NATURA – ATTO PRODROMICO ALL'ESECUZIONE

Art. 77 d.P.R. n. 602/1973 – Iscrizioni ipotecarie ante riforma – Notifica preventiva intimazione di pagamento – Necessità – Non sussiste.

Massima:

L'ipoteca è un atto di garanzia prodromico all'esecuzione, ragion per cui le iscrizioni ipotecarie effettuate antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602/1973, (che ha previsto l'obbligo della preventiva notifica dell'atto di intimazione di pagamento almeno 30 giorni prima dell'iscrizione di ipoteca), non devono essere precedute dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Torna all'indice

Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 141 del 1 luglio 2011

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IPOTECA LEGALE – ISCRIZIONE – DECORRENZA DEL TERMINE – Inizio del procedimento esecuzione – Costituzione di garanzia reale.

Massima:

L'iscrizione di ipoteca legale ha come unico presupposto l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale; il processo di esecuzione inizia con l'atto di pignoramento e non con l'iscrizione ipotecaria stessa che si qualifica come mera costituzione di garanzia a favore dell'erario; la mancata allegazione alla notifica della comunicazione (anche a mezzo piego raccomandato come prescritto da l. n. 890/1982) di avvenuta iscrizione ipotecaria di nota di trascrizione contro il contribuente (i cui estremi sono comunque indicati nella comunicazione stessa) non costituisce illecito del concessionario alla riscossione in quanto a ciò non obbligato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77; l. 212/2000, art. 7; l. 890/1982, art. 14.



Omessa sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 116 del 12 luglio 2011

Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

VIZI PROPRI – OMESSA SOTTOSCRIZIONE – Indicazione del responsabile del procedimento – Sufficienza.

Massima:

Non è affetta da vizi propri la cartella di pagamento priva di sottoscrizione ma che indichi il responsabile del procedimento poiché questo è il requisito richiesto dalla legge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.



Torna all'indice

Mancata sottoscrizione cartella

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 109 del 22 luglio 2011

Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Mancata sottoscrizione – Vizio dell’atto – Non sussiste.

Massima:

È infondata l’eccezione di illegittimità per mancata sottoscrizione della cartella da parte dell’ente impositore in quanto l’art. 25 del d.P.R. 600/1973 impone l’utilizzo di apposita modulistica approvata dal Ministero delle Finanze, ma non prevede la sottoscrizione dell’esattore, bensì unicamente la stampigliatura della società incaricata della riscossione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25.



Torna all'indice

Ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 161 del 15 settembre 2011

Presidente: Mafferi, Relatore: Rustico

Intitolazione:

RISCOSSIONE – RUOLO STRAORDINARIO – PERICOLO DI RISCOSSIONE

Situazione economico-finanziaria del contribuente – Impugnazione della cartella di pagamento – Superamento del termine perentorio di impugnazione di 60 giorni
Inammissibilità del ricorso – Sussistenza.

Massima:

L'Amministrazione Finanziaria dispone della discrezionalità di emettere il ruolo straordinario ogniqualvolta sussista il fondato pericolo per la riscossione e ci sia giustificato timore di perdere il credito erariale, elementi che evidenziano una sproporzione fra il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente.

Il ricorso avverso la cartella di pagamento proposto oltre il termine di 60 giorni deve ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, non potendo il contribuente invocare la pendenza del termine per proporre il ricorso avverso l'avviso di accertamento che ne rappresenta il presupposto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 11 comma 3; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Torna all'indice

Iscrizione d'ipoteca, fumus boni iuris

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 176 del 10 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

MISURE CAUTELARI – FUMUS BONI IURIS – Volume d'affari abnorme – Legittimità iscrizione cautelare.

Massima:

In materia di fumus boni iuris per l'iscrizione in via cautelare di ipoteca sui beni del contribuente è sufficiente che l'Amministrazione Finanziaria dimostri l'esistenza di un'attività superiore a ciò che è lecito attendersi da un soggetto che agisce nella qualifica di "privato cittadino" in condizioni di marginalità per un sostegno economico minimo; qualora il volume d'affari da questi generato appaia abnorme, deve trovare accoglimento la relativa istanza cautelare all'iscrizione ipotecaria presentata dall'Amministrazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 22; d.P.R. 633/1972, art. 74; TUIR, art. 55.



Torna all'indice

Spedizione a mezzo posta della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 153 del 22 dicembre 2011

Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – Mancanza di relata di notifica

Spedizione a mezzo posta, da parte di soggetto diverso da agenti notificatori abilitati
Giuridica inesistenza della cartella.

Massima:

In presenza di una vera e propria inesistenza di notifica si verifica l'invalidità dell'atto giuridico, in quanto privo dei requisiti minimi indispensabili per essere riconosciuto quale appartenente ad un determinato modello legale. Ciò accade quando la cartella di pagamento è priva di relata di notifica, che non è compilata e in più, in assenza di prova non prodotta in giudizio, la notifica appare effettuata a mezzo raccomandata senza avvalersi di agenti notificatori abilitati, in contrasto con l'art. 26 del d.P.R. 602/1973. L'intervento dell'agente notificatore non può, in ogni caso, che essere provato che dalle risultanze della relata, elemento essenziale della giuridica esistenza della notificazione. In base all'art 26 comma 1 del d.P.R. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento deve sempre e comunque essere eseguita da un agente notificatore abilitato, il quale ultimo, e solo questo, può anche avvalersi del servizio postale. I soggetti indicati nell'art. 26, comma 1 (ufficiali di riscossione, altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste per legge, messi comunali, agenti di polizia municipale) possono presentare all'agente postale (e solo Poste Italiane) gli atti della riscossione, perché tassativamente ed esclusivamente previsti dall'art. 26, comma 1. Sono pertanto illegittime le notifiche eseguite a mezzo servizio postale direttamente dal Concessionario della riscossione senza il filtro di un agente notificatore abilitato. La cartella in tal caso è giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26.



Torna all'indice

Mancata intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 58 del 10 novembre 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – IPOTECA – ISCRIZIONE – Intimazione di pagamento – Assenza
Illegittimità.**

Massima:

Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'iscrizione di ipoteca può essere disposta – a pena di illegittimità – soltanto dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (c.d. avviso di mora) di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, a nulla rilevando il richiamo dell'art. 77, 1° comma, del medesimo d.P.R. che riguarda (solo) la fattispecie prevista dal 1° comma dell'art. 50.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 255 del 14 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO – ESIGENZE CHE GIUSTIFICANO LA MISURA CAUTELARE – Necessità di congrua e specifica motivazione.

Massima:

E' illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo che non contiene una congrua e specifica motivazione in ordine alle esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare con particolare riferimento all'entità del credito tributario azionato e alle condizioni soggettive del debitore atte a compromettere la garanzia del credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 86.



Torna all'indice

Responsabilità del legale rappresentante

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 234 del 11 luglio 2011

Presidente e Relatore: Tateo

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Legale rappresentate società – Responsabilità per le sole imposte inevase – Sanzioni – Esclusione.

Massima:

Per la richiesta delle sanzioni in capo al legale rappresentante di una società di capitali occorre far riferimento all'art. 7 del d.l. n. 269/2003 "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". L'intimazione al pagamento mediante la cartella esattoriale nei confronti del legale rappresentante della società deve quindi riguardare le imposte inevase e non anche le sanzioni.

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7.



Torna all'indice

Notifica a mezzo servizio postale

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 54 del 25 luglio 2011

Presidente: Pozzi, Relatore: Bianchini

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – Servizio postale – Relata di notifica
Mancanza – Irrilevanza – Legittimità dell’atto impugnato – Sussiste.**

Massima:

E’ legittima la notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione a seguito dell’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, effettuata dall’Agenzia delle Entrate, conseguentemente ad avviso d’accertamento, avvenuta mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso, da considerarsi avvenuta nella data indicata nell’avviso stesso sottoscritto da una delle persone previste dalle disposizioni specifiche di legge (d.P.R. 602/1973 art. 26 comma 2) o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Se la menzionata notifica avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

Notifica di cartella

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 144 del 16 dicembre 2011

Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica a mezzo raccomandata – Ampliamento rispetto al c.p.c. – Relata di notifica – Non necessaria – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il dato normativo testuale non lascia adito a dubbi circa il fatto che l'art. 26 d.P.R. 602/1973 abbia ampliato la previsione del codice di procedura civile e laddove la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento (ex art. 26 citato) la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Notifica della cartella e ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 102 del 27 luglio 2011

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

IPOTECA – NOTIFICA CARTELLE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Massima:

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria ove il Concessionario non sia in grado di dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sulle quali tale iscrizione si fonda.

La mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'iscrizione ipotecaria non ne determina l'invalidità, atteso che tale adempimento è previsto solo per le cartelle di pagamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 77; l. 212/2000, art. 7.



Torna all'indice

Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 115 del 7 settembre 2011

Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP – CREDITO D'IMPOSTA CERTIFICATO
DALL'ENTE EROGANTE – Mancata compilazione del quadro RU – Errore formale
Diritto al credito – Sussiste.**

Massima:

La disposizione del terzo comma dell'art. 11 della legge n. 317/1991 "...il credito d'imposta deve essere indicato , a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo..." va letta e interpretata alla luce dei "Principi generali dell'ordinamento tributario" riaffermati con l'art. 1 della legge n. 212/2000, il cui contenuto prevale sulla norma del 1991 sopra trascritta.

Le clausole rafforzative espresse dallo Statuto del contribuente (fra le quali quelle dell'art. 6) prevalgono sull'art. 11 della legge 319/1991 sia perché ad essa posteriori e sia per l'esplicita intenzione del legislatore. L'errore formale (nel caso di specie la mancata indicazione nel quadro RU) è rettificabile con conseguente conservazione del credito.

Riferimenti normativi: l. 317/1991, art. 11; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; l. 212/2000.



Torna all'indice

Immobili costituiti in fondo patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 67, sentenza n. 247 del 27 settembre 2011

Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Intitolazione:

DEBITO PER IMPOSTE – RISCOSSIONE – ISCRIZIONE DI IPOTECA – Immobili costituiti in fondo patrimoniale – Legittimità.

Massima:

L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 non deve essere preceduta dall'avviso di intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 comma 2 del d.P.R. 602/1973 poiché tale adempimento si riferisce alla condizione del mancato inizio dell'espropriazione mentre l'iscrizione di ipoteca costituisce atto di garanzia esperibile decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale va individuato nella relazione esistente tra il fatto generatore delle obbligazioni e i bisogni della famiglia essendo irrilevante la natura legale o contrattuale di tali obbligazioni. Le obbligazioni tributarie rientrano tra le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all'armonico sviluppo della famiglia poiché l'imposizione fiscale è volta ad assicurare l'intervento dello Stato e degli altri enti dotati di potestà impositiva per realizzare finalità essenziali per la conservazione e lo sviluppo dell'ordine sociale e quindi anche della famiglia. I debiti tributari si presumono quindi inerenti ai bisogni della famiglia da cui consegue la possibilità di esecuzione forzata nell'interesse del creditore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50; d.P.R. 602/1973, art. 77; c.c., art. 170.



Torna all'indice

Fondo patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 124 del 30 settembre 2011

Presidente: Valenti, Relatore: Greco

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA “ESATTORIALE” SU BENI DESTINATI A FONDO PATRIMONIALE EX ART. 167 E S.S. DEL C.C. – LIMITI.

Massima:

L'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione sui beni destinati al fondo patrimoniale di cui agli art. 167 s.s. del c.c., è illegittima, ai sensi dell'art. 170 c.c, se effettuata a garanzia di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; tale limite invece non sussiste, e deve pertanto ritenersi operante la piena responsabilità del fondo, se l'ipoteca “esattoriale” è stata iscritta a garanzia di debiti tributari contratti nell'esercizio di un'attività lavorativa che deve ritenersi volta al sostegno del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1073, art. 77; c.c., artt. 167 s.s.



Torna all'indice

Aggio del concessionario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 40, sentenza n. 116 del 6 ottobre 2011

Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

RISCOSSIONE – AGGIO DEL CONCESSIONARIO.

Massima:

L'aggio spettante al concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 112/1999 è riconosciuto a copertura delle spese dell'attività riscossiva ed è dovuto in relazione all'attività posta in essere dal concessionario successivamente all'entrata in vigore della disposizione normativa, anche se le imposte che devono essere rimosse si riferiscono ad un periodo d'imposta antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 112/1999.

Riferimenti normativi: d.l. 112/1999, art. 17.



Torna all'indice

Sottoscrizione dell'esattore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 165 del 7 ottobre 2011

Presidente: Budano, Relatore: Fucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE ESATTORIALE – CARTELLA – Predisposizione secondo il modello approvato dal Ministro delle Finanze – Sottoscrizione dell'esattore – Necessità Esclusione.

Massima:

La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.



Torna all'indice

Preventiva comunicazione al contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 184 del 24 ottobre 2011

Presidente: Budano, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO E CONTROLLI – IN GENERE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Art. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bis d.P.R. 633/1972 – Previa comunicazione al contribuente – Condizioni – Sussistenza di errori del contribuente – Necessità Presupposto.

Massima:

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, comma 3, d.P.R. 600/1973 (in materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, d.P.R. 633/1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972 , art. 54-bis; d.P.R. 600/1970, art. 36-bis.



Torna all'indice

Notifica cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 81 del 10 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – notifica a mezzo raccomandata – Legittimità
Sussiste.**

Massima:

La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sicché per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con rituale consegna del plico al destinatario. Inoltre, essendo la notifica direttamente eseguita dal concessionario una notifica vera e propria, va da sé che devono essere ritenute applicabili all'occorrenza le disposizioni relative alla sanatoria delle nullità eventualmente intercorse, per avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.



Ipoteca esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 140 del 26 ottobre 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

IPOTECA ESATTORIALE – BENI COSTITUITI IN TRUST – BENI COSTITUITI IN FONDO PATRIMONIALE – Analogie – Comune vincolo di indisponibilità e di impignorabilità – Differenze – Trasferimento dei beni costituiti in trust nel patrimonio separato del beneficiario – Definitiva appartenenza dei beni ad un terzo estraneo all’obbligazione tributaria – Illegittimità dell’ipoteca – Sussiste.

Massima:

Gli istituti del fondo patrimoniale e del trust determinano entrambi, ai sensi dell’art. 170 C.C., un vincolo di destinazione e di impignorabilità dei beni trasferiti. Tuttavia, mentre lo scioglimento del fondo patrimoniale determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, il trust determina il trasferimento dei beni in patrimonio separato del beneficiario, distinto dai beni personali anche dell’amministratore o fiduciario. Pertanto, l’ipoteca esattoriale iscritta su beni costituiti in un trust attinge beni confluiti nel patrimonio separato di un soggetto terzo rispetto alla sottostante obbligazione tributaria, ed è, in quanto tale, illegittima.

Riferimenti normativi: c.c., art. 170; d.P.R. 602/1975, art. 50.



Torna all'indice

Ipoteca esattoriale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 139 del 25 novembre 2011

Presidente: Secchi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – COMUNICAZIONE – Omessa indicazione di forme e termini per l'impugnazione – Illegittimità – Violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa – Sussiste – Annullamento dell'atto.

Massima:

La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, costituendo atto impugnabile, deve contenere l'indicazione del termine per ricorrere, dall'autorità davanti alla quale proporre ricorso e le relative forme, trattandosi di indicazioni previste come tassative dello Statuto del contribuente, a presidio del più generale diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Costituzione. L'omessa indicazione di tali avvertenze, pertanto, oltre a violare le prescrizioni contenuti negli artt. 19,20,21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000, determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria per carenza dei suoi requisiti essenziali a garantire la difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: Cost., art. 24; l. 212/2000, art. 7; d.lgs. 546/1992, artt. 19, 20, 21 e 22.



Torna all'indice

Modifica della ragione sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 98 del 13 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – SOCIETÀ
TRASFORMATA – Cartella intestata alla società con ragione sociale originaria
Legittimità – Sussiste.**

Massima:

È regolare la notifica di una cartella di pagamento che, seppur intestata alla società con la sua originaria ragione sociale, sia effettuata in persona del rappresentante legale della società trasformata: e ciò in quanto quest'ultima, ad onta della trasformazione, conserva i diritti e gli obblighi assunti in epoca anteriore alla vicenda modificativa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2498; d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

TERMINI

(DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)



Notificazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 250 del 20 settembre 2011

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala

Intitolazione:

TERMINI – NOTIFICAZIONE – Cartella di pagamento – Termine finale – Addizione Attività ‘interna’ – Irrilevanza.

Massima:

Con l’abrogazione dell’art. 17 e la modifica dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973 (con l’art 1 c. 5 ter legge 156/2005), il legislatore, nell’enunciare l’addizione del termine finale per la notificazione della cartella, ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine all’attività ‘interna’, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 17 e 25; l. 156/2005, art 1, comma 5ter.



Torna all’indice

Ampliamento dei termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 367 del 12 ottobre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI – Decadenza – Ampliamento – Violazione – Obbligo di denuncia – Reati.

Massima:

In base al dato testuale dell'art. 37 comma 26 legge 248/2006, l'ampliamento dei termini per l'accertamento opera al semplice ricorrere dell'obbligo di denuncia della violazione, ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, mentre ai fini del raddoppio dei termini non risulta necessario che la denuncia sia intervenuta entro l'ordinario termine decadenziale stabilito per l'accertamento.

Riferimenti normativi: l. 248/2006, art. 37, comma 26; c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000.



Torna all'indice

Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 131 del 18 luglio 2011

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

**ISTANZA RIMBORSO – Credito Iva risultante da dichiarazione – Società cessata
Termine biennale di decadenza ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 – Non si applica.**

Massima:

La richiesta di rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività, non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 ma è regolata dall'art. 30 comma 2 del d.P.R. 633/1972 e la richiesta di restituzione è soggetta al termine di prescrizione ordinaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Torna all'indice

Istanza di rimborso, termine

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 210 del 22 novembre 2011

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA – VERSAMENTO IN ACCONTO – DECORRENZA.

Massima:

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorre, per il caso dei versamenti in acconto, da quest'ultimo solo nel caso in cui tale diritto derivi da un'eccedenza degli importi corrisposti anticipatamente rispetto all'ammontare del tributo come risultante all'atto del saldo di quanto in totale dovuto, ovvero rispetto ad una successiva definizione dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, all'atto dell'effettuazione, risultino parzialmente o totalmente dovuti poiché in tale ipotesi l'interesse e la possibilità di chiedere rimborso sussistono fin da quel momento; non incidono a tale proposito valutazioni interpretative relative alla norma di legge se questa è rimasta immutata nel tempo, come l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termine decadenziale per l'accertamento dell'imposta di Registro
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 94 del 22 luglio 2011
Presidente e Relatore: Vitali

Intitolazione:

REGISTRO – TERMINE DI DECADENZA – ATTI NON PRESENTATI PER LA REGISTRAZIONE.

Massima:

Il termine decadenziale di cinque anni per l'accertamento dell'Imposta di Registro previsto dall'art. 76 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 non può decorrere dal momento del rinvenimento dell'atto - carente di registrazione - durante una verifica fiscale. Ancorare l'inizio del termine di decadenza all'evento del tutto casuale del rinvenimento dell'atto da parte dell'autorità finanziaria (che potrebbe in ipotesi verificarsi a distanza di molti anni) vanificherebbe radicalmente l'istituto della decadenza, essenziale al fine della certezza dei rapporti giuridici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.



Torna all'indice

Denuncia penale e raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 228 del 21 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – NOTIFICA – TERMINI – Raddoppio dei termini – Condizione
Obbligo denuncia penale – Decorrenza.**

Massima:

La norma che prevede il raddoppio dei termini, prevede quale unica condizione la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento e dall'effettivo inizio dell'azione penale; la normativa non riapre termini già scaduti e non ha effetto retroattivo, ma si applica solo quando il precedente e più ristretto termine non sia già integralmente decorso (Corte Costituzionale sentenza n. 247/2011).

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art 37, comma 24 e 26; c.p.p., art. 331; d.l. 74/2000.



Torna all'indice

Rimborso IVA

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 302 del 17 novembre 2011

Presidente: Priolo, Relatore: Pargoletti

Intitolazione:

RIMBORSO CREDITO IVA – MANCATA PRESENTAZIONE DEL MOD. VR AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE – TERMINI.

Massima:

Il rimborso del credito IVA , anche se risultante dalla dichiarazione, non è mai automatico e la sua semplice esposizione nella dichiarazione annuale non è sufficiente ad integrare la richiesta di rimborso, che il contribuente deve presentare al concessionario della riscossione con apposita istanza redatta con il Mod. VR.

Se la procedura di rimborso non è stata mai attivata, non trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c., bensì la disposizione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.



Torna all'indice

Istanza di rimborso per errore materiale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 89 del 6 luglio 2011

Presidente e Relatore: Liguoro

Intitolazione:

IVA- ISTANZA DI RIMBORSO PER ERRORE MATERIALE – Indebito oggettivo

Decadenza – Irrilevanza.

Massima:

Nel caso in cui il diritto al rimborso sia dovuto a mero errore materiale e non a situazioni da valutare e comprovare, si versa nell'ipotesi di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello decadenziale biennale.



Torna all'indice

Istanza di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 111 del 11 luglio 2011

Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

Intitolazione:

TERMINI – Incompatibilità tra norma interna e comunitaria – Declaratoria di illegittimità – Istanza di rimborso – Dies a quo – Data di emanazione della sentenza comunitaria – Immediata applicabilità della norma comunitaria nell’ordinamento interno – Decadenza.

Massima:

Nel caso di presentazione di istanza di rimborso in seguito a declaratoria di illegittimità di una norma nazionale per incompatibilità con il diritto comunitario, l'azione del contribuente è soggetta ai termini di decadenza previsti dall'art. 38, d.P.R. 602/1973 se la normativa comunitaria risulta direttamente applicabile. Il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di effettuazione della ritenuta o del pagamento dell'imposta e non dalla data di emissione della sentenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

Rimborso e decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 98 del 13 luglio 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**SOMME SOGGETTE A RITENUTE – ISTANZA DI RIMBORSO – Termine di decadenza
Applicabilità.**

Massima:

L'istanza di rimborso di ritenute subite su somme (nella specie, erogate a titolo di risarcimento danni subiti per ingiusto licenziamenti) è soggetta al termine di decadenza di 48 mesi, fissato dagli artt. 37 e 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, e non al maggior termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.



Torna all'indice

Credito di imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 65, sentenza n. 137 del 14 luglio 2011

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

**INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO – CREDITO DI IMPOSTA – MANCATA
COMPILAZIONE QUADRO RU – DECADENZA.**

Massima:

Il credito di imposta da incentivi fiscali per il commercio, in ossequio all'art. 11 comma 3, della l. 317/1991, deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo dell'inosservanza dell'onere imposto al suo titolare. Al carattere ostativo del sopra citato disposto normativo, si aggiunga che: "il sistema impositivo delle detrazioni, deduzioni, crediti di imposta e rimborsi è tutto basato sulla dichiarazione del contribuente e delle decadenze, le quali rispondono ad ovvie esigenze di speditezza" (Conf. Cass. 9475/2002).

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art 11; l. 317/1991, art. 11 comma 3.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 68, sentenza n. 63 del 25 luglio 2011

Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri

Intitolazione:

TERMINE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.

Massima:

La dichiarazione dei redditi è integrabile entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Il termine per presentare la dichiarazione integrativa viene, di fatto, equiparato a quello a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'attività di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.



Torna all'indice

Agevolazione prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 114 del 12 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

**CONDONI – ACCERTAMENTO – PROROGA TERMINI – CESSIONE IMMOBILE
ABITATIVO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – Proroga biennale ex art. 11, co. 1,
ultimo periodo, l. 289/2002 ed art. 2, co. 46, l. 350/2003 – Sussiste.**

Massima:

La proroga biennale dei termini per l'accertamento dell'imposta di registro, di cui al combinato disposto dell'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, l. 289/2002, e dell'art. 2, comma 46, l. 350/2003, ha carattere generale e trova applicazione anche con riferimento alle fattispecie riconducibili al successivo comma 1-bis (nel caso di specie, si trattava della spettanza dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11; l. 350/2003 art. 2, comma 46.



Torna all'indice

Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 158 del 17 ottobre 2011

Presidente: Vitiello, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA PENALE – Fattispecie di reato introdotta dopo la commissione della violazione tributaria – Non sussiste – Decadenza – Sussiste.

Massima:

Il principio d'irretroattività delle norme penali osta all'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario quando la fattispecie di reato prevista e disciplinata dal d.lgs. n. 74/2000 sulla base della quale è motivato il raddoppio del termine è stata introdotta successivamente alla commissione del fatto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000, art. 10-quater; Costituzione, art. 25 comma 2; c.p., art. 2; l. 388/2000, art. 34.



Torna all'indice

Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 121 del 18 novembre 2011

Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

IRPEF – INCENTIVO ALL'ESODO – ISTANZA DI RIMBORSO – DECADENZA

Pronuncia della Corte di Giustizia Europea – Decorrenza dei 48 mesi per il rimborso – Retroattività della pronuncia – Non sussiste.

Massima:

In tema di incentivo all'esodo il termine decadenziale per il diritto al rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 decorre dal momento del pagamento dell'imposta e non dalla sentenza, intervenuta il 21 luglio 2005, con la quale la Corte di giustizia della Comunità Europea ha dichiarato la contrarietà della disposizione nazionale con la direttiva della stessa Comunità, non avendo la predetta decisione efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Torna all'indice

VIOLAZIONI FINANZIARE E SANZIONI



Versamento di sanzioni ridotte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 210 del 13 luglio 2011

Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

**SANZIONI – RIDUZIONE – VOLONTARIO PAGAMENTO – CONTESTAZIONE
SUCCESSIVA – PRECLUSIONE – ACQUIESCENZA.**

Massima:

L'intervenuto e volontario pagamento di sanzioni ridotte preclude ogni successiva contestazione, avendo l'interessato manifestata inequivocabilmente la volontà di prestare acquiescenza all'atto dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38, comma 1.



Torna all'indice

Rapporto fiscale di società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 353 del 28 settembre 2011

Presidente: Ingrassi, Relatore: Ercolani

Intitolazione:

CARTELLE DI PAGAMENTO – RAPPORTO FISCALE DI SOCIETÀ – Sanzioni amministrative – Iscrizione a ruolo – Persona giuridica.

Massima:

È parzialmente illegittima la cartella di pagamento, limitatamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale di società, le stesse risultando ad esclusivo carico della persona giuridica, come sancito dall'art. 7 d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003.

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003 convertito in legge 326/2003, art. 7.



Torna all'indice

Sospensione dell'esercizio dell'attività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 311 del 2 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

Intitolazione:

ART. 12, COMMA 2, D.LGS. 471/1997 – SCONTRINI FISCALI – MANCATA EMISSIONE – Provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività – Definizione agevolata della sanzione principale – Non rileva.

Massima:

Il pagamento in misura agevolata da parte del contribuente della sanzione irrogata per mancata emissione di scontrini fiscali, non definisce la sanzione accessoria, collegata alla stessa violazione, della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 12, comma 2 d.lgs. n. 471/1997 (Conf. Cass., 19 maggio 2009, n. 10960).

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 12, comma 2.



Infedeltà del professionista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 281 del 15 novembre 2011

Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

Intitolazione:

**OMESSA DICHIARAZIONE – INFEDELTÀ DEL PROFESSIONISTA – DENUNCIA
PENALE – DISAPPLICAZIONE SANZIONI – SUSSISTE.**

Massima:

In caso di mancato invio della dichiarazione, l'infedeltà del professionista ha rilevanza ai fini dell'esclusione delle sanzioni solamente nel caso in cui il fatto sia oggetto di denuncia penale.



Torna all'indice

Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 138 del 1 agosto 2011

Presidente: Pugliese, Relatore: Saia

Intitolazione:

**SOCIETÀ – IMPOSTE E SANZIONI – AMMINISTRATORE – RESPONSABILITÀ
SOLIDALE – IMPOSTE – NON SUSSISTE – SANZIONI – SUSSISTE.**

Massima:

Gli amministratori non sono responsabili in solido con la società per le imposte da questa dovute. L'art. 7 del d.l. 269/2003 ha posto esclusivamente a carico della persona giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 472/1997, in quanto compatibili. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che restano salve le responsabilità personali non strettamente riconducibili alla condotta gestionale degli organi sociali ed alla semplice esistenza di debiti d'imposta.

Riferimenti normativi: d.l. 263/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997.



Irrogazione delle sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 80 del 15 luglio 2011

Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Intitolazione:

**SANZIONE EX ART. 13 D. LGS. 471/1997 – NON IRROGABILITÀ SE PRECEDUTA DA
IRROGAZIONE SANZIONE EX ART. 14 D. LGS. 471/1997.**

Massima:

La sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997 non può essere irrogata se è stata già irrogata la sanzione di cui all'art. 14 del d.lgs. 471/1997. Manca il presupposto logico per l'irrogazione della sanzione ex art 13 del d.lgs. 471/1997, al soggetto al quale è già stato applicato in sede di accertamento principale il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative relativamente alle violazioni accertate e calcolato la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 13 e 14.



Torna all'indice

Mancato versamento della seconda rata di acconto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 189 del 9 novembre 2011

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

IRAP – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ – Unico periodo di imposta – Mancato versamento della seconda rata di acconto – Applicazione di interessi e sanzioni – Sussiste.

Massima:

La messa in liquidazione di una società non chiude un periodo di imposta e non ne apre un altro con decorrenza dal giorno della stessa messa in liquidazione. Il periodo di imposta è unico e va dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. La messa in liquidazione, infatti, non estingue la società ma dà semplicemente luogo ad un'ulteriore fase di esecuzione del contratto sociale, diretta alla liquidazione del patrimonio. Pertanto, in caso di mancato versamento della seconda rata di acconto entro l'undicesimo mese del periodo di imposta così come stabilito dall'art. 17 comma 3 del d.P.R. n. 435/2003 - nell'errata convinzione che la liquidazione intervenuta pochi giorni prima della scadenza dell'undicesimo mese avrebbe generato un nuovo periodo di imposta e, quindi, la seconda rata non andasse versata – è legittima l'applicazione degli interessi e delle sanzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2003, art. 17 comma 3.



Errata compilazione Mod. VR

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 334 del 22 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Alessio

Intitolazione:

**ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI – Errata compilazione Mod. VR – Rimborso IVA
Difetto dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972 – Non sussiste.**

Massima:

Il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie preclude l’applicazione della sanzione all’ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto per l’evidente diversità della fattispecie riconducibile all’applicazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 che prevede il caso di omesso versamento totale o parziale dell’imposta (Conf. Cass. 15938/2010).

L’errata compilazione del mod. VR, da cui deriva il presupposto di un tardivo versamento, rende impossibile individuare per questa anomalia la medesima ratio contenuta nelle norme che regolano il sistema delle sanzioni tributarie.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 5, comma 3 e art. 13; d.P.R. 633/1972, art. 30.



Torna all’indice

Invio telematico tardivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 77 del 12 luglio 2011

Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Tempestiva presentazione all’intermediario – Invio telematico irregolare e tardivo – Omessa accettazione – Sanzioni – Illegittime.

Massima:

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia tempestivamente consegnata dal contribuente all’intermediario ma inviata telematicamente in ritardo da quest’ultimo all’amministrazione, le sanzioni connesse al ritardo possono essere applicate soltanto nei confronti dell’intermediario medesimo. Trattasi, infatti, di errore materiale esterno alla dichiarazione del contribuente che, da un lato, non priva la dichiarazione di validità ed efficacia e, dall’altro, non può essere imputato al contribuente ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 7-bis; l. 389/1981 artt. 1 e 3.



Riferibilità della sanzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 95 del 18 luglio 2011

Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

ILLECITO TRIBUTARIO – SANZIONE AMMINISTRATIVA – Persona fisica – Esclusiva riferibilità – Amministratore di fatto – Sanzioni ad altro titolo – Non esigibilità.

Massima:

La nuova disciplina generale dell'illecito tributario, introdotta dal d.lgs. 472/1997, ha sancito, con effetto retroattivo, il principio dell'esclusiva riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica autrice della violazione, che abbia agito con dolo o colpa, con la conseguenza che le sanzioni applicate all'amministratore di fatto ad altro titolo ed in forza di una norma abrogata, non sono più esigibili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997.



Responsabilità del consulente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 95 del 19 settembre 2011

Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

**OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE
SANZIONE AMMINISTRATIVA – Presupposti applicazione – Colpa del consulente
Buona fede del contribuente.**

Massima:

Qualora il consulente fiscale (i.e. il commercialista) ometta di presentare, per conto del contribuente da cui ha ricevuto puntuale incarico, la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria, la sanzione amministrativa contenuta nel relativo avviso di accertamento non può essere addebitata al contribuente. In particolare, nel momento in cui il professionista prende incarico di ottemperare, per conto di un soggetto passivo d'imposta, all'obbligo amministrativo di invio della dichiarazione tributaria, è sull'intermediario che ricade la responsabilità di tale violazione, stante la buona fede del contribuente. E ciò in forza dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 ai sensi del quale le sanzioni amministrative si applicano al responsabile delle azioni e delle omissioni - dunque all'intermediario - purché siano coscienti e volontarie, siano esse dolose o colpose.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.



Torna all'indice

Errore materiale involontario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 119 del 20 settembre 2011

Presidente: Rollero, Relatore: Beretta

Intitolazione:

IRPEF – MAGGIORE IMPOSTA DERIVANTE DA ERRONEA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – Omesso versamento – Sanzioni – Disapplicazione – Sussiste.

Massima:

Se la maggiore imposta di cui l'Ufficio ha contestato l'omesso versamento con la cartella di pagamento, è il frutto di un errore materiale involontario del contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, sussistono fondati motivi per la disapplicazione delle sanzioni di omesso versamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.



Torna all'indice

Responsabilità del consulente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 121 del 21 novembre 2011

Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

**OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE
SANZIONE AMMINISTRATIVA – Presupposti applicazione – Mancato controllo del
contribuente – Culpa in vigilando – Legittima applicazione della sanzione
amministrativa al contribuente.**

Massima:

Il semplice impegno che un consulente fiscale assume nel trasmettere la dichiarazione dei redditi per conto di un contribuente non esclude quest'ultimo da responsabilità nel caso di mancata presentazione dell'atto in questione nei termini previsti dalla legge. Il contribuente è parte diligente a verificare che l'intermediario assolva puntualmente l'obbligo e, in caso contrario, deve segnalare tale comportamento omissivo a qualunque Ufficio tributario. Pertanto, sotto il profilo dell'applicabilità delle sanzioni il contribuente risulta responsabile qualora sia possibile configurare una culpa in vigilando. Al fine di evitare l'addebito delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario incaricato, il contribuente deve dimostrare di aver svolto atti diretti a controllare l'effettivo svolgimento del compito a questo assegnato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.



Torna all'indice

VARIA



Torna all'indice

Collaborazione tra organi della stessa amministrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 260 del 20 settembre 2011

Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini

Intitolazione:

**ISTANZA DI RIMBORSO – AMMINISTRAZIONE INCOMPETENTE – SILENZIO
RIFIUTO – Obbligo di collaborazione tra organi della stessa amministrazione
Sussiste.**

Massima:

L'ufficio non competente che riceve un'istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione. In difetto, si configura un silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi le commissioni tributarie, e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all'Amministrazione Finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l'ordinamento impone una dovuta collaborazione tra organi (Conf. Cass. 4878/1988, 4774/2009).

Riferimenti normativi: l. 249/1968, art. 5; l. 212/2000, art. 10.



Responsabilità professionista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 261 del 3 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

IRPEG – DICHIARAZIONE OMESSA PER RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Diritto a utilizzare credito d'imposta – Prova della sussistenza del credito

Necessità.

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per fatto imputabile esclusivamente al comportamento del professionista non pregiudica il diritto del contribuente ad utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, qualora questi abbia dimostrato l'effettiva sussistenza del credito ed abbia provveduto al versamento delle imposte dovute.



Torna all'indice

ONLUS — Provvedimento di cancellazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 289 del 27 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

CANCELLAZIONE ANAGRAFE – ONLUS – PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE – Stato di svantaggio soggetti beneficiari – Scioglimento – Devoluzione patrimonio – Disposizione regolamentare – Annullamento – Sussiste.

Massima:

Non rileva ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di finalità diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. E' sufficiente che la devoluzione del patrimonio, nel caso di scioglimento della ONLUS, sia regolata in conformità alla norma senza riprodurla pedissequamente; il giudice di merito valuta la conformità della clausola statutaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; d.lgs. 460/1997, art. 10 comma 1 lett. f), comma 2 lett. a) e art. 11; d.l. 98/2011, art. 39 commi 9 e 12.



Diritto annuale a favore delle camere di commercio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 326 del 14 novembre 2011

Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

D.M. 359/2001, ART. 4, COMMA 1 – ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE – Società in Amministrazione Straordinaria ex l. 95/1979 – Rientra.

Massima:

La procedura di “Amministrazione Straordinaria.....” di cui alla legge 95 del 1979, deve essere equiparata alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa; per analogia l’esenzione dall’obbligo di corrispondere il diritto annuale a favore delle camere di commercio prevista espressamente dall’art. 4, comma 1 del d.m. 359/2001 a favore delle società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa deve essere estesa anche alla società soggette alla procedura di “Amministrazione Straordinaria.....”.

Riferimenti normativi: d.m. 359/2001, art. 4, comma 1; d.m. 54/2005, art. 4; d.l. 26/1979 convertito nella legge 95/1979.



Gioco del Lotto

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 53 del 20 ottobre 2011

Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

**CARTELLA ESATTORIALE – LOTTO – Amministrazione Monopoli di Stato
Concessionario – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.**

Massima:

Il monopolio del lotto va inteso quale strumento extratributario per mezzo del quale lo Stato persegue fini di lucro, utilizzando schemi di diritto privato. Dunque le controversie eventualmente intercorse fra lo Stato e i singoli scommettitori appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo gli importi versati da questi ultimi natura di imposte (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7996 del 6 aprile 2006). Allo stesso modo gli importi dovuti dal concessionario allo Stato perché incassati per conto di quest'ultimo non hanno natura di tributo, con la conseguenza che tutte le controversie insorte a seguito del mancato versamento di detti importi devono ritenersi escluse dall'ambito di operatività del giudice tributario (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 722 del 15 ottobre 1999). L'emissione di cartella di pagamento per l'esazione del credito in questione non smentisce la natura non tributaria del credito stesso.

Riferimenti normativi: l. 528/1982, artt. 1 e 8; d.lgs. 546/1992, art. 2.



Torna all'indice

Cancellazione di società di capitali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 224 del 12 dicembre 2011

Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

SOCIETÀ DI CAPITALI – CANCELLAZIONE – EFFETTO COSTITUTIVO – Estinzione immediata della persona giuridica con decorrenza dalla iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese – Sussiste – Estensibilità alle società di persone Applicabilità.

Massima:

Ai sensi del riformato art. 2495 comma 2, cod. civ., la cancellazione di una società di capitali determina la immediata estinzione della società dal momento della iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese. Tale disciplina, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, postula la sua estensione anche alle società commerciali di persone, la cui cancellazione fra presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata.



Dichiarazione annuale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 258 del 28 dicembre 2011

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

DICHIARAZIONE ANNUALE – Emendabilità a favore del contribuente – Termine.

Massima:

La dichiarazione dei redditi errata può essere emendata dal contribuente a suo favore anche oltre il termine di cui all'art. 2 comma 8-bis del d.P.R. 322/1998, e precisamente nel termine stabilito dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 perché il termine quadriennale ivi previsto deve considerarsi di portata generale sia a favore dell'Amministrazione Finanziaria che del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Torna all'indice

Mancata produzione dell' avviso di ricevimento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 7, sentenza n. 93 del 4 luglio 2011

Presidente e Relatore: Budelli

Intitolazione:

**COMUNICAZIONE AGENZIA – Prova ricezione – Rapporto di gestione
Insufficienza.**

Massima:

Il rapporto di gestione della consegna dell'atto (nel caso di specie: comunicazione pagamento tassazione separata) prodotto dall'Agenzia non è sufficiente a provare la data di ricevimento dello stesso da parte del contribuente. È indispensabile la produzione dell' avviso di ricevimento della raccomandata.



Valori OMI e mutuo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 96 del 13 luglio 2011

Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – VALORI O.M.I. – Applicabilità
Limiti – Differenza tra dichiarato e mutuo erogato – Presunzione legale
Esclusione.**

Massima:

La presunzione del valore normale determinato in base ai dati OMI quale criterio per l'accertamento delle transazioni immobiliari deve intendersi, a seguito delle intervenute norme di interpretazione autentica, come presunzione semplice e non legale, cosicché non opera più automaticamente ma può essere applicata solo laddove sussistano altri e ben più evidenti indicatori che confortino la tesi di imponibili non dichiarati, con relativo onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria. Ciò perché in campo estimale, la valutazione OMI non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima, con riferimento, nella maggioranza dei casi, all'ordinarietà degli immobili e allo stato conservativo prevalente degli immobili nella c.d. "zona omogena". Viceversa, la stima specifica, come quella effettuata da un tecnico, è elemento essenziale per valutare in maniera esaustiva il valore da attribuire a quell'immobile, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche specifiche. L'eventuale circostanza che l'acquirente abbia ottenuto un mutuo di importo superiore rispetto a quello di acquisto dichiarato in atti, peraltro, non è elemento di per sé decisivo, ben potendo detto fatto essere ascritto alla decisione dell'Istituto mutuante di finanziare l'acquirente anche per spese diverse ed ulteriori rispetto al prezzo di acquisto, quali quelle di ristrutturazione e notarili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 223/2006, art. 35, commi 2 e 3.



Torna all'indice

Dichiarazione dei redditi, integrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 135 del 2 agosto 2011

Presidente e Relatore: Franciosi

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Incompleta – Prodotta nei termini – Successiva integrazione – Validità.

Massima:

È da considerarsi regolarmente integrata la dichiarazione dei redditi incompleta, costituita dal solo frontespizio, tempestivamente inoltrata per via telematica a seguito di presentazione di altra completa di tutti i quadri su supporto cartaceo presentata a mente dell'art. 2 comma 8 del d.P.R. 322/1998 non oltre il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di accertamento così come stabilito dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 (nella circostanza la dichiarazione 2004 - Unico 2005 - presentata nell'ottobre 2005 è stata integrata con altra presentata a marzo 2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Torna all'indice

Cancellazione dal registro delle imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 208 del 21 novembre 2011

Presidente: Budano, Relatore: Fucci

Intitolazione:

**SOCIETÀ – SOCIETÀ DI CAPITALI – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE
IMPRESE – EFFETTI – ESTINZIONE IMMEDIATA DELLA SOCIETÀ.**

Massima:

L'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali comporta la sua definitiva estinzione da questo momento qualora la cancellazione sia intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore del novellato art 2495 c.c. (in applicazione a tale principio, la Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente persona giuridica, cancellata – e quindi estinta – dal registro delle imprese in data 20.09.2006).

Riferimenti normativi: c.c. artt. 2312 e 2495; d.lgs. 6/2003



Torna all'indice

Diritti camerali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 114 del 23 novembre 2011

Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Intitolazione:

SOCIETÀ – TRASFORMAZIONE – DIRITTI ANNUALI – DEBENZA – ISCRIZIONE A RUOLO – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce in estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto. Pertanto, la trasformazione della natura giuridica della società, S.r.l. o S.a.s., è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della misura del diritto annuale, non trattandosi di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione del registro delle imprese.

Riferimenti normativi: d.m. Attività Produttive del 5.3.2004, art. 3 e 4.



Torna all'indice

Natura dell'iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 131 del 25 novembre 2011

Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

IMPOSTE IN GENERE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – NATURA ESECUTIVA – NON SUSSISTE.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di esecuzione, in quanto con essa il debitore non subisce lo spossessamento del bene sul quale viene effettuata. Trattasi, invece, di atto avente natura cautelare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 77.



Torna all'indice



DIPARTIMENTO DELLE *Finanze*
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA



*Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
"Ezio Vanoni"*

Ce.R.D.E.F. *Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria*

